



PROMO P.A.
FONDAZIONE
RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Partenariato Pubblico-Privato e Finanza di Progetto: caratteristiche e criticità del mercato italiano

*Firenze, Hotel Baglioni
15 novembre 2010*

Materiale didattico



Indice

Legislazione

D.Lgs. 267/00 (estratto)

D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (estratto)

D.Lgs. 152/2008 "Terzo decreto correttivo"

D.L. 162/2008 convertito in Legge 201/08 (estratto)

D.L. 185/2008 convertito in Legge 2/09 (estratto)

D.L. 207/2008 convertito in Legge 14/09 (estratto)

Determinazioni

Determinazioni dell'AVCP in materia di finanza di progetto e di studi di fattibilità:

Determinazione n. 1 del 14.01.2009

Determinazione n. 3 del 20.05.2009

Determinazione n. 4 del 20.05.2009

Determinazione n. 2 del 11.03.2010

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (1).

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

120. Società di trasformazione urbana.

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune (192).

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione (193).

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti (194).

(192) Comma così sostituito dall'*art. 44, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(193) Comma così sostituito dall'*art. 44, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(194) Il presente articolo corrisponde al *comma 59 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.

D.Lgs. 12-4-2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

PARTE I

Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice

TITOLO I

Principi e disposizioni comuni

1. Oggetto.

1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
 2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
-
-

2. Principi.

(art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17; art. 1, Legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, Legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C - 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul

procedimento amministrativo di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l'attività contrattuale dei soggetti di cui all'articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

(giurisprudenza di legittimità)

3. Definizioni.

(art. 1, direttiva 2004/18; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17; artt. 2, 19, L. n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, D.Lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, D.Lgs. n. 402/1998; art. 24, L. n. 62/2004)

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara (4).
8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle

che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica (5).

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.

12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

13. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onere.

15. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori (6).

15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di

lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-*bis* del [decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat (7).

16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera *e*), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera *e*), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.

18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.

19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del [decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240](#), che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

23. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

24. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (8).

26. L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:

- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- dotato di personalità giuridica;

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.

28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;

b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;

c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI.

31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice.

32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.

33. L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32.

34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall'allegato X, punto 2. Per

i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione (9).

36. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice.

39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare.

40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

44. L'«Autorità» è l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6.

45. L'«Osservatorio» è l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7.

46. L'«Accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.

47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'articolo 5.

48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.

49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appreso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal [regolamento \(CE\) n. 2195/2002](#), assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

51. Ai fini dell'articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

(4) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113](#).

(5) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(6) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera a) del comma 1 dell'[art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(7) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera a) del comma 1 dell'[art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(8) Vedi, anche, il comma 573 dell'[art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(9) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6](#).

26. Contratti di sponsorizzazione.

(art. 2, co. 6, L. n. 109/1994; art. 43, L. n. 449/1997; art. 119, D.Lgs. n. 267/2000; art. 2, D.Lgs. n. 30/2004)

1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto (49).

2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.

(49) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6*.

58. Dialogo competitivo.

(art. 29, direttiva 2004/18)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, è altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere (114).

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

- non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o

- non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni

intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

13. [Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 83, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10] (115).

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143 (116).

16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

(114) Comma così modificato dalla lettera *g*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

(115) Comma abrogato dal n. 1) della lettera *p*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(116) Comma così modificato dal n. 2) della lettera *p*) del comma 1 dell'*art. 1* e dalla lettera *n*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

128. Programmazione dei lavori pubblici.

(*art. 14, L. n. 109/1994*)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,

gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità (215).

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli *articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* e di cui all'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già

stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'*articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 1990, n. 403*, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio (216).

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti (217).

(215) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *ee*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(216) Comma così modificato prima dalla lettera *bb*) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6* e poi dal n. 2) della lettera *ee*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(217) Comma così modificato dal n. 3) della lettera *ee*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). Il parere di compatibilità con i documenti programmatici vigenti è stato espresso:

- per il programma triennale 2005-2007 del Ministero per i beni e le attività culturali con *Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 41/2006* (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174);

- per il programma triennale 2006-2008 di edilizia statale con *Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 18/07* (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 141);

per il programma triennale 2008-2010 del Ministero per i beni e le attività culturali con *Del. 8 maggio 2009, n. 13/2009* (Gazz. Uff. 10 agosto 2009, n. 184);

- per il programma triennale 2009-2011 del Parco nazionale delle Cinque Terre con *Del. 26 giugno 2009, n. 27/2009*;

- per il programma triennale 2009-2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con *Del. 26 giugno 2009, n. 29/2009*.

Per i pareri di compatibilità espressi precedentemente a quelli sopra indicati vedi nota all'*art. 14, comma 11, L. 11 febbraio 1994, n. 109.*

Capo II

Concessioni di lavori pubblici

Sezione I

Disposizioni generali

142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile.

(artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici (242).
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l'articolo 27.
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo (243).

(242) Comma così modificato dalla lettera *ff*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.*

(243) Comma così modificato dalla lettera *ff*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.*

(giurisprudenza di legittimità)

143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici.

(art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, *L. n. 109/1994*; art. 87, co. 2, *D.P.R. n. 554/1999*)

1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica.

2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero del progetto definitivo, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.

3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione degli investimenti e alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.

5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all'articolo 128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.

6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.

7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico - finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo (244).

8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le

nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico del concessionario l'alea economico - finanziaria della gestione dell'opera.

10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di voto. Resta ferma l'applicazione dell'*articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni.

(244) Comma così modificato dalla lettera *q*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

Sezione II

Affidamento delle concessioni di lavori pubblici

(giurisprudenza di legittimità)

144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici.

(**art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, L. n. 109/1994; art. 84, D.P.R. n. 554/1999**)

1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano un bando in cui rendono nota l'intenzione di affidare la concessione.

3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX *B* e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

4. Alla pubblicità dei bandi si applica l'articolo 66 ovvero l'articolo 122 (245).

(245) Comma così modificato dalla lettera *gg*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte.

(art. 59, direttiva 2004/18; art. 84, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l'articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salva l'applicazione dell'articolo 70, comma 8.

1-bis. Qualora il valore delle concessioni sia inferiore alla soglia fissata per i lavori pubblici dall'articolo 28, comma 1, lettera c), calcolata con i criteri di cui all'articolo 29, si applica l'articolo 122, comma 6 (246).

(246) Comma aggiunto dalla lettera *hh*) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori.

(art. 60, direttiva 2004/18; art. 2, co. 3, L. n. 109/1994)

1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

147. Affidamento al concessionario di lavori complementari.

(art. 61, direttiva 2004/18; art. 2, co. 3, ultimo periodo, L. n. 109/1994)

1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una

circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi:

a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure

b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.

2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

Sezione III

Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 62, direttiva 2004/18; art. 2, [L. n. 109/1994](#))

1. Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice è tenuto a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per l'affidamento e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori che sono eseguiti da terzi.

Sezione IV

Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 63, direttiva 2004/18; art. 2, *co. 3*, [L. n. 109/1994](#))

1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano appalti a terzi, ai sensi dell'articolo 146, applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dall'articolo 66 ovvero dall'articolo 122 ([247](#)).

2. Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra in una delle ipotesi di cui all'articolo 57.

3. Fermo quanto disposto dall'articolo 253, comma 25, non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 156.

4. Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

5. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

oppure

b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa;

oppure

c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

6. L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. In ogni caso l'elenco è aggiornato in relazione alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, delle disposizioni del presente articolo.

(247) Comma così sostituito dalla lettera *ii*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 64, direttiva 2004/18)

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 149, i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell'articolo 66 ovvero dell'articolo 122 (248).

2. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.

(248) Comma così modificato dalla lettera *ll*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

(art. 65, direttiva 2004/18)

1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte) ovvero dell'invito a presentare un'offerta (nelle procedure ristrette) (249).

2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell'articolo 70, in quanto compatibili.

(249) Comma così modificato dalla lettera *mm*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

Capo III

Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori (250)

152. Disciplina comune applicabile .

1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:

- della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice);
- della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori);
- della parte IV (contenzioso);

- della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi, con le modalità fissate dal regolamento.

(250) Rubrica così sostituita dalla lettera *nn*) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

153. Finanza di progetto.

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera *b)*, di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.
9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
 - b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
 - c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
 - d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
 - e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al [*decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*](#), e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera *c)*;

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera *e)* la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere *d)*, *e)*, il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi (251)

dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a)*, ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, si applica quanto previsto dal comma 15, lettere *e)* ed *f)*.

19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui

agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#). Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione (252).

(251) Il comma 2 dell'art. 1, [D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.) ha disposto, tra l'altro, che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi decorra dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011.

(252) Articolo prima modificato dalla lettera *r*) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113](#) e poi così sostituito dalla lettera *ee*) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152](#) (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). Il comma 2 dell'art. 1 del citato [D.Lgs. n. 152 del 2008](#) ha disposto, tra l'altro, che la disciplina recata dal presente articolo si applichi alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore dello stesso [decreto legislativo n. 152 del 2008](#). Vedi, anche, le linee guida sulla finanza di progetto approvate con [Det. 14 gennaio 2009, n. 1](#) le linee guida per i documenti di gara approvate con [Det. 20 maggio 2009, n. 3/2009](#) e le linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa approvate con [Det. 20 maggio 2009, n. 4/2009](#).

154. Valutazione della proposta.

([art. 37-ter, L. n. 109/1994](#))

[1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 155 il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella

giudicata dall'amministrazione più conveniente (253). In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione (254)] (255).

(253) Periodo soppresso dalla lettera *s*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

(254) Periodo soppresso dalla lettera *s*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

(255) Articolo abrogato dalla lettera *ff*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

155. Indizione della gara.

(art. 37-quater, L. n. 109/1994)

[1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 154 di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 143, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; è applicabile altresì l'articolo 53, comma 2, lettera *c*) (256);

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera *a*); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, versano, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b*), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione

aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto sia l'esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3] (257).

(256) Lettera così modificata dalla lettera *oo*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

(257) Articolo abrogato dalla lettera *ff*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

156. Società di progetto.

(*art. 37-quinquies, L. n. 109/1994*)

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 153. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario (258).

2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in

tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

(258) Comma così modificato dalla lettera *gg*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

157. Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto.

(art. 37-sexies, L. n. 109/1994)

1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
 2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture (259).
-

(259) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera *bb*) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6*.

158. Risoluzione.

(art. 37-septies, L. n. 109/1994)

1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
-
-

159. Subentro.

(art. 37 octies, L. n. 109/1994)

1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che (260):

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis (261).

1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto (262).

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 (263).

2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter (264).

(260) Alinea così modificato dal n. 1) della lettera *ll*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(261) Lettera così sostituita dal n. 1) della lettera *ll*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(262) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *ll*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(263) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera *bb*) del comma 1 dell'*art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6*.

(264) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera *ll*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

160. Privilegio sui crediti.

(art. 37-nonies, L. n. 109/1994)

1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176 (265).

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

(265) Comma così sostituito dalla lettera *mm*) del comma 1 dell'art. 2, *D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo (266).

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste (267).

4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera *g*), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti (268).

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera (269).

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario (270).

(266) Comma così modificato dal n. 1) della lettera *nn*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(267) Articolo aggiunto dalla lettera *pp*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.

(268) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *nn*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(269) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *nn*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(270) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera *nn*) del comma 1 dell'*art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152* (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

D.Lgs. 11-9-2008 n. 152

Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62.

Publicato nella Gazz. Uff 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli [articoli 76](#) e [87 della Costituzione](#);

Vista la [direttiva 2004/17/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

Vista la [direttiva 2004/18/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

Visto il [regolamento \(CE\) 1874/2004](#) della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visto il [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la [legge 18 aprile 2005, n. 62](#), recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'[articolo 25](#), comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato [decreto legislativo n. 163 del 2006](#);

Visto il [decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6](#), recante disposizioni correttive ed integrative del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), a norma dell'[articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62](#);

Visto il [decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113](#), recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#);

Vista la infrazione n. 2007/2309, e la nota di costituzione in mora inviata il 1° febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee alla rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

Vista la sentenza della Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), reso nella seduta del 10 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 luglio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. *Disposizioni di adeguamento comunitario*

1. Al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 3](#), comma 8, primo periodo, dopo le parole: «I "lavori"» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato I» e al terzo periodo, le parole: «di cui all'allegato I» sono soppresse;

b) all'[articolo 13](#), dopo la rubrica, nell'elenco di riferimenti normativi, le parole «art. 13, direttiva 2004/17» sono sostituite con le parole «artt. 13 e 35, direttiva 2004/17»; dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Gli enti aggiudicatori mettono a disposizione degli operatori economici interessati e che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che sono oggetto di avvisi periodici indicativi. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti accessibili agli operatori economici interessati, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti.»;

c) all'[articolo 18](#), dopo la rubrica, nell'elenco dei riferimenti normativi, le parole «art. 22, direttiva 2004/17» sono sostituite dalle seguenti «artt. 12 e 22, direttiva 2004/17»; dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli stessi applicano condizioni favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi terzi agli operatori economici italiani in applicazione dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.»;

d) all'[articolo 21](#), comma 1, le parole: «all'articolo che precede» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20, comma 1»;

e) l'[articolo 24](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) (art. 12, direttiva 2004/18; art. 19, direttiva 2004/17; [art. 4, lett. b\)](#), [D.Lgs. n. 358/1992](#); [art. 8, comma 1, lett. b\)](#), [D.Lgs. n. 158/1995](#)). - 1. Il presente codice non si applica agli appalti nei settori di cui alla parte III aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del comma 1, entro il termine stabilito

dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.»;

f) la lettera g), del comma 1, dell'[articolo 32](#) è sostituita dalla seguente: «g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'[articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dell'[articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#). L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;»;

g) all'[articolo 34](#), comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;

h) all'[articolo 37](#), il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'articolo 118, comma 2, terzo periodo; il regolamento definisce l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati con il regolamento stesso. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica l'articolo 118, comma 3, ultimo periodo.»;

i) all'[articolo 45](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per gli operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti da altre società del gruppo, l'iscrizione negli elenchi indica specificamente i mezzi di cui si avvalgono, la proprietà degli stessi e le condizioni contrattuali dell'avvalimento.»;

l) all'[articolo 47](#):

1) nella rubrica, le parole: «Imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «Operatori economici stabiliti»;

2) al comma 1, le parole: «alle imprese stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «agli operatori economici stabiliti»;

3) al comma 2, le parole: «le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «gli operatori economici»; la parola «Esse» è sostituita dalla seguente: «Essi»; le parole «delle imprese italiane» sono sostituite dalle seguenti: «degli operatori economici italiani»;

m) all'[articolo 48](#), dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis: "Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). Non si applica il comma 1, primo periodo".»;

n) all'[articolo 49](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente

dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.»;

2) il comma 7 è soppresso;

o) all'[articolo 50](#), comma 4, la parola: «diversi» è soppressa e dopo la parola: «servizi» sono aggiunte le seguenti: «e forniture»;

p) all'[articolo 58](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 13 è abrogato;

2) al comma 15, le parole: «e di quelli fissati ai sensi del comma 13», sono soppresse;

q) all'[articolo 64](#), comma 4, le parole: «, punto 3,» sono soppresse;

r) all'[articolo 65](#), comma 5, le parole: «, punto 5,» sono soppresse;

s) all'[articolo 70](#), comma 12, le parole: «e nel dialogo competitivo» sono soppresse;

t) all'[articolo 79](#), comma 5, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro.»;

u) il terzo periodo del comma 4 dell'[articolo 83](#) è soppresso;

v) all'[articolo 90](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) da prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;»;

2) al comma 1, lettera g), le parole: «ed f)» sono sostituite dalle seguenti: «, f), f-bis) e h)»;

3) al comma 6, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;

z) all'[articolo 91](#), comma 2, le parole: «f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g)»;

aa) all'[articolo 101](#), comma 2, le parole: «f), g),» sono sostituite dalle seguenti: «f), f-bis), g) e»;

bb) all'[articolo 122](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.»;

2) all'inizio del primo periodo del comma 9 sono inserite le seguenti parole: «Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci»;

cc) all'inizio del primo periodo del comma 8 dell'[articolo 124](#) sono inserite le seguenti parole: «Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro» e, al secondo periodo, le parole: «inferiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a dieci»;

dd) all'[articolo 140](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «che ha formulato la prima migliore offerta,» sono inserite le seguenti: «fino al quinto migliore offerente»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.»;

3) i commi 3 e 4 sono abrogati;

ee) L'[articolo 153](#) è sostituito dal seguente:

«Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che

in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#), e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo.

Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e), il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse, procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b), c), si applica il comma 13.

18. Il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f).

19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilità, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera c-bis](#)), [del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#). Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.»;

ff) gli [articoli 154 e 155](#) sono abrogati;

gg) all'[articolo 156](#), comma 1, le parole: «all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 153»;

hh) all'[articolo 172](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le società pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La società pubblica di progetto è istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente capo.»;

ii) all'[articolo 174](#), il comma 5 è abrogato;

ll) all'[articolo 175](#) sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero pubblica sul sito informatico di cui al [decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 6 aprile 2001](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale italiana e comunitaria, la lista delle infrastrutture, inserite nel programma di cui al comma 1 dell'articolo 162, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono avviare le procedure di cui all'articolo 153. Nella lista è

precisato, per ciascuna infrastruttura, l'ufficio del soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere le informazioni ritenute utili.»;

2) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 153, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153, comma 20,»;

3) al comma 3, le parole: «, ove valuti le proposte, presentate a seguito dell'avviso indicativo di cui al comma 1 di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 154,» sono soppresse;

4) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 155» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 153»;

mm) all'[articolo 176](#), comma 6, dopo le parole: «le sole disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «alla parte I e»;

nn) all'[articolo 179](#), il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Relativamente alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 applicano le disposizioni di cui alla parte III.»;

oo) all'[articolo 225](#), comma 7, le parole: «comma 7» sono sostituite con le parole «comma 9»;

pp) all'[articolo 230](#), al comma 4, dopo le parole: «articoli 49 e 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;

qq) all'[articolo 232](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole: «del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3»;

2) al comma 6, dopo le parole: «dell'articolo 50» sono inserite le seguenti: «con esclusione del comma 1, lettera a)»;

rr) all'[articolo 237](#), dopo le parole: «del capo III» sono aggiunte le seguenti: «con esclusione dell'articolo 221».

2. La disciplina recata dall'[articolo 153](#) del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'[articolo 153](#), comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011.

Art. 2. Disposizioni di coordinamento

1. Al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 3](#):

1) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità" è il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.»;

2) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente: «15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il

committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'[articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.»;

b) all'[articolo 5](#), comma 6, dopo le parole: «sulla cooperazione allo sviluppo,» sono inserite le seguenti: «nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri,»;

c) all'[articolo 6](#):

1) al comma 3, primo periodo, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti»;

2) al comma 9, lettera a), dopo le parole: «agli operatori economici esecutori dei contratti,» sono inserite le seguenti: «alle SOA»;

d) all'[articolo 7](#):

1) al comma 4, lettera d), la parola: «semestralmente» è sostituita dalle seguenti: «annualmente per estremi»;

2) all'inizio del comma 10 sono inserite le seguenti parole «E' istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio» e dopo le parole: «di cui all'articolo 5 disciplina» sono inserite le seguenti: «il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché»;

e) all'[articolo 13](#), comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.»;

f) all'[articolo 36](#), il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;

g) all'[articolo 37](#), comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.»;

h) all'[articolo 38](#):

1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: «procedure di gara» sono inserite le seguenti: «e per l'affidamento dei subappalti»;

2) al comma 1, lettera m-bis), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza» e le parole: «da parte dell'Autorità» sono soppresse;

i) all'[articolo 40](#):

1) al comma 3, le parole: «, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili» sono soppresse;

2) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

3) al comma 4, lettere b) e g), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

4) al comma 4, dopo la lettera g), è inserita la seguente: «g-bis) la previsione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, e di sanzioni interdittive, fino alla decadenza dell'attestazione di qualificazione, nei confronti degli operatori economici che non rispondono a richieste di informazioni e atti formulate dall'Autorità nell'esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, ovvero forniscono informazioni o atti non veritieri,»;

5) al comma 9-bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

6) all'inizio del comma 9-ter è inserito il seguente periodo: «Le SOA hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità l'avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito», le parole: «di revocare l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di dichiarare la decadenza dell'attestazione» e le parole: «a revocare

alla SOA l'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «a dichiarare la decadenza dell'autorizzazione alla SOA»;

l) all'[articolo 41](#):

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#);

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#);

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).»;

m) all'[articolo 53](#):

1) il quinto periodo della lettera c) del comma 2 è soppresso;

2) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.»;

3) al comma 4, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. E' facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni.»;

n) all'[articolo 58](#), comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori, la procedura si può concludere con l'affidamento di una concessione di cui all'articolo 143.»;

o) al primo periodo del comma 3 dell'[articolo 74](#) le parole: «Il mancato utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo»;

p) all'[articolo 75](#), comma 7, primo periodo, le parole «, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.» sono soppresse;

q) all'[articolo 85](#):

1) al comma 7, dopo le parole: «le stazioni appaltanti effettuano» sono inserite le seguenti: «, in seduta riservata,»;

2) al comma 13, le parole: «Per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;

r) all'[articolo 88](#):

1) il comma 6 è soppresso;

2) al comma 7 le parole: «, se la esclude,» sono sostituite dalle seguenti: «, se la ritiene anomala,» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.»;

s) all'[articolo 91](#):

1) al comma 1, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;

2) al comma 2, le parole: «e di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di coordinamento» e dopo le parole: «in fase di esecuzione» sono inserite le seguenti: «e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis,»;

t) all'[articolo 92](#):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti»;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corrispettivi di cui al comma 3 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento.»;

3) al comma 3, le parole: «ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento» sono soppresse;

4) il comma 4 è abrogato;

5) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.»;

u) all'[articolo 112](#):

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell'amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all'interno del quadro economico; l'amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno.»;

2) al comma 5, la lettera c) è soppressa;

v) all'[articolo 113](#):

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 75, comma 7.»;

2) al comma 4, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

z) all'[articolo 117](#), comma 3, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

aa) all'[articolo 118](#):

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro»;

2) al secondo periodo del comma 2 le parole: «ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto» sono soppresse;

3) all'ultimo periodo del comma 6 le parole: «nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti» sono soppresse;

4) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.»;

bb) all'[articolo 120](#), dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo delle prestazioni, sulla base di criteri da fissare preventivamente, nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza; il provvedimento che affida l'incarico a dipendenti della stazione appaltante o di amministrazioni aggiudicatrici motiva la scelta, indicando gli specifici requisiti di competenza ed esperienza, desunti dal curriculum dell'interessato e da ogni altro elemento in possesso dell'amministrazione. Nell'ipotesi di carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l'incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti

esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91. Nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.»;

cc) all'[articolo 123](#), comma 1, le parole: «inferiore a 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 1 milione di euro»;

dd) all'[articolo 125](#), comma 6, lettera b), le parole «di importo non superiore a 100.000 euro» sono soppresse;

ee) all'[articolo 128](#):

1) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.»;

2) al comma 11, le parole: «e sono» sono sostituite dalle seguenti: «; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono»;

3) al comma 12, dopo la parola: «CIPE,» sono inserite le seguenti: «entro trenta giorni dall'approvazione»;

ff) all'[articolo 129](#), comma 3, primo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»; al secondo periodo, le parole: «i contratti» sono sostituite dalle seguenti: «gli appalti»;

gg) all'[articolo 133](#):

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

2) al comma 3, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3.»;

4) al comma 6, le parole: «entro il 30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo»;

5) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6.»;

hh) all'[articolo 135](#), nella rubrica e nel comma 1-bis, la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

ii) all'[articolo 141](#), comma 4, il secondo periodo è soppresso;

ll) all'[articolo 159](#):

1) al comma 1 le parole: «entro novanta giorni dalla comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto» sono soppresse e la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La designazione di cui al comma 1 deve intervenire entro il termine individuato nel contratto o, in mancanza, assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice nella comunicazione scritta agli enti finanziatori della intenzione di risolvere il contratto.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il presente articolo si applica alle società di progetto costituite per qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter.»;

mm) all'[articolo 160](#), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176.»;

nn) all'articolo 160-bis:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo»;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un contraente generale, di cui all'articolo 162, comma 1, lettera g), esso può partecipare anche ad affidamenti relativi alla realizzazione, all'acquisizione ed al completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità non disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, se in possesso dei requisiti determinati dal bando o avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

4-ter. La stazione appaltante pone a base di gara un progetto di livello almeno preliminare. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali ed all'esecuzione dell'opera.

4-quater. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.»;

oo) all'[articolo 188](#), comma 1, le parole: «previsti nel regolamento», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;

pp) all'[articolo 189](#), comma 4, lettera b), la parola: «revoca» è sostituita dalla seguente: «decadenza»;

qq) all'[articolo 191](#), comma 1, lettera a), le parole: «di cui all'articolo 188» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 38»;

rr) all'[articolo 192](#):

1) al comma 4, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che fissa anche le modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio delle attestazioni.» e il secondo periodo è soppresso;

2) il comma 5 è abrogato;

3) il comma 6 è abrogato;

ss) all'[articolo 194](#), comma 10, le parole: «terminali di riclassificazione» sono sostituite dalle seguenti: «terminali di rigassificazione»;

tt) all'[articolo 203](#):

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.»;

2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle seguenti ipotesi:

a) per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative;

b) negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere.»;

uu) dopo l'[articolo 240](#), è inserito il seguente:

«Art. 240-bis (Definizione delle riserve) ([art. 32, comma 4, D.M. n. 145/2000](#)). - 1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.»;

vv) all'[articolo 253](#):

1) al comma 1-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5.»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettere g) e g-bis) entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5.» ;

3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.»;

4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.»;

5) dopo il comma 26 è inserito il seguente:

«26-bis. In relazione all'articolo 159, comma 2, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, i criteri e le modalità di attuazione possono essere fissati dalle parti nel contratto.»;

zz) all'[articolo 256](#):

1) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «345» sono inserite le seguenti: «, 351, 352, 353, 354 e 355»;

2) al comma 1, dopo il settimo capoverso è inserito il seguente: «- l'[articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 1989, n. 155](#);»;

3) al comma 1, dopo il trentunesimo capoverso è inserito il seguente: «- l'[articolo 32, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145](#);»;

4) al comma 1 dopo l'ultimo capoverso sono inseriti i seguenti:

«- l'[articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#);

- l'[articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#);»;

5) al comma 4, primo capoverso, le parole: «351; 352; 353; 354; 355» sono soppresse;

aaa) all'*allegato XXI, articolo 28*, comma 4, secondo periodo, le parole: «gli organismi statali di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni pubbliche»;

bbb) all'*allegato XXI, articolo 37*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «una polizza indennitaria civile per danni a terzi» sono sostituite dalle seguenti: «una polizza di responsabilità civile professionale»;

2) al comma 1, lettera c), le parole: «con il limite di dieci milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di cinque milioni di euro».

Art. 3. *Norma finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.L. 23 ottobre 2008, n. 162 (1) (2).

Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2008, n. 249.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 201](#).

Art. 1. Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi

1. Per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'[articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (3) (7)
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10.
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni. (4)
4. Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilità del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento. (4)

6. Le disposizioni dei commi da 2 a 5 non si applicano per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell'[articolo 133, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni.

7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'[articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni. (4)

8. Alle compensazioni si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'[articolo 133, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni.

9. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 8, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'[articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.

10. Per i soggetti tenuti all'applicazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, ad esclusione dei soggetti di cui all'[articolo 142, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006](#) per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, con le modalità di cui al comma 11. (3)

10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica. (5)

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e di cui al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture. (5)

10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici:

a) all'[articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie»;

b) il [comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), è abrogato. (5)

10-quinquies. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'[articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero». (5)

11. Per le finalità di cui al comma 10, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il fondo di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), è contestualmente incrementato, in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento prezzi, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (8) .

11-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 6, da 8 a 10 e 11 si applicano anche ai contratti di lavori affidati nei settori speciali di cui alla parte III del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, ad esclusione degli affidamenti per i quali sia già previsto contrattualmente un meccanismo di adeguamento dei prezzi. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, resta fermo quanto contrattualmente previsto. (6)

(3) Comma così modificato dalla [legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201](#).

(4) Comma così sostituito dalla [legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201](#).

(5) Comma inserito dalla [legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201](#).

(6) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201](#).

(7) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 aprile 2009](#).

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 19 agosto 2009](#).

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (1) (2).

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2](#).

Art. 20. Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo

1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e assistere la spesa per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilità, con particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al presente comma è emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo economico quando riguarda interventi programmati nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. (137) (144)

2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i medesimi provvedimenti.

3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il commissario straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle risorse. (137)

4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall' [articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#); i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare. (141)

5. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilità di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilità di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalità a legislazione vigente. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento. (142)

6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione dell'[articolo 81 della Costituzione](#) e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi correlati con il patto di stabilità con l'Unione Europea.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità di cui all'[articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20](#). (137)

8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso agli atti del procedimento è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo è di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della notifica può essere depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso è stato consegnato per le notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque giorni da quando è disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso incidentale va depositato con le modalità e termini previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso agli atti e vanno notificati e depositati con le modalità previste per il ricorso principale. Il processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza è pubblicato in udienza; la sentenza è redatta in forma semplificata, con i criteri di cui all'[articolo 26, quarto](#)

[comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#). Le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato, e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice può esclusivamente disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il risarcimento per equivalente del danno comprovato non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'[articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034](#) e l'[articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (137)

8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo non si applica il termine di trenta giorni previsto dall'[articolo 11, comma 10, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). (138)

9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3, quarto e quinto periodo, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale. (137)

10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II, Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#). Nella progettazione esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 163 del 2006](#), approvati prima della data di entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142](#), si applicano i limiti acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo [decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004](#); non si applica l'[articolo 11, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 2004](#). (137)

10-bis. Il comma 4 dell'[articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383](#), è sostituito dal seguente:

«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla regione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)». (139)

10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per l'attività della struttura tecnica di missione prevista dall'[articolo 163, comma 3, lettera a\), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006](#), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e successive modificazioni. (139)

10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al presente comma da parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI stessa. L'area di collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi relativi alle opere infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla [legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), ovvero identificate nella [direttiva 2004/54/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV, del citato codice di cui al [decreto legislativo n. 163 del 2006](#), nel rispetto dei requisiti e delle specifiche necessari per l'ammissibilità al finanziamento da parte della BEI e del principio di sussidiarietà al quale questa è tenuta statutariamente ad attenersi. (139)

10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli individuati dal Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443](#), e successive modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa. (139)

10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall' [articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo. (140)

10-sexies. Al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'[articolo 185, comma 1](#), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato»;

b) all'[articolo 186, comma 1](#), sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,» (143). (139)

(137) Comma così modificato dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

(138) Comma inserito dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

(139) Comma aggiunto dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#).

(140) Comma inserito dall'[art. 6, comma 1-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

(141) Comma modificato dalla [legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 7, comma 3-bis, lett. a\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

(142) Comma così modificato dall'[art. 7, comma 3-bis, lett. b\), D.L. 10 febbraio 2009, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 9 aprile 2009, n. 33](#).

(143) Vedi, anche, l'art. 44-bis, [D.L. 30 dicembre 2008, n. 207](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2009, n. 14](#).

(144) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.P.C.M. 5 agosto 2009](#).

D.L. 30-12-2008 n. 207

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2008, n. 304.

Art. 29. Concessioni aeroportuali

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». (29)

1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei saldi di finanza pubblica è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di valutazione per gli aggiornamenti di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite massimo di 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo restano acquisite all'entrata per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto di cui al primo periodo è altresì stabilito, per l'anno 2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto, non oltre il 16 maggio, del termine del 16 febbraio per il versamento dei premi assicurativi (31). (28)

1-ter. All' articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all' articolo 236,

secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.

3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.

3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti». (26)

1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l' articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

b) dopo l' articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Accesso nel territorio di altri comuni). - 1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;

c) all' articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione»;

d) all' articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un 'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane»;

e) dopo l' articolo 11, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - (Sanzioni) - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;

b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza

c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;

d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza». (26) (27)

1-quinquies. All' articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall' articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) provvedere, nel caso di concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;». (26)

1-sexies. L' articolo 253, comma 25, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:

«25. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo II, i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori, agendo, esclusivamente per detta quota, a tutti gli effetti come amministrazioni aggiudicatrici». (26)

1-septies. Al comma 1 dell' articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». (26)

1-octies. La scadenza del 1° gennaio 2009 prevista dall' articolo 4, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni, legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differita al 1° gennaio 2010. (26)

1-novies. Le risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a euro 6.300.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2009 a copertura degli interventi effettuati nell'anno 2008 nell'ambito della prosecuzione del servizio sperimentale italo-francese di Autostrada ferrovia alpina (AFA) sulla direttrice Orbassano-Aiton. (26)

1-decies. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2009 nel limite del 45 per cento dei contributi ordinariamente previsti. (26)

1-undecies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-decies, valutato in 20 milioni di euro, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2008 dalle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, pari ad euro 2.550.000, iscritti sul capitolo 1962 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 3, comma 12, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, pari ad euro 9.450.000, iscritti, in conto residui di stanziamento, sul capitolo 7612 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; all'articolo 2, comma 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari ad euro 8.000.000, iscritti sul capitolo 7306 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sono conservate in bilancio nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 20.000.000 nell'anno 2009. (26)

1-duodecies. All'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, le parole: «entro quarantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta mesi». (26)

1-terdecies. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 e non utilizzate al 31 dicembre 2008, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti. (26)

1-quaterdecies. I contributi pluriennali, autorizzati dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorrenti dall'anno 2007 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2008, sono mantenuti in bilancio nel conto dei residui, per essere utilizzati nell'esercizio finanziario 2009. (26)

1-quinquiesdecies. Nelle more del procedimento volto a dare attuazione alle norme contenute nella direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007:

a) all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, le parole: «30 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»; (30)

b) all'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel comma 12, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I compensi minimi e massimi stabiliti dalla tariffa allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, sono dimezzati. Sono

comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto». (26)

(26) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14.

(27) Per la sospensione dell'efficacia del presente comma, vedi l'art. 7-bis, comma 1, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(28) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 e, successivamente, così modificato dall'art. 7-sexies, commi 2 e 5, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

(29) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(30) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 4, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 marzo 2009* e il *D.M. 25 giugno 2009*.

Art. 44-bis Disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie (64)

1. Per far fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, e comunque fino al 31 dicembre 2010, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri previsti dall' articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di procedere al compimento degli investimenti necessari per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può avvalersi di uno o più ausiliari nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, tra i dirigenti generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo.

3. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, redige un programma degli interventi necessari, specificandone i tempi e le modalità di realizzazione ed indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti.

4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sono determinate le opere necessarie per l'attuazione del

programma, con l'indicazione dei tempi di realizzazione di tutte le fasi dell'intervento e del quadro finanziario dello stesso. Con i medesimi decreti, nei casi di particolare urgenza, può essere disposta l'abbreviazione fino alla metà dei termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per la realizzazione dell'intervento.

5. Le opere previste dal comma 4 sono inserite nel programma di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché, se di importo superiore a 100.000 euro, nel programma triennale previsto dall' articolo 128 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto specificamente previsto dal capo IV del titolo III della parte II del medesimo decreto legislativo, anche per la parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dalla cassa delle ammende di cui all' articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni.

6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente normativa, nella misura eventualmente abbreviata ai sensi del comma 4, costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall' articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dall' articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. L' articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

(64) Articolo inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14.

L. 27 dicembre 2006, n. 296 (1).

(giurisprudenza di legittimità)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

1. 907. [Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria] (376).

(376) Comma abrogato dall'*art. 5, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113*.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

DETERMINAZIONE n. 1

Del 14 gennaio 2009

LINEE GUIDA SULLA FINANZA DI PROGETTO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE
DEL C.D. "TERZO CORRETTIVO" (D. LGS. 11 SETTEMBRE 2008, N. 152)

PREMESSE

Una delle più importanti innovazioni contenute nel d.lgs. n. 152/2008, correttivo al d.lgs. n. 163/2006 (d'ora innanzi "Codice"), riguarda l'introduzione di nuove procedure per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici con l'utilizzo, totale o parziale, di risorse private.

Il d.lgs. n. 152/2008 introduce all'articolo 153 del Codice un sistema innovativo, che comporta per l'amministrazione una scelta preliminare tra la "classica" procedura di affidamento delle concessioni di lavori pubblici prevista dall'articolo 143 del Codice e due nuove procedure; è poi prevista una terza procedura, alla quale i soggetti privati legittimati dalla norma possono ricorrere per superare l'eventuale inattività della pubblica amministrazione stessa.

L'Autorità, tenuto conto del nuovo assetto della materia, ritiene opportuno fornire alle amministrazioni aggiudicatrici ed alle imprese, alcune prime indicazioni operative, sia in merito a talune problematiche interpretative riguardanti le nuove procedure di gara delincate dal legislatore, sia in merito ai contenuti dello *studio di fattibilità*.

A tali indicazioni faranno seguito ulteriori approfondimenti in merito ai criteri di redazione dei bandi di gara e all'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Autorità, data la complessità del tema ed il coinvolgimento di numerosi interessi di

settore, ha elaborato due documenti, che sono stati sottoposti all'attenzione degli operatori pubblici e privati, convocati in audizione, al fine di acquisire le relative valutazioni e indicazioni.

Sulla base di quanto sopra considerato


IL CONSIGLIO

approva le seguenti linee guida:

- 1) "linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici mediante le procedure previste dall'articolo 153 del Codice";
- 2) "linee guida per la redazione dello studio di fattibilità".

Il Consigliere relatore

Guido Moutier



Il Presidente relatore

Luigi Giampaolino



Depositato presso la Segreteria del Consiglio
in data 15 gennaio 2009.

Il Segretario
Mario Esposito



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture*

**LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DELLE
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE LE
PROCEDURE PREVISTE DALL’ARTICOLO 153 DEL
D.LGS 163/2006**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

1. IL REGIME TRANSITORIO
2. LA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE
 - 2.1 LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
 - 2.2 LE PROPOSTE DEI PRIVATI
3. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A GARA UNICA (COMMI 1- 14)
 - 3.1 LA FASE DELLA GARA
 - 3.1.1 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, BANDI E PUBBLICITÀ
 - 3.1.2 I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 - 3.1.3 LE GARANZIE
 - 3.1.4. I CONTENUTI DELLE OFFERTE
 - 3.1.5 IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 3.2 L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E LA STIPULA DEL CONTRATTO.
4. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A DOPPIA GARA (COMMA 15)
 - 4.1 LA PRIMA GARA E L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO
 - 4.2 LA SECONDA GARA
5. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA AD INIZIATIVA DEI PRIVATI (COMMA 16)

1. IL REGIME TRANSITORIO

L'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 152/2008 prevede che *“la disciplina recata dall'articolo 153 del codice, come sostituito dal presente decreto, si applica alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto; in sede di prima applicazione della nuova disciplina, il termine di sei mesi di cui all'articolo 153, comma 16, primo periodo, decorre dalla data di approvazione del programma triennale 2009-2011”*.

Da tale disposizione si evince che la disciplina prevista all'articolo 153 del Codice, come modificato dal d.lgs. n. 152/2008, si applica alle procedure i cui bandi siano pubblicati dopo il 17 ottobre 2008, data di entrata in vigore dello stesso decreto, qualora ricorrano i presupposti richiesti dalla norma per l'avvio delle medesime procedure. Tali presupposti sono costituiti dall'inserimento dello *studio di fattibilità* dell'intervento nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice. Quest'ultima, dovrà, quindi, attivarsi per porre in essere le condizioni necessarie all'avvio delle nuove procedure prima della pubblicazione del bando di gara.

Per gli avvisi già pubblicati secondo la previgente formulazione dell'articolo 153, ancorché le proposte non siano ancora pervenute, o non ancora prese in esame, si applica dunque la precedente disciplina.

Nel caso di mancanza di proposte alla scadenza del termine ultimo previsto per la loro presentazione, le amministrazioni aggiudicatrici potranno utilizzare la nuova procedura, mediante la pubblicazione di un bando di gara, sempre nel rispetto dei presupposti attualmente previsti (*inserimento nell'elenco annuale e redazione di adeguato studio di fattibilità*).

Un aspetto che merita di essere precisato riguarda il *dies a quo* di applicazione delle ulteriori modifiche apportate all'istituto della concessione ed in particolare quelle introdotte all'articolo 159 (*subentro*) ed all'articolo 160 (*privilegio*).

La norma transitoria contenuta nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 152/2008 dispone espressamente l'applicabilità, a partire dal 17 ottobre 2008, soltanto delle nuove procedure di cui all'articolo 153. L'articolo 2, lett. vv) del terzo correttivo introduce una norma transitoria nell'ambito dell'articolo 253 del Codice, prevedendo che, nelle more

dell'emanazione del decreto ministeriale che stabilirà le modalità di attuazione dell'istituto del subentro, tali criteri potranno essere fissati dalle parti nel contratto.

La modifica più rilevante introdotta all'istituto del subentro riguarda la fissazione del termine per la designazione del soggetto subentrante: infatti, mentre nella previgente normativa tale termine era fissato dalla legge in novanta giorni, la nuova disposizione stabilisce che il termine sia previsto nel contratto o, in mancanza, sia assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tale innovazione introduce una normativa più flessibile, che rimette all'autonomia negoziale la fissazione del termine suddetto; pertanto, si può ritenere che la nuova disciplina del subentro si applichi anche alle procedure in corso, ivi comprese quelle indette ai sensi dell'articolo 143; laddove il contratto sia già stato stipulato, le parti potranno di comune accordo prevedere un termine diverso da quello vigente al momento della conclusione del contratto.

Quanto all'articolo 160 del Codice, in materia di privilegio sui crediti, per i contratti di concessione di lavori pubblici, l'attuale formulazione estende il privilegio generale dei crediti dei soggetti finanziatori sui beni mobili del concessionario a quelli delle società di progetto concessionarie. Tale privilegio era anche nella normativa previgente logicamente esteso ai beni mobili della società di progetto, nell'ipotesi in cui il concessionario si fosse avvalso della facoltà di costituzione della stessa.

2. LA FASE DELLA PROGRAMMAZIONE

Preliminarmente, è opportuno svolgere alcune considerazioni sulla fase della programmazione triennale, che si conferma anche nel nuovo assetto normativo quale punto di partenza per la realizzazione di tutti i lavori pubblici, compresi quelli che si possono realizzare con il contributo dei privati.

Il terzo correttivo introduce al riguardo due novità: 1) la possibilità di inserire i lavori realizzabili con risorse private nell'elenco annuale mediante la redazione dello *studio di fattibilità* (articolo 128, comma 6); 2) alcune modifiche alla possibilità per il privato di presentare proposte per interventi da inserire nella programmazione triennale (articolo 153, comma 19).

2.1 Lo studio di fattibilità

Si osserva che lo *studio di fattibilità* assume ora una duplice valenza: esso è atto propedeutico all'inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di gara nelle nuove procedure ex articolo 153 del Codice.

Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad assumere lo *studio di fattibilità* e la necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice funzione ad esso assegnata, come più dettagliatamente descritti nelle linee guida per lo studio di fattibilità.

Lo *studio di fattibilità*, redatto ai fini dell'inserimento dell'opera nella programmazione triennale e nell'elenco annuale, deve essere integrato per consentire l'individuazione degli elementi necessari ad indire la gara; quindi le amministrazioni aggiudicatrici dovranno provvedere alla sua implementazione prima di procedere all'indizione della stessa.

Sempre ai fini dell'inserimento nella programmazione, si suggerisce alle amministrazioni aggiudicatrici di sottoporre gli studi di fattibilità, relativi ad opere di particolare complessità ed importanza, ad una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/90, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sui successivi livelli di progettazione.

Il Codice ed il D.P.R. n. 554/1999 non prevedono per lo *studio di fattibilità* una disciplina adeguata, sia dal punto di vista dei contenuti che del procedimento di elaborazione.

Si ritiene che la definizione in concreto dello *studio di fattibilità* debba bilanciare due esigenze; da una parte, deve consentire l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni preliminari, in virtù della completezza ed affidabilità dei suoi contenuti e, dall'altra, deve mantenere uno spazio per la creatività dei concorrenti nella partecipazione alle successive gare.

Inoltre, tenuto conto che lo *studio di fattibilità* viene posto a base di gara e che l'articolo 153, comma 8 – come di seguito meglio specificato - ammette alla procedura solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel regolamento per i concessionari, esso deve contenere anche tutte le informazioni essenziali per consentire l'individuazione dei requisiti dei concorrenti, nonché dei criteri di valutazione delle proposte e della loro relativa ponderazione.

In particolare lo *studio di fattibilità* deve consentire l'individuazione:

- a) dell'importo presunto dell'intervento, ricavato o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità di lavori i costi unitari o sulla base di parametri desumibili da interventi similari;
- b) del valore complessivo dell'investimento su cui calcolare la percentuale del 2,5 %, quale limite massimo del costo di predisposizione delle offerte;
- c) delle categorie generali e specializzate dei lavori e delle classifiche delle opere da realizzare.

La corretta redazione degli *studi di fattibilità* da porre a base di gara, contenenti aspetti tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi (*compresi quelli urbanistici*) ed economico-finanziari, ha anche lo scopo di consentire la redazione di progetti preliminari, minimizzando il rischio di modifiche in fase di approvazione.

Lo *studio di fattibilità*, mediante l'adozione di uno scenario base di riferimento, deve identificare le principali categorie di rischio connesse alla realizzazione e gestione del progetto e dimostrare il livello di fattibilità amministrativa, tecnica, economica e finanziaria del progetto.

Si segnala, inoltre, che le stazioni appaltanti, prima di decidere di realizzare l'opera con una delle forme di Partenariato Pubblico Privato e di definire le modalità di coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi, devono analizzare l'opportunità di tale scelta rispetto alla procedura dell'appalto con risorse totalmente pubbliche.

Nelle linee guida relative allo *studio di fattibilità* è delineato il processo decisionale che consente di operare tale valutazione.

2.2 Le proposte dei privati

Quanto alla possibilità di presentare proposte da parte dei privati, la novità del comma 19 dell'articolo 153 risiede in tre profili:

- a) la necessità di corredare la proposta di uno *studio di fattibilità*;
- b) la specificazione dei soggetti che possono presentare la proposta;
- c) l'obbligo di valutazione delle proposte da parte della pubblica amministrazione.

La norma precisa che le proposte riguardano interventi non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Anche per i privati che presentano la proposta, quindi, lo *studio di fattibilità* diventa un documento necessario per l'eventuale inserimento della stessa nella programmazione triennale dell'amministrazione.

E' per questo che, si ritiene, esso debba contenere gli stessi elementi indicati come essenziali per gli studi redatti dall'amministrazione.

Quanto all'individuazione dei soggetti che possono presentare le proposte, l'articolo 153, comma 19, si riferisce a quelli individuati ai commi 8 e 20 dello stesso articolo.

Ai sensi del comma 8, possono presentare le proposte di inserimento nel programma triennale:

- i soggetti in possesso dei requisiti di concessionario (*cf. articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 e determinazione n. 20/2001*).

Ai sensi del comma 20, possono presentare le proposte di inserimento nel programma triennale :

- a) i soggetti dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali specificati dal regolamento;
- b) gli imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
- c) i consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
- d) i consorzi stabili di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c);
- e) i consorzi ordinari e raggruppamenti;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
- g) le società di ingegneria;
- h) le Camere di commercio;
- i) le fondazioni.

Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera a), in attesa del nuovo regolamento, si può fare riferimento all'articolo 99 del D.P.R. n. 554/1999, che disciplina i requisiti del promotore ed alla determinazione n. 20 del 2001.

Tutti i soggetti indicati possono associarsi, o consorzarsi con enti finanziatori o gestori di servizi.

La nuova disciplina ha inoltre introdotto l'obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di

valutare le proposte entro sei mesi. Si ritiene che tale termine, posto certamente a tutela dei privati che investono nella redazione dello *studio di fattibilità*, debba essere inteso come sollecitatorio.

Tuttavia, deve considerarsi che l'articolo 2, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede l'obbligo di conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, nel caso in cui il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, c.d. iniziativa privata tipizzata.

Dal combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 153, comma 19, che prevede un obbligo di valutazione della pubblica amministrazione a seguito di presentazione di proposte da parte dei privati, appare quindi sussistente un obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Si osserva che l'eventuale adozione della proposta non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute, o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi. In tali casi, l'amministrazione potrebbe prevedere nei bandi, pubblicati a seguito dell'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione, il ricorso della procedura di gara di cui al comma 15.

Infine, si ritiene opportuno precisare che, qualora siano presentati più studi di fattibilità riguardanti la stessa esigenza o bisogno, l'amministrazione procede alla scelta dello *studio di fattibilità* da inserire nel programma triennale applicando le regole previste dall'articolo 15, comma 12, del D.P.R. n. 554/1999.

3. LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A GARA UNICA (COMMI 1-14)

Nella procedura a gara unica, disciplinata dai commi 1-14 dell'articolo 153, l'amministrazione aggiudicatrice:

- 1) pubblica un bando di gara, ponendo alla base dello stesso uno studio di fattibilità;
- 2) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- 3) redige una graduatoria secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

- 4) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi, ex articoli 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990;
- 5) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula del contratto di concessione;
- 6) qualora il progetto debba essere modificato, richiede al promotore di procedere, stabilendone anche i termini; a) alle modifiche progettuali prescritte in conferenza di servizi, ai fini dell'approvazione del progetto; b) ad adeguare il piano economico-finanziario; c) a svolgere tutti gli adempimenti di legge, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale. La predisposizione di tali modifiche e lo svolgimento di tali adempimenti, in quanto onere del promotore, non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute e indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte;
- 7) qualora le modifiche proposte non siano accettate dal promotore, l'amministrazione aggiudicatrice, fissando il termine per la risposta, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria la disponibilità a stipulare il contratto di concessione, previa modifica del progetto preliminare del promotore, eventuale adeguamento del piano economico-finanziario nonché svolgimento tutti gli adempimenti di legge.

Quindi, se il progetto preliminare può essere approvato così come presentato in gara, l'amministrazione ha l'obbligo di stipulare il contratto di concessione col promotore; in caso contrario, se il progetto necessita di modifiche è onere del promotore effettuare le modifiche e, così operando, egli mantiene il diritto di stipulare il contratto.

3.1 LA FASE DELLA GARA

3.1.1 Procedure di affidamento, bandi e pubblicità

Con riferimento alla procedura con gara unica, si deve, anzitutto, sottolineare che la norma non prevede indicazioni sull'utilizzo della procedura, aperta o ristretta.

Al riguardo, alcune indicazioni sono, comunque, rinvenibili all'articolo 144 del Codice, che prevede l'esperibilità di entrambe le procedure per l'aggiudicazione della concessione di lavori pubblici ed all'articolo 55, comma 2, del Codice, alla stregua del quale le amministrazioni aggiudicatrici devono utilizzare di preferenza la procedura ristretta quando il contratto non ha ad oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si deve tuttavia rammentare che, in caso di procedura ristretta, è ammissibile, per i soli lavori di importo superiore a 40 milioni di euro, l'utilizzo della cosiddetta "forcella" (articolo 62 del Codice). Pertanto, qualora si utilizzi la procedura ristretta e l'investimento previsto nello studio di fattibilità sia inferiore a 40 milioni di euro, vanno obbligatoriamente invitati a presentare offerta tutti i soggetti che abbiano fatto richiesta e siano in possesso dei requisiti.

Si deve, inoltre, sottolineare che la nuova disciplina prescrive espressamente (cfr. anche determinazione n. 8 del 2007) la pubblicazione del bando di gara, oltre che sui siti informatici di cui all'articolo 66 del Codice, anche sulla GURI e sulla GUCE, in relazione all'importo a base di gara: la norma prevede, infatti, che il bando venga pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66, ovvero di cui all'articolo 122 del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice deve curare con particolare attenzione i contenuti del bando di gara e del disciplinare, da richiamare espressamente nel bando stesso (ai sensi dell'articolo 153, commi 3 e 7).

Si rammenta che il bando, oppure il disciplinare di gara, devono obbligatoriamente prevedere, oltre ai contenuti di cui all'articolo 144 del Codice:

- a) la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di chiedere al promotore di apportare le modifiche intervenute in fase di approvazione del progetto e che la concessione sarà aggiudicata al promotore solo subordinatamente all'accettazione, da parte di questo ultimo, delle modifiche progettuali e dei conseguenti adeguamenti del piano economico-finanziario;
- b) la facoltà per l'amministrazione aggiudicatrice – in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare – di interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria;
- c) i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché la loro

relativa ponderazione e, qualora ciò sia impossibile, il loro ordine di importanza; tali criteri devono includere, oltre a quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, del Codice, anche gli aspetti relativi a:

- 1) la qualità del progetto preliminare;
- 2) il valore economico-finanziario del piano;
- 3) il contenuto della bozza di convenzione;
- d) i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi per ogni criterio di valutazione;
- e) la metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, scelta fra quelle indicate negli allegati A e B del D.P.R. n. 554/1999.

E' facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, considerato che il concessionario dovrà sviluppare i successivi livelli di progettazione, prevedere tra i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa quanto disposto dall'articolo 64, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 554/1999.

Ai sensi dell'articolo 153, comma 7, il disciplinare, al fine di consentire che le proposte siano omogenee, deve obbligatoriamente indicare:

- 1) l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare;
- 2) la destinazione urbanistica;
- 3) la consistenza;
- 4) le tipologie dei servizi da gestire.

Allegato al disciplinare vi deve essere lo *studio di fattibilità* (redatto dall'amministrazione aggiudicatrice, o adottato recependo una proposta dei privati, ai sensi del comma 19 dell'articolo 153).

L'Autorità ritiene, inoltre, che, qualora non siano già parte dello *studio di fattibilità*, ad esso vadano allegati, quanto meno:

- a) per gli interventi puntuali:
 - 1) gli stralci dello strumento di pianificazione paesaggistico-territoriale e del piano urbanistico, generale o attuativo delle aree interessate dall'intervento;
 - 2) le planimetrie delle aree interessate dall'intervento, con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore ad 1:2.000;
 - 3) tutte le informazioni, in possesso dell'amministrazione concedente, inerenti i vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche, geotecniche, idrologiche,

idrauliche e sismiche delle aree interessate dall'intervento, integrative o aggiuntive di quelle già contenute nello studio di fattibilità, o, comunque, indicazioni concernenti la loro reperibilità;

b) per gli interventi a rete:

- 1) corografia generale, contenente l'andamento planimetrico delle aree interessate dall'intervento, in scala non inferiore a 1:25.000;
- 2) gli stralci dello strumento di pianificazione paesaggistico-territoriale e del piano urbanistico, generale o attuativo delle aree interessate dall'intervento, contenente le curve di livelli, in scala non inferiore a 1:5.000;
- 3) tutte le informazioni, in possesso dell'amministrazione concedente, inerenti i vincoli e le caratteristiche archeologiche, geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche delle aree interessate dall'intervento, integrative o aggiuntive di quelle già contenute nello studio di fattibilità o, comunque, indicazioni concernenti la loro reperibilità;

Si suggerisce, inoltre, che il disciplinare di gara prescriva, altresì, che:

- a) il progetto preliminare, presentato dai concorrenti, dovrà essere composto, in attesa di quanto stabilirà il regolamento di cui all'articolo 5 del Codice, dagli elaborati indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al Codice, ovvero una diversa indicazione derivante dalla decisione assunta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'allegato medesimo;
- b) il progetto preliminare dovrà essere corredato:
 - 1) dal computo metrico estimativo dell'intervento, redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel progetto i relativi prezzi unitari;
 - 2) dall'elenco dei prezzi unitari applicati, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzi dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
 - 3) da un capitolato prestazionale che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del Codice, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- c) qualora in sede di approvazione del progetto dovessero essere prescritte varianti,

modifiche o integrazioni, i relativi costi saranno determinati applicando i prezzi unitari previsti nel prezzario vigente a disposizione dell'amministrazione concedente; quelli non previsti saranno determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;

- d) l'adeguamento del piano economico-finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (*durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc. ecc.*), saranno effettuati in base ai maggiori costi derivanti dalle eventuali modifiche, o integrazioni progettuali.

Quanto agli ulteriori contenuti del bando, deve precisarsi quanto segue.

La disciplina non indica più il termine di presentazione delle offerte; la fissazione dello stesso rientra, quindi, nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 70 e dall'articolo 145 del Codice, fermo restando il principio generale di cui al comma 1 del medesimo articolo 70, che prescrive alle amministrazioni di tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Al fine di garantire una durata certa della procedura, è opportuno, come già evidenziato, inserire nel bando che l'amministrazione aggiudicatrice indicherà il termine entro il quale il promotore (o i concorrenti seguenti in graduatoria, interpellati in caso di scorrimento) dovrà comunicare alla stessa l'accettazione o meno delle modifiche al progetto presentato, ai fini della stipula del contratto.

3.1.2 I requisiti di partecipazione

Quanto ai requisiti di partecipazione, l'articolo 153, comma 8 del Codice richiede che i soggetti che intendano presentare offerta nella procedura a gara unica (*commi 1-14*) siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti, o ricorrendo all'istituto dell'avvalimento.

Al riguardo, in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento, occorre fare riferimento ai requisiti previsti dall'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, nonché definire la misura dei requisiti in caso di associazione o consorzio (*cf. articolo 98, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999*).

In ordine al possesso dei requisiti, il nuovo ordinamento introduce un maggiore rigore rispetto alla previgente disciplina, giustificato, nel caso di procedura a gara unica, dalla circostanza che, mediante tale gara, si perviene all'aggiudicazione della concessione.

3.1.3 Le garanzie

La nuova disciplina di cui all'articolo 153, comma 13, prevede che il concorrente debba prestare le seguenti garanzie: la cauzione provvisoria (*articolo 75*) ed una cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento.

Com'è noto, la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75, comma 6, del Codice copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Tale cauzione è volta, pertanto, a garantire l'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto nel caso in cui la proposta non necessiti di modifiche ed il promotore, che è ad essa vincolato, rifiuti la stipula.

Poiché la procedura prevede espressamente la facoltà, per il promotore, di non accettare l'aggiudicazione del contratto in caso di modifiche progettuali, qualora egli si avvalga di tale facoltà, si ritiene che l'amministrazione aggiudicatrice non sia legittimata ad escutere la cauzione di cui sopra.

Inoltre, è prevista una nuova forma di cauzione, connessa alla gestione dell'opera, stabilita nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, da indicarsi nel contratto, sulla base dei dati riportati nel piano economico-finanziario.

La finalità di tale cauzione è quella di garantire l'adempimento contrattuale della prestazione del servizio da fornire.

Pertanto, in base ad un'interpretazione logico sistematica, la stessa cauzione dovrebbe prevedersi anche per le concessioni affidate ai sensi dell'articolo 143, poiché l'istituto della concessione di lavori pubblici è unitario e presenta il medesimo regime giuridico, a prescindere dalla procedura di affidamento. Tuttavia, poiché la norma non lo specifica, per l'affidamento della concessione indetta ai sensi dell'articolo 143, è opportuno, a maggiore garanzia, precisarlo nel bando di gara.



3.1.4. I contenuti delle offerte

Con riguardo ai contenuti delle offerte, il concorrente deve presentare:

- a) un progetto preliminare, redatto secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara;
- b) una bozza di convenzione;
- c) un piano economico-finanziario asseverato da una banca (*che indichi, tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara*);
- d) la specificazione delle caratteristiche dei servizi e della loro gestione.

Il piano economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del Codice, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione, qualora il piano non abbia previsto l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dei servizi.

Quest'ipotesi si verifica nel caso in cui il livello delle tariffe a carico dell'utenza ed il livello presunto della domanda dei servizi non siano sufficienti a coprire l'ammortamento dell'intero investimento, nel periodo di concessione previsto.

In tal caso, alla fine di tale periodo, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del menzionato articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario il valore residuo nell'entità indicata nel contratto di concessione,

Comunque, sia nel caso in cui si preveda un ammortamento totale, che parziale dell'investimento, l'importo degli ammortamenti indicato nel piano economico-finanziario deve essere determinato in base al livello della tariffa da praticare all'utenza, o dei canoni da riscuotere dall'amministrazione (*articolo 143, comma 9 del Codice*), in base alla presunta dimensione del bacino di utenza e della domanda del servizio.

I rischi relativi alla correttezza dell'ipotesi di andamento della domanda ed alle dimensioni del bacino di utenza sono a carico del concessionario.

Ai sensi dell'articolo 87 del D.P.R. n. 554/1999, qualora il tipo di concessione ed il bando lo richiedano, l'offerta deve contenere anche:

- a) il prezzo richiesto dal concorrente;

- b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- c) il canone da corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) il tempo di esecuzione dei lavori;
- e) la durata della concessione;
- f) il livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità.

Per quanto concerne i contenuti dell'asseverazione del piano economico-finanziario, l'articolo 153 fa rinvio al regolamento attuativo del Codice. Nelle more dell'adozione del regolamento, si può fare riferimento agli Atti di regolazione dell'Autorità n. 34 del 18 luglio 2000 e n. 14 del 5 luglio 2001 nei quali è affermato che:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice, pur nell'assoluta autonomia della propria valutazione sulla proposta, assume le proprie determinazioni senza rivalutare il contenuto dell'asseverazione, ma utilizzando la stessa come uno degli elementi su cui basare le successive decisioni;
- b) la verifica della congruità, che deve essere effettuata dalla banca, riguarda la struttura finanziaria dell'opera, nonché i costi ed i ricavi da valutarsi con riferimento a quegli elementi che, per essere relativi ad accertamenti di fatto posti in essere dall'impresa, debbono darsi per veri e congrui, non oggetto di possibile riesame, costituendo profili di scelta industriale propri dell'impresa stessa.

L'asseverazione è, quindi, il documento redatto da un istituto di credito (*ai sensi dell'articolo 153 del Codice*), allo scopo di attestare la coerenza e l'equilibrio del piano economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa, tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio e quindi la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato.

L'attività di asseverazione rappresenta, pertanto, la verifica di coerenza della struttura economico-finanziaria dell'intervento. Non rientra tra le attività di asseverazione la valutazione della correttezza dei dati utilizzati nel piano economico-finanziario quali, ad esempio, l'entità della domanda di servizio, la dimensione del bacino di utenza ed il costo di realizzazione dell'opera.

Inoltre, l'attività di asseverazione non può essere considerata come impegno giuridico, da

parte dell'istituto di credito, al successivo finanziamento a favore del promotore; si ritiene, infatti, che il legislatore abbia voluto distinguere i due diversi momenti dell'asseverazione e del finanziamento.

Nessuna rilevanza può assumere, né sotto il profilo formale, né sostanziale, la circostanza per cui l'asseverazione sia contenuta in un atto distinto dal piano economico-finanziario, perché ciò che conta è soltanto l'univoca afferenza a questo (al riguardo, cfr. *TAR Campania, Napoli sez. I, 29/11/2007 n. 15613 e deliberazione dell'Autorità n. 110 del 17/4/2007*).

3.1.5 Il criterio di aggiudicazione

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'articolo 83 del Codice. Al riguardo, si sottolinea che il d.lgs. 152/2008 ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83, relativo al potere della commissione giudicatrice di fissare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi; pertanto, viene implicitamente sancito che le modalità di ripartizione dei punteggi per ciascun criterio di valutazione siano predeterminate a monte, in sede di stesura del bando di gara (cfr. determinazione dell'Autorità n. 5/2008).

Con riguardo ai parametri di valutazione, sono tre i principali profili da valutare:

- a) profilo tecnico (*costruttivo-progettuale*);
- b) profilo economico (*rendimento, costo di gestione e manutenzione, durata, valore economico e finanziario del piano*);
- c) impatto sull'utenza (*fruibilità dell'opera, accessibilità al pubblico, tempi di ultimazione dei lavori, tariffe da applicare e relative modalità di aggiornamento, contenuto della bozza di convenzione*).

Il Codice (*articolo 83, comma 2*). recependo una disposizione comunitaria, consente di stabilire una soglia con riferimento alla ponderazione dei criteri di valutazione. Ciò significa che, nei documenti di gara, è possibile prevedere che i concorrenti debbano conseguire, per il peso o il punteggio di un dato criterio di valutazione, un valore prestabilito minimo; ad esempio, se il peso o il punteggio di un criterio, quale il pregio tecnico, sia previsto pari a 30, si può stabilire che il concorrente debba conseguire almeno il punteggio di 15; qualora il concorrente non consegua tale punteggio, è escluso dalla gara.

Inoltre, si rammenta che il Codice prevede che il bando possa suddividere, ove necessario, ciascun criterio di valutazione e relativo peso in sub-criteri e sub-pesi. Per esempio, se uno dei criteri di valutazione è il pregio tecnico della proposta (*Determinazione dell'Autorità n. 1/2003*), i sub-criteri potrebbero essere: 1) soluzioni tecnologiche innovative; 2) flessibilità nell'utilizzazione; 3) contenimento dei consumi energetici; 4) minore impatto ambientale; 5) particolari tipologie di impianti; 6) qualità dei materiali e delle finiture. Poiché ognuno di tali sub-criteri contribuisce, con il sub-peso ad esso attribuito, alla valutazione complessiva del criterio di partenza, occorre fare riferimento al principio contenuto nell'allegato E del D.P.R. n. 554/1999: la somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente sulla base dei sub-criteri dovrà essere riparametrata con riferimento al peso previsto per l'elemento di partenza. È opportuno che l'applicazione di tale principio sia prevista nel disciplinare di gara, per evitare dubbi nella fase di valutazione delle offerte.

3.2 L' approvazione del progetto e la stipula del contratto.

L'articolo 153, comma 10, lett. c), fa riferimento a "*modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto*"; si ritiene che la formulazione della norma non contempli la possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di apportare, essa stessa, ulteriori modifiche, oltre a quelle richieste in sede di approvazione del progetto, nell'ambito della conferenza di servizi.

In merito alla facoltà dell'amministrazione di apportare modifiche al progetto preliminare, la giurisprudenza (formatasi in base alla previgente normativa), ha ritenuto che la stessa fosse legittimata ad apportare al progetto preliminare prescelto, da porre a base di gara, unicamente lievi correttivi, tali da non alterare il quadro finanziario proposto dal promotore; si è ritenuto pertanto, che il progetto non fosse modificabile, nelle sue linee portanti, ma solo migliorabile in relazione ad elementi quantitativi, in virtù del principio di non modificabilità del progetto a base di gara. (*Tar Calabria, sent.449/2004, Tar Emilia Romagna, sent.762/2004 Tar Campania, sent.9571/2004*).

Il citato orientamento è riferibile, *a fortiori*, alla nuova disciplina, in quanto le modifiche interverrebbero a valle della procedura di gara, con il rischio, quindi, di alterare la *par condicio* tra i concorrenti. In sostanza, l'amministrazione non può rimettere in discussione le scelte fondamentali già effettuate con lo studio di fattibilità.

Qualora, in sede di approvazione del progetto preliminare, siano prescritte modifiche tali da comportare un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare, prima della stipula del contratto di concessione, che sussistano ancora i requisiti di qualificazione in capo al soggetto aggiudicatario. Laddove il promotore necessiti di possedere requisiti in misura maggiore a quelli inizialmente richiesti, si ritiene che egli possa integrare la propria compagine con nuovi soggetti che apportino ulteriori requisiti.

Come si è prima precisato, la determinazione dei costi delle nuove opere integrative o modificative del progetto iniziale va effettuata in base ai parametri già definiti nell'originario piano economico-finanziario, o comunque nel progetto preliminare (*riferimento ai prezzi dell'amministrazione aggiudicatrice o ai listini correnti nell'area interessata, tariffe proposte ecc.*).

Si ritiene che l'inciso del comma 10, lett. c), relativo *"all'onere del promotore di apportare le modifiche ai fini dell'approvazione del progetto"*, sia riferibile all'ipotesi in cui il promotore sia interessato alla stipula del contratto. In tale fase, pertanto, il promotore è tenuto ad apportare le modifiche progettuali richieste senza alcun compenso, ai fini dell'approvazione del progetto stesso. L'unica voce, quindi, che, ai sensi del comma 10, non comporta alcun compenso aggiuntivo, è quella delle spese di progettazione inerenti le modifiche richieste e delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. Ciò significa, naturalmente, che qualsiasi altro incremento dei costi inerenti, sia la realizzazione delle opere, sia la gestione dei servizi, dovrà costituire oggetto di adeguamento del piano economico-finanziario, così come previsto dal comma 3, lettera a) della disposizione in esame.

Se, invece, il promotore non è più interessato alla stipula del contratto, può rifiutare di apportare le modifiche richieste.

Per quanto riguarda l'eventuale scorrimento della graduatoria, si deve tenere presente che esso non è volto ad individuare una proposta diversa, ma un altro concorrente disposto ad uniformare la propria proposta a quella del promotore già selezionata, comprese le modifiche non accettate dal promotore stesso. Anche in questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare l'adeguatezza dei requisiti di qualificazione del concorrente al nuovo progetto prima della stipula della concessione.

E' opportuno precisare che la stipula del contratto può avvenire solo dopo l'approvazione del progetto preliminare.

Si pone poi il problema del caso in cui né il promotore né gli altri concorrenti accettino le modifiche progettuali.

Al riguardo si potrebbero prospettare due interpretazioni:.

- a) l'amministrazione non può ulteriormente procedere;
- b) l'amministrazione può acquisire il progetto preliminare, modificarlo ed adeguare il piano economico-finanziario, approvarlo ed indire una gara ex articolo 143 del Codice.

Si ritiene preferibile la seconda ipotesi per due considerazioni: l'opera è di interesse pubblico, in quanto inserita nel programma triennale e non sembra che dal dettato normativo possa desumersi un divieto per tale acquisizione.

L'amministrazione aggiudicatrice deve, comunque, inserire una clausola inerente la facoltà di acquisire il progetto nel bando di gara.

E' opportuno che, qualora dovesse verificarsi il caso in cui né il promotore né gli altri concorrenti accettino le modifiche progettuali, l'amministrazione, prima di procedere all'indizione della gara, approfondisca le motivazioni che hanno indotto i concorrenti a rifiutare le modifiche, in quanto ciò potrebbe essere indice di un'operazione non adeguatamente remunerativa per il mercato; in tal caso, dovrà, eventualmente, modificare il progetto ed il piano economico-finanziario.

4. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA A DOPPIA GARA (COMMA 15)

4.1 La prima gara e l'approvazione del progetto

L'amministrazione aggiudicatrice:

- a) pubblica un bando di gara, ponendo a base di esso lo studio di fattibilità;
- b) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- c) redige, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta; al

promotore spetta il diritto di prelazione;

- d) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, sottoponendolo a conferenza di servizi ex artt. 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990.
- e) qualora il progetto non necessiti di modifiche, l'amministrazione indice una gara ponendo a base di essa il progetto preliminare presentato dal promotore ed il piano economico-finanziario;
- f) qualora il progetto necessiti di modifiche, richiede al promotore di procedere, stabilendone anche i termini: a) alle modifiche progettuali prescritte in conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto; b) ad adeguare il piano economico-finanziario; c) a svolgere tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale; le predisposizioni di tali modifiche e lo svolgimento di tali adempimenti in quanto onere, a norma di legge, del promotore non comportano alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute e indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Si deve, però, tenere presente che il bando di gara, oltre ai contenuti dell'articolo 144 del Codice ed ai contenuti già esposti, dovrà indicare espressamente che la gara non comporterà l'aggiudicazione della concessione al promotore prescelto, ma solo l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente, individuato con una successiva procedura selettiva.

Come nella procedura a gara unica, anche in questa procedura il potere di modifica dell'amministrazione in sede di approvazione del progetto è limitato al solo momento dell'acquisizione dei consensi tecnico amministrativi; ciò è dovuto anche alla circostanza che, in mancanza di altre offerte, il promotore è vincolato all'esecuzione del progetto, così come approvato.

Relativamente alle garanzie, va prestata la cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 e la cauzione del 2,5% del valore dell'investimento; infatti, se il promotore prescelto esercita la prelazione nella seconda gara, deve rimborsare le spese al miglior offerente.

4.2 La seconda gara

La gara per l'affidamento della concessione si sviluppa nel modo seguente:

- a) l'amministrazione pubblica un bando, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato ed il piano economico-finanziario, eventualmente adeguato a seguito delle necessarie modifiche al progetto, richieste in sede di approvazione, nonché le altre condizioni contrattuali offerte dal promotore;
- b) ove non siano state presentate offerte, il contratto è aggiudicato al promotore;
- c) ove siano state presentate una o più offerte, il promotore può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto; in questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, i costi sostenuti per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo, dell'articolo 153 del Codice;
- d) ove il promotore non adegui, nel termine indicato alla precedente lettera c), la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, i costi sostenuti nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo, dell'articolo 153, del Codice.

I partecipanti alla seconda procedura devono presentare un'offerta consistente in proposte di miglioramento di tipo tecnico-economico del progetto preliminare e della convenzione, nonché un piano economico-finanziario che tenga conto delle modifiche richieste in sede di offerta.

Si suggerisce di inserire nel bando l'indicazione che non è possibile apportare modifiche rilevanti al progetto presentato da parte del promotore prescelto, dal momento che lo stesso è stato già sottoposto ad approvazione.

Dalla struttura della procedura, appare evidente che il promotore non partecipa alla seconda gara.

Anche per tale motivo, onde evitare un possibile svantaggio competitivo determinato dalla impossibilità del promotore di mutare la propria offerta, in relazione alla tipologia dei criteri, si ritiene che, nella seconda gara, si debbano prevedere gli stessi parametri di valutazione delle offerte previsti per l'individuazione del promotore nella prima gara e la medesima ponderazione. Si ritiene, tuttavia, ammissibile limitare l'utilizzo dei criteri di valutazione ad alcuni soltanto tra quelli utilizzati nella prima gara; i pesi vanno modificati



in proporzione, in modo da mantenere gli stessi rapporti previsti nella prima gara tra i criteri residui.

L'Autorità, nella determinazione n. 1/2003, in relazione alla procedura negoziata prevista nella precedente disciplina, aveva suggerito, per evidenti ragioni di semplificazione e rapidità della procedura, di utilizzare solo criteri aventi natura quantitativa.

Quanto ai requisiti di partecipazione, non sembra ipotizzabile la possibilità di un duplice momento di qualificazione, nemmeno con riferimento alla procedura con doppia gara. Non deve dimenticarsi, infatti, che il presentatore della migliore offerta non partecipa alla successiva gara e diventa titolare del diritto di prelazione che, se esercitato, gli dà diritto alla stipula del contratto. E' necessario, pertanto, che egli abbia i requisiti del concessionario sin dalla prima fase di gara e, qualora il progetto debba essere modificato, anche prima di indire la seconda gara. In caso contrario non potrà avvalersi del diritto di prelazione.

I concorrenti devono prestare sia la cauzione provvisoria, sia la cauzione del 2,5%, in quanto, se il promotore non esercita la prelazione, ha diritto al rimborso delle spese a carico dell'aggiudicatario.

5. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA AD INIZIATIVA DEI PRIVATI (COMMA 16)

Il comma 16 del nuovo articolo 153 consente il ricorso a procedure che utilizzino la finanza di progetto nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, pur avendo inserito nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 opere finanziabili in tutto o in parte con risorse private, non abbiano proceduto alla pubblicazione dei relativi bandi nei successivi sei mesi. Nell'ipotesi di cui al comma 16, è consentito ai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario, presentare una proposta entro quattro mesi dal decorso dei sei mesi dall'inserimento del lavoro nell'elenco annuale.

Si ritiene che il privato sia legittimato ad accedere allo *studio di fattibilità* predisposto dall'amministrazione, al fine di poter formulare la propria proposta.

La proposta in questione dovrà contenere gli elementi indicati al comma 9 (*un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione*) ed

essere corredata di una cauzione ai sensi dell'articolo 75, nonché della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura del 2,5% del valore dell'investimento, nel caso di indizione di una gara ai sensi delle lettere a) b) e c) del comma 16 medesimo.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche qualora sia pervenuta una sola proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono a pubblicare un avviso, con le modalità di cui all'articolo 66 o 122 del Codice, a seconda dell'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte.

È consentita la presentazione di proposte rielaborate e ripresentate secondo i criteri indicati nel bando, nonché la presentazione di nuove proposte, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Deve essere chiarito che, a base della gara introdotta con l'avviso, pubblicato dopo la presentazione della prima proposta, va posto lo *studio di fattibilità*, in modo da consentire la formulazione di ulteriori proposte, oltre all'eventuale rielaborazione di quella già presentata.

Per quanto riguarda le modalità di valutazione del "pubblico interesse", consistente, in realtà, nella scelta della migliore offerta fra quelle presentate, si suggerisce di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice. L'avviso deve, quindi, indicare i criteri di valutazione, i relativi pesi o punteggi, i relativi sottocriteri o sub-pesi o sotto punteggi, le eventuali soglie, ovvero l'ordine decrescente di importanza dei criteri, nonché la metodologia di cui al D.P.R. n. 554/1999, che si utilizzerà per determinare la migliore offerta.

Si evidenzia come l'articolo 153, comma 17 del Codice obblighi i concorrenti a presentare la garanzia provvisoria del 2% dell'investimento, ai sensi dell'articolo 75 del Codice, che potrà essere escussa nel caso in cui il vincitore non partecipi al seguito del sub-procedimento scelto dall'amministrazione aggiudicatrice. I concorrenti devono, inoltre, presentare un impegno a prestare la cauzione del 2,5% del valore dell'investimento. Il comma 18 prevede, infatti, che qualora il promotore non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a) – ricorso al dialogo competitivo – egli ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima

del 2,5 % del valore dell'investimento; inoltre, prevede che al promotore, che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e c), si applica quanto previsto al comma 15, lettere e) ed f).

Si ritiene che la previsione di pubblicare l'avviso, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla presentazione di proposte da parte di soggetti privati, vada intesa in senso cogente. Tuttavia, le proposte dei privati dovrebbero avere per oggetto la realizzazione di interventi per i quali la programmazione triennale preveda il concorso di capitali privati attraverso lo strumento della concessione, escludendo iniziative private rispetto ad interventi per il quali siano previsti altri strumenti di realizzazione. Quindi, affinché sia attivabile tale procedura, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere già deliberato, nell'elenco annuale, l'utilizzo di una delle due procedure di affidamento previste dall'articolo 153, comma 1- 14 e comma 15.

Il percorso del comma 16 non è, quindi, utilizzabile nel caso di inerzia riferita alla realizzazione di opere pubbliche mediante gli appalti tradizionali. Rimane, infatti, prerogativa dell'amministrazione scegliere di realizzare l'opera pubblica mediante un contratto di appalto ovvero di concessione e le priorità da assegnare a ciascun intervento programmato. Le amministrazioni entro sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte esaminano tutte quelle pervenute e, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la migliore proposta, come sopra delineato, e procedono, successivamente, con le seguenti modalità:

- 1) pongono, ai sensi dell'articolo 97 del Codice, in approvazione il progetto preliminare ritenuto il migliore, sottoponendolo a conferenza di servizi ex artt. 14 bis e seguenti della legge n. 241/1990;
- 2) se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2 del Codice, indicano un dialogo competitivo, ponendo a base di esso il progetto preliminare e il piano economico-finanziario. Si ritiene che il dialogo competitivo, dato il richiamo espresso della norma a tale procedura di aggiudicazione, sia immediatamente applicabile alla fattispecie in esame, anche in assenza del regolamento attuativo del Codice;
- 3) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, procedono ai sensi dell'articolo 143, oppure ai sensi del comma 15, lettere c), d), e), f) dell'articolo

153 del Codice, ponendo a base di gara lo stesso progetto e il piano economico-finanziario ed invitando alla gara il promotore.

Si ritiene che il dialogo competitivo debba svolgersi tra il promotore ed i soggetti che sono stati ammessi alla fase di selezione delle proposte.

Nei casi di cui al comma 16, lettere b) e c) dell'articolo 153 del Codice, può essere stabilito che l'offerta dei concorrenti, poiché a base di gara vi è un progetto preliminare, sia costituita soltanto da modifiche migliorative del progetto a base di gara, o anche da un progetto definitivo.

Si noti che, in entrambe le procedure di cui al precedente numero 3), il promotore gode del diritto di prelazione. Non sussiste il diritto di prelazione qualora il progetto preliminare necessiti invece di modifiche.

Per quanto riguarda le garanzie, il comma 17 dispone l'applicazione del comma 13 (*garanzie*) alle gare di cui al comma 16, lett. a), b) e c).

E' opportuno precisare che:

- a) nel caso di dialogo competitivo, l'approvazione del progetto preliminare avviene all'esito della gara, come negli altri casi di ricorso al dialogo competitivo;
- b) rispetto ai casi di cui al comma 16, lett. b) e c), la fase di approvazione del progetto deve precedere la fase di gara ex articolo 143, ovvero ex articolo 153, comma 15 (*gara con diritto di prelazione del promotore*).

La disposizione non prevede quale sia l'esito della procedura nel caso in cui, sebbene il progetto necessiti di modifiche, non sussistano le condizioni per il ricorso al dialogo competitivo. Si potrebbe, in tal caso, ritenere che l'amministrazione stessa modifichi il progetto preliminare, adeguandolo alle modifiche richieste in sede di approvazione, predisponga il piano economico-finanziario ed indichi una gara ai sensi dell'articolo 143 del Codice; altrimenti l'amministrazione potrebbe procedere con le modalità dell'articolo 15, lett. b), c), d) ed f), previa indicazione di entrambe le possibilità nell'avviso di gara, poiché la disposizione non ne richiama l'applicazione, invitando in ogni caso il promotore.

* * *

Per quanto riguarda la presentazione delle proposte da parte dei privati ex commi 19 e 20, si rinvia al paragrafo 2.2, rilevando che tali proposte, se fatte proprie dall'amministrazione, saranno iscritte nella programmazione e, quindi, poste a base delle procedure previste.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture*

**LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE
DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Indice

1. LO STUDIO DI FATTIBILITÀ: LINEE GENERALI
2. TEMATICHE E CRITICITÀ NELLA SCELTA E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI DELLA
COMUNITÀ
3. LA SCELTA DEL MODELLO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO O APPALTO.
4. IL CONTENUTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ
5. ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
6. DOCUMENTI COMPONENTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
7. L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED I RELATIVI CORRISPETTIVI



1. LO STUDIO DI FATTIBILITÀ: LINEE GENERALI

Nel Codice, all'articolo 128, già articolo 14 della legge n. 109/1994, lo *studio di fattibilità* (d'ora innanzi *SdF*), è descritto come *strumento attuativo* del programma triennale, nel quale devono riportarsi *l'analisi dello stato di fatto* sotto i profili: *storico-artistici, architettonici, paesaggistici, di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica*.

Si tratta, dunque, di uno strumento per sua natura ibrido, avente i contenuti sia della pianificazione territoriale ed economica sia del documento preliminare alla progettazione (*cf. articolo 15, comma 5 del D.P.R. n.554/1999*); pertanto, lo studio di fattibilità ha caratteristiche diverse dal progetto preliminare.

Nel nuovo quadro normativo (articolo 153 del Codice), lo *SdF* assume un'ulteriore funzione, in quanto sulla base di esso i concorrenti, in sede di offerta, elaborano la progettazione preliminare.

Il documento assume, quindi, una duplice valenza, quale elaborato per l'identificazione e quantificazione dei lavori strumentali al soddisfacimento dei bisogni delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché quale documento da porre a base di gara nei procedimenti di cui all'articolo 153 del Codice.

La redazione dello *SdF*, richiede, pertanto, una particolare attenzione nella sua stesura. Esso, infatti, deve essere in grado di trasformare l'iniziale *idea-progetto* in una specifica ipotesi di intervento, attraverso l'identificazione, la specificazione e la comparazione, ove possibile, di più alternative atte a cogliere modalità diverse di realizzazione dell'idea originaria e consentire all'autorità politico-amministrativa competente di assumere una decisione fondata e motivata. Allo stesso tempo deve anche avere contenuti sufficienti a poter indire una gara d'appalto e, quindi, poter prevedere nel bando i requisiti di partecipazione e l'importo dell'investimento.

Uno *SdF* dal contenuto completo ed attendibile assicura, da un lato, la simmetria delle informazioni tra i concorrenti, dall'altro, per quanto possibile, la sicurezza della *bancabilità* delle proposte dei concorrenti espresse nel *piano economico-finanziario*.

La significativa discordanza delle previsioni, si riflette direttamente nella futura fase di gestione economica dell'opera con rischi seri per il concessionario e l'amministrazione

concedente per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'intervento.

Tuttavia, in considerazione delle esigenze specifiche di ogni amministrazione, in relazione al singolo progetto e ai tempi a disposizione, lo *SdF* potrà essere aggiornato successivamente all'inserimento dello stesso negli strumenti di programmazione, al fine di porlo a base di gara *ex* articolo 153.

Si ritiene, infatti, che mentre al fine di inserire un intervento in programmazione sia sufficiente avere predisposto uno *SdF* che abbia un contenuto base esaustivo anche se non dettagliato, a base del bando di gara, *ex* articolo 153, commi 1 e 15 del Codice, dovrà essere posto uno *SdF* che consenta di definire tutti gli elementi del confronto concorrenziale fra gli offerenti, come richiesto dalla norma dell'articolo 153.

La redazione dello *SdF* dovrà essere graduata in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento da realizzare; il Responsabile del Procedimento, in relazione ad opere di medio-piccola dimensione o di natura non complessa, può adattare i contenuti dello *SdF* indicati come necessari nelle presenti linee guida, con un grado di approfondimento minore delle singole voci, in analogia a quanto previsto per la progettazione di cui all'articolo 93, comma 2 del Codice.

2. TEMATICHE E CRITICITÀ NELLA SCELTA E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI DELLA COMUNITÀ

Al fine di redigere una programmazione triennale di lavori pubblici coerente con le effettive necessità della comunità, in una prima fase, è necessario prevedere la raccolta di tutti gli elementi occorrenti per la formazione di un quadro completo dei bisogni e delle esigenze della collettività. In tale ottica invece, l'articolo 11 del D.P.R. n. 554/1999, trasfuso integralmente nel nuovo testo regolamentare, non dà indicazioni specifiche. In ogni caso dovranno essere valutati dall'amministrazione e per essa dal Responsabile del Procedimento, anche mediante attività di supporto, tre profili:

- a) la domanda da soddisfare per la collettività di riferimento e le opportunità in atto;
- b) i piani e le strategie proprie dell'amministrazione o di altri enti interessati o sovraordinati;
- c) gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Va sottolineata la necessità di una quantificazione della domanda rivolta non solo al bacino di utenza generale (*domanda potenziale*), ma anche una quantificazione più dettagliata in funzione delle specifiche soluzioni tecnologiche e finanziarie prospettate. Tale identificazione della domanda, differenziata in rapporto alla dimensione ed al ruolo che ha l'amministrazione, non può essere generica, bensì deve basarsi su parametri finali facilmente riconoscibili e misurabili.

Le istanze individuate sono raccolte dal Responsabile del Procedimento con l'ausilio, ove necessario, di attività di supporto, in un documento generale corredato da appendici documentali per formare un elenco generale e provvisorio di idee-progetto (*da sottoporre eventualmente ad un vaglio dell'organo decisorio*), sulla base del quale elaborare poi gli *SdF*.

Una volta elaborato lo *SdF*, si procede alla formazione del piano triennale, in vista della sua approvazione, con l'eliminazione delle idee-progetto per le quali gli studi hanno dato un esito negativo o non sufficientemente positivo.

In conclusione, le fasi di scelta e l'identificazione dei fabbisogni si possono riassumere come segue:

- a) ricognizione delle idee-progetto;
- b) esame preliminare delle idee-progetto da sottoporre allo *SdF*;
- c) realizzazione dello *SdF*;
- d) approvazione *SdF* con valore localizzativo e autorizzativo (*cfr. conferenza dei servizi di cui alla legge n. 241/1990*).

3. LA SCELTA DEL MODELLO DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO O APPALTO.

La realizzazione delle infrastrutture può avvenire o mediante la formula dell'appalto con risorse totalmente a carico dell'amministrazione, o mediante una delle formule di partenariato pubblico-privato (*ex articolo 3, comma 15-ter – concessione di lavori, concessione di servizi, locazione finanziaria, finanza di progetto, affidamento a contraente generale, società miste*).

Si rende necessario valutare preliminarmente, da parte delle amministrazioni pubbliche, se sia conveniente procedere ad una forma di Partenariato con il privato oppure,

diversamente, ricorrere ad un contratto di appalto più tradizionale. Tale analisi va effettuata in modo differenziato in rapporto alle caratteristiche e dimensione dell'intervento che si prevede debba essere realizzato ed alle risorse economiche disponibili.

La verifica del modello più adatto di Partenariato Pubblico Privato è una componente essenziale dello *SdF*, allo scopo di rilevare la presenza delle condizioni necessarie per la scelta migliore ed in particolare:

- un quadro normativo e regolatorio compatibile con l'intervento;
- l'esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato, con la contrattualizzazione delle rispettive responsabilità;
- la capacità organizzativa e la presenza del *know how* della pubblica amministrazione per intraprendere un'operazione di Partenariato Pubblico Privato;
- la possibilità di praticare un sistema di pagamenti da legare a prefissati livelli quantitativi e qualitativi in sede di gestione;
- la tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica del consenso della collettività a pagare tali servizi alla pubblica amministrazione.

Un tale controllo potrebbe fornire elementi direttamente utilizzabili nella elaborazione del bando di gara in ordine, segnatamente, alle più consone modalità di scelta del *partner* privato.

La verifica della praticabilità del Partenariato Pubblico Privato va effettuata quando sono disponibili alcune informazioni sulle alternative per la realizzazione delle idee progetto, ma in ogni caso prima della conclusione dello *SdF* poiché, ad esempio, un esito non favorevole al Partenariato potrebbe comportare anche la rinuncia alla procedura di messa in gara dello *SdF*. Infatti il modello prescelto dovrà assicurare un ottimale metodo di approvvigionamento delle infrastrutture e dei servizi ed una migliore allocazione delle risorse pubbliche. Tutto ciò presuppone che:

- le procedure di aggiudicazione siano regolate attraverso meccanismi concorrenziali e competitivi;
- i rischi connessi alla costruzione e gestione dell'opera siano chiaramente identificati, valutati e posti in capo al soggetto più in grado di farsene carico;
- la corretta quantificazione dei costi connessi ai rischi da allocare riduce le asimmetrie informative attribuendo maggiore consapevolezza all'amministrazione.

Pertanto, l'approccio al Partenariato Pubblico Privato deve rappresentare un'attenta verifica e valutazione delle condizioni sopra esposte e delle opzioni di finanziamento concretamente disponibili per la pubblica amministrazione, incluse quelle tradizionali, con l'obiettivo di raggiungere la condizione ottimale dei costi complessivi del progetto e della qualità dei servizi erogati (*Value for Money – VfM*).

Se l'obiettivo di un procedimento di realizzazione di un intervento basato sullo schema di Partenariato Pubblico Privato è il perseguimento del *VfM*, uno dei metodi più diffusi per misurarne l'entità è quello del *Public Sector Comparator (PSC)*. Questo modello di valutazione si basa sul confronto del *Valore Attuale Netto (VAN)* dei costi e dei ricavi generati nelle due diverse soluzioni di *appalto/concessione*. La differenza fra i valori riportati, rappresenta la misura del *VfM* espresso in termini di risparmio sui costi di un'alternativa rispetto all'altra (*PPP e PSC-Public Sector Comparator*).

Infine, sarebbe opportuno escludere dallo *SdF*, nel momento in cui esso diventa documento a base di gara, le parti o gli elaborati specifici attinenti alla verifica del modello di Partenariato Pubblico Privato.

4. IL CONTENUTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Il modello di *SdF* di seguito prospettato costituisce non solo uno strumento che consente al decisore di esprimere valutazioni sulla bontà dell'idea-progetto, ma consente di indire una gara sulla base di elementi concreti, nel rispetto dei principi di trasparenza e della concorrenza tra gli operatori.

La definizione in concreto del suo contenuto va, tuttavia, ricercata nel bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato, l'esigenza di avere uno *SdF* affidabile e completo, tale da consentire di ottenere preliminari consensi dalle amministrazioni competenti, dall'altro, quella di non intaccare eccessivamente la creatività dei concorrenti garantendo ad essi la possibilità di apportare modifiche alla soluzione indicata nello studio stesso.

Ciò sarebbe più agevole qualora lo studio contenesse, ove possibile, l'indicazione di alcune alternative valide per la realizzazione dell'idea-progetto. In sintesi *SdF* dovrebbe consentire di:

- a) accertare la bontà della iniziale idea-progetto e la sua convenienza rispetto agli impieghi alternativi delle risorse;

- b) individuare le modalità di realizzazione dell'idea originaria più realistiche e promettenti;
- c) contenere gli elementi essenziali della progettazione necessari al rilascio dei pareri preliminari degli Enti interessati all'intervento.

Quanto agli aspetti autorizzatori, il corredo progettuale dello *SdF*, ad esempio per le opere lineari e a rete, deve essere tale da individuare, anche solo su larga scala, le possibili alternative di localizzazione degli interventi e la individuazione delle prevedibili interferenze delle varie soluzioni; ciò consente di coinvolgere già in sede di conferenza dei servizi i gestori e di evitare in seguito situazioni di stallo nella ricerca di soluzioni alle interferenze.

Più delicato è il tema dell'impatto ambientale. Non è infatti pensabile ritenere lo *SdF* idoneo ad ottenere la Valutazione di impatto ambientale (d'ora in poi VIA): il nuovo Codice dell'ambiente prevede il suo rilascio sulla base del progetto definitivo. Pertanto il VIA dovrà essere acquisito successivamente dal *promotore*.

Tuttavia, poiché l'articolo 128 prevede già, seppure genericamente, di assicurare la sostenibilità ambientale della soluzione, occorre che lo *SdF*, ove necessario, contenga anche un esame dei maggiori potenziali impatti sull'ambiente, con l'indicazione della soluzione prescelta e delle eventuali alternative. Tale esame dovrà almeno consentire, in sede di conferenza, sia di assumere decisioni sulla obbligatorietà o meno del VIA, sia di definire l'insieme delle azioni e delle analisi da considerare nello *studio di impatto ambientale* (SIA) di norma facente parte degli elaborati costituenti il progetto preliminare.

5. ELEMENTI CARATTERIZZANTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Lo *SdF* relativo ad interventi realizzabili con risorse private, deve contenere, in modo differenziato rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento da realizzare, le seguenti analisi e documentazioni:

- a) inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi
In tale elaborato vanno delineate le caratteristiche urbanistiche e viarie dell'area potenzialmente interessata, al fine di valutare tutti gli impatti dell'intervento, prendendo in considerazione la compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. Dovranno poi esser valutati gli impatti socio-economici nel contesto delle attività

produttive e commerciali esistenti;

b) analisi della domanda attuale e prevista e specifiche dei gruppi di beneficiari

Deve essere qui analizzato il bacino di utenza poiché l'analisi della domanda è fondamentale per la stessa scelta delle alternative e per il dimensionamento dell'intervento. In sostanza si tratta di quantificare i bisogni dei beneficiari dell'intervento con stima da basare, il più possibile, su unità fisiche quali ad esempio: numero di persone, metri cubi di rifiuti prodotti, numero di accessi, flussi di traffico, ecc. Nel caso la domanda potenziale sia insufficiente, si deve abbandonare da subito il progetto e dirottare le risorse su altri bisogni;

c) analisi dell'offerta attuale e prevista

Deve essere analizzato lo stato attuale dell'offerta nei medesimi settori oggetto di proposte e il grado di apprezzamento dei detti progetti da parte degli utenti. L'analisi della domanda e dell'offerta deve essere riferita allo stesso arco temporale e deve basarsi, per quanto possibile, su dati statistici desunti da pubblicazioni e/o studi di settore (studi demografici, ecc.);

d) descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.)

In una breve relazione si dovranno indicare i parametri fisici dell'intervento ed i relativi costi stimati;

e) analisi delle alternative possibili per realizzare l'idea originaria

Deve essere descritto l'insieme delle alternative tecnologiche, organizzative e finanziarie per l'attuazione dell'idea-progetto, per i successivi confronti. Si parla in generale di matrice delle alternative progettuali nella quale vengono riportate per ciascuna soluzione le scelte tecnologiche, le scelte organizzative e le modalità di finanziamento dell'opera in modo tale che si abbia subito una visione sinottica comparativa tra le diverse soluzioni;

f) analisi dei costi gestionali in fase di esercizio

Devono essere descritti i costi monetari ed economici connessi alla gestione del progetto, secondo un possibile modello, per ciascuno degli anni in cui si manifestano gli effetti dell'intervento. È utile richiamare, nel modello gestionale, le norme che occorre rispettare per l'espletamento del servizio;

g) analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi)

Deve essere individuato il flusso finanziario generato dalla gestione, ossia dai costi e dai ricavi, relativa al prodotto caratteristico del progetto. Qui è svolta l'analisi dei rischi nel tempo delle varie alternative progettuali, con la c.d. matrice dei rischi. La matrice in questione deve evidenziare l'allocatione del tipo di rischio e su chi ricade lo stesso, sull'amministrazione, oppure sul partner privato, oppure su entrambi con percentuali diverse;

h) analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici) e piano di monitoraggio

In tale ambito devono valutarsi i costi e i benefici di tutte le alternative progettuali valutando anche i benefici (o costi) non monetari di alcune categorie di opere. E' l'esempio di una opera di difesa idraulica il cui "prodotto caratteristico" è la riduzione del rischio idraulico. In questo caso i benefici diretti tendono a confondersi con quelli indiretti perché il vantaggio è sia delle popolazioni residenti sia dell'intera collettività. Con l'analisi dei costi e benefici viene verificato il grado di utilità dell'opera per la collettività (riduzione dei tempi di percorrenza di una tratta stradale, l'efficienza nello smaltimento dei rifiuti. ecc.). Il livello di approfondimento dell'analisi in questione dipende ovviamente dalla dimensione dell'opera che si intende realizzare.

Ai fini del monitoraggio, devono individuarsi gli elementi del c.d. "prodotto caratteristico" delle alternative: ogni alternativa deve culminare con la individuazione dei parametri dei quali sia misurabile l'effetto, diretto o indiretto, sulla collettività. Lo SdF deve indicare gli elementi economici ovvero gli indicatori specifici, con le rispettive unità fisiche, sui quali l'intervento è destinato ad incidere a vantaggio della comunità e ciò in modo non generico. Ad esempio, i metri cubi di rifiuti smaltiti; i quantitativi di rifiuti operati con la raccolta differenziata, il numero di accessi di una tangenziale a pedaggio; il numero di visitatori di un parco museale; i flussi di traffico di una tratta autostradale; le degenze ospedaliere e i day hospital; gli slot di un aeroporto; gli utilizzatori di un complesso sportivo; le concentrazioni di gas tossici, i tempi di percorrenza, ecc.

Questa è ragionevolmente la sede per l'attuazione della verifica del modello di

Partenariato Pubblico Privato.

i) descrizione ed analisi degli impatti ambientali di ciascuna alternativa

Per ciascuna alternativa dovranno anticiparsi tutti gli elementi significativi dell'impatto ambientale sufficienti per la elaborazione di un SIA, ove necessario ed in funzione dell'importanza e complessità dell'opera. Poiché lo Sdf non consente di redigere un vero e proprio SIA, si tratta di fornire una descrizione qualitativa della situazione ambientale esistente ed un quadro sintetico dei principali fattori di rischio/impatto ambientali e le priorità degli approfondimenti tecnici per gli sviluppi progettuali successivi;

j) relazione sintetica intermedia

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di interrompere lo SDF se le alternative prospettate hanno scarsa possibilità di essere attuate, mediante provvedimento motivato;

k) elementi essenziali dello schema di convenzione

l) corredo progettuale minimo

Il Responsabile del Procedimento stabilirà, in relazione alle caratteristiche dello specifico intervento, gli elaborati minimi, conformemente all'articolo 15, comma 5 lett. l) del D.P.R. n. 554/1999 e del comma 2 dell'articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006, tra quelli previsti per il progetto preliminare di cui all'articolo 18 dello stesso D.P.R. n. 554, necessari per l'individuazione delle categorie e classifiche delle opere da realizzare e per le valutazioni dei costi di ciascuna alternativa, desumendoli o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati (di cui dovrà essere data prova di attendibilità). Sugli elaborati progettuali a corredo dello Sdf occorre tenere presente le disposizioni del comma 2, dell'articolo 18. del citato D.P.R. n. 554/1999 sulla necessità di predisporre le indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche per gli affidamenti delle concessioni di lavori pubblici.

Per quanto riguarda le modalità di predisposizione di alcuni documenti, quali, ad esempio, gli allegati tecnico-economici, la guida elaborata dai Nuclei Regionali di Valutazione e

Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) “*Studi di fattibilità delle opere pubbliche. Guida per la certificazione da parte dei Nuclei Regionali di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici*”, fornisce numerose indicazioni a riguardo.

6. DOCUMENTI COMPONENTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

Lo *SdF*, in relazione alle analisi sopra delineate, fatta salva diversa indicazione del Responsabile del Procedimento in rapporto alla dimensione e natura dell'interventi da sottoporre a studio, dovrà essere così strutturato:

a) relazione illustrativa contenente:

- 1) l'inquadramento territoriale e socio-economico dell'area oggetto dell'intervento:
 - corografia, stralcio PRGC, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici ed i piani territoriali di coordinamento ecc.;
 - analisi dell'impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
- 2) analisi della domanda e dell'offerta attuale e di previsione con riferimento:
 - al bacino d'utenza;
 - alle specifiche riguardante l'utenza;
 - ai servizi erogati dai diversi concessionari;
 - alla tipologia del servizio;
 - ai parametri fisici che caratterizzano il servizio (flussi di traffico, slot aeroportuali, numero di accessi, ecc.);
- 3) descrizione dell'intervento e analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative dell'idea originaria:
 - verifica della convenienza del modello di Partenariato Pubblico Privato rispetto alle procedure di appalto;
 - matrice delle alternative;
- 4) studio della prefattibilità ambientale dell'intervento:
 - analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnica, idraulici, idrogeologici desunti dalle cartografie disponibili (carte geologiche, PTC,

carte del rischio idraulico, ecc) o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;

- verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento;

b) relazione tecnica contenente:

- 1) analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, ecc.) e indicazione delle norme tecniche da applicare;
- 2) cronoprogramma e piano di monitoraggio (delle opere e del servizio);
- 3) stima sommaria dell'intervento desumendola o da un computo metrico estimativo di massima o da un calcolo sommario, applicando alle quantità dei lavori i costi unitari desunti da prezziari dell'amministrazione, o sulla base di parametri desumibili da interventi similari realizzati;
- 4) elaborati progettuali stabiliti dal RUP tra quelli previsti dall'articolo 22 del D.P.R. 554/99:
 - ai fini dello studio di prefattibilità ambientale (corredo minimo);
 - ai fini autorizzatori (corredo minimo);
 - ai fini dell'individuazione delle interferenze;

c) allegato tecnico-economico;

- 1) analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alle fasi di costruzione e gestione;
- 2) analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
- 3) schema di sistema tariffario;

d) elementi essenziali dello schema di convenzione.

7. L'AFFIDAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ ED I RELATIVI CORRISPETTIVI

Lo *SdF* deve essere, di norma, redatto dagli Uffici Tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici; il ricorso a professionisti esterni è possibile solo in caso di carenze dell'organico ai sensi dell'articolo 90, comma 6 e dell'articolo 10, comma 7, per i servizi, del d.lgs. n. 163/2006.

Al concetto di "carezza dell'organico" va dato un significato stringente e sostanziale, in

quanto lo *SdF* rappresenta per l'amministrazione un elaborato a valenza strategica e non meramente professionale, come si intende per la progettazione. Qualora si tratti di uno studio particolarmente complesso, potrà farsi ricorso all'attività di supporto, in particolare per gli aspetti economici, finanziari, delle indagini sui flussi, ecc.

Merita, altresì, attenzione la procedura di selezione del soggetto, singolo o plurimo, da incaricare per l'elaborazione dello *SdF*. Ciò in quanto, il documento è formato sia da un servizio di ricerca o affine, compreso nell'Allegato II A del Codice, sia da una parte non secondaria di servizi di progettazione, rientrante nei particolari servizi di cui all'articolo 91 del Codice stesso: si tratta, infatti, di un contratto con diverse tipologie di servizi; il bando per l'affidamento dello *SdF* dovrà indicare la qualificazione necessaria per le diverse prestazioni.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a specificare nel bando, con ogni possibile chiarezza, tutte le prestazioni richieste per assicurare la interdisciplinarietà e l'integrazione delle competenze.

Un problema non secondario è l'individuazione dei criteri per fissare il corrispettivo da porre a base di gara. In linea generale il criterio dovrebbe essere basato sul tempo necessario alla prestazione.

Il costo di uno *SdF* è, a differenza delle progettazioni, riferibile solo in parte all'importo dei lavori, dipendendo principalmente dalla necessità di eseguire studi specifici sul progetto (di mercato, economici, ambientali, ecc.) a seconda della sua complessità.

Così, ad esempio, progetti di grande complessità per un elevato numero di servizi diversi, quali quelli nel settore ospedaliero, possono risultare più onerosi di progetti autostradali, di grande importo ma caratterizzati da un numero minore di servizi tariffati. Di contro, questi ultimi necessitano di complesse analisi di traffico tipiche del settore trasporti e dell'allocazione del rischio di mercato.

La stima del costo delle prestazioni dovrebbe, pertanto, essere calcolata sulla base del numero di giornate-uomo necessarie per il loro espletamento, all'interno, comunque, di un *range* di valore proporzionale all'importo dell'investimento.

I costi sostenuti per gli studi di fattibilità rientrano nelle spese tecniche di sviluppo del progetto, al pari delle spese per la progettazione, la consulenza legale e finanziaria.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

DETERMINAZIONE n. 3

del 20 maggio 2009

**Procedure di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici: linee guida
per i documenti di gara**

Premessa

Il D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152, terzo decreto correttivo al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (d'ora innanzi "Codice"), ha introdotto una disciplina totalmente innovativa dell'istituto della cd. "finanza di progetto".

Al fine di orientare le stazioni appaltanti nella scelta e nell'applicazione delle nuove procedure, l'Autorità, previa audizione degli operatori del settore e con il contributo dell'Unità Tecnica Finanza di Progetto, ha emanato la determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 contenente le linee guida per l'affidamento delle concessioni secondo la procedura di cui all'articolo 153 del Codice e per la redazione dello studio di fattibilità.

A seguito di tali prime indicazioni, l'Autorità ha deliberato di fornire un ulteriore contributo di studio relativamente alla nuova disciplina, attraverso la redazione di modelli di documenti di gara che possano fornire linee guida alle stazioni appaltanti per l'affidamento delle concessioni in project financing.

In particolare, l'Autorità ha predisposto modelli di documentazione da allegare al bando di gara per la procedura aperta (disciplinare di gara) e ristretta (norme integrative del bando di gara e lettera di invito). La documentazione è stata redatta sia per la procedura a gara unica ex articolo 153, commi 1-14, sia per la procedura a doppia gara, ex articolo 153, comma 15 (prima e seconda fase) del Codice.

Tale documentazione è stata sottoposta ad una consultazione delle istituzioni competenti e degli operatori del settore.


L'Autorità, in questa fase, ritiene necessario approvare le presenti linee guida al fine di rendere possibile l'avvio delle nuove procedure e fornire un contributo tecnico agli operatori del settore ed alle istituzioni competenti. Tale contributo sarà aggiornato ed adeguato, ove necessario, al nuovo regolamento ed alle criticità che emergeranno in fase applicativa delle nuove procedure.

Sulla base di quanto sopra considerato


IL CONSIGLIO

approva le seguenti linee guida: *“Linee guida per la redazione dei documenti di gara per le procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici”*.

Il Consigliere relatore


Guido Moutier


Il Presidente

Luigi Giampaolino


Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data *27 maggio 2009*

Il Segretario

Maria Esposito




*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture*

**LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
PER LE PROCEDURE
PREVISTE DALL'ARTICOLO 153 DEL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

NOTA ILLUSTRATIVA	5
<i>PROCEDURA A GARA UNICA (ARTICOLO 153, COMMI 1-14, DEL D.LGS N. 163/2006)</i>	
<i>PROCEDURA APERTA</i> DISCIPLINARE DI GARA	15
<i>PROCEDURA RISTRETTA</i> NORME INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA LETTERA DI INVITO	37 49
<i>PROCEDURA APERTA/RISTRETTA</i> INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BANDO DI GARA	63
<i>PROCEDURA A DOPPIA GARA (ARTICOLO 153, COMMA 15, DEL D.LGS N. 163/2006)</i>	
<i>PRIMA FASE</i>	
<i>PROCEDURA APERTA</i> DISCIPLINARE DI GARA	75
<i>PROCEDURA RISTRETTA</i> NORME INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA LETTERA DI INVITO	96 108
<i>PROCEDURA APERTA/RISTRETTA</i> INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BANDO DI GARA	121
<i>SECONDA FASE</i>	
<i>PROCEDURA APERTA</i> DISCIPLINARE DI GARA	132
<i>PROCEDURA RISTRETTA</i> NORME INTEGRATIVE DEL BANDO DI GARA LETTERA DI INVITO	153 166
<i>PROCEDURA APERTA/RISTRETTA</i> INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL BANDO DI GARA	179





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

NOTA ILLUSTRATIVA

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Nota illustrativa

1. Premessa

La nuova disciplina della finanza di progetto prevista dall'articolo 153 del D.Lgs n. 163/2006, così come modificato dal D.Lgs. 11 settembre 2008 n. 152 (c.d. terzo decreto legislativo correttivo del Codice) prevede tre diverse procedure per l'affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici. In particolare:

- una gara unica per l'individuazione del promotore e l'aggiudicazione del contratto di concessione (articolo 153, commi 1-14);
- una doppia gara con diritto di prelazione a favore del promotore (articolo 153, comma 15);
- una procedura su iniziativa del privato in caso di inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora questa ultima non provveda alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dall'approvazione dell'elenco annuale di cui all'articolo 128, nel quale siano inserite opere finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

Al fine di fornire chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di tali procedure, l'Autorità ha emanato la determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009.

Con le presenti linee guida l'Autorità, al fine di favorire *“la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati”* (cfr. articolo 7, comma 4, lett. h) del D.Lgs. n. 163/2006), intende offrire un ulteriore contributo di contenuto operativo relativamente alle procedure a gara unica ed a doppia gara.

In particolare, al fine di orientare le Amministrazioni aggiudicatrici ad una corretta applicazione delle nuove norme, sono stati elaborati schemi di documenti, quali il disciplinare di gara, le norme integrative al bando di gara e la lettera di invito, che potranno costituire un modello per la regolamentazione delle gare per l'affidamento delle concessioni ex articolo 153 del Codice; sono state altresì predisposte alcune indicazioni per la compilazione dei bandi di gara.

Si tratta, quindi, di documentazione orientativa che dovrà essere opportunamente implementata ed adattata dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alle specificità di ogni singola concessione.

In linea generale, come si chiarirà meglio oltre, i documenti sono stati strutturati con l'inserimento di soluzioni alternative che in alcuni casi corrispondono alle diverse opzioni legittimamente

ammesse dalla normativa vigente (ad esempio: facoltà o obbligo di costituzione della società di progetto ex articolo 156 del Codice), in altri casi, invece, prospettano ipotesi astrattamente possibili in relazione ai contenuti della concessione (esempio: eventuale corrispettivo del concessionario – punto 1 del disciplinare di gara predisposto per la procedura a gara unica). E' evidente che relativamente a tale ultimi casi le linee guida non sono esaustive di tutte le possibili ipotesi che in concreto possono realizzarsi, ma contengono alcuni esempi finalizzati a supportare le Amministrazioni aggiudicatrici nell'individuazione delle possibili soluzioni alternative.

Come chiarito nella determinazione n. 1/2009, si ritiene ammissibile, per entrambe le procedure (a gara unica e a doppia gara) l'utilizzo sia della procedura aperta che della procedura ristretta.

Sono stati, pertanto, elaborati i seguenti documenti di gara.

Per la procedura a gara unica (articolo 153, commi 1-14):

- 1) Disciplinare di gara per la procedura aperta;
- 2) Norme integrative del bando di gara e lettera di invito per la procedura ristretta;
- 3) Indicazioni per la compilazione del bando di gara per la procedura aperta e per la procedura ristretta;

Per la procedura a doppia gara (articolo 153, comma 15):

- 1) Disciplinare di gara per la procedura aperta;
- 2) Norme integrative del bando di gara e lettera di invito per la procedura ristretta.
- 3) Indicazioni per la compilazione del bando di gara per la procedura aperta e per la procedura ristretta;

Tali documenti sono stati elaborati sia per la prima gara, volta all'individuazione del "promotore", sia per la seconda gara, finalizzata all'aggiudicazione della concessione.

Con riferimento a tali documenti, si forniscono di seguito alcuni chiarimenti.

2. PROCEDURA A GARA UNICA

2.1. Disciplinare di gara

Con riguardo al punto 1 ("*Contenuto generale della concessione e dell'offerta*"), si fa presente, che l'importo complessivo dell'intervento si riferisce ai costi di progettazione ed esecuzione e costi connessi; a titolo esemplificativo, l'importo complessivo dell'intervento può derivare dalle seguenti voci:



- costo per le opere civili;
- costo per gli impianti ed i macchinari;
- costi per gli studi di progettazione e spese tecniche;
- costo per eventuali espropri;
- costi di advisory (ad esempio: consulenza finanziaria, giuridica, ecc.);
- costi per assicurazioni ed altri costi di sviluppo;
- costi di strutturazione finanziaria (es: commissioni bancarie, cassa iniziale e debt service reserve account pre-finanziata, ecc.);
- oneri finanziari di preammortamento sui finanziamenti bancari;
- IVA sui costi di realizzazione.

L'importo dell'intervento è determinato applicando alle quantità caratteristiche dello stesso i corrispondenti costi parametrici utilizzando parametri desunti da interventi similari realizzati, come precisato nelle *Linee guida per la redazione dello studio di fattibilità* approvate con la determinazione n. 1/2009.

Anche per quanto riguarda l'indicazione delle categorie generali e specializzate, si rinvia alla suddetta determinazione. In particolare, l'importo delle singole categorie è individuato nello studio di fattibilità posto a base di gara per incidenza sul costo dell'intervento.

Inoltre, poiché le categorie previste potrebbero non corrispondere a quelle del progetto preliminare presentato dai concorrenti - data anche la difficoltà di individuazione delle stesse nello studio di fattibilità - è stata inserita un'apposita clausola al punto 7 del disciplinare ("*Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa*") secondo la quale i concorrenti devono presentare requisiti di qualificazione (qualora eseguano i lavori in tutto o in parte con la propria organizzazione d'impresa) nelle categorie e classifiche relative al progetto da loro redatto. Ciò consente una maggiore flessibilità in fase di partecipazione alla gara.

In relazione alle sei alternative previste, sempre al punto 1 del disciplinare, circa il contenuto della concessione, si precisa che il prezzo (o contributo pubblico) può essere erogato in fase di costruzione, oppure in fase di gestione dell'opera in concessione. Nel caso in cui si opti per la prima soluzione, il contributo deve essere versato dall'Amministrazione al concessionario, a Stato Avanzamento Lavori o a collaudo avvenuto.

Il contributo corrisposto dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 5, del Codice, può anche consistere nella cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella propria

disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 128 del Codice. A tale possibilità fa riferimento la terza alternativa prevista.

Si fa presente, inoltre, che le alternative prospettate possono anche verificarsi contemporaneamente come, ad esempio, nel caso di realizzazione di opere destinate alla utilizzazione diretta della Pubblica Amministrazione (cd "opere fredde"), quali scuole, ospedali, carceri. In tal caso potrebbe, ad esempio, prevedersi sia la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale, oltre al trasferimento della proprietà del bene immobile appartenente all'Amministrazione aggiudicatrice ed alla corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione.

In merito al punto 2 ("*Soggetti ammessi alla gara*"), si precisa che lo stesso fa riferimento ai soggetti che possono partecipare in generale alle gare, ivi compresi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui alla lettera f-bis) dell'articolo 34, comma 1, del Codice. I requisiti che tali soggetti devono possedere per poter essere ammessi alla gara sono indicati, invece, al già citato punto 7 del disciplinare.

Con riferimento alle "*Condizioni di partecipazione*" di cui al punto 3, si rammenta che la legge n. 133/2008 ha modificato l'articolo 17 della legge n. 68/1999 eliminando l'obbligo di presentazione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti; ne consegue che, come previsto al punto 9 del disciplinare ("*Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte*") tra i contenuti della busta "A – *Documentazione amministrativa*", il concorrente deve presentare una dichiarazione attestante la regolarità rispetto agli obblighi previsti dalla menzionata legge n. 68/1999.

Si rammenta, inoltre, ai fini della verifica dei requisiti, che l'articolo 16-bis, comma 10, della legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha previsto che l'obbligo di richiedere il DURC in tutti i casi di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è diventato a esclusivo carico delle Stazioni Appaltanti.

Per quanto riguarda il cd "*collegamento sostanziale*" si ritiene utile precisare, come affermato nella determinazione n. 18/2003 che, in caso di partecipazione alla gara di consorzi cooperativi, artigiani o stabili, lo stesso si verifica qualora sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio.

Il punto 4 "*Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*" prevede alcune ipotesi alternative (lettere c), d) e g)) in relazione alle previsioni del Codice. Con riferimento alle società di



progetto, si ritiene sia consentito al concorrente, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di creare direttamente la società di progetto, senza necessità di previa formalizzazione del raggruppamento.

Per quanto riguarda le ulteriori clausole, si tratta di suggerimenti per la gestione della procedura di gara. In particolare, alla lettera h) si indica una procedura trasparente per le richieste di chiarimenti. La giurisprudenza ha affermato che le informazioni inerenti le offerte devono essere messe a disposizione di tutti i concorrenti in tempi congrui.

Il punto 7 “*Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa*” prevede i requisiti di partecipazione alla gara come richiesto dall’articolo 153, comma 8, del Codice. I requisiti sono attualmente stabiliti dall’articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 in modo differenziato tra concessionario che in sede di offerta scelga di eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa e concessionario che invece in sede di offerta non intenda esprimere tale possibilità anche se in possesso della qualificazione SOA.

Si precisa che il disciplinare è strutturato in relazione ai lavori “ordinari”; pertanto, i requisiti devono essere opportunamente adattati in caso di opere appartenenti al settore delle infrastrutture strategiche o ai settori speciali.

Al punto 8 “*Criterio di aggiudicazione*” sono state previste tre diverse metodologie alternative di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa riprese dall’allegato B al D.P.R. n. 554/1999, previste dallo schema di regolamento attuativo del Codice in corso di approvazione. Di conseguenza, al punto 10 sono state sviluppate le diverse procedure delle tre metodologie. Resta fermo che secondo quanto previsto dall’allegato B del D.P.R. n. 554/99 è possibile utilizzare qualsiasi altro metodo che si rinvenga nella letteratura scientifica.

Al punto 9 “*Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte*” si è seguito il criterio, previsto dalla giurisprudenza, di tenere separate l’offerta contenente le proposte di natura qualitativa dall’offerta contenente le proposte di natura quantitativa.

Per quanto riguarda i contenuti della busta “B” (*offerta tecnico-organizzativa*) sono state fornite alcune indicazioni che vanno adeguate al tipo di opera e di concessione cui si riferisce la gara. Per quanto concerne la busta “C” (*offerta economica*) l’unico documento indicato è il Piano economico e finanziario; anche in questo caso si è inteso fornire alcuni suggerimenti. Resta comunque fermo che da tale documento si devono ricavare tutti gli elementi (prezzi, canoni, tariffe, durata della

concessione ecc.) che nel caso concreto cui si riferisce la gara costituiscono la struttura economico-finanziaria della concessione.

Nel punto 10 “*Procedura di scelta del promotore*” è prevista a titolo meramente esemplificativo una tabella con l’indicazione di alcuni criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Deve rimanere ferma la distinzione tra i criteri di natura quantitativa e quelli di natura qualitativa e la scomposizione in sottocriteri ove si debbano considerare più aspetti.

Come viene chiarito nelle *Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa*, la prima operazione che deve essere effettuata, indipendentemente dal metodo di valutazione dell’offerta previsto nel disciplinare al punto 8 (“Criterio di aggiudicazione”), è quella relativa alla trasformazione delle offerte dei concorrenti in coefficienti variabili tra zero e uno.

Sono riportate le tre diverse procedure indicate dal D.P.R. n. 554/1999:

1. il confronto a coppie con il calcolo dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti;
2. confronto a coppie con l’utilizzo della tabella triangolare;
3. attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte dei commissari.

In tutti i casi è comunque necessario stabile nel bando i criteri motivazionali in base ai quali si fanno i confronti o si attribuiscono i coefficienti.

La seconda operazione è la riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai sottocriteri con riferimento ai pesi attribuiti ai criteri di valutazione.

La terza operazione consiste nell’applicazione del metodo di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa indicato nel bando; nel disciplinare sono indicati il metodo aggregativo compensatore, electre, topsis. Si rinvia alle linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa per l’illustrazione delle relative procedure.

2.2. Norme integrative del bando e lettera di invito

Per quanto riguarda la procedura ristretta sono stati elaborati due documenti suddividendo i contenuti del disciplinare di gara per la procedura aperta. Il primo documento è denominato “*Norme integrative del bando di gara*” ed ha la finalità di prevedere norme complementari ai contenuti del bando di gara che così viene semplificato. E’ sostanzialmente costituito dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del disciplinare di gara della procedura aperta. Si precisa, tuttavia, che i punti 8 e 9 contengono solo le prescrizioni ed i documenti che si riferiscono alla fase della domanda di partecipazione alla gara e non a quella dell’offerta. I documenti previsti a corredo della domanda consentono

all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare la verifica del possesso dei requisiti da invitare e quindi la cosiddetta prequalifica degli operatori ai quali inviare la lettera di invito.

Si fa presente che, per gli interventi di importo superiore a 40 milioni di euro, è possibile prevedere nel bando la cosiddetta "forcella" allo scopo di limitare il numero dei candidati da invitare a presentare l'offerta. In tal caso è però necessario che l'Amministrazione aggiudicatrice preveda nel bando di gara criteri oggettivi e non discriminatori per la selezione dei partecipanti ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del Codice.

Un buon esempio di riferimento può essere costituito dal criterio di selezione previsto dal D.P.R. n. 554/1999 (allegato D) per l'affidamento dei servizi di ingegneria.

Si rammenta che, nel caso di utilizzo della "forcella", ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 48 del Codice, le amministrazioni aggiudicatrici richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti speciali presentando in sede di offerta la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme. Non si applica quindi il comma 1 dell'articolo 48. Di conseguenza occorre integrare la lettera di invito con l'indicazione della documentazione da produrre e modificare la procedura di aggiudicazione.

Il secondo documento è denominato "*Lettera di invito*" e contiene le modalità di presentazione dell'offerta, nonché la procedura di scelta del promotore e di aggiudicazione.

2.3. Indicazioni per la compilazione del bando di gara

Per quanto riguarda il bando di gara è stato elaborato uno schema contenente alcune indicazioni essenziali che potranno essere implementate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Lo schema è stato predisposto utilizzando il formulario europeo ed è unico per procedura aperta e ristretta. I contenuti sono stati ripresi dal disciplinare di gara (procedura aperta) e delle norme integrative al bando (procedura ristretta).

E' evidente che tale bando può essere utilizzato per gare a rilevanza comunitaria ma può essere la base anche per predisporre i bandi di importo inferiore alla soglia comunitaria da pubblicare sulla GURI.

PROCEDURA A DOPPIA GARA

I documenti predisposti per la prima gara della procedura prevista dall'articolo 153, comma 15, sono in sostanza uguali nei contenuti a quelli della gara unica e ciò sia per la procedura aperta che

per la procedura ristretta. Le differenze (ad esempio le cauzioni) derivano dalla circostanza che, in questo caso, la finalità della procedura di gara non è l'aggiudicazione della concessione, ma l'individuazione di un progetto e di un promotore. Ciò è precisato al punto 1 del *"Disciplinare di gara"* predisposto per la procedura aperta e delle *"Norme integrative del bando di gara"* predisposte per la procedura ristretta.

La seconda gara è strutturata in modo diverso nei contenuti dell'offerta e nella procedura di aggiudicazione, poiché a base di gara è posto il progetto preliminare approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice e non lo studio di fattibilità.

Come specificato nella determinazione n. 1/2009, la gara può svolgersi anche solo sulla base di offerte modificative degli elementi quantitativi posti a base di gara.

Anche per la procedura a doppia gara sono state elaborate le *"Indicazioni per la compilazione del bando di gara."*





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

PROCEDURA A GARA UNICA

Articolo 153, commi 1-14, D.Lgs. n. 163/2006

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura aperta

Articolo 153, commi 1-14, D.Lgs. n. 163/2006

Disciplinare di gara

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere specificata l'ubicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato nello studio di fattibilità e nei suoi allegati posti a base di gara.

L'**importo complessivo** dell'intervento (*progettazione e costruzione*), risultante dallo **studio di fattibilità**, ammonta ad **euro** (euro.....).

L'**intervento**, come meglio specificato nello **studio di fattibilità**, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- 1); importo euro
- 2); importo euro
- 3); importo euro
- 4); importo euro

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello **studio di fattibilità** la concessione prevede (N.B: *le alternative possono essere cumulabili*):

1) (**1° alternativa**)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(**2° alternativa**)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(**3° alternativa**)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(**4° alternativa**)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(**5° alternativa**)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(**6° alternativa**)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

- 2) un **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- 3) una **durata** della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- 4) un **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogato
- 5)
- 6)



2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente **disciplinare di gara**.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni (D.P.R. n. 554/1999).

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzio stabile**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- c) (*1° alternativa*)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al trenta per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(*2° alternativa*)



che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;

d) (1° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

- e) che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello **studio di fattibilità** presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri
- f) che in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibilità è **ammessa non oltre** le ore del giorno
- g) che dello **studio di fattibilità** potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro (da specificare le modalità del versamento e del ritiro);
- h) che è **possibile da parte dei** soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito.....**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente **disciplinare di gara**;
- b) l'offerta è valida per centottanta giorni (*è possibile indicare anche una durata maggiore*) dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta ;
- c) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- g) (*alternativa n.1*)
è esclusa la competenza arbitrale;
- (*alternativa n.2*)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006;
- h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente **disciplinare di gara**;



- i) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno (inserire la durata prevista per la validità dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori così come risulta nel punto 1 del **presente disciplinare di gara**, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: euro.....;
- per la responsabilità civile verso terzi: euro

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a) Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (per gli interventi di importo determinato con DM 1 dicembre 2000)

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

b) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006..

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

La **cauzione provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a, scegliendo tra le seguenti modalità:

1. versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL. (codice fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I **concorrenti**, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999, a quelle indicate al **punto 1** del presente **disciplinare di gara**. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un **progetto preliminare** i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1 del presente **disciplinare di gara** l'**attestazione di qualificazione** deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

I **concorrenti**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del (*fissare fra il doppio e il triplo*).

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il **concorrente** - singolo (*lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006*)- può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006, ed **elenca** - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

(alternativa 1)

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

(alternativa 2)

Il **concorrente**, attesa la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di più imprese ausiliarie.

Il **concorrente** e l'**impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I **concorrenti** stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3,

comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a **tre volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel presente **disciplinare di gara**,

(1° *alternativa*)

il **metodo aggregativo compensatore**.

(2° *alternativa*)

il metodo **electre**.

(3° *alternativa*)

il metodo **topsis**.

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)**, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o sigillato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento *temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“**A – Documentazione amministrativa**”;

“**B - Offerta tecnica - organizzativa**”;

“**C - Offerta economica**”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

- II) **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorzarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al **punto 7** del presente **disciplinare di gara**, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

- II) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (*d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000*) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 per il rilascio dell'**attestazione di qualificazione** necessaria per l'esecuzione dei lavori, e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

- III) **dichiarazione** attestante il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti al punto 7 del presente disciplinare di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 554/1999 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di(*fissare fra il doppio e il triplo*).

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dall'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 di cui al numero 7 del presente disciplinare di gara.

- IV) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed *m-bis*) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 575 e s. m.; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;
 - 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m.;
 - 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 - 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 8) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il **presente disciplinare di gara**, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 - 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m. e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*);
 - 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- b) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - c) **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 - d) **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espresa indicazione comporta l'esclusione dalla gara*);
 - e) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - f) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara**, nel **presente disciplinare di gara**, nelle **risposte ai quesiti**, nello studio di fattibilità;



- g) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- h) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- i) **indica** il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- j) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- k) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
- oppure*
- k) **attesta** ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;
- l) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- V) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa oppure polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno(*indicare la durata prevista per la validità dell'offerta*);
- VI) **documento attestante la costituzione della cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006;
- VII) **dichiarazione** rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;
- VIII) **attestazione di pagamento in originale, di euro (euro)** a favore dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del partecipante ed il **CIG (Codice Identificativo Gara**, attribuito dall'**Autorità**; il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
- **mediante versamento on line** collegandosi al "Servizio riscossione contributi", disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
 - **mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561** intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta 246, 00186 Roma (*Codice fiscale 97163520584*) presso qualsiasi ufficio postale;
- (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):*
- IX) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);
- oppure*
- (nel caso di consorzi stabili):*
- IX) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- IX) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- IX) atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- IX) dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

(nel caso di cui al numero 4 (Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), lettera c), 2° alternativa)

- X) dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare a terzi;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c) e d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV)** dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV)** dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*); l'**attestazione** di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV)** dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.



La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **D), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX) e X)** dell'**elenco dei documenti**, a **pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto **sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori**, i concorrenti devono (*stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo*).

La non partecipazione al sopralluogo, sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara**.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, seguenti documenti

- 1) **progetto preliminare** dell'intervento composto:
 - a) dagli **elaborati grafici e descrittivi** indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) dal **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);
 - c) dall'**elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
 - d) da un **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- 2) **relazione illustrativa** degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (*ingegneri, architetti, geometri e periti industriali*) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;
- 3) una **bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (*es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente quanto previsto al numero 4 del **presente disciplinare di gara** (*prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*) lettere a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 554/99, ed inoltre:
 - a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
 - c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
 - e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
 - f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
 - g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
 - h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
 - i) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;

- j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (*Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente*) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A **pena di esclusione dalla gara**, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel **piano economico finanziario**, di cui alla busta C (*es.: prezzi, canoni, tariffe, durata*)

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara.

- 1) il **piano economico-finanziario** della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 ("*Contenuto generale della concessione e dell'offerta*"), oltreché dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l'altro:
- a) il **prezzo** (*contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo*) che deve essere pari o inferiore ad euro (euro)(*qualora sia previsto un contributo pubblico*);
 - b) il **prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro (euro)(*qualora sia previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
 - c) il **canone da corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice (*qualora sia previsto il pagamento di un canone da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
 - d) il **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro (euro);
 - e) il **livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
 - f) le **modalità di aggiornamento** delle tariffe e del canone;
 - g) una **durata** della concessione non superiore a, di cui un tempo di costruzione non superiore ad anni
 - h) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
 - i) l'eventuale **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione che deve essere corrisposto al concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro (.....).

Il piano **economico-finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il piano **economico-finanziario**, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente, nei limiti stabiliti nel presente disciplinare.

10. Procedura di scelta del "promotore"

La prima seduta pubblica della **commissione giudicatrice** avrà luogo presso, il giorno ed all'ora che saranno comunicati tramite fax inviato al numero indicato sulla busta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al numero IV dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "**A - Documentazione Amministrativa**", sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
- d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali.

La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e s. m., con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "**A - Documentazione amministrativa**". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La **commissione giudicatrice**, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all' **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La **commissione giudicatrice** procede alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* e tramite di essa alla scelta del "*promotore*" impiegando il metodo indicato al punto 8 del **presente disciplinare di gara**, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella (*criteri indicati a titolo esemplificativo*) nonché la procedura nel prosieguo descritta.

1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità		
	1.1		
	1.2		
	1.3		

2	Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché qualità professionale dei progettisti		
	3.1		
	3.2		
	3.3		
4	Qualità o standard del/dei servizi		
	4.1		
	4.2		
	4.3		
5	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		
	5.1		
	5.2		
	5.3		
6	Contenuto quantitativo piano economico finanziario		
	6.1		
	6.2		
	6.3		

(1° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e il calcolo dell'autovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima

riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare** con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica** dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi**, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della **qualità o standard del/dei servizi** struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione del **convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura **qualitativa** l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
 - 2) procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B – Offerta tecnica – organizzativa";



- 3) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura **quantitativa**, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e impiego della tabella triangolare)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
- valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare** con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica** dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi**, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione **della qualità o standard del/dei servizi** struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione

- ii) migliore soluzione
- iii) migliore soluzione
- iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della **convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/99;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(3° alternativa: attribuzione dei coefficienti in via discrezionale)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all'attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nel presente **disciplinare di gara** ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

- a) per la **valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

- b) per la **valutazione tecnica ed estetica dei progetti** preliminari dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi**, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la **valutazione della qualità o standard del/dei servizi** struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la **valutazione della convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
- 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di gara ;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** previsto al punto 8 del **presente disciplinare** al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 554/1999 e s. m. per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*) – si procede, con riferimento ai **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 e n. 5** (.....), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La modifica è effettuata per i criteri di valutazione (.....) con la seguente procedura:

- a) moltiplicando – per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti – la media dei coefficienti attribuiti per i relativi pesi;

- b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione n. 6** della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste “**C - Offerta economica**”, contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1° alternativa: metodo aggregativo compensatore)

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

ove

- P_i = punteggio concorrente i
- C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;
- C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;
- P_a = peso criterio a
- P_n = peso criterio n

(2° alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

- a) degli scarti fra i coefficienti;
- b) degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) degli indicatori unici di dominanza;
- d) del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3° alternativa: metodo topsis)

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

11. Procedura di aggiudicazione

L'Amministrazione Aggiudicatrice, aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione giudicatrice e lo nomina promotore.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal “**promotore**”.



Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al "*promotore*".

Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiede al "*promotore*" di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora il "*promotore*" accetti di apportare le modifiche richieste, l'Amministrazione Aggiudicatrice, al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti generali procede ad aggiudicare, definitivamente la concessione al "*promotore*" ed alla stipula del contratto.

Qualora il "*promotore*" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 153, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, ha facoltà di chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando, anche in questo caso, il tempo di risposta alla richiesta e il tempo per la redazione delle modifiche, di far proprio l'offerta del "*promotore*" e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (*durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc.*).

Il calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezzario vigente a disposizione dell'Amministrazione Aggiudicatrice; e per quelli non previsti neanche nel prezzario della Amministrazione Aggiudicatrice, determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario, l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amministrazione stessa; la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da parte dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integrati.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.

Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato, pagando il per cento dell'importo complessivo dell'intervento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L'importo da corrispondere al promotore non può superare in percentuale l'importo del 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara e come indicato nel punto 1 del presente disciplinare.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura ristretta

Articolo 153, commi 1-14, D.Lgs. n. 163/2006

Norme integrative del bando di gara

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Le presenti norme integrative al bando di gara si riferiscono alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D. Lgs n. 163/2006), con procedura ristretta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere specificata l'ubicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato nello **studio di fattibilità e nei suoi allegati** posto a base di gara.

L'**importo complessivo** dell'intervento (progettazione e costruzione) risultante dallo **studio di fattibilità** ammonta, ad euro (euro.....);

L'**intervento**, come meglio specificato nello **studio di fattibilità**, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- 1); importo euro
- 2); importo euro
- 3); importo euro
- 4); importo euro

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello **studio di fattibilità** la concessione prevede (N. B): *le alternative possono essere cumulabili*:

1) **(1° alternativa)**

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(3° alternativa)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(4° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(5° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(6° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

- 2) un **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- 3) una **durata** della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- 4) un **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogato
- 5)
- 6)

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006);
- b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
- a) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme integrative.

Ai predetti **soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999.**

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi nel caso in cui sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzio stabile**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- c) (*1° alternativa*)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30 per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;

d) *(1° alternativa)*

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nelle presenti norme integrative del bando di gara;
- b) l'offerta è valida per centottanta giorni (*è possibile indicare anche una durata maggiore*) dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- c) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- g) *(alternativa n.1)*
è esclusa la competenza arbitrale;
(alternativa n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
- h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferiscono le presenti norme integrative del bando di gara;
- j) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno (inserire la durata prevista per la validità dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori così come risulta nel punto 1 delle presenti norme integrative al bando di gara e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: **euro**
- per la responsabilità civile verso terzi: **euro**

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a) Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (per gli interventi di importo determinato con D.M. 1 dicembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

b) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento ei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

La **cauzione provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare all'atto di presentazione dell'offerta il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a, scegliendo tra le seguenti modalità:

1. versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL. (codice fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I **concorrenti**, qualora intendono eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., a quelle indicate al **punto 1** delle presenti norme integrative del bando di gara. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un **progetto preliminare** i

cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1 delle presenti norme integrative al bando di gara. L'**attestazione di qualificazione** deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

I **concorrenti**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del (*fissare fra il doppio e il triplo*).

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il **concorrente** - singolo (*lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.*) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006 ed **elenca** - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso in cui tali situazioni non sussistano la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

(alternativa 1)

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

(alternativa 2)

Il concorrente attesta la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di più imprese ausiliarie.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I **concorrenti** stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a **tre volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella applicando,

(1° alternativa)

il metodo **aggregativo compensatore**.

(2° alternativa)

il metodo **electre**.

(3° alternativa)

il metodo **topsis**.

1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2	Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché qualità professionale dei progettisti		
	3.1		
	3.2		
	3.3		
4	Qualità o standard del/dei servizi		
	4.1		
	4.2		
	4.3		
5	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		
	5.1		
	5.2		
	5.3		
6	Contenuto quantitativo piano economico finanziario		
	6.1		
	6.2		
	6.3		

9. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Il plico contenente la domanda di partecipazione e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente

l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento *temporaneo di impresa*, *consorzio ordinario*, *GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi.

Il plico deve contenere i seguenti documenti:

D) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

II) attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al **punto 7** delle presenti norme integrative del bando di gara, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

II) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.34/2000. per il rilascio dell'**attestazione di qualificazione** necessaria per l'esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n.34/2000. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti di ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

III) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 554/1999 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 .nella misura di (fissare tra il doppio e il triplo)

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 e previsti al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara.

IV) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed *m-bis*) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;
 - 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 - 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 8) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce le presenti norme integrative del bando di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 - 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*);

- 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- b) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- c) **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- d) **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espresa indicazione comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara** e nelle presenti norme integrative del bando di gara;
- f) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- g) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- h) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- i) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999

oppure

- i) **attesta** ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;
- j) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- V) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di consorzi stabili)

- V) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- V) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- V) **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- V) **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

(nel caso di cui al numero 4 (prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), lettera c), 2° alternativa)

- VI) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare a terzi;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c) e d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV** dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico); l'**attestazione** di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **I), II), III), IV), V), VI)**, dell'**elenco dei documenti**, a **pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture*

Procedura ristretta

Articolo 153, commi 1-14, D.Lgs. n. 163/2006

Lettera di invito

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

All'impresa

Oggetto: Invito a procedura ristretta per l'affidamento.....

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito dacome meglio specificato nello studio di fattibilità e nei suoi allegati posto a base di gara.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore del giorno

Il bando di gara relativo alla concessione di che trattasi è stato pubblicato in data.....sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

(nel caso di concessione di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria)

trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data.....

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il giorno alle ore e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax almeno cinque giorni prima della data fissata.

Al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello **studio di fattibilità** presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri

In considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibilità è **ammessa non oltre** le ore del giorno

Potrà essere ritirata copia dello **studio di fattibilità** potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro *(da specificare le modalità del versamento e del ritiro).*

E' possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono *(stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo).*

La non partecipazione al sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara**.

1. Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura** *(compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)*, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13,00 del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle orealle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“**A – Documentazione amministrativa**”;

“**B - Offerta tecnica - organizzativa**”;

“**C - Offerta economica**”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **conferma** quanto attestato ed indicato nella **dichiarazione sostitutiva** presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara;
- b) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- c) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara**, nelle norme integrative al bando di gara, nella presente lettera di invito, nelle **risposte ai quesiti**, nello studio di fattibilità;
- d) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- e) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- f) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- g) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- h) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

II) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa oppure polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno (*indicare la durata prevista per la validità dell'offerta*);



- III) **documento attestante la costituzione della cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006;
- IV) **dichiarazione** rilasciata dal responsabile del procedimento o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
- V) **attestazione di pagamento in originale, di euro (euro)** a favore dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, a pena di esclusione dalla gara, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il CIG (Codice Identificativo Gara), attribuito dall'Autorità; il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
- **mediante versamento on line** collegandosi al portale web "Sistema di riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
 - **mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561** intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta 246, 00186 Roma (Codice fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale;

Nella busta "A" dovranno, altresì, essere contenute:

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- **dichiarazione** che confermi l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine ai consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati resta confermato che opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

oppure

(nel caso di consorzio stabile):

- **dichiarazione** che confermi l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine all'elenco dei soggetti facenti parte del consorzio e all'elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre, fermo restando che per tutti i consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

Nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio o il GEIE:

Nel caso di **consorzi** di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dalla/e impresa/e consorziata/e già indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori.

Le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa competenza, devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di prequalifica (*legali rappresentanti, procuratori, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti cessati dalla carica nel triennio ecc.*).

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al modello di dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, seguenti documenti

- 1) **progetto preliminare** dell'intervento composto:
 - a) dagli **elaborati grafici e descrittivi** indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) dal **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);;
 - c) dall'**elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
 - d) da un **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- 2) **relazione illustrativa** degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (*ingegneri, architetti, geometri e periti industriali*) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;
- 3) una **bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (*es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente quanto previsto al numero 4 delle norme integrative del bando **di gara** (*prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*) lettere a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del DPR n. 554/99, ed inoltre :
 - a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
 - c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
 - e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
 - f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
 - g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;

- h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
- i) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;
- j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (*Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente*) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A **pena di esclusione dalla gara**, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel **piano economico finanziario**, di cui alla busta **C** (*es.: prezzi, canoni, tariffe, durata*)

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara,

- 1) il **piano economico-finanziario** della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 ("*Contenuto generale della concessione e dell'offerta*"), oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l'altro:
 - a) il **prezzo** (*contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo*) che deve essere pari o inferiore ad euro (euro) (*qualora sia previsto un contributo pubblico*);
 - b) il **prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro (euro)(*qualora sia previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
 - c) il **canone da corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice (*qualora sia previsto il pagamento di un canone da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
 - d) il **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro (euro);
 - e) il **livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
 - f) le **modalità di aggiornamento** delle tariffe e del canone;
 - g) una **durata** della concessione non superiore a, di cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
 - h) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
 - i) l'eventuale **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione che deve essere corrisposto al concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro (.....).

Il piano **economico-finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il piano **economico-finanziario**, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente, nei limiti stabiliti nella presente lettera di invito.

2. Procedura di scelta del “promotore”

La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A”, procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad effettuare, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali.

La **commissione giudicatrice** richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A – Documentazione amministrativa”. Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la **commissione giudicatrice** sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La **commissione giudicatrice**, nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, procede:

- a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all’escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all’ **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La **commissione giudicatrice** procede alla determinazione dell’*offerta economicamente più vantaggiosa* e tramite di essa alla scelta del “promotore” impiegando il metodo indicato al punto 8 delle norme integrative al bando di gara, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella (*criteri indicati a titolo esemplificativo*) nonché la procedura nel prosieguo descritta.

1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2	Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi, nonché qualità professionale dei progettisti		
	3.1		
	3.2		
	3.3		
4	Qualità o standard del/dei servizi		
	4.1		
	4.2		
	4.3		
5	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		
	5.1		
	5.2		
	5.3		
6	Contenuto quantitativo piano economico finanziario		
	6.1		
	6.2		
	6.3		

(1° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e il calcolo dell’autovettore principale)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l’applicazione della **scala semantica di Saaty** (*scala dell’importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione*) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi** dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari** dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione della **qualità degli studi, delle modalità** e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della **qualità o standard del/dei servizi** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della **convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
 - 2) procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B – Offerta tecnica – organizzativa";
 - 3) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e impiego della tabella triangolare)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione **della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi** e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione di cui all'allegato A al DPR 554/99) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari** dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione



- iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte** inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione del contratto di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di cui all'allegato A al DPR n. 554/99;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(3° alternativa: attribuzione dei coefficienti in via discrezionale)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;

- all'attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nella presente lettera di invito ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

- a) per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nella presente lettera di invito ;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura

quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** previsto al punto 8 delle **norme integrative al bando di gara** al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al DPR n. 554/1999 e s. m. per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*) – si procede, con riferimento al **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 e n. 5** (.....), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La modifica è effettuata per i criteri di valutazione (.....) con la seguente procedura:

- a) moltiplicando – per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti – la media dei coefficienti attribuiti per i relativi pesi;
- b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione n. 6** della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste "**C - Offerta economica**", contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1° alternativa: metodo aggregativo compensatore.

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

ove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;

P_a = peso criterio a

P_n = peso criterio n

(2° alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del DPR n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

- a) degli scarti fra i coefficienti;
- b) degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) degli indicatori unici di dominanza;
- d) del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3° alternativa: metodo topsis)



La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

3. Procedura di aggiudicazione

L'Amministrazione Aggiudicatrice, aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente risultato primo della graduatoria determinata dalla commissione giudicatrice e lo nomina promotore.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione Aggiudicatrice pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal "**promotore**".

Qualora, ai fini dell'approvazione, non debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudica definitivamente previa effettuazione delle prescritte verifiche del possesso dei requisiti, la concessione al "**promotore**".

Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiede al "**promotore**" di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora il "**promotore**" accetti di apportare le modifiche richieste, l'Amministrazione Aggiudicatrice, al ricevimento del progetto modificato, previa verifica delle modifiche richieste, all'esito delle verifiche del possesso dei requisiti generali procede ad aggiudicare definitivamente la concessione al "**promotore**" ed alla stipula del contratto.

Qualora il "**promotore**" non accetti di apportare le richieste modifiche al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 153, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, ha facoltà di chiedere, progressivamente, ai concorrenti successivi in graduatoria, fissando, anche in questo caso, il tempo di risposta alla richiesta e il tempo per la redazione delle modifiche, di far proprio l'offerta del "**promotore**" e di accettare di apportare al progetto preliminare presentato dal promotore le necessarie modifiche.

La predisposizione delle modifiche progettuali e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, in quanto onere del promotore (o del concorrente successivo in graduatoria), non comporta alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute ed indicate nel piano economico-finanziario per la predisposizione delle offerte.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (*durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc.*),.

Il calcolo dell'aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, a seguito delle modifiche richieste, sarà effettuato, applicando i prezzi unitari previsti nel progetto preliminare presentato e, per quelli mancanti, prioritariamente quelli del prezzario vigente a disposizione dell'Amministrazione Aggiudicatrice; e per quelli non previsti neanche nel prezzario della Amministrazione Aggiudicatrice, determinandoli con apposite analisi redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, ai fini della stipula del contratto di concessione, è necessario che il soggetto aggiudicatario, qualora abbia previsto di realizzare l'intervento con la propria organizzazione di impresa, abbia ancora idonei requisiti di qualificazione. In caso contrario, l'aggiudicatario potrà integrare, entro il termine stabilito dall'amministrazione stessa; la propria compagine con altri soggetti che apportino requisiti sufficienti; la stipula del contratto è, comunque, subordinata alla positiva verifica, da parte dell'amministrazione, dei requisiti generali e speciali dei soggetti integrati.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs. 163/06 e s.m. sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.

Qualora nessuno dei concorrenti accetti le modifiche progettuali richieste dall'amministrazione, quest'ultima si riserva la possibilità di acquisire il progetto preliminare selezionato, pagando il per cento dell'importo complessivo dell'intervento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. L'importo da corrispondere al promotore

non può superare in percentuale l'importo del 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara e come indicato nel punto 1 delle **norme integrative del bando di gara**.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura aperta/ristretta

Articolo 153, commi 1-14, D.Lgs. n. 163/2006

Indicazioni per la compilazione del bando di gara



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo Fax (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: xxxxx

Indirizzo postale: xxxxxx

Città: xxxxx

Codice postale:

Paese: Italia

Punti di contatto: xxx

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.xxx.it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.I

Una documentazione specifica è disponibile presso:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.II

Le domande vanno inviate a:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.III

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale | <input type="checkbox"/> Servizi generali delle amministrazioni pubbliche |
| <input type="radio"/> Agenzia/ufficio nazionale o federale | <input type="checkbox"/> Difesa |
| <input type="radio"/> Autorità regionale o locale | <input type="checkbox"/> Ordine pubblico e sicurezza |
| <input type="radio"/> Agenzia/ufficio regionale o locale | <input type="checkbox"/> Ambiente |
| <input type="radio"/> Organismo di diritto pubblico | <input type="checkbox"/> Affari economici e finanziari |
| <input type="radio"/> Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale | <input type="checkbox"/> Salute |
| <input checked="" type="radio"/> Altro | <input type="checkbox"/> Abitazioni e assetto territoriale |
| <i>(specificare): xxxx</i> | <input type="checkbox"/> Protezione sociale |
| | <input type="checkbox"/> Ricreazione, cultura e religione |
| | <input type="checkbox"/> Istruzione |
| | <input type="checkbox"/> Altro |
| | <i>(specificare):</i> |

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando) pubblicato su sito(e/o disponibile

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Esecuzione | Sito o luogo principale dei lavori: |
| <input checked="" type="radio"/> Progettazione ed esecuzione | |
| <input type="radio"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice | Codice NUTS |

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto

progettazione definitiva ed esecutiva di.....e gestione dei servizi di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando).

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale	<input type="text" value="45000000"/>	

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione e costruzione) , risultante dallo studio di fattibilità, ammonta, ad euro (euro.....),

L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- 1); importo euro
- 2); importo euro
- 3); importo euro
- 4); importo euro

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità la concessione prevede (N. B: le alternative possono essere cumulabili):

(1° alternativa)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(3° alternativa)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla amministrazione aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(4° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(5 ° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(6° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

Inoltre è previsto:

- un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- una durata della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- un valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogato

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra

e

Moneta:

II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi (se del caso)

(1° alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30% dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
(2° alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

il concessionario non ha obbligo di affidare appalti a terzi;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all'art. 38 del d.lgs 163/2006;

I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale documento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(*se del caso*)

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del DPR, n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 98, comma 2, del d.P.R. 554/99, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti letter a) e b) nella misura del.....(fissare fra i doppio ed il triplo)

III.1.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(*se del caso*)

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto II.2.1 del presente bando di gara.

Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara).

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 e s. m. accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri, i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) con riferimento al metodo

(1° alternativa)



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva

aggregativo compensatore

(2°alternativa)

electre

(3°alternativa)

topsis

Gli elementi ed i punteggi per l'aggiudicazione della concessione sono i seguenti ;

(ESEMPIO)

1. Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità.....peso.....
 - 1.1.....subpeso....
 - 1.2.....subpeso....
 - 1.3.....subpeso....
2. Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare.....peso.....
 - 2.1.....subpeso....
 - 2.2.....subpeso....
 - 2.3.....subpeso....
3. Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché la qualità professionale dei progettisti.....peso....
 - 3.1.....subpeso....
4. Qualità o standard del/dei servizi.....peso.....
 - 4.1.....subpeso....
 - 4.2.....subpeso....
5. Contenuto qualitativo della convenzione di concessione.....peso:.....
 - 5.1.....subpeso....
 - 5.2.....subpeso....
6. Contenuto quantitativo piano economico-finanziario.....peso:.....
 - 6.1.....subpeso....
 - 6.2.....subpeso....
 - 6.3.....subpeso....

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande

Data: 10/09/2009 (gg/mm/aaaa)

Ora:

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro:



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

- sì
 no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

a)(procedura aperta)

Il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse è disponibile sul sito ufficiale....www.....; è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri telefonici....., nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara;

a) (procedura ristretta)

Le norme integrative contenenti le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e la specificazione della documentazione da presentare a corredo della domanda sono disponibili sul sito ufficiale....www.....; sono inoltre disponibili, previa prenotazione ai numeri telefonici....., nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara; le modalità di presentazione dell'offerta e della procedura di aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito;

b) Cauzioni e garanzie richieste, da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando):

1) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs n. 163/2006, pari al 2% del valore dell'investimento;

2) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, primo periodo, del d.lgs 163/2006, pari al 2,5% del valore dell'investimento;

3) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale;

4) polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del d.lgs n. 163/2006. Tale polizza deve essere prestata per una somma assicurata :

- per danni di esecuzione: euro.....;

-per la responsabilità civile verso terzi: euro.....;

5) polizza indennitaria decennale ai sensi dell'art. 129 del d.lgs n. 163/2006 con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6) cauzione ex art. 153, comma 13, ultimo periodo, del d.lgs n. 163/2006 nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio; tale cauzione è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio;

c) (alternativa 1°)

il concessionario ha l'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo.....;

(alternativa 2°)

il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto con capitale minimo.....;

d) l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere al promotore prescelto di apportare le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto; in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione da parte di quest'ultimo delle modifiche progettuali e conseguente adeguamento del piano economico-finanziario. Nel caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso;



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva

e) è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento.....al fax.....; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito di....all'indirizzo www.....

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 nel termine di 60 giorni dinanzi al TAR.....



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione
ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando l'avviso verrà inviato per la pubblicazione



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del d.lgs n. 163/2006 delle concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI È DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

PROCEDURA A DOPPIA GARA

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, located in the bottom right corner of the page.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

PROCEDURA A DOPPIA GARA

PRIMA FASE

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura aperta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Disciplinare di gara

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Il presente **disciplinare** si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere specificata l'ubicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato nello studio di fattibilità e nei suoi allegati posti a base di gara.

Si precisa che la presente procedura di gara non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con la procedura di cui all'articolo 153, comma 15, lett. c), d), e) ed f) ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

L'**importo complessivo** dell'intervento (*progettazione e costruzione*), risultante dallo **studio di fattibilità**, ammonta, ad euro (euro.....),

L'**intervento**, come meglio specificato nello **studio di fattibilità**, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- 1); importo euro
- 2); importo euro
- 3); importo euro
- 4); importo euro

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello **studio di fattibilità** la concessione prevede (N. B: *le alternative possono essere cumulabili*):

1) **(1° alternativa)**

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(3° alternativa)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(4° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(5° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(6° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;



- 2) un **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- 3) una **durata** della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- 4) un **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogato
- 5)
- 6)

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente **disciplinare di gara**.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché quelle dell'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzio stabile**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- c) *(1° alternativa)*
che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al trenta per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;
(2° alternativa)
che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;
(3° alternativa)
che il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi
- d) *(1° alternativa)*
che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);
(2° alternativa)
che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);
- e) che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello **studio di fattibilità** presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri
- f) che in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibilità è ammessa non oltre le ore del giorno
- g) che dello studio di fattibilità potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro (da specificare le modalità del versamento e del ritiro)
- h) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito.....**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente **disciplinare di gara**;
- b) l'offerta è valida per centottanta giorni (*è possibile indicare anche una durata maggiore*) dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta ;
- c) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;



- e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- g) *(alternativa n.1)*
è esclusa la competenza arbitrale;
(alternativa n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
- h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente **disciplinare di gara**;
- i) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno *(inserire la durata prevista per la validità dell'offerta)* dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla conclusione della gara. Per il promotore lo svincolo della cauzione avviene successivamente alla stipula del contratto a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006.

- b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo Studio di fattibilità posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla conclusione della gara. Per il promotore lo svincolo della cauzione avviene successivamente alla stipula del contratto a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a, scegliendo tra le seguenti modalità:

1. versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL. (codice fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I **concorrenti** devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I **concorrenti**, qualora intendono eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999, a quelle indicate al **punto 1** del presente **disciplinare di gara**. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un **progetto preliminare** i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1 del presente **disciplinare di gara** l'**attestazione di qualificazione** deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

I **concorrenti**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n.554/99, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del (*fissare fra il doppio e il triplo*).



In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il **concorrente** - singolo (*lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006.*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.*) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006., ed **elenc**a – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (**denominazione, ragione sociale e sede**) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*)

(*alternativa 1*)

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

(*alternativa 2*)

Il **concorrente**, attesa la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di più imprese ausiliarie.

Il **concorrente** e l'**impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I **concorrenti** stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a **tre volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel presente **disciplinare di gara**,

(1° alternativa)

il metodo aggregativo compensatore.

(2° alternativa)

il metodo electre.

(3° alternativa)

il metodo topsis.

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura** (*compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta*), e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **Codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento *temporaneo di impresa*, *consorzio ordinario*, *GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“A – Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica - organizzativa”;

“C - Offerta economica”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- I) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

II) **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al **punto 7** del presente **disciplinare di gara**, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

II) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi degli articoli. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e di integrazioni (*d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000*) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.34/2000 per il rilascio dell'**attestazione di qualificazione** necessaria per l'esecuzione dei lavori, e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

III) **dichiarazione** attestante il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti al punto 7 del presente disciplinare di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 554/1999 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di(*fissare fra il doppio e il triplo*).

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dall'articolo 98 del D.P.R. n. 554/99 di cui al numero 7 del presente disciplinare di gara.

IV) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed *m-bis*) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 575; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità-che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di



società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;

- 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m.;
 - 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 - 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 8) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il **presente disciplinare di gara**, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 - 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m. e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);
 - 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- b) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - c) **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 - d) **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espresa indicazione comporta l'esclusione dalla gara*);
 - e) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
 - f) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara**, nel **presente disciplinare di gara**, nelle **risposte ai quesiti**, nello studio di fattibilità;
 - g) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;



- h) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- i) **indica** il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- j) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- k) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999;
- oppure*
- k) **attesta** ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta Legge;
- l) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- V) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria o fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa oppure polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno(*indicare la durata prevista per la validità dell'offerta*)
- VI) **documento attestante la costituzione della cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006;
- VII) **dichiarazione** rilasciata dal Responsabile del Procedimento o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
- VIII) **attestazione di pagamento in originale, di euro (euro)** a favore dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del partecipante ed il **CIG (Codice Identificativo Gara**, attribuito dall'**Autorità**; il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
- **mediante versamento on line** collegandosi al portale web "Sistema di riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale ;
 - **mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561** intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta 246, 00186 Roma (*Codice fiscale 97163520584*) presso qualsiasi ufficio postale;

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- IX) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di consorzi stabili):

- IX) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- IX) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

IX) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

IX) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

(nel caso di cui al numero 4 (prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), lettera c), 2° alternativa)

X) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare a terzi;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c) e d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV)** dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV)** dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*); l'**attestazione** di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV)** dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX)** e **X)** dell'**elenco dei documenti**, a **pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto **sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori**, i concorrenti devono..... (*stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo*) La non partecipazione al sopralluogo, sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara.**

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, seguenti documenti

- 1) **progetto preliminare** dell'intervento composto:
 - a) dagli **elaborati grafici e descrittivi** indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) dal **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);
 - c) dall'**elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
 - d) da un **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- 2) **relazione illustrativa** degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (*ingegneri, architetti, geometri e periti industriali*) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;
- 3) una **bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (*es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente quanto previsto al numero 4 del **presente disciplinare di gara** (*prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*) lettere a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 554/1999, ed inoltre :
 - a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
 - c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
 - e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
 - f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
 - g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
 - h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
 - i) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;
 - j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (*Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente*) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A **pena di esclusione dalla gara**, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel **piano economico finanziario**, di cui alla busta C (es.: prezzi, canoni, tariffe, durata)

Nella busta “C- Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara,

- 1) **il piano economico-finanziario** della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell’investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l’aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l’altro, delle voci di cui al punto 1 (“Contenuto generale della concessione e dell’offerta”), oltrechè dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l’indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l’altro:
 - a) **il prezzo** (contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo) che deve essere pari o inferiore ad euro (euro)(qualora sia previsto un contributo pubblico);
 - b) **il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere** all’Amministrazione Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro (euro)(qualora sia previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice)
 - c) **il canone da corrispondere** all’Amministrazione Aggiudicatrice (qualora sia previsto il pagamento di un canone da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice);
 - d) **il livello iniziale della tariffa** da praticare all’utenza che deve essere pari o inferiore ad euro (euro);
 - e) **il livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
 - f) **le modalità di aggiornamento** delle tariffe e del canone;
 - g) una **durata** della concessione non superiore a, di cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
 - h) il valore residuo annuale dell’investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
 - i) l’eventuale **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione che deve essere corrisposto al concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro (.....).

Il piano **economico-finanziario**, deve indicare tra l’altro, l’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, di cui all’articolo 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il piano **economico-finanziario**, ai sensi dell’articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell’investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell’articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente. nei limiti stabiliti nel presente disciplinare.

10. Procedura di scelta del “promotore”

La prima seduta pubblica della **commissione giudicatrice** avrà luogo presso, il giorno ed all’ora che saranno comunicati tramite fax inviato al numero indicato sulla busta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.



La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al numero III dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "**A – Documentazione Amministrativa**", sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
- d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;.

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali..

La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "**A – Documentazione amministrativa**". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La **commissione giudicatrice**, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La **commissione giudicatrice** procede alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* e tramite di essa alla scelta del "*promotore*" impiegando il metodo indicato al punto 8 del **presente disciplinare di gara**, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella (*criteri indicati a titolo esemplificativo*) nonché la procedura nel prosieguo descritta.

1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2	Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché qualità professionale dei progettisti		

	3.1			
	3.2			
	3.3			
4	Qualità o standard del/dei servizi			
	4.1			
	4.2			
	4.3			
5	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione			
	5.1			
	5.2			
	5.3			
6	Contenuto quantitativo piano economico finanziario			
	6.1			
	6.2			
	6.3			

(1° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e il calcolo dell'autovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare** con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica** dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi**, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione

- ii) migliore soluzione
- iii) migliore soluzione
- iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della **qualità o standard del/dei servizi** struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione del **convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura **qualitativa** l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
 - 2) procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B – Offerta tecnica – organizzativa";
 - 3) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura **quantitativa**, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e impiego della tabella triangolare)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione della **qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;

- all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare** con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica** dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi**, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione **della qualità o standard del/dei servizi** struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della **convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie

- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, ,prezzi,durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(3° alternativa: attribuzione dei coefficienti in via discrezionale)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
- valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi;**
 - valutazione della **convenzione di concessione;**
 - all'attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nel presente **disciplinare di gara** ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

- a) per la **valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità** si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica dei progetti** preliminari dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi**, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la **valutazione della qualità o standard del/dei servizi** struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

- e) per la **valutazione della convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
- 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di gara ;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** previsto al punto 8 del **presente disciplinare** al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 554/1999 per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*) – si procede, con riferimento ai **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 e n. 5** (.....), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La modifica è effettuata per i criteri di valutazione (.....) con la seguente procedura:

- a) moltiplicando – per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti – la media dei coefficienti attribuiti per i relativi pesi;
- b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione n. 6** della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste "**C - Offerta economica**", contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1° alternativa: metodo aggregativo compensatore)

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots C_{ni} * P_n$$

ove

$$P_i = \text{punteggio concorrente } i$$

C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;

P_a = peso criterio a

P_n = peso criterio n

(2° alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

- a) degli scarti fra i coefficienti;
- b) degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) degli indicatori unici di dominanza;
- d) del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3° alternativa: metodo topsis)

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente e quindi "promotore" il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

Al promotore è attribuito il diritto di essere preferito al miglior offerente individuato nella successiva gara di cui all'articolo 153, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvede a porre in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore. Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'Amministrazione Aggiudicatrice richiede al promotore di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse.

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra Amministrazione Aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (*durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc.*).

L'amministrazione provvederà ad indire una seconda gara ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore come adeguate a seguito dell'approvazione del progetto.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura ristretta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Norme integrative del bando di gara

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Le presenti norme integrative al bando di gara si riferiscono alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, commi 1-14, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D. Lgs n. 163/2006), con procedura ristretta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da *(deve essere specificata l'ubicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire)* come meglio specificato nello **studio di fattibilità e nei suoi allegati** posto a base di gara.

Si precisa che la presente procedura di gara non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con la procedura di cui all'articolo 153, comma 15, lett. c), d), e) ed f) ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

L'**importo complessivo** dell'intervento (*progettazione e costruzione*) risultante dallo **studio di fattibilità** ammonta, ad euro (euro.....);

L'**intervento**, come meglio specificato nello **studio di fattibilità**, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- 1).....; importo euro
- 2).....; importo euro
- 3).....; importo euro
- 4).....; importo euro

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello **studio di fattibilità** la concessione prevede (NB: *le alternative possono essere cumulabili*):

1) (**1° alternativa**)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(**2° alternativa**)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(**3° alternativa**)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(**4° alternativa**)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(**5° alternativa**)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(**6° alternativa**)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

- 2) un **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- 3) una **durata** della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;

- 4) un **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione non superiore ad euro
(.....) che sarà erogato
- 5)
- 6)

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006);
- b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.
- c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme integrative del bando di gara.

Ai predetti **soggetti si applicano le** disposizioni di cui all'**articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006**, nonché quelle dell'**articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999**.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e C) dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi nel caso in cui sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzio stabile**) del D. Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;



b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;

c) *(1° alternativa)*

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al trenta per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;

d) *(1° alternativa)*

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nelle presenti norme integrative del bando di gara;

b) l'offerta è valida per centottanta giorni (*è possibile indicare anche una durata maggiore*) dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;

c) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006;

d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;

f) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;

g) *(alternativa n.1)*

è esclusa la competenza arbitrale;

(alternativa n.2)

tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m., esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferiscono le presenti norme integrative del bando di gara;

i) la nomina del promotore avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.



5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno (inserire la durata prevista per la validità dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'offerta è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla conclusione della gara. Per il promotore lo svincolo della cauzione avviene successivamente alla stipula del contratto a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006.

b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006.

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, ad esclusione del promotore, successivamente alla conclusione della gara. Per il promotore lo svincolo della cauzione avviene successivamente alla stipula del contratto a seguito della seconda gara prevista dall'articolo 153, comma 15 del D.Lgs. n. 163/2006.

Tutte le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, ove previste, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.



6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare all'atto di presentazione dell'offerta il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a, scegliendo tra le seguenti modalità:

1. versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBB. (codice fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio Riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I **concorrenti**, qualora intendono eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da una Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999, a quelle indicate al **punto 1** delle presenti norme integrative del bando di gara. Qualora l'offerta presentata dal concorrente comprende un **progetto preliminare** i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al punto 1 delle presenti norme integrative al bando di gara. L'**attestazione di qualificazione** deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche.

I **concorrenti**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del (*fissare fra il doppio e il triplo*).

In attuazione dei disposti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il **concorrente** - singolo (*lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/ 2006.*) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;



- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D. Lgs. n. 163/2006 ed **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso in cui tali situazioni non sussistano la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*).

(alternativa 1)

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

(alternativa 2)

Il concorrente attesta la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di più imprese ausiliarie.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I **concorrenti** stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a **tre volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella applicando,

(1° alternativa)

il metodo **aggregativo compensatore**.

(2° alternativa)

il metodo **electre**.

(3° alternativa)

il metodo **topsis**.

1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2	Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché qualità professionale dei progettisti		
	3.1		
	3.2		
	3.3		
4	Qualità o standard del/dei servizi		
	4.1		
	4.2		
	4.3		
5	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		
	5.1		
	5.2		
	5.3		
6	Contenuto quantitativo piano economico finanziario		
	6.1		
	6.2		
	6.3		

9. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Il plico contenente la domanda di partecipazione e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)** e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*associazione temporanea di impresa, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti e che siano da costituirsi.

Il plico deve contenere i seguenti documenti:

- I) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

- II) **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al **punto 7** delle presenti norme integrative del bando di gara, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

- II) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.34/2000. per il rilascio dell'**attestazione di qualificazione** necessaria per l'esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n.34/2000. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti di ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

- III) **dichiarazione** attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 554/1999 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 .nella misura di (fissare tra il doppio e il triplo)

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 e previsti al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara.

- IV) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:
- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società
 - 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità-che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di

- società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;
- 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 - 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 8) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce le presenti norme integrative del bando di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 - 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*);
 - 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- b) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - c) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 - d) **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espressa indicazione comporta l'esclusione dalla gara*);
 - e) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara** e nelle presenti norme integrative del bando di gara;
 - f) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - g) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
 - h) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;



- i) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99

oppure

- i) **attesta** ai sensi dell'articolo 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme della suddetta Legge;
- j) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- V) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

oppure

(nel caso di consorzi stabili)

- V) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- V) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- V) **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- V) **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

(nel caso di cui al numero 4 (prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), lettera c), 2° alternativa)

- VI) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare a terzi;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c) e d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV** dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 *(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e*



*direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico); l'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero IV) dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico).*

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **I), II), III), IV), V), VI)**, dell'**elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura ristretta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Lettera di invito

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

All'impresa.....

Oggetto: Invito a procedura ristretta per l'affidamento.....

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito dacome meglio specificato nello studio di fattibilità e nei suoi allegati posto a base di gara.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore del giorno

Il bando di gara relativo alla concessione di che trattasi è stato pubblicato in data.....sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

(nel caso di concessione di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria)

trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data.....

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il giorno alle ore e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax almeno cinque giorni prima della data fissata.

Al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello **studio di fattibilità** presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri

In considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello studio di fattibilità è **ammessa non oltre** le ore del giorno

Potrà essere ritirata copia dello **studio di fattibilità** potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro *(da specificare le modalità del versamento e del ritiro).*

E' possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono *(stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo).*

La non partecipazione al sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara.**



1. Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)**, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13,00 del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o sigillato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (raggruppamento *temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“**A – Documentazione amministrativa**”;

“**B - Offerta tecnica - organizzativa**”;

“**C - Offerta economica**”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

D) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **conferma** quanto attestato ed indicato nella **dichiarazione sostitutiva** presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara;
- b) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- c) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara**, nelle norme integrative al bando di gara, nella presente lettera di invito, nelle **risposte ai quesiti**, nello studio di fattibilità;
- d) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- e) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- f) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- g) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;



- h) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- II) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno (*indicare la durata prevista per la validità dell'offerta*);
- III) **documento** attestante la **costituzione della cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006;
- IV) **dichiarazione** rilasciata dal responsabile del procedimento o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
- V) **attestazione di pagamento in originale, di euro** (*euro*) **a favore dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il **CIG (Codice Identificativo Gara**, attribuito dall'**Autorità**; il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
- **mediante versamento on line** collegandosi al "Servizio riscossione contributi", disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.avcp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
 - **mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561** intestato a "AUT. CONTR. PUBBL." Via di Ripetta 246, 00186 Roma (*Codice fiscale 97163520584*) presso qualsiasi ufficio postale;

Nella busta "A" dovranno altresì essere contenute:

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- **dichiarazione** che confermi l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine ai consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati resta confermato che opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di consorzio stabile):

- **dichiarazione** che confermi l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine all'elenco dei soggetti facenti parte del consorzio e all'elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre, fermo restando che per tutti i consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamento temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

Nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva le dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte, **a pena di esclusione dalla gara**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento,, il consorzio o il GEIE:

Nel caso di **consorzi** di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dalla/e impresa/e consorziata/e già indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori.

Le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa competenza, devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di prequalifica (*legali rappresentanti, procuratori, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti cessati dalla carica nel triennio ecc.*).

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al modello di dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, seguenti documenti:

1) **progetto preliminare** dell'intervento composto:

- a) dagli **elaborati grafici e descrittivi** indicati nella Sezione I dell'allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006;
- b) dal **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);;
- c) dall'**elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
- d) da un **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;

2) **relazione illustrativa** degli studi che saranno condotti e delle modalità che saranno seguite per la redazione dei successivi livelli di progettazione nonché dei contenuti funzionali, tecnici e innovativi di tali progetti; la relazione dovrà essere sottoscritta dai tecnici (*ingegneri, architetti, geometri e periti industriali*) che faranno parte della struttura di progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento e dovrà essere corredata dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti redatti dai predetti tecnici ritenuti dagli stessi esplicativi dei contenuti della relazione; la relazione dovrà essere di non più di trenta pagine e la documentazione per ogni progetto di un numero di schede comprese tra tre e cinque se in formato A3 e tra sei e dieci se in formato A4;

3) una **bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (*es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente quanto previsto al numero 4 delle norme integrative del bando di gara (*prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*) lettere a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 554/1999, ed inoltre :

- a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- d) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione aggiudicatrice, tramite il responsabile del

- procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
- e) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
 - f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
 - g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
 - h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
 - i) la specificazione dei poteri di controllo della amministrazione aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;
 - j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (*amministrazione aggiudicatrice o concorrente*) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A **pena di esclusione dalla gara**, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel **piano economico finanziario**, di cui alla busta **C** (es.: *prezzi, canoni, tariffe, durata*)

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara,

- 1) il **piano economico-finanziario** della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 (*"Contenuto generale della concessione e dell'offerta"*), oltre che dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l'altro:
 - a) il **prezzo** (*contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo*) che deve essere pari o inferiore ad euro (euro) (*qualora sia previsto un contributo pubblico*);
 - b) il **prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere** all'amministrazione aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro (euro)(*qualora sia previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della amministrazione aggiudicatrice*)
 - c) il **canone da corrispondere** all'amministrazione aggiudicatrice (*qualora sia previsto il pagamento di un canone da parte del concessionario a favore della amministrazione aggiudicatrice*);
 - d) il **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro (euro);
 - e) il **livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
 - f) le **modalità di aggiornamento** delle tariffe e del canone;
 - g) una **durata** della concessione non superiore a, di cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
 - h) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
 - i) l'eventuale **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione che deve essere corrisposto al concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro (.....).

Il piano **economico-finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.

Il piano **economico-finanziario**, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente nei limiti stabiliti nella presente lettera di invito.

2. Procedura di scelta del "promotore"

La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali.

La **commissione giudicatrice** richiede, poi, alla Amministrazione aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A - Documentazione amministrativa". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la **commissione giudicatrice** sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La **commissione giudicatrice**, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all' **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La **commissione giudicatrice** procede alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* e tramite di essa alla scelta del "promotore" impiegando il metodo indicato al punto 8 delle norme integrative del bando di gara, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella (*criteri indicati a titolo esemplificativo*) nonché la procedura nel prosieguo descritta.

1	Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
2	Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi, nonché qualità professionale dei progettisti		
	3.1		
	3.2		
	3.3		
4	Qualità o standard del/dei servizi		

	4.1			
	4.2			
	4.3			
5	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione			
	5.1			
	5.2			
	5.3			
6	Contenuto quantitativo piano economico finanziario			
	6.1			
	6.2			
	6.3			

(1° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e il calcolo dell'autovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l’applicazione della **scala semantica di Saaty** (*scala dell’importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione*) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi** dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari** dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione della **qualità degli studi, delle modalità** e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione

- iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della **qualità o standard del/dei servizi** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della **convenzione di concessione** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
 - 2) procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B - Offerta tecnica - organizzativa";
 - 3) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (*durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc.*) determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e impiego della tabella triangolare)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica - organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione **della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi** e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999) si terrà conto:

- a) per la valutazione della **coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità** si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la **valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari** dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la **valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte** inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.



(3° alternativa: attribuzione dei coefficienti in via discrezionale)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione della **coerenza** del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità;
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico dei progetti preliminari presentati dai concorrenti;
 - valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché qualità professionale dei progettisti
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nella presente **lettera di invito** ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

- a) per la valutazione della coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione tecnica ed estetica dei progetti preliminari dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione della qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi e nonché della qualità professionale dei progettisti si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- d) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- e) per la valutazione della convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione



- ii) migliore soluzione
- iii) migliore soluzione
- iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nella presente lettera di invito;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 6.1; sub-criterio n. 6.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** previsto al punto 8 delle norme integrative al bando di gara al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 554/1999 e s. m. per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*) – si procede, con riferimento ai **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 e n. 5** (.....), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La modifica è effettuata per i criteri di valutazione (.....) con la seguente procedura:

- a) moltiplicando – per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti – la media dei coefficienti attribuiti per i relativi pesi;
- b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione n. 6** della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste “**C - Offerta economica**”, contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1° alternativa: metodo aggregativo compensatore.

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

ove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;

P_a = peso criterio a

P_n = peso criterio n

(2° alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

- a) degli scarti fra i coefficienti;
- b) degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) degli indicatori unici di dominanza;
- d) del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3° alternativa: metodo topsis)

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente e quindi "promotore" il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

Al promotore è attribuito il diritto di essere preferito al miglior offerente individuato nella successiva gara di cui all'articolo 153, comma 15 del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede a porre in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore. Qualora, ai fini dell'approvazione, debbano essere apportate modifiche e/o integrazioni al progetto preliminare, l'amministrazione aggiudicatrice richiede al promotore di apportare dette modifiche al progetto da esso presentato, fissando, altresì, il tempo di risposta alla richiesta ed il tempo per la redazione delle modifiche stesse

Qualora, a seguito delle modifiche, si verifichi un aumento dei costi di realizzazione dell'intervento, si procederà, d'intesa fra amministrazione aggiudicatrice e concessionario, all'adeguamento del piano economico finanziario e dei connessi elementi, costituenti la struttura economica e gestionale della concessione (*durata della concessione, tariffe da applicare all'utenza, oneri collegati alla disponibilità dell'opera, ecc.*).

L'amministrazione provvederà ad indire una seconda gara ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore come adeguate a seguito dell'approvazione del progetto.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura aperta/ristretta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Indicazioni per la compilazione del bando di gara



Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo Fax (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: xxxxx

Indirizzo postale: xxxxxxxxxxxx

Città: xxxxxxxxxxxxxxxx

Codice postale:

Paese: Italia

Punti di contatto: xxxxxxxxxxxx

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.xxxx.it

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.I

Una documentazione specifica è disponibile presso:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.II

Le domande vanno inviate a:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.III

Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale | <input type="checkbox"/> Servizi generali delle amministrazioni pubbliche |
| <input type="radio"/> Agenzia/ufficio nazionale o federale | <input type="checkbox"/> Difesa |
| <input type="radio"/> Autorità regionale o locale | <input type="checkbox"/> Ordine pubblico e sicurezza |
| <input type="radio"/> Agenzia/ufficio regionale o locale | <input type="checkbox"/> Ambiente |
| <input type="radio"/> Organismo di diritto pubblico | <input type="checkbox"/> Affari economici e finanziari |
| <input type="radio"/> Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale | <input type="checkbox"/> Salute |
| <input checked="" type="radio"/> Altro | <input type="checkbox"/> Abitazioni e assetto territoriale |
| | <input type="checkbox"/> Protezione sociale |
| | <input type="checkbox"/> Ricreazione, cultura e religione |
| | <input type="checkbox"/> Istruzione |
| | <input type="checkbox"/> Altro |

(specificare): xxxxx

(specificare):

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando) pubblicato su sito(e/o disponibile);

La presente procedura di gara non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al miglior offerente individuato con la procedura di cui all'articolo 153, comma 15, lett. c), d), e) ed f) ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Esecuzione | Sito o luogo principale dei lavori: |
| <input checked="" type="radio"/> Progettazione ed esecuzione | |
| <input type="radio"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice | Codice NUTS |

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto

progettazione definitiva ed esecutiva di.....e gestione dei servizi di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando).

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale	<input type="text" value="45000000"/>	



Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione e costruzione) , risultante dallo studio di fattibilità, ammonta, ad euro (euro.....),

L'intervento, come meglio specificato nello studio di fattibilità, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti importi:

- 1); importo euro
- 2); importo euro
- 3); importo euro
- 4); importo euro

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione dello studio di fattibilità la concessione prevede (N. B: le alternative possono essere cumulabili):

(1° alternativa)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(3° alternativa)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla amministrazione aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(4° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(5 ° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

.....;

(6° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

Inoltre è previsto:

- un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);

- una durata della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;

- un valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogato

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra e

Moneta:

II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi (se del caso)

1° alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30% dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(2° alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

il concessionario non ha obbligo di affidare appalti a terzi;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all'art. 38 del d.lgs 163/2006;

I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale documento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(*se del caso*)

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del DPR, n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 98, comma 2, del d.P.R. 554/99, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti letter a) e b) nella misura del.....(fissare fra i doppio ed il triplo)

III.1.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(*se del caso*)

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto II.2.1 del presente bando di gara.

Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara).

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 e s. m. accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 163/2006.

Criterio di individuazione del promotore: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri,

i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) con riferimento al metodo

(1°alternativa)

aggregativo compensatore

(2°alternativa)

electre

(3°alternativa)

topsis

Gli elementi ed i punteggi per l'aggiudicazione della concessione sono i seguenti ;

(ESEMPIO)

1. Coerenza del progetto preliminare con gli obiettivi dello studio di fattibilità.....peso.....

1.1.....subpeso.....

Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

- 1.2.....subpeso....
- 1.3.....subpeso....
- 2. Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare.....peso.....
 - 2.1.....subpeso....
 - 2.2.....subpeso....
 - 2.3.....subpeso....
- 3. Qualità degli studi, delle modalità e delle proposte inerenti i progetti definitivi ed esecutivi nonché la qualità professionale dei progettisti.....peso....
 - 3.1.....subpeso....
- 4. Qualità o standard del/dei servizi.....peso.....
 - 4.1.....subpeso....
 - 4.2.....subpeso....
- 5. Contenuto qualitativo della convenzione di concessione.....peso:.....
 - 5.1.....subpeso....
 - 5.2.....subpeso....
- 6. Contenuto quantitativo piano economico-finanziario.....peso:.....
 - 6.1.....subpeso....
 - 6.2.....subpeso....
 - 6.3.....subpeso....

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande

Data: 10/09/2009 (gg/mm/aaaa)

Ora:

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro:



Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

- si
 no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

a) (procedura aperta)

Il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse è disponibile sul sito ufficiale....www.....; è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri telefonici....., nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara;

a) (procedura ristretta)

Le norme integrative contenenti le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e la specificazione della documentazione da presentare a corredo della domanda sono disponibili sul sito ufficiale....www.....; sono inoltre disponibili, previa prenotazione ai numeri telefonici....., nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara; le modalità di presentazione dell'offerta e della procedura di aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito;

b) Cauzioni e garanzie richieste secondo le modalità previste nel disciplinare (o nelle norme integrative al bando):

1) cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs n. 163/2006, pari al 2% del valore dell'investimento;

2) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, primo periodo, del d.lgs 163/2006, pari al 2,5% del valore dell'investimento;

c) (alternativa 1°)

il concessionario ha l'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo.....;

(alternativa 2°)

il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto con capitale minimo.....;

d) qualora a seguito della procedura di approvazione del progetto presentato dal promotore debbano essere apportate modifiche, il promotore ha l'obbligo di apportarle a propria cura e spese;

e) è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del ed esecutiva, la costruzione e la gestione di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando) pubblicato su sito(e/o disponibile) procedimento.....al fax.....; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito.....;

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:



Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione
ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 nel termine di 60 giorni dinanzi al TAR.....



Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione
ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando l'avviso verrà inviato per la pubblicazione



Gara per l'individuazione del promotore ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett. a) del d.lgs n. 163/2006 ai fini dell'affidamento della concessione avente ad oggetto la
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI È DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

PROCEDURA A DOPPIA GARA

SECONDA FASE

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura aperta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Disciplinare di gara

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Il presente disciplinare si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, comma 15, lett. c), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con procedura aperta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (*deve essere specificata l'ubicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire*) come meglio specificato nel progetto preliminare e nei suoi allegati posto a base di gara.

L'importo complessivo dell'intervento (*progettazione, costruzione*) risultante dal **progetto preliminare** ammonta ad euro (euro.....);

L'intervento, come meglio specificato nel **progetto preliminare**, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate ed importi:

- 1).....; importo euro
- 2).....; importo euro
- 3).....; importo euro
- 4).....; importo euro

In base al piano economico-finanziario allegato al **progetto preliminare** la concessione prevede:

1) (*1° alternativa*)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(*2° alternativa*)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(*3° alternativa*)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(*4° alternativa*)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(*5° alternativa*)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(*6° alternativa*)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

- 2) un **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- 3) una **durata** della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- 4) un **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogato
- 5)
- 6)

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettere d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) operatori economici stabili in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 554/1999)

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara;
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzio stabile**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- c) (*1° alternativa*)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al trenta per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;

d) *(1° alternativa)*

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

- e) che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello **progetto preliminare** presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri
- f) che in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello progetto preliminare è **ammessa non oltre** le ore del giorno
- g) che dello **progetto preliminare** potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro*(da specificare le modalità del versamento e del ritiro)*;
- h) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere *chiarimenti in ordine alla presente procedura* mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **entro lo stesso termine i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito.....**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) *(alternativa n.1)*

è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara nei limiti di cui al presente disciplinare di gara;

(alternativa 2)

non è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara;

- b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel presente **disciplinare di gara**;
- c) l'offerta è valida per centottanta giorni (*è possibile specificare una durata maggiore*) dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- d) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;

- g) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- h) *(alternativa n.1)*
è esclusa la competenza arbitrale;
(alternativa n.2)
tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
- i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente **disciplinare di gara**;
- j) la scelta del miglior offerente avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006.

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare, posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno (inserire la durata prevista per la validità dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriorigiorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

- b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori, così come risulta nel punto 1 del **presente disciplinare di gara**, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori.

- b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: **euro**.....;
- per la responsabilità civile verso terzi: **euro**

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

- a) Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 (per gli interventi di importo determinato con D.M. 1 dicembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

- b) Cauzione ex articolo 153, comma 13, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprezzabilità dell'eventuale errore.

La **cauzione provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a, scegliendo tra le seguenti modalità:

1. versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL. (codice fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I **concorrenti** devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I **concorrenti**, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (d'ora in poi D.P.R. n. 34/2000), regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999, a quelle indicate al **numero 1** del presente **disciplinare di gara**.

I **concorrenti**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del (*fissare fra il doppio e il triplo*).

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il **concorrente** - singolo (*lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006*) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del *D.Lgs. n. 163/2006* e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che questa ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006, ed **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (**denominazione, ragione sociale e sede**) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*)

(*alternativa 1*)

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.



(alternativa 2)

Il **concorrente**, attesa la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di più imprese ausiliarie.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I **concorrenti** stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000,, conseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a **tre volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi appresso indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel presente **disciplinare di gara**,

(1° alternativa)

il metodo **aggregativo compensatore**.

(2° alternativa)

il metodo **electre**.

(3° alternativa)

il metodo **topsis**.

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)**, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le oredel giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all' intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti sia che siano da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“**A – Documentazione amministrativa**”;

“**B - Offerta tecnica - organizzativa**”;

“**C - Offerta economica**”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I) **domanda di partecipazione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

II) **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, commi a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al **punto 7** del presente **disciplinare di gara**, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

II) **dichiarazione/i sostitutiva/e** resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (*d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000*) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 per il rilascio dell'**attestazione di qualificazione** necessaria per l'esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara;

III) **dichiarazione** attestante il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi previsti al punto 7 del presente disciplinare di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 554/1999 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di(*fissare tra il doppio ed il triplo*).

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 e previsti al punto 7 del presente disciplinare di gara.

IV) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;
 - 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
 - 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
 - 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 - 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 8) che al casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il **presente disciplinare di gara**, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 - 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*);
 - 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- b) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- c) **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le

qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

- d) **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espresa indicazione comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- f) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara**, nel **presente disciplinare di gara**, nelle **risposte ai quesiti**, nel progetto preliminare;
- g) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- h) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- i) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- j) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- k) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999

oppure

- l) **attesta** ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;
 - t) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- V) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno..... (indicare la durata prevista per la validità dell'offerta);
- VI) **documento** attestante la **costituzione della cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006;
- VII) **dichiarazione rilasciata dal** Responsabile del Procedimento attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
- VIII) **attestazione di pagamento in originale, di euro** (*euro*) **a favore dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il **CIG (Codice Identificativo Gara**, attribuito dall'**Autorità**il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

1. mediante versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL., via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584)

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- IX) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure



(nel caso di consorzi stabili):

- IX) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- IX) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- IX) **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- IX) **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

(nel caso di cui al punto 4 (Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), lettera c), 2° alternativa)

- X) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della percentuale dell'importo dei lavori da appaltare a terzi;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c) e d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV** dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*); l'**attestazione** di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **I), II), III), IV), V), VI), VII, e VIII), IX) e X)** dell'**elenco dei documenti**, a **pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006..

Ai fini dell'effettuazione del prescritto **sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori**, i concorrenti devono (stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo).

La non partecipazione al sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara**.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **proposte di soluzioni migliorative, di integrazioni tecniche e delle forniture** al progetto preliminare posto a base di gara (*N.B.: nel caso sia consentita la presentazione di varianti*); tali proposte devono essere documentate da:
 - a) **elenco riassuntivo** delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
 - b) **elaborati grafici e descrittivi** relativi alle eventuali proposte offerte, integrative o migliorative del **progetto preliminare** posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del **progetto preliminare** esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con gli stessi progetti esecutivi posti a base di gara;
 - c) **relazioni tecniche** con allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte sul piano della qualità e della funzionalità dell'opera e nei riguardi delle caratteristiche ambientali del sito nel quale devono essere realizzate le opere;
 - d) **elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni** riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte;
 - e) **la descrizione e la specificazione** delle eventuali proposte di miglioramento delle misure di sicurezza che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori;
 - f) **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);;
 - g) **elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
 - h) **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- 2) una **bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (*es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente quanto previsto al numero 4 del **presente disciplinare di gara** (*Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*) lettere a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 554/99, ed inoltre:
 - a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
 - c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;
 - e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
 - f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
 - g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
 - h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;

- i) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;
- j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (*Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente*) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A **pena di esclusione dalla gara**, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel **piano economico finanziario**, di cui alla busta **C** (*es.: prezzi, canoni, tariffe, durata*)

Si precisa che :

- a) è causa di esclusione dalla gara la mancanza della bozza di convenzione;
- b) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta;
- c) le **soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte** – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate ad ottimizzare nel ciclo di vita dell'opera il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione e, pertanto, dovranno
 - 1) ottenere miglioramenti funzionali e/o qualitativi delle opere;
 - 2) ottimizzare le modalità esecutive dei lavori, anche con riguardo al complesso delle misure da attuare per garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle stesse;
 - 3) consentire il miglior rispetto delle componenti ambientali interessate dalle attività di cantiere;
- d) le **soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, non potranno:**
 - 1)
 - 2) ;
 - 3) ;
- e) le **soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche potranno** riguardare :.....

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara,

- 1) il **piano economico-finanziario** della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 (*"Contenuto generale della concessione e dell'offerta"*), oltretutto dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l'altro:
 - a) il **prezzo** (*contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo*) che deve essere pari o inferiore ad euro (euro) (*qualora sia previsto un contributo pubblico*);
 - b) il **prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro (euro) (*qualora sia previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
 - c) il **canone da corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice (*qualora sia previsto il pagamento di un canone da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
 - d) il **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro (euro);
 - e) il **livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
 - f) le **modalità di aggiornamento** delle tariffe e del canone;

- g) una **durata** della concessione non superiore a, di cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- h) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
- i) l'eventuale **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione che deve essere corrisposto al concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro (euro.....).

Il **piano economico-finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del Codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo progetto preliminare posto a base di gara.

Il **piano economico-finanziario**, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente nei limiti stabiliti nel presente disciplinare.

10. Procedura di scelta del miglior offerente

La prima seduta pubblica della **commissione giudicatrice** avrà luogo presso, il giorno ed all'ora che saranno comunicati tramite fax inviato al numero indicato sulla busta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a:

- a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al numero IV dell'elenco dei documenti contenuti nella busta "**A – Documentazione Amministrativa**", sono fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
- d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;.

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali.

La commissione giudicatrice richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "**A – Documentazione amministrativa**". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la commissione giudicatrice sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La **commissione giudicatrice**, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all' **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini

dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La **commissione giudicatrice** procede alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* e tramite di essa alla scelta del "*promotore*" impiegando il metodo indicato al punto 8 del **presente disciplinare di gara**, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella (*criteri indicati a titolo esemplificativo*) nonché la procedura nel prosieguo descritta.

1	Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
	1.4		
2	Qualità o standard del/dei servizi		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		
	3.1		
	3.2		
4	Contenuto quantitativo piano economico finanziario		
	4.1		
	4.2		
	4.3		

(1° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e il calcolo dell'autovettore principale)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture presentate dai concorrenti;
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;

- all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione):

- a) per la valutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
 - 2) procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B – Offerta tecnica – organizzativa";
 - 3) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e impiego della tabella triangolare)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "B - Offerta tecnica – organizzativa" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;

- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
- valutazione del **valore tecnico** ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture presentate dai concorrenti;
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l’applicazione della scala semantica (scala dell’importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione di cui all’allegato A al D.P.R. n. 554/1999) si terrà conto:

- a) per la valutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l’attribuzione dei coefficienti avviene:
- 1) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di cui all’allegato A al DPR n. 554/99;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell’offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(3° alternativa: attribuzione dei coefficienti in via discrezionale)



La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture presentate dai concorrenti;
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nel presente **disciplinare di gara** ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

- a) terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l’attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente disciplinare di gara ;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell’offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto al punto 8 del presente disciplinare al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei

criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 554/1999 per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno) – si procede, con riferimento ai **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n. 3** (.....), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La modifica è effettuata per i criteri di valutazione (.....) con la seguente procedura:

- a) moltiplicando – per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti – la media dei coefficienti attribuiti per i relativi pesi;
- b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione n. 4** della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste “**C - Offerta economica**”, contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1° alternativa: metodo aggregativo compensatore)

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

ove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;

P_a = peso criterio a

P_n = peso criterio n

(2° alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

- a) degli scarti fra i coefficienti;
- b) degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) degli indicatori unici di dominanza;
- d) del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3° alternativa: metodo topsis)

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

11. Procedura di individuazione dell'aggiudicatario

Si precisa che qualora non siano presentate offerte la concessione è aggiudicata al promotore prescelto all'esito della prima gara.

Ove, all'esito della presente procedura di gara, vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, quest'ultimo può entro 45 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione rimborserà al miglior offerente a spese del promotore le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura massima del 2,5% dell'importo dell'investimento.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura ristretta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Norme integrative del bando di gara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.M.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

1. Contenuto generale della concessione e dell'offerta

Le presenti norme integrative si riferiscono alla gara indetta, ai sensi dell'articolo 153, comma 15, lett. c), del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi D.Lgs. n. 163/2006), con procedura ristretta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito da (deve essere specificata l'ubicazione dove l'intervento deve essere realizzato, la sua descrizione, la destinazione urbanistica dell'area dove l'intervento deve essere realizzato, la sua consistenza e la tipologia dei servizi da gestire) come meglio specificato nel progetto preliminare e nei suoi allegati posto a base di gara.

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione, costruzione) risultante dal **progetto preliminare** ammonta ad euro (euro.....);

L'intervento, come meglio specificato nel **progetto preliminare**, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate ed importi:

- 1).....; importo euro
- 2).....; importo euro
- 3).....; importo euro
- 4).....; importo euro

In base al piano economico-finanziario allegato al **progetto preliminare** la concessione prevede:

1) **(1° alternativa)**

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(3° alternativa)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla Amministrazione Aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(4° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(5° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(6° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla Amministrazione Aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

- 2) un **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);
- 3) una **durata** della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- 4) un **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogate
- 5)
- 6)



2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da:

- a) imprese con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) imprese con **idoneità plurisoggettiva** di cui alle lettera d) (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), e) (**consorzi ordinari di concorrenti**) ed f) (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) operatori economici stabili in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme integrative del bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelle dell'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 554/1999).

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) l'esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
- c) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti; in particolare, qualora partecipino alla gara un consorzio cooperativo, artigiano o stabile di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 il collegamento sostanziale si ritiene verificarsi, nel caso sussistano incroci fra i legali rappresentanti dei consorziati e gli organi di direzione amministrativa e tecnica del consorzio;
- d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m., dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.
- e) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, dal consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (**consorzio stabile**) del D.Lgs. n. 163/2006, partecipante alla gara.

4. Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari

Si specifica:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) che l'intervento realizzato al termine della concessione dovrà essere consegnato in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della Amministrazione Aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;

c) (1° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al trenta per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;

d) (1° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

(2° alternativa)

che il concessionario aggiudicatario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 156 del D.Lgs. n. 163/2006 con un capitale minimo di euro (euro);

- e) che, al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione dello **progetto preliminare** presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri
- f) che in considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione dello progetto preliminare è **ammessa non oltre** le ore del giorno
- g) che dello **progetto preliminare** potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro(da specificare le modalità del versamento e del ritiro);
- h) che è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **entro lo stesso termine i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito.....**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato

Si precisa altresì che si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) (alternativa n.1)

è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara nei limiti di cui alle presenti norme integrative del bando di gara;

(alternativa 2)

non è consentita la presentazione di proposte di variante al progetto preliminare posto a base di gara;

- b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l'effettuazione, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nelle presenti norme integrative del bando di gara;
- c) l'offerta è valida per centottanta giorni (è possibile specificare una durata maggiore) dalla termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;
- d) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
- e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato Membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;

- g) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- h) *(alternativa n.1)*
E' esclusa la competenza arbitrale;
(alternativa n.2)
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi degli articoli 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
- i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni,, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferiscono le presenti norme integrative del bando di gara;
- j) la scelta de miglior offerente avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

5. Cauzioni e garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

- a) Cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006

La cauzione deve essere pari al due per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare, posto a base di gara, e deve essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Amministrazione Aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia deve avere validità per almeno(inserire la durata prevista per la validità dell'offerta) dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione,.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese o in consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

- b) Cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006

L'offerta deve essere corredata da una cauzione, in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto preliminare posto a base di gara.

Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D. Lgs. n. 163/2006

La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento dei lavori così come risulta nel punto 1. del **presente le presenti norme integrative del bando di gara**, e dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei lavori

b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione: **euro**.....;
- per la responsabilità civile verso terzi: **euro**

Inoltre il concessionario dovrà prestare:

a) Polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 (per gli interventi di importo determinato con DM 1 dicembre 2000).

Il concessionario è obbligato a stipulare con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

b) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggudicatrice.

L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà **formale causa di esclusione**, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna discrezione in merito alla valutazione dell'apprizzabilità dell'eventuale errore.

La **cauzione provvisoria** verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

6. Pagamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, per un importo pari a, scegliendo tra le seguenti modalità:

1. versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale; il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma trasmessa dal Servizio riscossione contributi;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL. (codice fiscale 97163520584); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura. Il partecipante deve allegare la ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità. Gli estremi del versamento devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo <http://www.avcp.it>.



Il codice CIG che identifica la presente procedura è

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I **concorrenti** devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I **concorrenti**, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di **attestazione di qualificazione**, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 (d'ora in poi D.P.R. n. 34/2000), regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 554/1999, a quelle indicate al **numero 1** delle presenti norme integrative del bando di gara.

I **concorrenti**, ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del (*fissare fra il doppio e il triplo*).

In attuazione del disposto dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, il **concorrente** - singolo (*lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006*) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (*lettere d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006*) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del *D.Lgs. n. 163/2006* e precisamente:

- a) **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Amministrazione Aggiudicatrice a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che questa ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, del D.Lgs. n. 163/2006, ed **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (*denominazione, ragione sociale e sede*) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllata (*nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara*);
- e) **copia autentica del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (*obblighi previsti dalla normativa antimafia*)

(alternativa 1)

Il **concorrente** può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;

(alternativa 2)

Il **concorrente**, attesa la complessità e/o l'importo dell'intervento può avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di più imprese ausiliarie.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

I **concorrenti** stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'**attestazione di qualificazione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000,, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000,, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore **a tre volte** l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa** determinata da una commissione giudicatrice – nominata dalla Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. n. 163/2006 – sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella applicando,

(1° alternativa)

il metodo **aggregativo compensatore**.

(2° alternativa)

il metodo **electre**.

(3° alternativa)

il metodo **topsis**.

1	Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
	1.4		
2	Qualità o standard del/dei servizi		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		

	3.1			
	3.2			
4	Contenuto quantitativo piano economico finanziario			
	4.1			
	4.2			
	4.3			

9. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara

Il plico contenente la domanda di partecipazione e le documentazioni, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura** (*compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta*) e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore alle presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o sigillato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti sia che siano da costituirsi.

Il plico deve contenere i seguenti documenti:

I) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione dalla gara**, copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)

II) attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche secondo quanto previsto al **punto 7** delle presenti norme integrative del bando di gara, nonché il possesso del **sistema di qualità aziendale**.

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

II) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000, per il rilascio dell'**attestazione di qualificazione** necessaria per l'esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n.34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e attesta che la **cifra d'affari in lavori** di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del menzionato D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti di ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato D.P.R. n. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

III) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara.

In alternativa ai requisiti di cui all'articolo 98, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 554/1999 il concessionario può incrementare i requisiti di cui alle lettere a) e b) del suddetto articolo 98 nella misura di (*fissare tra il doppio e il triplo*).

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999 e previsti al punto 7 delle presenti norme integrative del bando di gara.

IV) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) **attesta**, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed *m-bis*) del D.Lgs. n. 163/2006 e precisamente:

- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modiche ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni; l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società
- 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità-che incidono nell'affidabilità morale e professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; l'esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione sull'articolo 178 del Codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale;
- 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;



- 5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - 6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione Aggiudicatrice e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
 - 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 8) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce le presenti norme integrative del bando di gara, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
 - 9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
 - 10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (*già articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*);
 - 11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
- b) **attesta** che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 - c) **indica** la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
 - d) **elenca** – al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato (*tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa; la mancanza di un'univoca ed espresa indicazione comporta l'esclusione dalla gara*);
 - e) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nelle presenti norme integrative del bando di gara**;
 - f) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - g) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
 - h) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
 - i) **attesta** la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999
oppure
 - j) **attesta** ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;
 - k) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- V) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

oppure

(nel caso di consorzi stabili):

- V) **dichiarazione** che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);*

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- V) **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- V) **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- V) **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

(nel caso di cui al numero 4 (Prescrizioni contrattuali e informazioni complementari), lettera c), 2° alternativa)

- VI) **dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente la indicazione della percentuale dell'importo dei lavori del progetto preliminare, come risulterà in sede di approvazione, da appaltare a terzi;

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le **attestazioni** di cui alle lettere a), b), c) e d) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV** dell'**elenco dei documenti**, nel caso di **consorzi cooperativi**, di **consorzi artigiani** e di **consorzi stabili**, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le **attestazioni** di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti**, devono essere rese **personalmente** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*); l'**attestazione** di cui alla lettera a) numero 3) della **dichiarazione sostitutiva** prevista al numero **IV**) dell'**elenco dei documenti** deve essere resa **personalmente anche** da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico*).



Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice penale e l'articolo 445, comma 2, del Codice di procedura penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni** di cui ai numeri **I), II), III), IV), V), VI)**, dell'**elenco dei documenti, a pena di esclusione dalla gara**, devono contenere quanto previsto nei predetti numeri.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi dall'Italia vale l'articolo 47 del D.Lgs. n. 163/2006.





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura ristretta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Lettera di invito

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.

All'impresa

Oggetto: Invito a procedura ristretta per l'affidamento.....

Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento costituito dacome meglio specificato nel progetto preliminare e nei suoi allegati posto a base di gara.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore del giorno

Il bando di gara relativo alla concessione di che trattasi è stato pubblicato in data.....sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

(nel caso di concessione di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria)

trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea in data.....

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il giorno alle ore e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo fax almeno cinque giorni prima della data fissata.

Al fine della formulazione dell'offerta è possibile prendere visione del progetto preliminare presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore, previo appuntamento telefonico ai numeri

In considerazione della natura dell'intervento e della complessità delle attività necessarie per la predisposizione dell'offerta, la presa visione del progetto preliminare è **ammessa non oltre** le ore del giorno

Potrà essere ritirata copia del progetto preliminare potrà essere ritirata copia, previo versamento di euro *(da specificare le modalità del versamento e del ritiro).*

E' possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax n° **entro e non oltre** il giorno; a tale quesiti si provvederà, a mezzo fax, a dare entro cinque giorni lavorativi, risposta scritta al richiedente; **i quesiti e le relative risposte saranno pubblicati sul sito**; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti devono *(stabilire le modalità per effettuare il sopralluogo).*

La non partecipazione al sopralluogo sarà causa di **esclusione dalla procedura di gara**.

1. Modalità di presentazione dell'offerta

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a **pena di esclusione dalla gara**, deve essere **idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura** *(compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante della busta)*, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13,00 del giorno, esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei

concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 13,00 presso l'ufficio protocollo della Amministrazione Aggiudicatrice, sito in

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata e controfirmata, atto a rendere chiusa la busta contenente l'offerta, a impedire che essa possa subire manomissioni di sorta, e, quindi, ad attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del **mittente**, all'indirizzo dello stesso ed al **codice fiscale del concorrente** – le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al **giorno** e all'**ora della scadenza di presentazione dell'offerta**.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** (*raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, GEIE*) vanno riportati sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente

“A – Documentazione amministrativa”;

“B - Offerta tecnica - organizzativa”;

“C - Offerta economica”.

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

I) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in poi D.P.R. n. 445/2000) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a) **conferma** quanto attestato ed indicato nella **dichiarazione sostitutiva** presentata in sede di domanda di partecipazione alla gara;
- b) **attesta** di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- c) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le **norme e disposizioni contenute nel bando di gara**, nelle norme integrative al bando di gara, nella presente lettera di invito, nelle **risposte ai quesiti**, nello studio di fattibilità;
- d) **attesta** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- e) **attesta** di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- f) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, il Codice attività (*deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria*);
- g) **indica** le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
- h) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

- II) **documento** attestante il versamento in contanti o in titoli della **cauzione provvisoria** o **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure **polizza** relativa alla **cauzione provvisoria** valida per almeno (*indicare la durata prevista per la validità dell'offerta*);
- III) **documento attestante la costituzione della cauzione** di cui all'articolo 153, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006;
- IV) **dichiarazione** rilasciata dal responsabile del procedimento o da un suo delegato attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori.
- V) **attestazione di pagamento in originale, di euro** (*euro*) **a favore dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il **CIG** (*Codice Identificativo Gara*), attribuito dall'**Autorità**; il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:
1. mediante versamento on line collegandosi al "Servizio riscossione contributi" disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo <http://www.avcp.it>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
 2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a: AUT. CONTR. PUBBL., via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584)

Nella busta "A" dovranno altresì essere contenute:

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani):

- **dichiarazione** che confermi l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine ai consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati resta confermato che opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (*in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati*);

oppure

(nel caso di consorzio stabile):

- **dichiarazione** che confermi l'indicazione contenuta nella domanda di partecipazione in ordine all'elenco dei soggetti facenti parte del consorzio e all'elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre, fermo restando che per tutti i consorziati opera il divieto di partecipare allagara in qualsiasi altra forma;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

- **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):

- **dichiarazioni**, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente.

Nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte, **a pena di esclusione dalla gara**, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio o il GEIE:

Nel caso di **consorzi** di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, devono essere prodotte anche dalla/e impresa/e consorziata/e già indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori.

Le **dichiarazioni sostitutive** di conferma di quanto dichiarato in sede di prequalifica, per gli aspetti di relativa competenza, devono essere prodotte e sottoscritte da tutti i soggetti che hanno reso le dichiarazioni in fase di prequalifica (*legali rappresentanti, procuratori, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soggetti cessati dalla carica nel triennio ecc.*).

Le **dichiarazioni** potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al modello di dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Nella busta "B - Offerta tecnico-organizzativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **proposte di soluzioni migliorative, di integrazioni tecniche e delle forniture** al progetto preliminare posto a base di gara (*N.B.: nel caso sia consentita la presentazione di varianti*); tali proposte devono essere documentate da:
 - a) **elenco riassuntivo** delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche proposte;
 - b) **elaborati grafici e descrittivi** relativi alle eventuali proposte offerte, integrative o migliorative del **progetto preliminare** posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a quali parti del **progetto preliminare** esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con gli stessi progetti esecutivi posti a base di gara;
 - c) **relazioni tecniche** con allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte sul piano della qualità e della funzionalità dell'opera e nei riguardi delle caratteristiche ambientali del sito nel quale devono essere realizzate le opere;
 - d) **elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni** riguardanti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte;
 - e) **la descrizione e la specificazione** delle eventuali proposte di miglioramento delle misure di sicurezza che si adotteranno in fase di esecuzione dei lavori;
 - f) **computo metrico estimativo** redatto applicando alle quantità delle diverse lavorazioni previste nel **progetto preliminare** i prezzi unitari di cui alla successiva lettera c);
 - g) **elenco dei prezzi unitari**, che possono essere sia quelli dedotti dai vigenti prezzari dell'amministrazione concedente, sia quelli determinati con apposite analisi, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999;
 - h) **capitolato prestazionale** che contenga, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 dell'allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, tutto quanto non sia pienamente deducibile dagli elaborati grafici;
- 2) una **bozza di convenzione della concessione e relativi allegati** (*es.: specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; cronoprogramma; capitolato di gestione, ecc.*) contenente quanto previsto al numero 4 delle norme integrative del bando di gara (*prescrizioni contrattuali e informazioni complementari*) lettere a), b), c), e d), la previsione della cauzione di cui all'articolo 153, comma 13, terzo periodo del D.Lgs. n.163/2006, nonché quanto previsto dall'articolo 86, del D.P.R. n. 554/99, ed inoltre :
 - a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
 - c) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
 - d) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori;

- e) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
- f) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
- g) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
- h) gli elementi non quantitativi relativi ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto che ne costituiscono parte integrante;
- i) la specificazione dei poteri di controllo della Amministrazione Aggiudicatrice durante la fase di gestione dell'intervento;
- j) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (*Amministrazione Aggiudicatrice o concorrente*) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri.

A **pena di esclusione dalla gara**, la bozza di convenzione non deve contenere riferimenti ad aspetti quantitativi che devono essere riportati soltanto nel **piano economico finanziario**, di cui alla busta **C** (*es.: prezzi, canoni, tariffe, durata*)

Si precisa che :

- a) è causa di esclusione dalla gara la mancanza della bozza di convenzione;
- b) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'offerta;
- c) le **soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte** – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate ad ottimizzare nel ciclo di vita dell'opera il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione e, pertanto, dovranno
 - 1) ottenere miglioramenti funzionali e/o qualitativi delle opere;
 - 2) ottimizzare le modalità esecutive dei lavori, anche con riguardo al complesso delle misure da attuare per garantire la sicurezza dei lavoratori impegnati nelle stesse;
 - 3) consentire il miglior rispetto delle componenti ambientali interessate dalle attività di cantiere;
- d) le **soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, non potranno:**
 - 1)
 - 2) ;
 - 3) ;
- e) le **soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche potranno** riguardare :.....

Nella busta "C- Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara,

- 1) il **piano economico-finanziario** della concessione, asseverato da una banca, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di cui al punto 1 (*"Contenuto generale della concessione e dell'offerta"*), oltreché dei costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno; dal piano si devono ricavare fra l'altro:
 - a) il **prezzo** (*contributo in conto capitale e/o il valore dei diritti di proprietà o di godimento in conto prezzo*) che deve essere pari o inferiore ad euro (euro) (*qualora sia previsto un contributo pubblico*);
 - b) il **prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice che deve essere pari o superiore ad euro (euro)(*qualora sia previsto il pagamento di un prezzo da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*)

- c) il **canone da corrispondere** all'Amministrazione Aggiudicatrice (*qualora sia previsto il pagamento di un canone da parte del concessionario a favore della Amministrazione Aggiudicatrice*);
- d) il **livello iniziale della tariffa** da praticare all'utenza che deve essere pari o inferiore ad euro (euro);
- e) il **livello delle qualità di gestione** del servizio e delle relative modalità;
- f) le **modalità di aggiornamento** delle tariffe e del canone;
- g) una **durata** della concessione non superiore a, di cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;
- h) il valore residuo annuale dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali;
- i) l'eventuale **valore residuo non ammortizzato** al termine della concessione che deve essere corrisposto al concorrente; il valore residuo non può essere superiore ad euro (.....).

Il piano **economico-finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo progetto preliminare posto a base di gara.

Il piano **economico-finanziario**, ai sensi dell'articolo 143, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo non ammortizzato al termine della concessione; in tal caso la bozza di convenzione dovrà specificare se, al termine della concessione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, dovrà corrispondere al concessionario un corrispettivo per tale valore residuo, nella misura indicata dal concorrente nei limiti stabiliti nella presente lettera di invito.

2. Procedura di scelta del "promotore"

La **commissione giudicatrice**, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.

La **commissione giudicatrice** procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal **casellario informatico delle imprese** istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, il sorteggio di almeno il dieci per cento dei concorrenti da sottoporre alla verifica del possesso dei requisiti speciali.

La **commissione giudicatrice** richiede, poi, alla Amministrazione Aggiudicatrice, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "**A – Documentazione amministrativa**". Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, la **commissione giudicatrice** sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva.

La **commissione giudicatrice**, nella stessa seduta o nell'eventuale successiva seduta pubblica, procede:

- a) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali;
- b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Amministrazione Aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, all'escussione della cauzione provvisoria, e alla segnalazione del fatto all'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La **commissione giudicatrice** procede alla determinazione dell'*offerta economicamente più vantaggiosa* e tramite di essa alla scelta del "**promotore**" impiegando il metodo indicato al punto 8 delle norme integrative del bando di gara, i criteri e i sottocriteri di valutazione tecnico-economica delle offerte e relativi pesi e sottopesi indicati nella seguente tabella (*criteri indicati a titolo esemplificativo*) nonché la procedura nel prosieguo descritta.

1	Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture		
	1.1		
	1.2		
	1.3		
	1.4		
2	Qualità o standard del/dei servizi		
	2.1		
	2.2		
	2.3		
3	Contenuto qualitativo della convenzione di concessione		
	3.1		
	3.2		
4	Contenuto quantitativo piano economico finanziario		
	4.1		
	4.2		
	4.3		

(1° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e il calcolo dell'autovettore principale)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta “**B - Offerta tecnica – organizzativa**” siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnica, organizzativa**”, alla:
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture presentate dai concorrenti;
 - valutazione **della qualità o standard del/dei servizi**;
 - valutazione della **convenzione di concessione**;
 - all’assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l’applicazione della scala semantica di Saaty (scala dell’importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione):

- a) per la valutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
- i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
- 1) determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di Saaty (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione) e sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei suddetti confronti a coppie;
 - 2) procedendo al calcolo dell'autovettore principale mediante uno dei metodi approssimati previsti nella letteratura scientifica scelto dalla commissione giudicatrice prima dell'apertura delle buste "B – Offerta tecnica – organizzativa";
 - 3) attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie;
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(2° alternativa: determinazione dei coefficienti mediante il confronto a coppie e impiego della tabella triangolare)

La commissione giudicatrice procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture presentate dai concorrenti;
 - valutazione della **qualità o standard del/dei servizi**;

- valutazione della **convenzione di concessione**;
- all'assegnazione ai concorrenti, mediante i confronti a coppie, dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'applicazione della scala semantica (scala dell'importanza relativa dei criteri motivazionali di valutazione di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/1999) si terrà conto:

- a) per la valutazione tecnica ed estetica delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- b) per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione
- c) per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - i) migliore soluzione
 - ii) migliore soluzione
 - iii) migliore soluzione
 - iv) migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - 1) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti mediante il confronto a coppie, seguendo il criterio fondato sulla scala semantica di cui all'allegato A al D.P.R. n. 554/99;
 - 2) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc), determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

(3° alternativa: attribuzione dei coefficienti in via discrezionale)

La **commissione giudicatrice** procede:

- a) in una o più sedute pubbliche, a verificare che nella busta "**B - Offerta tecnica – organizzativa**" siano presenti i documenti obbligatori e in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica, organizzativa**", alla:
 - valutazione del **valore tecnico** ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture presentate dai concorrenti;

- valutazione della qualità o standard del/dei servizi;
- valutazione della convenzione di concessione;
- all'attribuzione sulla base dei criteri motivazionali indicati nella presente lettera di invito ai concorrenti dei relativi coefficienti, variabili tra zero ed uno, per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella prima riportata.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei coefficienti si terrà conto:

- terrà conto dei seguenti aspetti:
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
- per la valutazione della qualità o standard del/dei servizi struttura si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
- per la valutazione del convenzione di concessione si terrà conto dei seguenti aspetti:
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione
 - migliore soluzione

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, si procede alla determinazione della offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 1.1; sub-criterio n. 1.2;) aventi natura qualitativa l'attribuzione dei coefficienti avviene:
 - determinando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, che ogni commissario, in sedute riservate, attribuisce alle proposte dei concorrenti in base ai criteri motivazionali indicati nel presente la lettera di invito ;
 - attribuendo il coefficiente uno alle media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie
- per quanto riguarda gli elementi di valutazione (sub-criterio n. 4.1; sub-criterio n. 4.2;) aventi natura quantitativa, (durata della concessione, livello della tariffa, canone, prezzi, durata dei lavori ecc). determinando i rapporti tra il valore dell'offerta del concorrente e il valore massimo delle offerte dei concorrenti.

Si precisa, altresì, che prima di applicare il metodo di determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** previsto al punto 8 delle norme integrative del bando di gara al fine di non alterare i rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (*per i quali in base alle indicazioni ed formule contenute negli allegati al D.P.R. n. 554/1999 per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno*) – si procede, con riferimento ai **criterio di valutazione di natura qualitativa n. 1, n. 2, n. 3** (.....), a modificare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La modifica è effettuata per i criteri di valutazione (.....) con la seguente procedura:

- moltiplicando – per ognuno dei corrispondenti sottocriteri e per ognuno dei concorrenti – la media dei coefficienti attribuiti per i relativi pesi;

- b) sommando per ognuno dei concorrenti i prodotti di cui alla precedente lettera a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di cui alla precedente lettera b) più elevata e proporzionando linearmente a tale somma le altre somme.

I punteggi relativi al **criterio di valutazione n. 4** della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica – la cui ora e data è comunicata, con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara. La commissione stessa apre le buste “**C - Offerta economica**”, contenenti le offerte relative agli elementi quantitativi (prezzo, canoni, tariffe, durata della concessione ecc.), procede ai calcoli dei relativi punteggi, alla riparametrazione del punteggio secondo la procedura prima descritta ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

(1° alternativa: metodo aggregativo compensatore)

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

ove

- P_i = punteggio concorrente i
- C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;
- C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;
- P_a = peso criterio a
- P_n = peso criterio n

(2° alternativa: metodo electre)

La graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, prevede la determinazione:

- a) degli scarti fra i coefficienti;
- b) degli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) degli indicatori unici di dominanza;
- d) del punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

(3° alternativa: metodo topsis)

La graduatoria è determinata calcolando sulla base della matrice dei coefficienti pesati la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

11. Procedura di individuazione dell'aggiudicatario

Si precisa che qualora non siano presentate offerte la concessione è aggiudicata al promotore prescelto all'esito della prima gara.

Ove, all'esito della presente procedura di gara, vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, quest'ultimo può entro quarantacinque giorni dalla comunicazione

dell'Amministrazione Aggiudicatrice adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione rimborserà al miglior offerente a spese del promotore. le spese sostenute per la partecipazione alla gara nella misura massima del 2,5 per cento dell'importo dell'investimento.

Qualora risultasse aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'articolo 153 del D.Lgs. n. 163/2006 sostenute per la predisposizione dell'offerta ed indicate nel Piano economico finanziario.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

Procedura aperta/ristretta

Articolo 153, comma 15, D.Lgs. n. 163/2006

Indicazioni per la compilazione del bando di gara

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione



UNIONE EUROPEA

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo Fax (352) 29 29-42670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: XXXX

Indirizzo postale: XXXXXX

Città: xxxxxxxx

Codice postale:

Paese: Italia

Punti di contatto: xxxxxxxxxxxx

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (*URL*): www.xxxx.it

Profilo di committente (*URL*):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.I

Una documentazione specifica è disponibile presso:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.II

Le domande vanno inviate a:

- I punti di contatto sopra indicati
- Altro: completare l'allegato A.III

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale | <input type="checkbox"/> Servizi generali delle amministrazioni pubbliche |
| <input type="radio"/> Agenzia/ufficio nazionale o federale | <input type="checkbox"/> Difesa |
| <input type="radio"/> Autorità regionale o locale | <input type="checkbox"/> Ordine pubblico e sicurezza |
| <input type="radio"/> Agenzia/ufficio regionale o locale | <input type="checkbox"/> Ambiente |
| <input type="radio"/> Organismo di diritto pubblico | <input type="checkbox"/> Affari economici e finanziari |
| <input type="radio"/> Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale | <input type="checkbox"/> Salute |
| <input checked="" type="radio"/> Altro | <input type="checkbox"/> Abitazioni e assetto territoriale |
| | <input type="checkbox"/> Protezione sociale |
| | <input type="checkbox"/> Ricreazione, cultura e religione |
| | <input type="checkbox"/> Istruzione |
| | <input type="checkbox"/> Altro |

(specificare): xxxxx

(specificare):

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative del presente bando) pubblicato su sito(e/o disponibile); Qualora nella presente procedura di gara non siano presentate offerte la concessione è aggiudicata al promotore prescelto in esito alla prima gara indetta ai sensi dell'articolo 153, comma 15 del D.L.gs n. 163/2006. Ove, all'esito della presente procedura di gara, vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore prescelto nella prima gara, quest'ultimo può entro 45 giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice adeguare la propria proposta a quella del miglior offerente, aggiudicandosi il contratto.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Esecuzione | Sito o luogo principale dei lavori: |
| <input checked="" type="radio"/> Progettazione ed esecuzione | |
| <input type="radio"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice | Codice NUTS |

II.1.3) Breve descrizione dell'appalto

progettazione definitiva ed esecutiva di.....e gestione dei servizi di.....come meglio specificato nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando).

II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale	<input type="text" value="45000000"/>	



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

L'importo complessivo dell'intervento (progettazione, costruzione) risultante dal progetto preliminare ammonta ad euro (euro.....);

L'intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare, appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate ed importi:

- 1); importo euro
- 2); importo euro
- 3); importo euro
- 4); importo euro

In base al piano economico-finanziario allegato al progetto preliminare la concessione prevede:

1) (1° alternativa)

la realizzazione dell'intervento con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario;

(2° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico in conto capitale nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(3° alternativa)

il trasferimento al concessionario aggiudicatario della proprietà del bene immobile, o diritto di godimento, appartenente alla amministrazione aggiudicatrice di valore minimo pari ad euro

(4° alternativa)

la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un canone annuo in conto gestione nella misura massima di euro(euro) che sarà erogato

(5° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un contributo nella misura minima di euro (euro) che sarà erogato

(6° alternativa)

la corresponsione da parte del concessionario aggiudicatario alla amministrazione aggiudicatrice di un canone annuo nella misura non minore di euro (euro) che sarà erogato a partire dal primo anno di gestione dell'intervento;

2) un livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nella misura non superiore ad euro (euro);

3) una durata della concessione non superiore adi cui un tempo di costruzione non superiore ad anni.....;

4) un valore residuo non ammortizzato al termine della concessione non superiore ad euro (.....) che sarà erogate

5)

6)

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (se del caso, indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra

e

Moneta:

II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi (se del caso)

(1° alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondenti al 30 per cento dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione; resta ferma la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale;

(2° alternativa)

il concessionario aggiudicatario ha l'obbligo di affidare a terzi appalti per un importo corrispondente alla percentuale indicata in sede di offerta dell'importo dei lavori del progetto preliminare come risulterà in sede di approvazione;

(3° alternativa)



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
il concessionario aggiudicatario non ha l'obbligo di affidare appalti a terzi;

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all'art. 38 del d.lgs 163/2006;

I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) e devono essere dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti in tale documento.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(*se del caso*)

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 98 del DPR, n. 554/1999, dei seguenti requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi :

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

I concorrenti, ai sensi dell'art. 98, comma 2, del d.P.R. 554/99, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti letter a) e b) nella misura del.....(fissare fra il doppio ed il triplo)

III.1.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti(*se del caso*)

I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie ed agli importi indicati al punto II.2.1 del presente bando di gara.

Il possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara).

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 e s. m. accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; il volume d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 34/2000 e s. m., deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 163/2006.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata applicando i criteri, i sottocriteri, i pesi ed i sottopesi specificati nel disciplinare di gara (o nelle norme integrative al bando di gara) con riferimento al metodo

(1°alternativa)

aggregativo compensatore

(2°alternativa)

electre

(3°alternativa)

topsis



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione

Gli elementi ed i punteggi per l'aggiudicazione della concessione sono i seguenti ;
(ESEMPIO)

1. Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative, delle integrazioni tecniche e delle forniture.....peso.....
1.1.....subpeso....
1.2.....subpeso....
1.3.....subpeso....
2. Qualità o standard del/dei servizi.....peso.....
2.1.....subpeso....
2.2.....subpeso....
3. Contenuto qualitativo della convenzione di concessione.....peso:.....
3.1.....subpeso....
3.2.....subpeso....
4. Contenuto quantitativo piano economico-finanziario.....peso:.....
4.1.....subpeso....
4.2.....subpeso....
4.3.....subpeso....

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)

IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande

Data: 10/09/2009 (gg/mm/aaaa)

Ora:

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Altro:

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI

- sì
 no

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

a)(procedura aperta)

Il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell'offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse è disponibile sul sito ufficiale....www.....;è inoltre disponibile, previa prenotazione ai numeri telefonici....., nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara;

a) (procedura ristretta)

Le norme integrative contenenti le modalità di compilazione della domanda di partecipazione alla gara e la specificazione della documentazione da presentare a corredo della domanda sono disponibili sul sito ufficiale....www.....; sono inoltre disponibili, previa prenotazione ai numeri telefonici....., nel punto di contatto di cui al punto I.1 del presente bando di gara;le modalità di presentazione dell'offerta e della procedura di aggiudicazione saranno contenute nella lettera di invito;

b)Cauzioni e garanzie richieste secondo le modalità previste nel disciplinare (o nelle norme integrative al bando):

1)cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del d.lgs n. 163/2006, pari al 2% del valore dell'investimento;

2) cauzione di cui all'art. 153, comma 13, primo periodo, del d.lgs 163/2006, pari al 2,5% del valore dell'investimento;

3) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del d.lgs 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale;

4)polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del d.lgs n. 163/2006. Tale polizza deve essere prestata per una somma assicurata :

- per danni di esecuzione: euro.....;

-per la responsabilità civile verso terzi: euro.....;

5) polizza indennitaria decennale ai sensi dell'art. 129 del d.lgs n. 163/2006 con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

6) cauzione ex art. 153, comma 13, ultimo periodo, del d.lgs n. 163/2006 nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio; tale cauzione è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio;

c) (alternativa 1°)

il concessionario ha l'obbligo di costituire una società di progetto con capitale minimo.....;

(alternativa 2°)

il concessionario ha la facoltà di costituire una società di progetto con capitale minimo.....;

d) è possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del ed esecutiva, la costruzione e la gestione di.....come meglio specificato nel

disciplinare di gara (o nelle norme integrative al presente bando) pubblicato su sito(e/o disponibile)
procedimento.....al fax.....; non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. La risposta ai quesiti sarà pubblicata esclusivamente sul sito.....;

VI.3) PROCEDURE DI RICORSO

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)

Denominazione
ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

VI.3.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.3.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.3.3)

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:

Avverso il presente bando può essere proposto ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 nel termine di 60 giorni dinanzi al TAR.....



affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione
ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Fax:

Indirizzo internet
(URL):

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

La data d'invio sarà automaticamente aggiornata quando l'avviso verrà inviato per la pubblicazione

affidamento con procedura aperta (o ristretta) ai sensi dell'art. 153, comma 15, lett.c) del d.lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione ALLEGATO A

ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI È DISPONIBILE UNA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

DETERMINAZIONE n.4

del 20 maggio 2009

Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.

Premessa.

Il D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora innanzi "Codice"), in conformità alla giurisprudenza europea, che ha stabilito che sussiste una perfetta equiparazione tra i due criteri di aggiudicazione del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha liberalizzato la scelta, da parte delle stazioni appaltanti, del criterio di aggiudicazione degli appalti, rendendola indipendente dalla tipologia di procedura adottata e condizionata, invece, all'oggetto dell'appalto ed all'obiettivo perseguito.

Tuttavia, con specifico riferimento alle procedure di affidamento delle concessioni di lavori pubblici, di cui agli articoli 142 e seguenti, nonché quelle di finanza di progetto, di cui agli articoli 153 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, vista la particolare natura del contratto da aggiudicare, nonché la peculiarità delle prestazioni che vengono affidate al contraente privato, è lo stesso legislatore ad aver stabilito l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare, come criterio di aggiudicazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La scelta operata trova il proprio fondamento nel fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto con una valutazione meramente quantitativo- economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo e, pertanto, è particolarmente adatto a selezionare il contraente privato per l'affidamento di contratti, come le concessioni di lavori pubblici, in cui le prestazioni contrattuali comprendono la progettazione di un'opera, la sua esecuzione e la sua gestione funzionale ed economica.

Tale criterio è caratterizzato da una maggiore flessibilità, che consente quindi, alle imprese partecipanti, di esprimere al meglio le proprie capacità innovative, incrementando in tal modo la loro concorrenzialità, anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per soddisfare le esigenze perseguite dalle stazioni appaltanti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è fondata sull'applicazione integrata di una pluralità di criteri di valutazione: ciò implica la necessità di risolvere i problemi di comparabilità tra gli stessi criteri, a causa della loro diversa natura, quantitativa o qualitativa e delle diverse unità di misura e questo rende complesse le operazioni relative alla concreta valutazione delle offerte.

Con la determinazione n. 5 del 2008, l'Autorità ha già delineato quali siano le condizioni che, negli appalti di lavori pubblici, suggeriscono l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al fine di agevolare le stazioni appaltanti nell'utilizzo di tale criterio nell'ambito delle procedure di aggiudicazione previste dall'articolo 153 del Codice, l'Autorità, sentite le istituzioni competenti e gli operatori del settore, ha deliberato di approntare le presenti linee guida, con le quali si forniscono indicazioni circa gli aspetti giuridici ed operativi maggiormente problematici di tale criterio di aggiudicazione.

Al documento è stata allegata un'analisi di alcuni metodi "multicriteri" per l'individuazione della migliore offerta ed, inoltre, un esempio concreto di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ad una procedura di affidamento di una concessione con gara unica.




Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

approva le seguenti linee guida: *“Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa alle procedure previste dall’articolo 153 del Codice.”*

Il Consigliere relatore

Guido Moutier



Il Presidente

Luigi Giampaolino



Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data *27 maggio 2009*

Il Segretario

Maria Esposito





*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture*

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA
ALLE PROCEDURE PREVISTE
DALL'ARTICOLO 153 DEL CODICE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G.M.' or similar, located in the bottom right corner of the page.

INDICE

<i>1. Aspetti giuridici ed operativi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</i>	6
<i>2. Elementi di valutazione dell'offerta</i>	8
<i>3. Metodi di scelta dell'offerta</i>	10
<i>4. Sub-criteri, sub-pesi e criteri motivazionali</i>	16
<i>5. Suggerimenti per l'individuazione dei criteri di valutazione nella finanza di progetto</i>	18

Allegato I

Analisi di alcuni metodi multicriteri per l'individuazione della migliore offerta

<i>1. Ponderazione e criteri per una ponderazione ottimale</i>	23
<i>2. Metodi per l'ordinamento delle offerte</i>	24
<i>3. Metodo aggregativo compensatore</i>	25
<i>4. Metodo Electre</i>	32
<i>5. Metodo AHP</i>	35
<i>6. Metodo EVAMIX (EVALuation of MIXed criteria)</i>	40
<i>7. Metodo Topsis</i>	40

Allegato II

Esempio di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

<i>Introduzione</i>	45
<i>Tabelle 1-46</i>	48



1. Aspetti giuridici ed operativi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Autorità si è più volte espressa su alcuni aspetti tecnici e giuridici del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia con determinazioni¹, sia in numerosi pareri per la soluzione delle controversie, resi ex articolo 6, comma 7, lettera n) del Codice.

In particolare, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente alcuni aspetti di carattere generale.

Va, anzitutto, ricordato che, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa fonda l'aggiudicazione dei contratti pubblici non tanto su una valutazione meramente quantitativo-economica, quanto su una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo, che avviene applicando criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. L'articolo 83, comma 5, del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti utilizzino metodologie tali da consentire l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa con un unico parametro numerico finale. Lo stesso comma dispone, inoltre, che tali metodologie saranno stabilite dal regolamento. Ai sensi dell'articolo 253, comma 3, del Codice, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, si continuano ad applicare le metodologie contenute nel D.P.R. n.554/1999.

Va, anzitutto, osservato che cruciale, al fine di una corretta applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è tenere conto della netta distinzione, a partire dal bando e dai documenti di gara, tra i requisiti che devono possedere i concorrenti per partecipare alle gare ed i criteri di aggiudicazione dell'offerta.

¹ *Determinazione 14/1/2009 n. 1*, "Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "terzo correttivo" (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152)" - *8/10/2008 n. 5*, "Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici" - *22/6/2005 n. 6*, "Aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria: possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di valutare l'anomalia dell'offerta e di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" - *29/10/2003 n. 16*, "Chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici" - *22/1/2003 n. 1*, "Concessioni di lavori pubblici ex articolo 19, comma 2, della legge n.109/94, affidate secondo le modalità indicate nei successivi artt. 20 e 21, comma 2, lettera b) - Problema relativo alla forma che deve assumere l'offerta 'progettuale'. Concessioni aggiudicate in esito a gara preliminare e successiva procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, ai sensi dell'articolo 37quater, comma 1, lettera b) della medesima legge - *16/10/2002 n. 27*, "Prime indicazioni sulla applicazione della L. 1 agosto 2002 n. 166" - *16/7/2002 n. 16*, "Modalità di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli appalti di servizi in materia di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici di cui alla categoria 12 della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867, contenuta nell'allegato 1 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria".)

Nell'ambito dei lavori pubblici la distinzione non presenta problemi, in quanto, nell'appalto, i requisiti sono quelli dell'articolo 40 del Codice e, nella concessione, sono quelli dell'articolo 98 del D.P.R. n. 554/1999. Nell'appalto di servizi e forniture – fatto salvo il caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, per i quali il D.P.R. n. 554/1999 specifica quali requisiti e quali criteri è possibile prevedere nei bandi – può, invece, verificarsi una certa confusione fra i requisiti che devono possedere i concorrenti ai fini di essere ammessi alle gare ed i criteri di valutazione dell'offerta.

L'ordinamento comunitario esige una distinzione rigorosa tra questi due aspetti delle gare (requisiti che devono possedere i concorrenti e criteri di aggiudicazione dell'offerta). La distinzione è stata recentemente confermata dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. I, 24 gennaio 2008, causa C-532/06 e, nell'ordinamento interno, dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Comunitarie, del 1° marzo 2007, *"Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio"*, in cui si affermano i seguenti principi, validi per tutti le tipologie di contratto pubblico.

L'accertamento dell'idoneità degli offerenti deve essere effettuato dall'Amministrazione aggiudicatrice in conformità ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 47 a 52 della direttiva 2004/18/CE, recepiti dagli articoli 40 e seguenti del Codice: in questa fase si tiene conto di criteri rivelatori della capacità dell'offerente ad eseguire la prestazione (esperienza, competenza, referenze, lavori già realizzati, risorse disponibili ecc., che sono certificati, per gli esecutori di lavori pubblici, dall'attestazione SOA).

Al contrario, l'offerta deve essere valutata, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, dal contenuto economico richiesto e, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dai diversi contenuti qualitativi e quantitativi dell'offerta. Tali contenuti devono avere una diretta connessione con l'oggetto dell'appalto, in quanto è in base ad essi che si misura il valore dell'offerta. Non possono, quindi, essere prese in considerazione le qualità soggettive dei concorrenti (articolo 53 della direttiva 2004/18/CE, recepito dall'articolo 83 Codice).

Sempre in linea generale, è importante evidenziare quanto stabilito dall'articolo 91, comma 3 del

D.P.R. n. 554/1999, in merito alle modalità attuative del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come specificate anche da numerosi interventi della giurisprudenza amministrativa. Tale norma stabilisce che la valutazione dei contenuti tecnici e qualitativi delle offerte debba avvenire in sedute riservate e, solo successivamente, in seduta pubblica, si proceda a dar lettura delle valutazioni effettuate e, quindi, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche per determinare la graduatoria finale.

La giurisprudenza ha, quindi, evidenziato che le offerte relative agli aspetti di natura quantitativa e quelle relative agli aspetti di natura qualitativa, devono essere incluse in buste separate e che *“Le offerte economiche devono restare segrete per tutta la fase procedimentale in cui la commissione compie le sue valutazioni sugli aspetti tecnici delle offerte.”* (cfr. Cons. St., sez. V, 23/1/2007 n. 196; cfr. anche, ex multis, Cons. St., sez. VI, 17/07/2001, n. 3962; Cons. St., sez. V, 31/12/1998 n. 1996).

Inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto inderogabile il principio della pubblicità delle sedute per le fasi relative all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica; non così, invece, per l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (cfr. Cons. St., sez. V, 25/9/2006 n. 5629; della medesima sezione, 16/03/2005, n. 1077; TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 25/7/2008 n. 7435).

2. Elementi di valutazione dell'offerta.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come si è prima ricordato, si fonda su una pluralità di elementi di valutazione, concernenti la natura, l'oggetto e le caratteristiche del contratto. L'articolo 83, comma 1 del Codice dà un'elencazione meramente esemplificativa di tali criteri.

La stazione appaltante, in relazione ai molteplici interessi pubblici perseguiti, dispone di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella scelta dei criteri in base ai quali valutare le offerte. Quindi, l'amministrazione può privilegiare criteri di valutazione attinenti al pregio estetico dell'opera, piuttosto che all'economicità della manutenzione, o all'efficienza della gestione del servizio, o, ancora, all'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili, orientando, in tal modo, la presentazione di offerte concretamente volte alla soddisfazione degli obiettivi perseguiti.



Tuttavia, questa ampia libertà di scelta dell'amministrazione, deve trovare un bilanciamento, al fine di garantire, in ogni caso, il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e scongiurare il rischio di abusi.

A tal fine ed in recepimento di consolidati principi comunitari, la scelta dei criteri di valutazione diventa un'operazione che, seppur discrezionale nel fine, è rigidamente disciplinata nel metodo, nel senso che la stazione appaltante è obbligata a dar conto con chiarezza delle proprie scelte nei documenti di gara ed, in tal modo, si "auto vincola" alla valutazione delle future offerte sulla base di criteri oggettivi predeterminati.

La medesima libertà, di cui gode la stazione appaltante nella scelta dei criteri, si riflette, poi, anche nella ponderazione ("peso" o "punteggio") dei medesimi, ossia nell'importanza attribuita a ciascuno di essi, in relazione agli obiettivi perseguiti. Il peso o punteggio di ciascun criterio deve essere stabilito nel bando. Il D.P.R. n. 554/1999 prescrive che la somma dei pesi o punteggi, attribuiti ai criteri, deve essere pari a 100. In sostanza, il peso o punteggio rappresenta l'importanza relativa che la stazione appaltante ritiene debbano avere i diversi criteri nella valutazione globale. Per mantenere ferma l'importanza relativa, stabilita nel bando, è necessario procedere alla cosiddetta "riparametrazione", operazione già richiamata nella determinazione n.1 del 14 gennaio 2009 e di cui si parlerà nel prosieguo.

Quanto al merito della scelta relativa al peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio, la discrezionalità della stazione appaltante trova, secondo la giurisprudenza, l'unico limite della "manifesta irrazionalità" della distribuzione dei punteggi rispetto allo scopo dell'intervento (cfr., ex pluris, TAR Lazio, sez. III – quater, 13/11/2008, n. 10141). Tali ipotesi, che incidono sulla legittimità del bando, si rinvencono laddove, ad esempio, il valore attribuito ad un elemento sia tale da preconstituire, nei confronti dei concorrenti, illegittime posizioni di vantaggio (cfr. Cons. St., sez. V, 16.03.2005, n. 1079), oppure nei casi in cui, pur avendo adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venga assegnato ad uno dei criteri di valutazione un peso talmente elevato da rendere praticamente superflui tutti gli altri (cfr. Cons. St., sez. V, 11/01/2006, n. 28; Cons. St., sez V, 9/03/2009, n. 1368).

La complessità delle operazioni di scelta dei criteri di valutazione, di eventuale suddivisione degli stessi in sub-criteri, di attribuzione dei relativi pesi o punteggi e di specificazione dei criteri

motivazionali - di cui si parlerà nel prosieguo - ha suggerito al legislatore di prevedere, al comma 4 dell'articolo 83 del Codice, la possibilità di nominare uno o più esperti ai quali affidare l'incarico di individuare i suddetti elementi.

In allegato alla presente determinazione, si illustra una metodologia che, pur partendo da valutazioni discrezionali, ma comunque finalizzate a perseguire il raggiungimento di specifici obiettivi, conduce l'amministrazione aggiudicatrice ad individuare una ponderazione coerente con gli obiettivi che intende perseguire.

3. Metodi di scelta dell'offerta.

Al fine di utilizzare metodi di valutazione delle scelte trasparenti, coerenti e controllabili, che permettano di individuare, tra le alternative progettuali proposte, quelle più confacenti a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, l'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 ha previsto il ricorso ad alcuni dei cosiddetti metodi "multicriteri".

La necessità di utilizzare tali metodi scientifici multicriteri deriva da due ordini di ragioni: l'esigenza di rendere aggregabili valutazioni riferite a criteri espressi secondo scale e unità di misura diverse e, dunque, non confrontabili tra loro (per esempio il prezzo, il tempo, il valore tecnico) e l'esigenza di tener conto della diversa ponderazione - cioè importanza - che la stazione appaltante ha attribuito ai criteri stessi.

I metodi multicriteri sono sistemi di aiuto alle decisioni, ossia strumenti idonei a consentire l'esplicitazione delle proprie preferenze, per il raggiungimento della consapevole adozione di una soluzione adeguata al problema posto.

Nella letteratura scientifica, si legge che le analisi multicriteri² non hanno lo scopo di sostituire il giudizio umano con strumenti di decisione completamente automatici, ma quello di fornire al

² Le analisi multicriteri vengono ricondotte, in linea di principio, all'approccio di "ottimo economico" di Vilfredo Pareto, basato sull'ipotesi che bisogna tenere conto di una pluralità di interessi, molti dei quali in conflitto; il criterio di ottimo paretoiano riconosce, infatti, la molteplicità e la conflittualità degli obiettivi, di cui ciascun soggetto sociale è portatore. Le analisi hanno, quindi, lo scopo di

decisore un supporto che, rimanendo sotto il suo diretto controllo, ne espande la capacità di analisi, senza imporre scelte e soluzioni predefinite. In sostanza, la letteratura scientifica chiarisce che essi costituiscono un approccio multidisciplinare, finalizzato ad analizzare i problemi propri di una moderna società tecnologica da diversi punti di vista: economico, sociale, amministrativo, etico ed estetico. Esse intendono fornire una base razionale a problemi di scelta caratterizzati da molteplici criteri, partendo dal presupposto che, in un contesto sociale, gli obiettivi (ad esempio, un progetto di rinnovo urbano, le infrastrutture e i servizi, il mercato del lavoro ecc.) sono caratterizzati da un profilo multidimensionale, detto “vettore (w)” degli elementi, che ingloba tutti gli attributi rilevanti per la loro completa specificazione.³

L’Autorità si è già espressa su tali metodi, nella determinazione n. 16 del 16 luglio 2002, nella quale ha affermato: *“La problematica dell’offerta economicamente più vantaggiosa è inquadrabile nel tema generale della valutazione di beni e servizi caratterizzati da diversificati attributi. Negli ultimi tempi, anche per effetto dello sviluppo delle tecniche di valutazione di impatto ambientale, sono stati studiati nuovi e sempre più affinati metodi multicriteri e multiobiettivi che rappresentano, in parte, anche un superamento dell’analisi costi-benefici. Tutte queste tecniche partono dal presupposto che gli attributi di un bene o di un servizio (per esempio, prezzo e qualità) sono fra di loro interdipendenti, e non sempre comparabili in base ad una medesima unità di misura e che, quindi, è necessario esplicitare ex ante il peso relativo che il decisore intende assegnare nella valutazione a ciascuno degli attributi. E’ da ritenere, pertanto, che fra più beni o più servizi, è da considerare il miglior bene o il miglior servizio quello che raggiunge il miglior compromesso fra i diversi attributi, in quanto non è mai possibile raggiungere un ottimale contemporaneo loro perseguimento. Peraltro, non esiste sul piano scientifico un metodo di univoca accettazione che sia idoneo a individuare quale, fra più beni o più servizi, sia da ritenersi migliore. Di qui, la necessità di indicare, in sede di*

aiutare il decisore a scegliere soluzioni in modo appropriato e coerente, basandosi sulla situazione reale, in vista delle finalità che si perseguono e sulla scorta delle opzioni possibili (in questo senso esse vengono definite “normative”).

³ Secondo la letteratura scientifica i metodi multicriteri o multiobiettivi si possono classificare in tre principali sottogruppi:

- a) metodi multicriteri o multiobiettivi, sviluppati principalmente nell’ambito della pianificazione territoriale e dell’economia ambientale da autori quali Nijkamp, Rietveld, Voogd, Hinloopen;
- b) metodi sviluppati nel campo della «Ricerca operativa» e della «Teoria della decisione» da economisti, matematici esperti di statistica e psicologi quali Keeney, Raiffa, Roy, Miles (Analisi del valore) ed altri;
- c) metodi gerarchici, basati su principi e assiomi matematici fondamentali (la scomposizione dei confronti a coppie, la sintesi delle priorità) e su tecniche per il calcolo dell’autovalore e dell’autovettore, sviluppati principalmente da Saaty e Vargas. Secondo P. Nijkamp e H. Voogd le tecniche multicriteriali vanno, poi, classificate in quelle adatte a valutazioni di alternative che variano in modo continuo e in quelle adatte a valutazioni di alternative che variano in modo discreto ed, inoltre, vanno classificate a seconda che le alternative siano caratterizzate da dati aventi natura solo quantitativa oppure solo qualitativa oppure mista. Nel caso degli appalti e delle concessioni sono impiegabili solo le tecniche adatte a valutazioni di alternative caratterizzate da dati aventi natura mista in quanto in tali casi le caratteristiche delle offerte da valutare hanno sempre natura mista.

bando o di lettera di invito, oltre ai pesi degli attributi, anche quale metodo sarà impiegato per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.”.

Nel merito dei metodi multicriteri, utilizzabili per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il D.P.R. n. 554/1999, ferma restando la possibilità di impiegare uno qualsiasi dei metodi che si rinvencono nella letteratura scientifica, ne ha indicato alcuni: il metodo “aggregativo compensatore” o della “somma pesata”, il metodo “electre”, il metodo “analytic hierarchy process” (AHP), il metodo “evamix”, il metodo “technique for order preference by similarity to ideal solution” (TOPSIS).

Il D.P.R. n. 554/1999 ha, poi, illustrato, sul piano applicativo, due di tali metodi: il metodo “aggregativo compensatore” ed il metodo “electre”. Nella seconda parte delle presenti linee guida, sono forniti alcuni esempi applicativi dei metodi multicriteri indicati dal regolamento.

Occorre precisare che tutti i metodi sono fondati su criteri di valutazione (quelli, ad esempio, indicati nell'articolo 83, comma 1, del Codice) e su pesi o punteggi attribuiti ad ognuno di tali criteri. Per una corretta applicazione dei metodi, occorre ricordare che sussiste una netta distinzione tra le caratteristiche dell'offerta, che l'amministrazione considera per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa (ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione, il valore tecnico ed estetico, il costo di utilizzazione e di manutenzione) ed i pesi o punteggi, ossia i dati numerici di valutazione, che esprimono il grado di importanza parziale rispetto al totale della valutazione. Questi ultimi sono diretti a garantire il rapporto tra il prezzo, la qualità e gli aspetti tecnici, che la stazione appaltante ritiene i più giusti da perseguire, tanto da stabilirli nel bando. Su tale aspetto si tornerà nel prosieguo.

Ogni metodo, partendo da detti criteri e pesi, sviluppa uno specifico procedimento di individuazione dell'offerta migliore.

Va osservato che, fra i metodi indicati nel regolamento, il metodo aggregativo compensatore è quello che sembra rispondere in modo più immediato ed evidente alle indicazioni del comma 5 dell'articolo 83 del Codice, che fa riferimento alla ponderazione ed ai punteggi. Il metodo prevede, infatti, l'attribuzione ad ogni concorrente – per ciascun aspetto dell'offerta (per esempio: prezzo, qualità tecnica ecc., indicati nel bando come criteri di valutazione) – di un coefficiente variabile tra zero ed

uno, sulla base delle più o meno elevate valutazioni delle proprietà o caratteristiche delle sue offerte. E' previsto, poi, l'utilizzo di procedimenti diversi per la determinazione dei coefficienti, a seconda che i criteri di valutazione, cui i coefficienti si riferiscono, abbiano natura qualitativa (e, dunque, caratteristiche intangibili) o natura quantitativa (e, quindi, caratteristiche tangibili).

L'allegato B del D.P.R. n. 544/1999, per i criteri aventi natura qualitativa (caratteristiche intangibili), stabilisce che i coefficienti possono essere determinati con:

- a) la procedura di cui all'allegato A del D.P.R. n. 544/1999, fondata sul confronto a coppie delle offerte, effettuata su matrice triangolare;
- b) la procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 544/1999, fondata sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie;
- c) l'attribuzione in via discrezionale.

I documenti di gara devono prevedere quale delle tre modalità prima indicate è quella che la commissione giudicatrice, di cui all'articolo 84 del Codice, dovrà utilizzare per determinare i coefficienti.

L'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 prevede anche la possibilità che i documenti di gara attribuiscono alla commissione giudicatrice la facoltà di adottare, prima dell'apertura dei plichi, una procedura di determinazione dei coefficienti diversa da quelle prima indicate, ma tale possibilità non è più compatibile con la soppressione, di cui si parlerà nel prosieguo, del potere della commissione giudicatrice di stabilire i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi.

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa, l'allegato B del DPR n. 544/1999 stabilisce che i coefficienti sono determinati per interpolazione lineare fra il valore uno, alla migliore offerta presentata in gara, ed il valore zero, all'offerta posta a base di gara. Tale modalità è l'unica che le norme relative ai lavori consentono di adottare.

Al riguardo la giurisprudenza, in molte sentenze (cfr. Cons. St., sez. V, 28/09/2005, n.5194; Cons. St., sez. V, 9/06/2008, n. 2848), riguardanti appalti di servizi o forniture, ma anche lavori, ha espresso l'avviso che la formula prevista dal D.P.R. n. 554/1999 (allegato B, allegato C, allegato E) sia da considerare la più corretta fra quelle impiegate nei bandi di servizi e forniture.



I coefficienti così determinati, qualora sia previsto l'impiego del metodo aggregativo compensatore, devono poi essere moltiplicati per i pesi o punteggi massimi stabiliti nel bando. La somma dei punteggi, così attribuiti ad ognuno dei concorrenti, consente di formare una graduatoria come prescrive l'articolo 83, comma 5, del Codice e quindi di individuare il primo in classifica.

In sostanza, il metodo aggregativo compensatore costruisce la graduatoria delle offerte attraverso le somme ponderate dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti sulla base delle caratteristiche delle loro offerte e dei coefficienti determinati dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 84, del Codice.

Gli altri metodi necessitano anch'essi (fatto salvo il metodo "AHP", che è fondato esclusivamente sulla procedura dei confronti a coppie) della determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno. La differenza fra i metodi di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ("aggregativo compensatore", "electre", "AHP", "evamix", "TOPSIS", ecc..), quindi, si sviluppa a valle dell'operazione di determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, ma non nella fase iniziale.

Nel metodo "electre", la graduatoria è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999 che, partendo dalla matrice dei coefficienti, determina:

- a) gli scarti fra i coefficienti;
- b) gli indici pesati di concordanza e di discordanza;
- c) gli indicatori unici di dominanza;
- d) il punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

Nel metodo "topsis", la graduatoria è determinata calcolando, sulla base della matrice dei coefficienti pesati, la soluzione ideale e la soluzione non ideale ed individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale.

Al termine del presente documento, è riportato un diagramma che illustra le procedure prima commentate.

Qualora, nel bando, l'amministrazione aggiudicatrice ritenga opportuno stabilire per il peso o punteggio, relativi ad alcuni criteri, un valore-soglia, il metodo aggregativo compensatore presenta difficoltà operative minori rispetto agli altri metodi.

E' infatti legittima, in quanto oggi espressamente prevista dal Codice (articolo 83, comma 2), l'eventuale fissazione di una soglia minima di punteggio, che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione, istituto che in passato era stato oggetto di una contrastante giurisprudenza. Questa innovazione, di origine comunitaria, consente alla stazione appaltante di prevedere, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni elementi di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio – soglia minimo prestabilito.

In generale, il valore-soglia può configurarsi come un minimo che le offerte devono massimizzare (esempio: ribasso), oppure come un massimo che le offerte devono minimizzare (esempio: prezzo), non potendosi escludere, inoltre, che tale logica sia invertita, laddove, ad esempio, la stazione appaltante persegua l'obiettivo di disincentivare offerte economiche troppo ridotte, a discapito della qualità (in tal caso: il valore-soglia del ribasso non tollera offerte superiori ed il valore-soglia del prezzo non tollera offerte inferiori). Va precisato, però, che, qualora la soglia riguardi un criterio di valutazione di natura economica da massimizzare (esempio ribasso), nel bando va stabilito che i concorrenti che abbiano superato tale soglia non sono esclusi dalla gara, ma ad essi è attribuito il coefficiente uno, e, quindi, il massimo peso previsto dal bando per tale criterio di valutazione (si vedano gli allegati M e P allo schema di regolamento attuativo del Codice, in corso di approvazione).

Inoltre, non sembra corretto utilizzare valori-soglia predeterminati nel bando (ad esempio: ribasso massimo pari a trenta) e, quindi, conosciuti dai concorrenti. Se ciò avvenisse, in relazione, ad esempio, al prezzo, tutti i concorrenti sarebbero indotti a formulare un'offerta che si attesti su tale valore soglia e, dunque, l'aggiudicazione dell'appalto avverrebbe essenzialmente sulla base dei criteri di natura qualitativa, che implicano valutazioni comunque discrezionali, anche se effettuate con uno dei due tipi di confronto a coppie.

Con riferimento agli elementi qualitativi, invece, la soglia può essere un utile strumento, ad esempio nei casi in cui la stazione appaltante intenda respingere offerte, anche molto economiche, ma che non rispettino certi standard di qualità o efficienza. A tal proposito, occorre evidenziare che laddove, a

base di gara, vi sia un progetto che definisca il limite minimo accettabile di qualità richiesto (ad esempio, un progetto preliminare o definitivo ed un capitolato prestazionale), la soglia non può essere stabilita e l'offerta che proponga l'esecuzione dell'opera come definita nei documenti di gara, cioè senza proporre alcun miglioramento o variante, non conseguirà alcun punteggio per quel requisito, ma non può essere esclusa dalla gara, in quanto il progetto posto a base di gara già possiede un livello di qualità ritenuto, in partenza, accettabile dall'amministrazione aggiudicatrice.

In tal caso, invece, può essere previsto nei documenti di gara che, qualora alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici. Il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni del progetto (definitivo e/o esecutivo) posto a base di gara ed al prezzo offerto in gara dal concorrente stesso. La commissione giudicatrice dovrà, ai fini di quanto prima illustrato, redigere un apposita motivata relazione.

La funzionalità della soglia-qualitativa esprime, invece, tutta la propria utilità nelle procedure di finanza di progetto, in particolare in tutte le fasi che prevedono sia posto a base di gara unicamente uno studio di fattibilità. La stazione appaltante può, ad esempio, ben predeterminare una soglia minima qualitativa del progetto preliminare (oggetto dell'offerta), prevedendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non procederà alla valutazione degli altri elementi dell'offerta e considererà escluso il concorrente dalla gara. A chiarimento di tale aspetto, va osservato che, nella seconda gara della procedura di cui al comma 15 dell'articolo 153 del Codice, non sembra possibile far ricorso al valore-soglia, in quanto, a base di gara, vi è già un progetto preliminare approvato dall'amministrazione aggiudicatrice, ma – qualora si ritenga opportuno svolgere la gara anche sulla base di proposte di varianti o di soluzioni migliorative al progetto posto a base di gara – si può fare ricorso a quanto sopra illustrato in materia di proposte ritenute inaccettabili.

4. Sub-criteri, sub-pesi e criteri motivazionali.

Il Codice ha, inoltre, previsto (articolo 83, comma 4) che – qualora sia necessario, al fine di determinare in modo corretto il coefficiente da applicare al peso o punteggio massimo di un

determinato criterio di valutazione, procedere tramite valutazioni di aspetti di dettaglio che caratterizzano quel criterio di valutazione – si possa stabilire nel bando che si deve procedere a tale determinazione tramite sub-criteri e sub-pesi, in sostanza disaggregando il criterio nei suoi più essenziali aspetti. È, però, evidente che deve restare ferma l'importanza che la stazione appaltante intende attribuire a quel criterio, rispetto agli altri criteri previsti nel bando. Deve, quindi, restare fermo il peso o punteggio massimo del criterio. La norma indica chiaramente che i sub-criteri e i sub-pesi costituiscono soltanto uno strumento operativo per esprimere correttamente la valutazione dell'offerta nei riguardi del criterio in esame.

A maggiore tutela del principio di trasparenza e di *par condicio*, il D.Lgs. n. 152/2008 ha, poi, provveduto a sopprimere il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 del Codice, che assegnava alle commissioni giudicatrici il potere-dovere di determinare i criteri motivazionali per l'attribuzione – ad ogni concorrente, per ciascun criterio e sub-criterio – dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, e, tramite essi, i corrispondenti pesi o punteggi ponderati. Si tratta della risposta del legislatore nazionale alle censure formulate in sede europea dalla Commissione (cfr. procedura d'infrazione n.2007/2309 e nota di costituzione in mora del 1° febbraio 2008), secondo cui le direttive, a tutela della parità di trattamento, esigono che il bando specifichi – al fine di essere conosciute dai concorrenti prima che formulino le loro offerte, in modo che ne possano tenere adeguatamente conto nell'effettuare tale operazione – le modalità con cui i criteri di valutazione saranno applicati (cioè i parametri in base ai quali i componenti della commissione giudicatrice dovranno determinare i coefficienti e, di conseguenza, i punti) (cfr. Determinazione n. 5/2008). Pertanto, a seguito dell'abrogazione della suddetta disposizione (terzo periodo del comma 4 dell'articolo 83 del Codice), i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi dovranno essere inseriti nei documenti di gara e non potranno essere rinviati alle valutazioni della commissione giudicatrice, tutelando così anche il principio di trasparenza ed evitando il rischio che tali criteri motivazionali siano declinati secondo una valutazione “a posteriori” (cfr. TAR Lazio, Sez. III quater, 9/01/2009, n.82).

Occorre evidenziare la differenza sostanziale fra sub-criteri e criteri motivazionali. E' necessario prevedere i sub-criteri, come sopra evidenziato, quando il criterio è costituito da più aspetti. Per esempio, il valore tecnico del progetto può essere riguardato sotto più punti di vista, o aspetti: la funzionalità della soluzione progettuale, le caratteristiche strutturali, gli impianti tecnologici, le opere di finitura. Quindi, il criterio “valore tecnico” deve essere suddiviso in quattro sub-criteri. Il valore tecnico del progetto dipende dai valori dei suoi quattro aspetti particolari e, di qui, la necessità di

operare la cosiddetta “riparametrazione”, di cui si è parlato nella Determinazione n.1 del 2009. Altra cosa sono i criteri motivazionali in base ai quali, esaminando le varie offerte, ad esempio in relazione agli impianti tecnologici, si attribuisce il massimo punteggio all’offerta che prevede una centrale di produzione calore con caratteristiche meno inquinanti di tutte le altre, qualora il criterio motivazionale sia quello, ad esempio, del minore impatto ambientale.

In merito ai criteri motivazionali, va osservato che, qualora la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno avvenga con valutazioni discrezionali espresse dai singoli componenti della commissione giudicatrice, essi devono essere previsti in modo dettagliato, precisando quale caratteristica deve essere presente nell’offerta per attribuirle il coefficiente 1,00 e quale deve essere presente per attribuirle il coefficiente 0,60 e così via. In sostanza, per ogni criterio o sub-criterio, occorre predisporre una griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali, qualora sia presente nell’offerta, si farà corrispondere un prefissato valore del coefficiente stabilito tra zero ed uno. I commissari valuteranno, sulla base di quanto contenuto nell’offerta, a quale punto della griglia corrisponde, sulla base di una loro valutazione, il contenuto dell’offerta e, di conseguenza, attribuiranno all’offerta il coefficiente ivi indicato. I criteri motivazionali possono essere, invece, meno dettagliati se i coefficienti sono attribuiti mediante il confronto a coppie, in quanto, come osservato dalla giurisprudenza, nel caso del confronto a coppie, *“la motivazione della valutazione degli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze accordate ai vari elementi considerati nel raffronto di ciascuno dei progetti con gli altri, secondo un metodo che abilita e legittima una indicazione preferenziale ragguagliata a predeterminati indici e non richiede alcuna estrinsecazione logico argomentativa della preferenza, poiché il giudizio valutativo è insito nell’assegnazione delle preferenze, dei coefficienti ed in quella consequenziale del punteggio.”* (cfr. TAR Emilia-Romagna, sez. I 14/1/2009, n. 15).

5. Suggerimenti per l’individuazione dei criteri di valutazione nella finanza di progetto.

Nelle procedure di finanza di progetto, gli elementi in gioco si possono riassumere come nel seguente quadro sinottico:



Tipologia finanza di progetto		Documenti a base di gara	Documenti di offerta
(gara unica)		studio di fattibilità	progetto preliminare, convenzione, piano economico finanziario
(gara doppia)	I° gara	studio di fattibilità	progetto preliminare convenzione, piano economico finanziario
	II° gara	progetto preliminare, convenzione, piano economico finanziario	migliorie al progetto preliminare e ai contenuti economici e contrattuali
(gara multipla)	I° fase	(omessa pubblicazione del bando)	progetto preliminare, convenzione, piano economico finanziario
	II° fase	studio di fattibilità	progetto preliminare, piano economico finanziario Convenzione
	III° fase	progetto preliminare convenzione, piano economico finanziario	migliorie al progetto preliminare e ai contenuti economici e contrattuali

Il quadro sinottico evidenzia che, a base della gara, vi è normalmente lo studio di fattibilità, oppure un corredo minimo di documenti composto da:

- a) progetto preliminare;
- b) convenzione;
- c) piano economico e finanziario.

I criteri di valutazione, che si ritiene necessario utilizzare per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, devono essere individuati sulla base di un'analisi approfondita dei contenuti dell'opera da realizzare e della documentazione disponibile da porre a base della gara (studio di fattibilità), in modo da prevedere quali modifiche siano ammissibili in sede di offerta. Occorre, in sostanza, evidenziare gli obiettivi funzionali cui tende la stazione appaltante attraverso l'intervento, per offrire ai concorrenti le informazioni corrette e complete per la compilazione dell'offerta.

La seguente tabella, con riferimento ai criteri indicati nel Codice, riporta alcuni elementi con l'indicazione della loro natura (quantitativa e/o tangibile, oppure qualitativa e/o intangibile) e se occorre massimizzarli oppure minimizzarli.

Tabella 1

criteri di valutazione (articolo 83, comma 1 del Codice)	natura		Obiettivo	
	tangi- bile	intan- gibile	mini- mizzare	massi- mizza- re
a) prezzo	X		X	
b) ribasso	X			X
c) la qualità		X		X
c) il pregio tecnico		X		X
d) le caratteristiche estetiche e funzionali	X	X		X
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto	X	X	X	X
f) il costo di utilizzazione e manutenzione	X		X	
g) la redditività	X			X
h) il servizio successivo alla vendita	X	X		X
i) l'assistenza tecnica	X	X		X
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione	X		X	
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio	X			X
n) la sicurezza di approvvigionamento	X			X
o) durata del contratto di concessione	X		X	
p) modalità di gestione concessione		X		X
q) il livello ed i criteri di aggiornamento tariffe da praticare agli utenti	X		X	
r) progetto preliminare		X		X
s) valore del piano economico e finanziario		X		X
t) contenuto bozza di convenzione		X		X

Nelle tabelle seguenti sono indicati, a titolo esemplificativo, alcuni dei criteri e sub-criteri che possono essere utilizzati nel bando di affidamento di una concessione di lavori pubblici.

Tabella 2 (criteri di valutazione afferenti il progetto preliminare)

Criterio	Sub-criterio	Descrizione
1 – valore tecnico e ambientale del progetto preliminare	1.1	rispondenza agli obiettivi dello studio di fattibilità
	1.2	compatibilità archeologica, storica e urbanistica
	1.3	qualità tecnica e completezza del progetto preliminare
	1.4	caratteristiche e qualità delle soluzioni strutturali
	1.5	caratteristiche dei materiali e della manutenzione
	1.6	compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica
	1.7	qualità bioedilizia, fonti rinnovabili e risparmio energetico
	1.8	attendibilità e livello del costo di realizzazione
Criterio	Sub-criterio	Descrizione
2 - valore funzionale del progetto preliminare	2.1	caratteristiche e qualità delle soluzioni
	2.2	interazione con le infrastrutture esistenti
	2.3	accessibilità
	2.4	flessibilità della soluz. progettuale con riferimento alla domanda
	2.5	qualità ed efficienza energetica della soluzione

Criteria	Sub-criteria	Description
3 - value architectural of the preliminary project	3.1	aesthetic value of the works
	3.2	architectural solution adopted
	3.3	local luminosity
	3.4	spaces destined for green

Table 3 (criteria of evaluation related to the content of the concession)

Criteria	Sub-criteria	Description
4 - content of the concession agreement	4.1	quality and completeness of the concession scheme
	4.2	concession termination modalities (duration of the concession)
	4.3	definitive and executive design modalities
	4.4	control modalities of safety in the executive phase
	4.5	modalities of risk identification and their allocation
	4.6	quality of the service and service performance modalities
	4.7	operational maintenance plan modalities
	4.8	penalty plan in the performance of services
	4.9	control modalities of service performance

Table 4 (criteria of evaluation related to the content of the economic and financial plan)

Criteria	Sub-criteria	Description
5 - content of the economic and financial plan	5.1	amount of works to be realized
	5.2	cost of maintenance of the works
	5.3	level of the tariff to be applied to the user
	5.4	tariff update modalities
	5.5	execution time of the works
	5.6	duration of the concession
	5.7	price to be paid to the concessionaire
	5.8	price to be paid to the contracting authority
	5.9	canon to be paid by the contracting authority

FLOW CHART - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Prima fase: trasformare i contenuti di ogni offerta in coefficienti variabili tra zero e uno.

Per i criteri e sub-criteri di valutazione **aventi natura qualitativa** (*qualità progetto, qualità servizi, qualità convenzione ecc.*) la trasformazione va effettuata con una delle procedure (*da specificare nei documenti di gara*) scelta fra quelle indicate nel DPR n. 554/1999 e cioè:

- procedura dei **confronti a coppie** delle offerte fondata sul calcolo dell'**autovettore principale** della matrice completa dei confronti;
- procedura dei **confronti a coppie** delle offerte fondata sulla linea guida di cui all'allegato A al DPR n. 554/1999;
- attribuzione discrezionale.

Nell'ipotesi a) e c) i coefficienti di ogni concorrente sono pari alla media di quelli attribuiti dai singoli commissari. Le medie vanno riparametrate al coefficiente pari ad uno.

Per i criteri e sub-criteri di valutazione **aventi natura quantitativa** (*ribasso, prezzo, tariffa, durata concessione ecc.*) la trasformazione va effettuata mediante **formule matematiche** (*da specificare nei documenti di gara*) fondate sui principi indicati nell'allegato B del DPR n. 554/1999 e cioè:

- coefficiente pari ad uno all'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice;
- coefficiente pari a zero all'offerta pari al valore posto a base di gara;
- coefficienti variabili da zero ad uno per le diverse offerte determinati per interpolazione lineare fra i due valori (*offerta più vantaggiosa e valore posto a base di gara*).

Nell'ipotesi che come offerta sia prevista la percentuale di ribasso su un valore posto a base di gara la formula rispondente a tali principi sarebbe: (*ribasso offerto/ribasso massimo offerto*); la formula inversa (*ribasso massimo offerto/ribasso offerto*) non sarebbe rispondente ai detti principi.

Le formule sono entrambe una frazione (a/b) ma la prima prevede il numeratore (a) variabile ed il denominatore (b) fisso e, pertanto, costituisce una funzione lineare; la seconda prevede il numeratore (a) fisso ed il denominatore (b) variabile e, pertanto, non è una funzione lineare ma una funzione asintotica agli assi cartesiani x e y.

Al fine di una corretta determinazione dei coefficienti i documenti di gara devono indicare i criteri motivazionali in base ai quali si determinano i coefficienti (*secondo la giurisprudenza devono essere più dettagliati nel caso in cui i coefficienti sono determinati in via discrezionale*).

Seconda fase: determinare l'**offerta economicamente più vantaggiosa** con la metodologia indicata nei documenti di gara che deve essere una di quelle previste nell'allegato B del DPR n. 554/1999; la determinazione si effettua sulla base dei coefficienti (*variabili tra zero ed uno*) attribuiti (*previa riparametrazione qualora i criteri di valutazione siano suddivisi in sub-criteri*); la riparametrazione consiste nell'attribuire ad ogni concorrente per il criterio di partenza i coefficienti in base alla **somma ponderata** dei coefficienti attribuiti per i sub-criteri; il coefficiente uno è attribuito al concorrente per il quale la somma è massima e agli altri coefficienti determinati in proporzione lineare in rapporto alle rispettive somme) ai concorrenti per ogni criterio di valutazione.

aggregativo compensatore:
la **graduatoria** è determinata sulla base della seguente formula:
$$P_i = \frac{C_{ai} * P_a + C_{ni} * P_n + \dots}{C_{ni} * P_n}$$

dove
 P_i = punteggio concorrente i
 C_{ai} = coefficiente criterio a, del concorrente i;
 C_{ni} = coefficiente criterio n, del concorrente i;
 P_a = peso criterio a
 P_n = peso criterio n

electre:
la **graduatoria** è determinata sulla base della procedura indicata nell'allegato B del DPR n. 554/1999 che, partendo dalla **matrice dei coefficienti**, determina:
a) gli scarti fra i coefficienti;
b) gli **indici pesati** di concordanza e di discordanza;
c) gli indicatori unici di dominanza;
d) il punteggio delle offerte sulla base degli indicatori unici di dominanza.

topsis
la **graduatoria** è determinata calcolando sulla base della **matrice dei coefficienti pesati** la soluzione ideale e la soluzione non ideale e individuando l'offerta che è più vicina alla soluzione ideale e più lontana dalla soluzione non ideale.

ALLEGATO I

Analisi di alcuni metodi multicriteri per l'individuazione della migliore offerta.

INDICE

1. Ponderazione e criteri per una ponderazione ottimale	23
2. Metodi per l'ordinamento delle offerte	24
3. Metodo aggregativo compensatore	25
4. Metodo Electre	32
5. Metodo AHP	35
6. Metodo EVAMIX (EVALuation of MIXed criteria)	40
7. Metodo Topsis	40

1. Ponderazione e criteri per una ponderazione ottimale.

Come già evidenziato nella prima parte delle presenti linee guida, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 153 del Codice, la valutazione delle offerte deve essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel caso in cui si proceda con una sola gara (scelta del promotore che realizzerà l'opera), sia nel caso in cui si proceda con due gare (gara per l'individuazione del promotore al quale è assegnato il diritto di prelazione e gara per l'individuazione della migliore offerta, ponendo a base di gara il progetto preliminare del promotore). Occorre, pertanto, stabilire nel bando di gara gli elementi oggetto di valutazione ed i pesi (ponderazione) assegnati a detti elementi, tenendo conto che la somma dei pesi deve essere uguale a 100. Ciascun elemento può, a sua volta, essere suddiviso in sub-elementi con i relativi sub-pesi. In relazione alla tipologia del contratto, i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi sono stabiliti per garantire un corretto rapporto prezzo-qualità.

Una volta definiti gli elementi di valutazione delle offerte, si deve procedere, come già detto, alla ponderazione degli elementi, ovvero all'assegnazione dei pesi ai singoli criteri, nella consapevolezza della loro importanza per la soluzione finale (graduatoria).

Si pone quindi il problema del metodo da impiegare per definire la ponderazione.

In genere, non è possibile definire a priori la gerarchia tra i vari criteri senza ricorrere a regole del tutto empiriche o apodittiche, basate sulla più ampia discrezionalità.

L'alternativa è l'adozione del metodo dei confronti binari (citato nell'allegato B del D.P.R. n. 554/1999), proposto da Saaty nel 1980 e successivamente affinato da altri ricercatori.

Il punto di forza di tale metodo risiede, essenzialmente, nel fatto di richiedere ad un decisore di operare semplici giudizi, sulla base del confronto di due elementi alla volta, senza che questi debba eseguire difficili misurazioni cardinali (sulla base di una c.d. "funzione di utilità") delle sue preferenze assolute. Nel seguito, saranno riportati due distinti esempi per il calcolo della ponderazione nell'ambito del metodo AHP, che è particolarmente utile a tale scopo.

Si deve, infine, ribadire come, nella fase di preparazione del bando di gara, la ponderazione ottenuta dal confronto binario non sia da considerare un risultato corretto in assoluto o immutabile: l'amministrazione ben può ritoccare i pesi ottenuti e addirittura utilizzarli per la revisione degli elementi stessi, reiterando anche più volte la ponderazione, con la finalità di rendere ottimale la successiva valutazione delle offerte.

2. Metodi per l'ordinamento delle offerte.

I metodi indicati dal regolamento tutt'ora in vigore, e riportati anche nella bozza del nuovo regolamento, *ex* articolo 5 del Codice, sono il metodo "aggregativo-compensatore", il metodo "electre", ovvero uno degli altri metodi multicriteri o multiobiettivi, quali il metodo "analytic hierarchy process" (AHP), il metodo "evamix", il metodo "technique for order preference by similarity to ideal solution" (TOPSIS).⁴

Nel metodo aggregativo compensatore, le alternative vengono ordinate in base al punteggio totale ottenuto come somma pesata dei valori delle caratteristiche dell'offerta.

Il metodo "electre" è fondato sulla base di indici di concordanza e di discordanza fra le caratteristiche delle offerte e su soglie di concordanza e discordanza. Il metodo è stato sviluppato in più versioni.

Il metodo AHP è fondato sulla scomposizione gerarchica dei criteri di valutazione sui confronti a coppie, per ogni livello della gerarchia e sulla ricomposizione del problema decisionale.

⁴ Cfr, tra gli altri, Consiglio Nazionale delle Ricerche, La valutazione nella pianificazione urbana e regionale, Atti del Convegno internazionale, Capri, 1989, a cura di A. Barbanente, Volume 1, Relazioni generali e interventi (Quaderno IRIS n. 8*); L. Fusco Girard (a cura di), Conservazione e sviluppo: la valutazione nella pianificazione fisica, F. Angeli, 1989; R. Roscelli (a cura di), Misurare nell'incertezza, CELID, Torino, 1990; P. Rostirolla, Ottimo economico: processi di valutazione e di decisione, Liguori Editore, Napoli, 1992; P. Rostirolla, La fattibilità economico-finanziaria, metodi e applicazioni, Liguori Editore, Napoli 1998; L. Fusco Girard, P. Nijkamp, (a cura), Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Franco Angeli, Milano, 1997; T.L. Saaty, The Analytic Network Process (ANP), RWS Publications, Pittsburgh, Penn., 1996; W. Toniati-D. Gregori, Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, Ipsoa, Milano, 2002; D. Albonetti-S. Degli-Esposti-G.C. Manara, L'offerta economicamente più vantaggiosa, Maggioli, Ravenna, 2006; A. Coletta, Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, www.giustamm.it, 2009.

Nel metodo TOPSIS, le alternative vengono ordinate secondo il criterio della minima distanza dalla soluzione ideale preferita e della massima distanza della soluzione ideale peggiore.

3. Metodo aggregativo compensatore.

Il metodo aggregativo compensatore, il più semplice da utilizzare, consiste nell'assegnare a ciascun candidato un punteggio con la seguente formula:

$$P_i = V_{i1} * W_1 + V_{i2} * W_2 + V_{i3} * W_3 + \dots + V_{in} * W_n = \sum_{j=1}^n V_{ij} * W_j$$

Dove:

P_i = Punteggio dell'offerta i-esima


i = offerta i-esima

V_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente i-esimo per l'elemento di valutazione j variabile tra 0 e 1

W_j = Ponderazione dell'elemento di valutazione j stabilito nel bando di gara. La somma di tutti gli elementi di ponderazione deve essere uguale a 100.

L'applicazione della summenzionata formula richiede l'individuazione dei coefficienti V_{ij} , che risulta diversa in relazione alla tipologia dell'elemento di valutazione (qualitativo/quantitativo).

Nel caso di elementi quantitativi, l'interpolazione lineare tra il valore peggiore ed il valore migliore dell'elemento di valutazione fornisce i coefficienti da attribuire a ciascun offerente come nell'esempio sotto riportato:



[Handwritten signature]

Per l'elemento prezzo, riferito al ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara, la formula per il calcolo dei coefficienti si semplifica nella seguente:

$$V_{ij} = \frac{R_i}{R_{Max}} \quad j = \text{elemento ribasso}$$

Per esempio, se vi sono 5 offerte con i seguenti ribassi: 2%, 6%, 8%, 9% e 10% i coefficienti assumeranno i seguenti valori:

$$V_{1j} = \frac{2}{10} = 0,2; \quad V_{2j} = \frac{6}{10} = 0,6; \quad V_{3j} = \frac{8}{10} = 0,8; \quad V_{4j} = \frac{9}{10} = 0,9; \quad V_{5j} = \frac{10}{10} = 1 \quad j = \text{elemento prezzo}$$

Per quanto riguarda la determinazione dei coefficienti relativi ad elementi qualitativi, il regolamento suggerisce tre metodi:

1. media dei punteggi attribuiti discrezionalmente nel *range* tra 0 e 1 da ciascun componente della Commissione di gara;
2. confronto a coppie;
3. criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice del confronto a coppie (ottenuta sulla base della scala di Saaty oppure sulla base della matrice triangolare di cui all'allegato D del D.P.R. n. 554/1999).

Si supponga di dover valutare la qualità del progetto preliminare di cinque concorrenti. Il seguente esempio illustra sinteticamente il metodo (nel caso di una commissione composta da tre membri):

1. Coefficienti attribuiti dal Commissario 1

Progetto 1: $V_{1j} = 0,2$; Progetto 2: $V_{2j} = 0,7$; Progetto 3: $V_{3j} = 0,4$; Progetto 4: $V_{4j} = 0,8$; Progetto 5: $V_{5j} = 0,2$;

2. Coefficienti attribuiti dal Commissario 2

Progetto 1: $V_{1j} = 0,3$; Progetto 2: $V_{2j} = 0,6$; Progetto 3: $V_{3j} = 0,2$; Progetto 4: $V_{4j} = 0,7$; Progetto 5: $V_{5j} = 0,4$;



3. Coefficienti attribuiti dal Commissario 3

Progetto 1: $V_{1j} = 0,1$; Progetto 2: $V_{2j} = 0,6$; Progetto 3: $V_{3j} = 0,3$; Progetto 4: $V_{4j} = 0,3$; Progetto 5: $V_{5j} = 0,5$;

Calcolando le medie risulterà:

$$V_{1j} = \frac{0,2+0,3+0,1}{3}=0,2; \quad V_{2j} = \frac{0,7+0,6+0,6}{3}=0,66; \quad V_{3j} = \frac{0,4+0,2+0,3}{3}=0,3; \quad V_{4j} = \frac{0,8+0,7+0,3}{3}=0,6;$$

$$V_{5j} = \frac{0,2+0,4+0,5}{3}=0,36 \quad j = \text{qualità del progetto.}$$

4. Per quanto riguarda il confronto a coppie, il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne quanti sono i concorrenti meno uno come di seguito riportato:

	1	2	3	n-1	
							1
							2
							3
							..
							.
							n-1

Nel caso dell'esempio di cui sopra (5 concorrenti) avremo 4 righe e quattro colonne.

La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 nel seguente modo:

1= parità;

2= preferenza minima;

3= preferenza piccola;

4= preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Nell'esempio precedente, calcolo dei coefficienti per la qualità del progetto, si ottiene:

Confronto a coppie effettuato dal Commissario 1

(Nella prima casella si confronta la qualità del progetto del concorrente (1) con quella del concorrente (2), nella casella all'incrocio tra la terza riga e la 4 colonna si confronta la qualità del progetto dei concorrenti (3) e (5), ecc.):

	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(1) 4	(3) 2	(1) 3	(1) (5)1
(2)		(2) 5	(4) 4	(2) 3
(3)			(3) 5	(3) 2
(4)				(4) 6

Il numero tra parentesi tonde all'interno di ogni casella indica il concorrente che presenta la proposta per la quale si assegna la preferenza; il numero fuori parentesi indica invece il livello di preferenza. Se nella casella si riportano in parentesi tonde i due concorrenti, ciò significa parità (1 = parità).

Confronto a coppie effettuato dal Commissario 2:

	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(1) 3	(3) 2	(1) 5	(5)2
(2)		(3) 2	(4) 4	(5) 2
(3)			(3) 2	(3) 3
(4)				(4) 3

Confronto a coppie effettuato dal Commissario 3:

	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)	(2) 2	(3) 3	(1) 5	(1) 2
	(2)	(3) 2	(4) 3	(5) 3
		(3)	(3) 3	(3) 5
			(4)	(4) 2

Sommando le preferenze ottenute da ciascun concorrente si ottiene:

Preferenze Concorrente 1: 23

Preferenze Concorrente 2: 10

Preferenze Concorrente 3: 31

Preferenze Concorrente 4: 22

Preferenze Concorrente 5: 8

La preferenza maggiore (29) è stata attribuita alla qualità del concorrente 4 al quale viene attribuito il coefficiente 1; agli altri concorrenti viene attribuito un coefficiente proporzionale alla preferenza ottenuta:

$$V_{1j} = \frac{23}{31} = 0,74; V_{2j} = \frac{10}{31} = 0,32; V_{3j} = \frac{31}{31} = 1; V_{4j} = \frac{22}{31} = 0,71; V_{5j} = \frac{8}{31} = 0,26 \quad j = \text{qualità}$$

- Per quanto riguarda il metodo basato sull'autovettore principale, si costruisce innanzitutto la matrice completa dei confronti a coppie e si calcola successivamente l'autovettore principale. I coefficienti si ottengono adimensionalizzando l'autovettore principale rispetto alla massima componente.

Sia **A** la matrice ottenuta dal confronto a coppie ed **I** la matrice identità, gli autovalori si ottengono ponendo a zero il seguente determinante:

$$\text{Det} (A - \lambda I) = 0$$

L'equazione nell'incognita λ che si ottiene ponendo a zero il determinante è di grado n , essendo n l'ordine della matrice (del confronto a coppie). Il più grande degli autovalori consente di calcolare l'autovettore principale risolvendo il seguente sistema lineare, ponendo una delle incognite (x_n , per esempio) uguale a 1:

$$(A - \lambda_{max} I) * x = 0$$

La determinazione degli autovalori risulta complicato all'aumentare della dimensione della matrice, ovvero del numero di elementi oggetto di valutazione o delle offerte da valutare, se non si utilizza un apposito programma di calcolo. Esistono tuttavia dei metodi approssimati che consentono di calcolare un valore prossimo dell'autovalore massimo. Di seguito se ne riporta uno di essi.

Data la matrice

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Si calcolano i seguenti elementi:

$$x_i = \sqrt[n]{(a_{i1} * a_{i2} * \dots * a_{in})} ; \text{ Prodotto degli elementi di ciascuna riga della matrice};$$

$$T_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} ; \text{ somma degli elementi di ciascuna colonna della matrice);}$$

$$S = \sum_{i=1}^n x_i ; y_i = \frac{x_i * T_i}{S}$$

Il valore approssimato dell'autovalore massimo è dato dalla somma dei componenti y_i

$$\lambda_{max} = \sum_{i=1}^n y_i$$

I coefficienti si ottengono dalla seguente formula (non occorre calcolare l'autovettore):

$$\frac{P_i}{P_{max}} \text{ dove } P_i = \frac{x_i}{S}, P_{max} = \max P_i$$

Per costruire la matrice completa partendo dalla matrice triangolare si inserisce la diagonale principale con valori pari a 1 (confronto dell'offerta dell'offerente con se stessa) e si costruisce la rimanente parte triangolare con valori uguali agli inversi della prima matrice triangolare. Nel caso

in cui nella generica riga la preferenza non è stata accordata al soggetto la cui offerta è posta a confronto con le rimanenti occorre considerare il valore inverso delle preferenze stesse.

Con i valori del precedente esempio, la matrice triangolare del confronto a coppie (media delle tre matrici triangolari relative a ciascun commissario) è la seguente:

1	2,5	0,28	4,33	1,17
0,86	1	2	0,28	1,28
2,67	1,4	1	3,33	3,33
0,24	3,67	0,34	1	3,67
1,17	1,78	0,34	0,33	1

Utilizzando il procedimento semplificato per la ricerca dell'autovalore principale si ottengono i seguenti coefficienti:

$$V_{1j}=0,61; V_{2j}=0,43; V_{3j}=1; V_{4j}=0,49; V_{5j}=\frac{8}{31}=0,36 \quad j = \text{qualità}$$

Il raffronto tra i tre metodi evidenzia che nel primo nessuno ottiene il valore massimo del coefficiente mentre nel secondo e nel terzo metodo un concorrente ottiene il valore massimo (coefficiente=1).

Ciò significa che nel primo metodo (assegnazione discrezionale dei coefficienti da parte dei commissari) nessuno otterrà il valore della ponderazione stabilito nel bando di gara per l'elemento di valutazione mentre nel secondo e nel terzo metodo almeno un candidato otterrà detto valore.

Per ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, utilizzando il primo metodo, occorre effettuare la riparametrazione onde non falsare la graduatoria finale.

La riparametrazione si effettua assegnando il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il massimo del valore medio dei coefficienti assegnati discrezionalmente dai commissari; agli altri concorrenti si assegna un coefficiente proporzionale.

Con riferimento all'esempio di prima, il coefficiente maggiore è stato ottenuto dal concorrente 2 ($V_{2j}=0,66$), e quindi i coefficienti effettivi da utilizzare dovranno essere i seguenti:

$$V_{1j} = \frac{0,2}{0,66}=0,3; V_{2j} = \frac{0,66}{0,66}=1; V_{3j} = \frac{0,3}{0,66}=0,45; V_{4j} = \frac{0,6}{0,66}=0,91; V_{5j} = \frac{0,36}{0,66}=0,55 \quad j = \text{qualità del progetto.}$$

La problematica della riparametrazione riguarda anche i casi in cui un elemento di valutazione viene suddiviso in sub-elementi e nessun concorrente ottiene come punteggio il valore della ponderazione dell'elemento. La riparametrazione si ottiene assegnando al candidato con il punteggio maggiore il valore della ponderazione e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio l'elemento di valutazione è stato suddiviso in 4 elementi con le seguenti sub-ponderazioni 20, 10, 5, 5, ed i punteggi complessivi ottenuti dai candidati sono i seguenti 35, 28, 25, 20, e 15, occorre ristabilire l'equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 35 il valore della ponderazione, 40 (20+10+5+5) e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. In sostanza avremo:

$$V_{1j} = \frac{35}{35} * 40 = 40; V_{2j} = \frac{28}{35} * 40 = 32; V_{3j} = \frac{25}{35} * 40 = 28,57; V_{4j} = \frac{20}{35} * 40 = 22,85;$$

$$V_{5j} = \frac{15}{35} * 40 = 17,14$$

4. Metodo Electre.

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente procedura.

a) si indicano con:

a_{ki}	=	il valore della prestazione dell'offerta i con riferimento all'elemento di valutazione k ;
a_{kj}	=	il valore della prestazione dell'offerta j con riferimento all'elemento di valutazione k ;
s_k	=	il massimo scarto dell'intera gamma di valori con riferimento all'elemento di valutazione k ;
p_k	=	il peso attribuito all'elemento di valutazione k ;
n	=	il numero degli elementi di valutazione k ;
r	=	il numero delle offerte da valutare;
$\sum_{k=1}^n$	=	sommatoria per k da 1 ad n

b) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k , gli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

$$f_{kij} = a_{ki} - a_{kj} \text{ per } a_{ki} > a_{kj} \text{ nonché } i \neq j$$

$$g_{kji} = a_{kj} - a_{ki} \text{ per } a_{kj} > a_{ki} \text{ nonché } i \neq j$$

c) si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n (f_{kij} / s_k) * p_k \text{ (indice di concordanza) con } i \neq j$$

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n (g_{kji} / s_k) * p_k \text{ (indice di discordanza) con } i \neq j$$

(qualora $d_{ij} = 0$ l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j).

d) si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

$$q_{ij} = c_{ij} / d_{ij} \text{ (indicatore unico di dominanza) con } i \neq j$$

$$q^*_{ij} = 1 + (q_{ij} / q_{ij \max}) * 99 \text{ (indicatore unico di dominanza proiettato su di una gamma di valori da 1 a 100) con } i \neq j$$

e) si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:

$$P_i = \sum_{k=1}^r q_{ij}$$

$$P_i = \sum_{k=1}^r q^*_{ij}$$

Il seguente esempio chiarisce il metodo.

Si supponga di avere 4 concorrenti e tre elementi di valutazione: ribasso, durata, e qualità ai quali la stazione appaltante ha attribuito rispettivamente i seguenti pesi 0,4, 0,2 e 0,4.

	Ribasso %	Minore durata (gg)	Qualità
Concorrente 1	$a_{R1} = 15$	$a_{D1} = 50$	$a_{Q1} = 60$
Concorrente 2	$a_{R2} = 10$	$a_{D2} = 45$	$a_{Q2} = 45$
Concorrente 3	$a_{R3} = 20$	$a_{D3} = 35$	$a_{Q3} = 50$
Concorrente 4	$a_{R4} = 5$	$a_{D4} = 60$	$a_{Q4} = 60$
Peso	$P_R = 0,4$	$P_D = 0,2$	$P_Q = 0,4$

Il concorrente 2 ha tutti gli elementi con valore inferiore a quelli del concorrente 1 e pertanto la sua offerta viene esclusa dalla valutazione. Pertanto risulta: $n=4$; $r=3$.

Il confronto è stato possibile effettuarlo in quanto gli elementi di valutazione sono da massimizzare e

quindi nel caso in questione (concorrente 2) l'indice di discordanza

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n (g_{kji} / s_k) * p_k \quad \text{risulterà nullo.}$$

Nel caso in cui non tutti gli elementi sono da massimizzare, occorre preventivamente cambiare riferimento alla variabile in modo da doverla massimizzare. Per esempio se si considera il prezzo, questo sicuramente è da minimizzare. Il problema è risolto in questo modo: si considera come riferimento l'offerta del concorrente con il prezzo più alto e si inseriscono nella matrice le differenze, in valore assoluto, rispetto al valore di riferimento.

Prima di procedere alla individuazione della migliore offerta occorre adimensionalizzare la precedente matrice (con riferimento al valore massimo di ciascuna colonna):

	Ribasso	Minore durata	Qualità
Concorrente 1	$a_{R1} = 0,75$	$a_{D1} = 0,83$	$a_{Q1} = 1$
Concorrente 2	$a_{R2} = 0,5$	$a_{D2} = 0,75$	$a_{Q2} = 0,75$
Concorrente 3	$a_{R3} = 1$	$a_{D3} = 0,58$	$a_{Q3} = 0,83$
Concorrente 4	$a_{R4} = 0,25$	$a_{D4} = 1$	$a_{Q4} = 1$
Peso	$P_R = 0,4$	$P_D = 0,2$	$P_Q = 0,4$

Con i dati della matrice si ottengono i seguenti scarti:

$$f_{R14} = 0,5; f_{R34} = 0,75; f_{D13} = 0,25; f_{Q13} = 0,17;$$

$$g_{R31} = 0,25; g_{D41} = 0,17; g_{D43} = 0,42; g_{Q43} = 0,17;$$

$$\text{Risulta anche: } S_R = 0,75; S_D = 0,42; S_Q = 0,17$$

Gli indici di concordanza risultano:

$$c_{13} = \sum_{k=1}^3 \frac{f_{k13}}{s_k} * P_k = \frac{f_{D13}}{S_D} * P_D + \frac{f_{Q13}}{S_Q} * P_Q = 0,25/0,42 * 0,2 + 0,17/0,17 * 0,4 = 0,52$$

$$c_{14} = \sum_{k=1}^3 \frac{f_{k14}}{s_k} * P_k = \frac{f_{R14}}{S_R} * P_R = 0,5/0,75 * 0,4 = 0,26$$

$$c_{34} = \sum_{k=1}^3 \frac{f_{k34}}{s_k} * P_k = \frac{f_{R34}}{S_R} * P_R = 0,75/0,75 * 0,4 = 0,4$$

Gli indici di discordanza risultano:

$$d_{13} = \sum_{k=1}^3 \frac{g_{k31}}{s_k} * P_k = \frac{g_{R31}}{S_R} * P_R = 0,25/0,75 * 0,4 = 0,13$$

$$d_{14} = \sum_{k=1}^3 \frac{g_{k31}}{s_k} * P_k = \frac{g_{D31}}{S_D} * P_D = 0,17/0,42 * 0,2 = 0,08$$

$$d_{34} = \sum_{k=1}^3 \frac{g_{k43}}{S_k} * P_k = \frac{g_{D43}}{S_D} * P_D + \frac{g_{Q43}}{S_Q} * P_Q = 0,42/0,42*0,2+0,17/0,17*0,4=0,6$$

Inoltre si ottengono gli indicatori unici di dominanza;

$$q_{13} = \frac{c_{13}}{d_{13}} = \frac{0,52}{0,13} = 4$$

$$q_{14} = \frac{c_{14}}{d_{14}} = \frac{0,26}{0,08} = 3,25$$

$$q_{34} = \frac{c_{34}}{d_{34}} = \frac{0,4}{0,6} = 0,66$$

I candidati che ottengono un punteggio sono il primo ed il terzo nel seguente ordine:

$$P_1 = \sum_{j=1}^3 q_{1j} = 4 + 3,25 = 7,25$$

$$P_3 = \sum_{j=1}^3 q_{3j} = 0,66$$

Si osserva che nell'esempio sono stati riportati dei punteggi relativi alla qualità. Detti punteggi possono essere oggetto di valutazione utilizzando il metodo del confronto a coppie (in questo caso il punteggio è la somma dei punteggi parziali che ciascun concorrente ha ottenuto dai commissari) oppure calcolando la media dei punteggi assegnati (da uno a cento, per esempio) dai commissari.

5. Metodo Analytic Hierarchy Process (AHP).

Il metodo è, nella fase finale di attribuzione dei punteggi, analogo al metodo aggregativo compensatore. Nella fase iniziale tutti gli elementi di valutazione hanno la stessa ponderazione (e.g. 5 elementi di valutazione - prezzo, qualità, estetica, pregio tecnico, durata - con uguale ponderazione, 20).

Prima di procedere al confronto tra le diverse proposte, si effettua il confronto a coppie tra gli elementi, al fine di determinare la ponderazione finale in relazione all'importanza di ciascun elemento.

Nel confronto a coppie occorre utilizzare il seguente punteggio (Scala di Saaty):

Scala dei valori per il confronto a coppie nel Metodo AHP	
Preferenza/importanza	Definizione
1	Parità
3	Preferenza media
5	Preferenza elevata
7	Preferenza molto elevata
9	Preferenza massima
I valori 2, 4, 6 e 8 si possono utilizzare come valori intermedi. I valori 1,1, 1,2, 1,3 ecc. per rappresentare offerte molto vicine.	

Successivamente si effettua il confronto a coppie tra gli elementi delle diverse soluzioni prospettate dai concorrenti e si determinano i coefficienti. Una volta determinati i coefficienti si calcolano i punteggi da assegnare ai diversi candidati.

Questo metodo è utilizzabile sia nei casi in cui la Stazione Appaltante è in grado di stabilire nel bando di gara la ponderazione degli elementi sia nei casi in cui non lo è, ai sensi del comma 3 dell'articolo 83 del Codice. Il metodo si può rilevare utile nelle procedure di cui al comma 16 dell'articolo 153 del Codice stesso. in quanto la Stazione Appaltante è tenuta ad indicare nell'avviso i criteri e non la relativa ponderazione. Nel caso in cui la stazione appaltante stabilisca la ponderazione, il metodo verrà utilizzato soltanto per confrontare le diverse alternative e non verrà, ovviamente, inizialmente utilizzato per determinare la ponderazione.

Nell'effettuare il confronto a coppie si costruisce una matrice quadrata come quella sotto riportata:

	(E1)	(E2)	(E3)	(E4)
(E1)	1	3	1/5	5
(E2)	1/3	1	5	3
(E3)	5	1/5	1	7
(E4)	1/5	1/3	1/7	1

Nella diagonale principale gli elementi della matrice sono pari a 1 poiché il valore rappresenta il confronto dell'elemento con se stesso. Nella casella posta tra la prima riga e la terza colonna è riportato il confronto dell'elemento 1 con l'elemento 3; la preferenza è stata accordata all'elemento 3 e pertanto è stato inserito il valore 1/5. Conseguentemente nella casella posta all'incrocio tra la terza riga e la prima colonna è stata inserita la preferenza 5. Stesso discorso vale per il confronto di tutti gli elementi.

La ponderazione degli elementi si ottiene "normalizzando" l'autovettore che si ottiene dall'autovalore più grande associato alla matrice del confronto a coppie.

Con riferimento alla matrice sopra riportata gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione in λ che si ottiene ponendo a zero il determinante della matrice

$1-\lambda$	3	1/5	5
1/3	$1-\lambda$	5	3
5	1/5	$1-\lambda$	7
1/5	1/3	1/7	$1-\lambda$

L'autovalore massimo si ottiene risolvendo il sistema lineare nelle incognite x_1, x_2, x_3 e x_4

$$\begin{aligned} (1-\lambda_{\max}) * x_1 + 3 * x_2 + 1/5 * x_3 + 5x_4 &= 0 \\ 1/3 * x_1 + (1-\lambda_{\max}) * x_2 + 5 * x_3 + 3x_4 &= 0 \\ 5 * x_1 + 1/5 * x_2 + (1-\lambda_{\max}) * x_3 + 7x_4 &= 0 \\ 1/5 * x_1 + 1/3 * x_2 + 1/7 * x_3 + (1-\lambda_{\max}) * x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Risolto il sistema, assumendo per esempio $x_4 = 1$, la ponderazione si ottiene dalle seguenti formule:

$$W_1 = \frac{x_1}{x_1+x_2+x_3+1}; W_2 = \frac{x_2}{x_1+x_2+x_3+1}; W_3 = \frac{x_3}{x_1+x_2+x_3+1}; W_4 = \frac{1}{x_1+x_2+x_3+1};$$

Il procedimento si applica nello stesso modo per determinare i coefficienti degli elementi delle diverse offerte ottenendo in questo caso i coefficienti V_{ij} .

Per chiarire meglio il metodo si consideri il seguente esempio. Si supponga che gli elementi valutazione della gara siano due: prezzo e pregio tecnico. Si supponga inoltre che dal confronto a coppie si sia ottenuta la seguente matrice

	Prezzo	Pregio tecnico
Prezzo	1	2
Pregio tecnico	1/2	1

Gli autovalori si ottengono dall'equazione

$$(1 - \lambda)^2 - 1 = 0$$

Le soluzioni dell'equazione sono $\lambda=0$ e $\lambda=2$. Con riferimento all'autovalore massimo si ottiene il seguente sistema di equazioni per la determinazione dell'autovettore:

$$\begin{aligned} (1-2) \cdot x_1 + 2 \cdot x_2 &= 0 \\ 1/2 \cdot x_1 + (1-2) \cdot x_2 &= 0 \end{aligned}$$

Che fornisce le seguenti soluzioni (assumendo un valore arbitrario (=1) per la variabile x_2)

$$x_1 = 2; x_2 = 1$$

Risulterà pertanto:

$$W_1 = \frac{2}{2+1} = 0,67; W_2 = \frac{1}{2+1} = 0,33$$

Assumendo come base 100, si otterrà $W_1 = 67$ e $W_2 = 33$.

Nel seguito si riporta un esempio per chiarire il senso del metodo citato e la sua facile gestibilità.

Supponiamo di dover stabilire quale sia la gerarchia fra tre elementi qualitativi di giudizio: l'estetica (E), l'affidabilità (A) e l'economia (EC). I confronti operati dal Decisore danno i seguenti risultati:

- L'affidabilità è considerata il doppio più importante dell'estetica (A è 2 volte E);
- L'estetica è 3 volte più importante dell'economia (E è 3 volte EC);
- L'affidabilità è 4 volte più importante dell'economia (A è 4 volte EC).

Dove, nella scala lineare di Saaty: 1 significa parità; 3 preferenza moderata; 5 preferenza forte; 7 molto forte; 9 estrema. Possiamo dunque riassumere le valutazioni come nella tabella seguente:

	Estetica	Affidabilità	Economia
Estetica	1/1	1/2	3/1
Affidabilità		1/1	4/1
Economia			1/1

Che resa simmetrica diviene (matrice A):

	Estetica	Affidabilità	Economia
Estetica	1/1	1/2	3/1
Affidabilità	2/1	1/1	4/1
Economia	1/3	1/4	1/1

Una volta generata la matrice (A) dei confronti a coppie, un breve calcolo con l'ausilio di un programma di libreria (scaricabile da internet nelle versioni free), fornisce il c.d. autovalore (il primo), il quale, secondo la formulazione matematica esatta, dovrebbe essere pari al rango della matrice; in altre parole, dovrebbe essere pari alla dimensione della matrice, che nel nostro caso è pari a 3. In alternativa al calcolo esatto si può procedere con il metodo semplificato riportato precedentemente.

Nel nostro caso l'autovalore è pari a 3,015196; cui corrisponde il seguente autovettore normalizzato (V):

$$V = \begin{matrix} 0,47304 \\ 0,423979 \\ 0,10298 \end{matrix}$$

L'autovettore normalizzato (V), i cui valori sommano 1, salvo i troncamenti, rappresenta proprio l'ordine di importanza dei tre elementi, o la gerarchia o il peso degli elementi stessi. L'affidabilità è al primo posto con un peso di 0,47304; l'estetica al secondo con 0,423979 e infine al terzo posto l'economia con 0,10298. Equivalenti anche a: 47,30 %; 42,40 % e 10,30 %.

Si è così ottenuta la ponderazione o l'ordinamento degli elementi attraverso un semplice confronto qualitativo degli stessi.

Infine, la matematica del metodo è corredata della c.d. *analisi di consistenza* o coerenza, al fine di verificare se i giudizi qualitativi espressi, non abbiano incoerenze tali da inficiare la accettabilità della ponderazione. Quindi una garanzia *ex-post* sul buon operato del Decisore nello stabilire i pesi degli elementi, prima della formulazione del bando di gara.



6. Metodo EVAMIX (EVALuation of MIXed criteria).

Il metodo in questione è basato sulla costruzione di una matrice delle alternative sulla base dei criteri di valutazione. Nella stessa matrice sono riportati sia gli elementi quantitativi (ordinali) sia gli elementi qualitativi (cardinali). La matrice delle alternative è costruita nello stesso modo in cui si costruisce la matrice del metodo Electre o del Metodo Topsis. Agli elementi cardinali viene poi attribuito un punteggio rappresentativo dell'elemento oggetto di valutazione (per esempio: Buono = 2; discreto = 1; scadente = 0).

La matrice viene successivamente normalizzata con riferimento ad ogni elemento di valutazione. Gli elementi della matrice normalizzati vengono poi moltiplicati per i pesi stabiliti nel bando di gara. Il punteggio di ciascun concorrente è la somma dei punteggi parziali ottenuti per ogni elemento di valutazione.

7. Metodo Topsis.

Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre.

Ogni elemento di detta matrice viene normalizzato nel seguente modo:

$$x_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{\sum_{t=1}^m a_{tj}^2}}$$

Successivamente gli elementi di ogni colonna vengono moltiplicati per il peso assegnato all'elemento di valutazione:

$$v_{ik} = x_{ik} * P_k$$

Si ottiene pertanto una matrice pesata e normalizzata delle soluzioni.

Si individua poi la **soluzione ideale** scegliendo tra le diverse soluzioni i valori migliori degli elementi di valutazione; la **soluzione non-ideale** è invece quella con gli elementi peggiori. In altre parole la **soluzione ideale** è quella che si ottiene prendendo il valore più grande di ogni colonna mentre la **soluzione non ideale** è quella che si ottiene prendendo da ogni colonna il valore più piccolo.

Soluzione ideale: $v_k^+ = \max v_{ik} \quad k = 1, 2, j$

Soluzione non ideale: $v_k^- = \min v_{ik} \quad k = 1, 2, j$

La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione ideale è data dalla seguente formula:

$$d_i^+ = \sqrt{\sum_{k=1}^j (v_{ik} - v_k^+)^2}$$

La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione non ideale è data dalla seguente formula:

$$d_i^- = \sqrt{\sum_{k=1}^j (v_{ik} - v_k^-)^2}$$

La vicinanza rispetto alla soluzione ideale di ogni alternativa è data dalla seguente equazione:

$$V_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

L'offerta migliore è quella con il valore più grande di V.

Con riferimento alla matrice delle prestazioni utilizzata per illustrare il metodo Electre

	Ribasso %	Minore durata (gg)	Qualità
Concorrente 1	$x_{11} = a_{R1} = 15$	$x_{12} = a_{D1} = 50$	$x_{13} = a_{Q1} = 60$
Concorrente 2	$x_{21} = a_{R2} = 10$	$x_{22} = a_{D2} = 45$	$x_{23} = a_{Q2} = 45$
Concorrente 3	$x_{31} = a_{R3} = 20$	$x_{32} = a_{D3} = 35$	$x_{33} = a_{Q3} = 50$
Concorrente 4	$x_{41} = a_{R4} = 5$	$x_{42} = a_{D4} = 60$	$x_{43} = a_{Q4} = 60$
Peso	$P_R = 0,4$	$P_D = 0,2$	$P_Q = 0,4$

Si ottiene:

Concorrente 1	$v_{11} = 0,22$	$v_{12} = 0,10$	$v_{13} = 0,22$
Concorrente 2	$v_{21} = 0,15$	$v_{22} = 0,09$	$v_{23} = 0,17$
Concorrente 3	$v_{31} = 0,29$	$v_{32} = 0,07$	$v_{33} = 0,19$
Concorrente 4	$v_{41} = 0,07$	$v_{42} = 0,12$	$v_{43} = 0,22$

Soluzione ideale: $v_1^+ = 0,29$; $v_2^+ = 0,12$; $v_3^+ = 0,22$.

Soluzione non ideale: $v_1^- = 0,07$; $v_2^- = 0,07$; $v_3^- = 0,17$.

Conseguentemente, risulterà:

$$d_1^+ = 0,07; d_2^+ = 0,16; d_3^+ = 0,06; d_4^+ = 0,22$$

$$d_1^- = 0,29; d_2^- = 0,21; d_3^- = 0,22; d_4^- = 0,32$$

$$V_1 = \frac{0,29}{0,07+0,29} = 0,81; V_2 = \frac{0,21}{0,16+0,21} = 0,57; V_3 = \frac{0,22}{0,06+0,22} = 0,79; V_4 = \frac{0,32}{0,32+0,22} = 0,59$$



ESEMPIO.

Si supponga di aver pubblicato un avviso per la costruzione di un parcheggio e che siano pervenute 8 offerte (A, B, C, D, E, F, G, H).

L'analisi degli elementi qualitativi e la successiva apertura delle buste contenenti gli elementi quantitativi ha portato alla redazione della seguente tabella.

Concorrenti	Criteri di valutazione						
	Durata concessione (anni)	Tariffa oraria per l'utenza (euro)	Tempo esecuzione lavori (mesi)	Valore tecnico progetto (giudizio)	Valore architettonico progetto (giudizio)	Valore funzionale del progetto	Numero posti parcheggio (numero)
	a	b	c	d	e	f	g
A	25	1,10	18	buono	discreto	discreto	1300
B	28	0,95	19	scadente	discreto	discreto	1400
C	24	1,50	20	discreto	discreto	discreto	1300
D	30	1,00	17	buono	discreto	buono	1050
E	27	1,10	19	buono	buono	discreto	1200
F	26	1,10	18	buono	scadente	buono	1250
G	29	1,00	20	scadente	scadente	discreto	1100
H	30	1,20	19	buono	scadente	scadente	1000
Pesi	30	20	5	10	10	10	15
Base gara	30	1,50	20	=	=	=	1000

Assegnando i seguenti valori buono=2; discreto=1; scadente=0, adimensionalizzando e moltiplicando per i pesi si ottiene la seguente matrice dei coefficienti v_{ik} del metodo TOPSIS:

Concorrente	d_i^+	d_i^-	V_i
A	4,628592	7,104462	0,605508
B	6,454692	5,916045	0,478229
C	6,087995	5,615427	0,479811
D	4,509427	8,495821	0,653261
E	3,274667	9,207981	0,737662
F	7,205592	7,698888	0,516549
G	9,076658	4,203825	0,316542
H	9,576603	4,75672	0,331864

Elemento valutazione \ Concorrente	a	b	c	d	E	f	g
A	9,657542	6,880882	1,694798	4,364358	3,535534	2,773501	5,711872
B	10,81645	5,94258	1,788953	0	3,535534	2,773501	6,151247
C	9,27124	9,383021	1,883109	2,182179	3,535534	2,773501	5,711872
D	11,58905	6,255347	1,600643	4,364358	3,535534	5,547002	4,613435
E	10,43015	6,880882	1,788953	4,364358	7,071068	2,773501	5,272497
F	10,04384	6,880882	1,694798	4,364358	0	5,547002	5,492185
G	11,20275	6,255347	1,883109	0	0	2,773501	4,833123
H	11,58905	7,506417	1,788953	4,364358	0	0	4,393748
<i>Soluzione ideale migliore</i>	<i>9,27124</i>	<i>5,94258</i>	<i>1,600643</i>	<i>4,364358</i>	<i>7,071068</i>	<i>5,547002</i>	<i>6,151247</i>
<i>Soluzione ideale peggiore</i>	<i>11,58905</i>	<i>9,383021</i>	<i>1,883109</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4,613435</i>

Sulla base dei coefficienti di cui sopra si ottengono le distanze dalle soluzioni ideali e la vicinanza dalla soluzione ideale migliore.

L'offerta migliore è quella del concorrente E che presenta un valore della vicinanza maggiore.

ALLEGATO II

INDICE

Esempio di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
<i>Introduzione</i>	45
<i>Tabelle 1-46</i>	48

INTRODUZIONE

Il presente documento contiene una esemplificazione della procedura di individuazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** in relazione ad una gara per l'affidamento di una concessione di un parcheggio in parte interrato ed in parte sopraelevato indetta con la procedura a gara unica di cui all'articolo 153, commi 1-14, del Codice, secondo il modello delineato nelle presenti linee guida.

I criteri di valutazione delle offerte previsti dai documenti di gara sono riportati nella **tabella n. 1**.

La tariffa oraria massima prevista è pari ad **euro 1,5**.

La durata massima della concessione è pari ad **anni 25**.

A base di gara è posto uno **studio di fattibilità**.

Il parcheggio va realizzato in un area con problemi archeologici e sismici.

Il bando di gara prevede che l'offerta sia determinata da una commissione giudicatrice composta da **5 soggetti**.

Sono state presentate **n. 10 offerte**.

Il concorrente **A** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 10% e di riduzione della durata della concessione del 15%.

Il concorrente **B** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 10% e di riduzione della durata della concessione del 15%;

Il concorrente **C** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 11% e di riduzione della durata della concessione del 10%;

Il concorrente **D** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 20% e di riduzione della durata della concessione del 5%;

Il concorrente **E** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 8% e di riduzione della durata della concessione del 15%;

Il concorrente **F** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 10% e di riduzione della durata della concessione del 20%;

Il concorrente **G** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 3% e di riduzione della durata della concessione del 25%;

Il concorrente **H** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 20% e di riduzione della durata della concessione del 3%;

Il concorrente **I** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 14% e di riduzione della durata della concessione del 15%;

Il concorrente **L** ha presentato una offerta di ribasso della tariffa oraria del 7% e di riduzione della durata della concessione del 25%;

IL disciplinare di gara prevede che la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno da attribuire ai concorrenti per gli i criteri di valutazione aventi natura qualitativa (*criterio 1 e sottocriteri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; criterio 2 e sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3; criterio 3*) è effettuata mediante il *confronto a coppie* su base di una matrice quadrata (*alternativa n. 1 del modello di disciplinare*).

Il disciplinare di gara prevede che la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno da attribuire ai concorrenti per i criteri di valutazione aventi natura quantitativa (*criterio 4 e 5*) è effettuata sulla base del rapporto tra le misure dei ribassi e delle riduzioni offerte da ogni concorrente ed un valore soglia (*pari alla media dei ribassi e riduzioni offerti*).

I commissari prima di procedere alla attribuzione dei coefficienti hanno proceduto a riportare in un quadro sinottico in corrispondenza di ogni sottocriterio e con riferimento ai criteri motivazionali previsti dai documenti di gara i contenuti di ogni offerta in modo che ogni commissario nell'esprimere le proprie valutazioni si riferisse agli stessi contenuti. Tali quadri sinottici sono stati

elaborati in modo oggettivo e, pertanto, senza esprimere valutazioni che, invece, sono state espresse dai singoli commissari in modo autonomo in sede dei confronti a coppia. I quadri sinottici sono allegati ai verbali dei lavori della commissione e, pertanto, è possibile rilevare il processo logico su cui ogni confronto a coppia è stato espresso.

Nelle tabelle da 2 a 41 sono riportati i confronti a coppie effettuati dai 5 commissari con riferimento ad ognuno dei sottocriteri. I gradi di preferenza delle proposte dei concorrenti confrontate a due a due sono quelli di cui alla tabella di Saaty riportata nella tabella n. 46.

I calcoli di determinazione dei coefficienti dei confronti a coppia sono stati effettuati impiegando un programma in Excel. I risultati sono tutti indicati nelle tabelle e sono pertanto verificabili con semplici operazioni aritmetiche.

Risulta sulla base di tabelle 2-41 che il cosiddetto rapporto di consistenza (*indice secondo la letteratura scientifica della coerenza e consistenza dei giudizi*) è sempre inferiore a 0,10 e, pertanto, tutti i giudizi espressi dai commissari sono da considerarsi coerenti, consistenti e non contraddittori.

Nelle tabelle 42 e 43 sono riportati per ogni sottocriterio i coefficienti variabili tra 0 e 1 espressi dai singoli commissari per i 10 concorrenti come riportati nelle tabelle 2-41 relative ai confronti a coppia. Nelle stesse tabelle 42 e 43 sono riportate per ogni sub-criterio le medie dei coefficienti attribuiti dai 5 commissari ai singoli concorrenti ed è riportato altresì il punteggio riparametrato attribuito ai concorrenti per ogni sottocriterio come prescritto dalle norme e dai documenti di gara.

Nella tabella 44 sono riportati per ogni criterio i punti attribuiti ai singoli concorrenti in corrispondenza dei sub-criteri (*i dati sono quelli di cui alle tabelle 41 e 42*) ed è stata effettuata la riparametrazione in base al punteggio massimo di ogni singolo criterio come prescritto dalle norme e dai documenti di gara

Nella tabella 45 sono riportati i ribassi della tariffa oraria massima prevista dai documenti di gara e le riduzioni della durata massima della concessione prevista dai documenti di gara offerti da ogni concorrente e sono stati calcolati – con la formula indicata nel bando (*rapporto fra i ribassi e riduzioni offerti e le medie aritmetiche dei ribassi e delle riduzioni offerti*) – i punteggi attribuiti ai concorrenti per tali criteri. Nella stessa pagina della tabella 45 sono riportate sia la classifica del



totale dei punteggi tecnici e qualitativi sia la classifica finale comprensiva anche dei punteggi attribuiti per il ribasso sulla tariffa oraria e per la riduzione della durata della concessione. In base a tale classifica risulta la migliore offerta quella del concorrente indicato con la lettera B con punteggio pari a **96,252**.

TABELLA n. 1

La commissione giudicatrice opererà impiegando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara suddivisi in sottocriteri nel seguente modo:

Valore tecnico ed estetico del progetto preliminare			
1	1.1	Rispondenza del progetto preliminare allo studio di fattibilità	10
	1.2.	Aspetti funzionali, estetici, tecnici, strutturali e impiantistici e completezza del progetto preliminare	10
	1.3.	Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e simica	10
	1.4	Attendibilità e livello del costo di costruzione	5
Contenuto qualitativo della convenzione			
2	2.1	Qualità e completezza dello schema di convenzione	10
	2.2	Modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione	7
	2.3	Qualità del servizio e modalità della sua prestazione	3
3	Modalità di aggiornamento delle tariffe		2
4	Ribasso sulla tariffa oraria		8
5	Riduzione durata concessione		35

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 1.1 Rispondenza del progetto allo studio di fattibilità
Commissario n. 1

TABELLA n. 2

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,333	0,333	0,400	0,400	0,333	0,333	1,000	0,400	2,000	10	0,525	0,045	0,312	0,991
	B	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	C	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	D	2,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,200	0,103	0,713	1,030
	E	2,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,200	0,103	0,713	1,030
	F	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	G	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	H	1,000	0,333	0,333	0,400	0,400	0,333	0,333	1,000	0,400	2,000	10	0,525	0,045	0,312	0,991
	I	2,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,200	0,103	0,713	1,030
	L	0,500	0,167	0,167	0,200	0,200	0,167	0,167	0,500	0,200	1,000	10	0,262	0,023	0,156	0,991
TOTALE		22,00	6,83	6,83	10,00	10,00	6,83	6,83	22,00	10,00	44,00					
TOTALE												11,642	1,000			10,017

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,017
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,002
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,001

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.1 Rispondenza del progetto allo studio di fattibilità
 Commissario n. 2

TABELLA n. 3

OFFERTE											numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L						
□	A	1,000	0,333	0,333	0,400	0,400	0,333	0,333	1,000	0,400	2,000	10	0,525	0,045	0,312	0,991
	B	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	C	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	D	2,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,200	0,103	0,713	1,030
	E	2,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,200	0,103	0,713	1,030
	F	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	G	3,000	1,000	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,683	0,145	1,000	0,988
	H	1,000	0,333	0,333	0,400	0,400	0,333	0,333	1,000	0,400	2,000	10	0,525	0,045	0,312	0,991
	I	2,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,200	0,103	0,713	1,030
	L	0,500	0,167	0,167	0,200	0,200	0,167	0,167	0,500	0,200	1,000	10	0,262	0,023	0,156	0,991
	TOTALE	22,00	6,83	6,83	10,00	10,00	6,83	6,83	22,00	10,00	44,00					
	TOTALE												11,642	1,000		10,017

AUTOVALORE $\frac{\sum(X_i \cdot \text{totale } Y_j)}{\sum X_i}$											=	10,017
CI {INDICE DI CONSISTENZA $\frac{(\text{autovalore}-n)}{(n-1)}$ }											=	0,002
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA											=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}											=	0,001

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.1 Rispondenza del progetto allo studio di fattibilità
 Commissario n. 3

TABELLA n. 4

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,400	0,500	0,500	0,400	0,400	0,400	1,500	0,500	2,500	10	0,643	0,056	0,344	1,012
	B	2,500	1,000	1,500	1,500	0,667	1,000	1,000	3,000	1,500	5,500	10	1,573	0,137	0,843	1,017
	C	2,000	0,667	1,000	1,500	0,667	0,667	0,667	2,500	1,000	4,500	10	1,209	0,105	0,648	1,032
	D	2,000	0,667	0,667	1,000	0,667	0,667	0,667	2,000	0,667	4,000	10	1,035	0,090	0,554	1,015
	E	2,500	1,500	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	3,000	1,500	6,000	10	1,866	0,163	1,000	0,960
	F	2,500	1,000	1,500	1,500	0,667	1,000	1,000	3,000	1,500	5,500	10	1,573	0,137	0,843	1,017
	G	2,500	1,000	1,500	1,500	0,667	1,000	1,000	3,000	1,500	5,500	10	1,573	0,137	0,843	1,017
	H	0,667	0,333	0,400	0,500	0,333	0,333	0,333	1,000	0,400	2,000	10	0,515	0,045	0,276	0,988
	I	2,000	0,667	1,000	1,500	0,667	0,667	0,667	2,500	1,000	4,500	10	1,209	0,105	0,648	1,032
	L	0,400	0,182	0,222	0,250	0,167	0,182	0,182	0,500	0,222	1,000	10	0,275	0,024	0,147	0,983
TOTALE		18,07	7,42	9,79	11,25	5,90	7,42	7,42	22,00	9,79	41,00					
TOTALE													11,471	1,000		10,072

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,072
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,008
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,005

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.1 Rispondenza del progetto allo studio di fattibilità
 Commissario n. 4

TABELLA n. 5

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,250	0,222	0,286	0,286	0,250	0,250	0,667	0,286	1,500	10	0,390	0,033	0,192	0,986
	B	4,000	1,000	0,667	1,500	1,500	0,667	0,667	3,000	1,500	5,500	10	1,520	0,127	0,750	1,053
	C	4,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	3,500	1,500	6,500	10	2,026	0,170	1,000	0,962
	D	3,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,241	0,104	0,612	1,028
	E	3,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,241	0,104	0,612	1,028
	F	4,000	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,732	0,145	0,855	1,004
	G	4,000	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	1,732	0,145	0,855	1,004
	H	1,500	0,333	0,286	0,400	0,400	0,333	0,333	1,000	0,400	2,000	10	0,538	0,045	0,266	1,000
	I	3,500	0,667	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	2,500	1,000	5,000	10	1,241	0,104	0,612	1,028
	L	0,667	0,182	0,154	0,200	0,200	0,167	0,167	0,500	0,200	1,000	10	0,270	0,023	0,133	0,985
TOTALE		30,17	8,27	5,66	9,89	9,89	6,92	6,92	22,17	9,89	43,50					
TOTALE													11,931	1,000		10,077

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,077
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,009
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,006

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.1 Rispondenza del progetto allo studio di fattibilità
 Commissario n. 5

TABELLA n. 6

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,286	0,333	0,400	0,333	0,333	0,333	1,500	0,333	2,000	10	0,519	0,043	0,256	1,002
	B	3,500	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	1,500	6,500	10	2,026	0,169	1,000	0,957
	C	3,000	0,667	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	4,000	1,500	6,000	10	1,663	0,139	0,821	1,006
	D	2,500	0,667	0,667	1,000	0,667	0,667	0,667	3,500	0,667	5,000	10	1,144	0,095	0,565	1,039
	E	3,000	0,667	0,667	1,500	1,000	0,667	0,667	3,500	1,000	5,500	10	1,328	0,111	0,656	1,049
	F	3,000	0,667	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	4,000	1,500	6,000	10	1,663	0,139	0,821	1,006
	G	3,000	0,667	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	4,000	1,500	6,000	10	1,663	0,139	0,821	1,006
	H	0,667	0,222	0,250	0,286	0,286	0,250	0,250	1,000	0,286	1,500	10	0,390	0,033	0,192	0,981
	I	3,000	0,667	0,667	1,500	1,000	0,667	0,667	3,500	1,000	5,500	10	1,328	0,111	0,656	1,049
	L	0,500	0,154	0,167	0,200	0,182	0,167	0,167	0,667	0,182	1,000	10	0,263	0,022	0,130	0,986
TOTALE		23,17	5,66	7,25	10,89	9,47	7,25	7,25	30,17	9,47	45,00					
TOTALE												11,988	1,000			10,081

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,081
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,009
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,006

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 1.2 Aspetti funzionali, estetici, strutturali, impiantistici e completezza del progetto preliminare
Commissario n. 1

TABELLA n. 7

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,149	0,100	0,520	1,011
	B	1,500	1,000	1,500	0,667	2,000	2,000	0,667	1,500	3,000	5,500	10	1,583	0,138	0,717	1,038
	C	1,000	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,149	0,100	0,520	1,011
	D	1,500	1,500	1,500	1,000	2,000	2,000	0,667	1,500	3,000	6,000	10	1,732	0,151	0,784	1,008
	E	0,667	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,818	0,071	0,370	0,999
	F	0,667	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,818	0,071	0,370	0,999
	G	2,000	1,500	2,000	1,500	2,500	2,500	1,000	2,000	3,500	7,000	10	2,208	0,193	1,000	0,975
	H	1,000	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,149	0,100	0,520	1,011
	I	0,500	0,333	0,500	0,333	0,667	0,667	0,286	0,500	1,000	2,000	10	0,569	0,050	0,257	0,992
	L	0,250	0,182	0,250	0,167	0,333	0,333	0,143	0,250	0,500	1,000	10	0,287	0,025	0,130	0,988
TOTALE		10,08	7,52	10,08	6,67	14,00	14,00	5,06	10,08	20,00	39,50					
TOTALE												11,460	1,000			10,031

AUTOVALORE $\{\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi\}$	=	10,031
CI $\{\text{INDICE DI CONSISTENZA } [(autovalore-n)/(n-1)]\}$	=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR $\{\text{RAPPORTO DI CONSISTENZA } (CI/\text{Indice medio di consistenza})\}$	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

TABELLA n. 8

punto 1.2 Aspetti funzionali, estetici, strutturali, impiantistici e completezza del progetto preliminare
Commissario n. 2

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n ($a_{ij} \dots a_{ij}$)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,149	0,100	0,520	1,011
	B	1,500	1,000	1,500	0,667	2,000	2,000	0,667	1,500	3,000	5,500	10	1,583	0,138	0,717	1,038
	C	1,000	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,149	0,100	0,520	1,011
	D	1,500	1,500	1,500	1,000	2,000	2,000	0,667	1,500	3,000	6,000	10	1,732	0,151	0,784	1,008
	E	0,667	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,818	0,071	0,370	0,999
	F	0,667	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,818	0,071	0,370	0,999
	G	2,000	1,500	2,000	1,500	2,500	2,500	1,000	2,000	3,500	7,000	10	2,208	0,193	1,000	0,975
	H	1,000	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,149	0,100	0,520	1,011
	I	0,500	0,333	0,500	0,333	0,667	0,667	0,286	0,500	1,000	2,000	10	0,569	0,050	0,257	0,992
	L	0,250	0,182	0,250	0,167	0,333	0,333	0,143	0,250	0,500	1,000	10	0,287	0,025	0,130	0,988
TOTALE		10,08	7,52	10,08	6,67	14,00	14,00	5,06	10,08	20,00	39,50					
TOTALE												11,460	1,000			10,031

AUTOVALORE $[\sum(X_i \cdot \text{totale } Y_j) / \sum X_i]$	=	10,031
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(\text{autovalore}-n)/(n-1)]$ }	=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/\text{Indice medio di consistenza})$ }	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 1.2 Aspetti funzionali, estetici, strutturali, impiantistici e completezza del progetto preliminare
Commissario n. 3

TABELLA n. 9

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,500	0,667	0,400	1,000	1,500	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,867	0,074	0,377	1,014
	B	2,000	1,000	1,500	0,667	2,000	2,000	0,667	1,500	2,500	5,000	10	1,585	0,136	0,689	1,008
	C	1,500	0,667	1,000	0,500	1,500	2,000	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,196	0,102	0,520	1,032
	D	2,500	1,500	2,000	1,000	2,500	3,000	0,667	2,000	3,500	6,500	10	2,105	0,180	0,915	1,033
	E	1,000	0,500	0,667	0,400	1,000	1,500	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,867	0,074	0,377	1,014
	F	0,667	0,500	0,500	0,333	0,667	1,000	0,333	0,500	1,500	2,500	10	0,686	0,059	0,298	1,002
	G	2,500	1,500	2,000	1,500	2,500	3,000	1,000	2,000	3,500	7,000	10	2,300	0,197	1,000	0,963
	H	1,500	0,667	1,000	0,500	1,500	2,000	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,196	0,102	0,520	1,032
	I	0,667	0,400	0,500	0,286	0,667	0,667	0,286	0,500	1,000	2,000	10	0,587	0,050	0,255	0,979
	L	0,333	0,200	0,250	0,154	0,333	0,400	0,143	0,250	0,500	1,000	10	0,301	0,026	0,131	0,978
TOTALE		13,67	7,43	10,08	5,74	13,67	17,07	4,90	10,08	19,50	38,00					
TOTALE												11,690	1,000			10,054

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,054
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,006
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,004

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

TABELLA n. 10

punto 1.2 Aspetti funzionali, estetici, strutturali, impiantistici e completezza del progetto preliminare
Commissario n. 4

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	0,500	0,667	1,500	1,500	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,059	0,092	0,512	1,017
	B	1,500	1,000	0,667	1,000	2,000	2,000	1,500	1,500	3,000	6,000	10	1,663	0,144	0,804	1,009
	C	2,000	1,500	1,000	1,500	2,500	2,500	1,500	1,500	3,500	6,500	10	2,069	0,179	1,000	0,969
	D	1,500	1,000	0,667	1,000	2,000	2,000	1,500	1,500	3,000	6,000	10	1,663	0,144	0,804	1,009
	E	0,667	0,500	0,400	0,500	1,000	1,000	0,500	0,500	1,500	3,000	10	0,772	0,067	0,373	1,003
	F	0,667	0,500	0,400	0,500	1,000	1,000	0,500	0,500	1,500	3,000	10	0,772	0,067	0,373	1,003
	G	1,500	0,667	0,667	0,667	2,000	2,000	1,000	1,000	2,500	5,000	10	1,364	0,118	0,659	1,036
	H	1,500	0,667	0,667	0,667	2,000	2,000	1,000	1,000	2,500	5,000	10	1,364	0,118	0,659	1,036
	I	0,500	0,333	0,286	0,333	0,667	0,667	0,400	0,400	1,000	2,000	10	0,544	0,047	0,263	0,989
	L	0,250	0,167	0,154	0,167	0,333	0,333	0,200	0,200	0,500	1,000	10	0,274	0,024	0,132	0,985
TOTALE		11,08	7,00	5,41	7,00	15,00	15,00	8,77	8,77	21,00	41,50					
TOTALE												11,543	1,000			10,054

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,054
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,006
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,004

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 1.2 Aspetti funzionali, estetici, strutturali, impiantistici e completezza del progetto preliminare
Commissario n. 5

TABELLA n. 11

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,500	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,196	0,104	0,542	1,016
	B	1,500	1,000	1,500	0,667	2,000	2,000	0,667	1,500	2,500	5,500	10	1,555	0,135	0,704	1,027
	C	0,667	0,667	1,000	0,500	1,500	1,500	0,500	0,667	2,000	4,000	10	1,029	0,090	0,466	1,039
	D	1,500	1,500	2,000	1,000	2,000	2,000	0,667	1,500	3,000	6,000	10	1,783	0,155	0,807	1,010
	E	0,667	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,818	0,071	0,370	0,997
	F	0,667	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	0,400	0,667	1,500	3,000	10	0,818	0,071	0,370	0,997
	G	2,000	1,500	2,000	1,500	2,500	2,500	1,000	2,000	3,500	7,000	10	2,208	0,192	1,000	0,974
	H	1,000	0,667	1,500	0,667	1,500	1,500	0,500	1,000	2,000	4,000	10	1,196	0,104	0,542	1,016
	I	0,500	0,400	0,500	0,333	0,667	0,667	0,286	0,500	1,000	2,500	10	0,592	0,052	0,268	1,001
	L	0,250	0,182	0,250	0,167	0,333	0,333	0,143	0,250	0,400	1,000	10	0,280	0,024	0,127	0,978
TOTALE		9,75	7,58	11,58	6,50	14,00	14,00	5,06	9,75	19,40	40,00					
TOTALE												11,475	1,000			10,056

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,056
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,006
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,004

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 1.3 Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica
Commissario n. 1

TABELLA n. 12

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,500	1,000	10	0,371	0,029	0,134	0,992
	B	7,000	1,000	2,000	2,000	2,500	7,000	1,500	1,500	3,500	7,000	10	2,774	0,218	1,000	0,970
	C	4,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,455	0,114	0,525	1,020
	D	4,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,455	0,114	0,525	1,020
	E	3,000	0,400	0,667	0,667	1,000	3,000	0,500	0,500	1,500	3,000	10	1,061	0,083	0,382	1,014
	F	1,000	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,500	1,000	10	0,371	0,029	0,134	0,992
	G	6,000	0,667	1,500	1,500	2,000	6,000	1,000	1,500	3,000	6,000	10	2,221	0,174	0,800	1,018
	H	5,000	0,667	1,500	1,500	2,000	5,000	0,667	1,000	2,500	5,000	10	1,904	0,150	0,686	1,022
	I	2,000	0,286	0,500	0,500	0,667	2,000	0,333	0,400	1,000	2,000	10	0,742	0,058	0,268	0,992
	L	1,000	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,500	1,000	10	0,371	0,029	0,134	0,992
TOTALE		34,00	4,45	8,92	8,92	12,17	34,00	5,83	6,83	17,00	34,00					
TOTALE													12,726	1,000		10,030

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,030
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.3 Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica
 Commissario n. 2

TABELLA n. 13

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,500	1,000	10	0,371	0,029	0,134	0,992
	B	7,000	1,000	2,000	2,000	2,500	7,000	1,500	1,500	3,500	7,000	10	2,774	0,218	1,000	0,970
	C	4,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,455	0,114	0,525	1,020
	D	4,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,455	0,114	0,525	1,020
	E	3,000	0,400	0,667	0,667	1,000	3,000	0,500	0,500	1,500	3,000	10	1,061	0,083	0,382	1,014
	F	1,000	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,500	1,000	10	0,371	0,029	0,134	0,992
	G	6,000	0,667	1,500	1,500	2,000	6,000	1,000	1,500	3,000	6,000	10	2,221	0,174	0,800	1,018
	H	5,000	0,667	1,500	1,500	2,000	5,000	0,667	1,000	2,500	5,000	10	1,904	0,150	0,686	1,022
	I	2,000	0,286	0,500	0,500	0,667	2,000	0,333	0,400	1,000	2,000	10	0,742	0,058	0,268	0,992
	L	1,000	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,500	1,000	10	0,371	0,029	0,134	0,992
TOTALE		34,00	4,45	8,92	8,92	12,17	34,00	5,83	6,83	17,00	34,00					
TOTALE												12,726	1,000			10,030

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,030
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.3 Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica
 Commissario n. 3

TABELLA n. 14

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,167	0,333	0,250	0,286	1,000	0,182	0,222	0,500	1,000	10	0,389	0,031	0,157	0,989
	B	6,000	1,000	2,000	1,500	2,000	6,000	1,500	1,500	3,000	6,000	10	2,479	0,200	1,000	0,966
	C	3,000	0,500	1,000	0,667	0,667	3,000	0,500	0,667	1,500	3,000	10	1,116	0,090	0,450	1,005
	D	4,000	0,667	1,500	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,560	0,126	0,629	1,017
	E	3,500	0,500	1,500	0,667	1,000	3,500	0,500	0,667	2,000	3,500	10	1,305	0,105	0,526	1,055
	F	1,000	0,167	0,333	0,250	0,286	1,000	0,182	0,222	0,500	1,000	10	0,389	0,031	0,157	0,989
	G	5,500	0,667	2,000	1,500	2,000	5,500	1,000	1,500	3,000	5,500	10	2,227	0,180	0,898	1,026
	H	4,500	0,667	1,500	1,500	1,500	4,500	0,667	1,000	2,500	4,500	10	1,792	0,145	0,723	1,021
	I	2,000	0,333	0,667	0,500	0,500	2,000	0,333	0,400	1,000	2,000	10	0,754	0,061	0,304	1,003
	L	1,000	0,167	0,333	0,250	0,286	1,000	0,182	0,222	0,500	1,000	10	0,389	0,031	0,157	0,989
TOTALE		31,50	4,83	11,17	8,08	10,02	31,50	5,71	7,07	16,50	31,50					
TOTALE												12,400	1,000			10,060

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,060
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,007
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,005

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.3 Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica
 Commissario n. 4

TABELLA n. 15

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,167	0,154	0,250	0,333	1,000	0,200	0,200	0,500	1,000	10	0,366	0,029	0,139	0,988
	B	6,000	1,000	0,667	1,500	2,000	6,000	1,500	1,500	3,000	6,000	10	2,221	0,174	0,842	1,015
	C	6,500	1,500	1,000	2,000	2,500	6,500	1,500	1,500	3,500	6,500	10	2,636	0,207	1,000	0,960
	D	4,000	0,667	0,500	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,398	0,109	0,530	1,031
	E	3,000	0,500	0,400	0,667	1,000	3,000	0,500	0,500	1,500	3,000	10	1,030	0,081	0,391	1,023
	F	1,000	0,167	0,154	0,250	0,333	1,000	0,200	0,200	0,500	1,000	10	0,366	0,029	0,139	0,988
	G	5,000	0,667	0,667	1,500	2,000	5,000	1,000	1,000	2,500	5,000	10	1,828	0,143	0,693	1,026
	H	5,000	0,667	0,667	1,500	2,000	5,000	1,000	1,000	2,500	5,000	10	1,828	0,143	0,693	1,026
	I	2,000	0,333	0,286	0,500	0,667	2,000	0,400	0,400	1,000	2,000	10	0,726	0,057	0,275	0,995
	L	1,000	0,167	0,154	0,250	0,333	1,000	0,200	0,200	0,500	1,000	10	0,366	0,029	0,139	0,988
TOTALE		34,50	5,83	4,65	9,42	12,67	34,50	7,17	7,17	17,50	34,50					
TOTALE												12,764	1,000			10,042

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,042
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,005
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,003

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.3 Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica
 Commissario n. 5

TABELLA n. 16

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,200	0,333	0,333	0,500	1,500	0,250	0,286	0,500	1,500	10	0,496	0,040	0,188	0,993
	B	5,000	1,000	2,000	2,000	2,500	7,000	1,500	1,500	3,000	7,000	10	2,641	0,213	1,000	0,970
	C	3,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,414	0,114	0,535	1,027
	D	3,000	0,500	1,000	1,000	1,500	4,000	0,667	0,667	2,000	4,000	10	1,414	0,114	0,535	1,027
	E	2,000	0,400	0,667	0,667	1,000	3,000	0,500	0,500	1,500	3,000	10	1,018	0,082	0,386	1,014
	F	0,667	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,400	1,000	10	0,349	0,028	0,132	0,984
	G	4,000	0,667	1,500	1,500	2,000	6,000	1,000	1,500	2,500	6,000	10	2,094	0,169	0,793	1,011
	H	3,500	0,667	1,500	1,500	2,000	5,000	0,667	1,000	2,000	5,000	10	1,796	0,145	0,680	1,018
	I	2,000	0,333	0,500	0,500	0,667	2,500	0,400	0,500	1,000	2,500	10	0,821	0,066	0,311	1,013
	L	0,667	0,143	0,250	0,250	0,333	1,000	0,167	0,200	0,400	1,000	10	0,349	0,028	0,132	0,984
TOTALE		24,83	4,55	9,00	9,00	12,33	35,00	5,98	7,02	15,30	35,00					
TOTALE												12,392	1,000			10,042

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,042
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,005
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,003

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.4 Attendibilità e livello del costo di realizzazione
 Commissario n. 1

TABELLA n. 17

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n ($a_{ij} \dots a_{ij}$)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	0,500	1,500	0,667	2,000	0,500	2,000	0,667	3,500	10	1,045	0,092	0,519	1,049
	B	1,500	1,000	0,667	2,000	1,500	2,500	0,667	2,500	1,500	5,000	10	1,575	0,138	0,782	1,035
	C	2,000	1,500	1,000	2,000	1,500	3,000	0,667	3,000	1,500	5,500	10	1,840	0,161	0,914	1,023
	D	0,667	0,500	0,500	1,000	0,667	1,500	0,500	1,500	0,667	3,000	10	0,871	0,076	0,432	1,004
	E	1,500	0,667	0,667	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	1,000	4,000	10	1,267	0,111	0,629	1,008
	F	0,500	0,400	0,333	0,667	0,500	1,000	0,333	1,000	0,500	2,000	10	0,612	0,054	0,304	0,992
	G	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	3,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	2,013	0,176	1,000	0,970
	H	0,500	0,400	0,333	0,667	0,500	1,000	0,333	1,000	0,500	2,000	10	0,612	0,054	0,304	0,992
	I	1,500	0,667	0,667	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	1,000	4,000	10	1,267	0,111	0,629	1,008
	L	0,286	0,200	0,182	0,333	0,250	0,500	0,167	0,500	0,250	1,000	10	0,313	0,027	0,155	0,987
TOTALE		11,45	7,50	6,35	13,17	9,08	18,50	5,50	18,50	9,08	36,00					
TOTALE												11,416	1,000			10,069

AUTOVALORE $[\sum(X_i \cdot \text{totale} Y_j) / \sum X_i]$	=	10,069
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(\text{autovalore}-n)/(n-1)]$ }	=	0,008
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,005

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.4 Attendibilità e livello del costo di realizzazione
 Commissario n. 2

TABELLA n. 18

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	0,667	1,500	0,667	2,000	0,500	2,000	0,667	3,500	10	1,076	0,095	0,534	1,039
	B	1,500	1,000	1,000	2,000	1,500	2,500	0,667	2,500	1,500	5,000	10	1,640	0,145	0,815	1,013
	C	1,500	1,000	1,000	2,000	1,500	2,500	0,667	2,500	1,500	5,000	10	1,640	0,145	0,815	1,013
	D	0,667	0,500	0,500	1,000	0,667	1,500	0,500	1,500	0,667	3,000	10	0,871	0,077	0,432	1,011
	E	1,500	0,667	0,667	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	1,000	4,000	10	1,267	0,112	0,629	1,015
	F	0,500	0,400	0,400	0,667	0,500	1,000	0,333	1,000	0,500	2,000	10	0,624	0,055	0,310	0,990
	G	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	3,000	1,000	3,000	1,500	6,000	10	2,013	0,178	1,000	0,977
	H	0,500	0,400	0,400	0,667	0,500	1,000	0,333	1,000	0,500	2,000	10	0,624	0,055	0,310	0,990
	I	1,500	0,667	0,667	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	1,000	4,000	10	1,267	0,112	0,629	1,015
	L	0,286	0,200	0,200	0,333	0,250	0,500	0,167	0,500	0,250	1,000	10	0,316	0,028	0,157	0,989
TOTALE		10,95	7,00	7,00	13,17	9,08	18,00	5,50	18,00	9,08	35,50					
TOTALE												11,336	1,000			10,052

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,052
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,006
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,004

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.4 Attendibilità e livello del costo di realizzazione
 Commissario n. 3

TABELLA n. 19

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,500	0,667	1,500	0,500	2,000	0,500	3,000	0,667	3,000	10	1,041	0,086	0,446	1,016
	B	2,000	1,000	1,500	2,000	0,667	3,500	0,667	5,000	1,500	5,000	10	1,796	0,148	0,769	1,039
	C	1,500	0,667	1,000	2,000	0,667	3,000	0,667	4,000	1,500	4,000	10	1,516	0,125	0,649	1,020
	D	0,667	0,500	0,500	1,000	0,400	2,000	0,400	2,500	0,667	2,500	10	0,860	0,071	0,368	1,014
	E	2,000	1,500	1,500	2,500	1,000	4,000	0,667	5,500	2,000	5,500	10	2,118	0,175	0,906	1,020
	F	0,500	0,286	0,333	0,500	0,250	1,000	0,250	1,500	0,400	1,500	10	0,516	0,043	0,221	0,992
	G	2,000	1,500	1,500	2,500	1,500	4,000	1,000	6,000	2,000	6,000	10	2,337	0,193	1,000	0,960
	H	0,333	0,200	0,250	0,400	0,182	0,667	0,167	1,000	0,286	1,000	10	0,362	0,030	0,155	0,984
	I	1,500	0,667	0,667	1,500	0,500	2,500	0,500	3,500	1,000	3,500	10	1,226	0,101	0,524	1,041
	L	0,333	0,200	0,250	0,400	0,182	0,667	0,167	1,000	0,286	1,000	10	0,362	0,030	0,155	0,984
TOTALE		11,83	7,02	8,17	14,30	5,85	23,33	4,98	33,00	10,30	33,00					
TOTALE												12,134	1,000			10,070

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,070
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,008
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,005

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.4 Attendibilità e livello del costo di realizzazione
 Commissario n. 4

TABELLA n. 20

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n ($a_{ij} \dots a_{ij}$)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,500	0,400	1,000	0,667	1,500	0,500	1,500	0,667	3,000	10	0,887	0,077	0,382	1,009
	B	2,000	1,000	0,667	2,000	1,500	2,500	0,667	2,500	1,500	5,000	10	1,621	0,140	0,699	1,027
	C	2,500	1,500	1,000	2,500	2,000	3,500	1,500	3,500	2,000	6,500	10	2,318	0,200	1,000	0,973
	D	1,000	0,500	0,400	1,000	0,667	1,500	0,500	1,500	0,667	3,000	10	0,887	0,077	0,382	1,009
	E	1,500	0,667	0,500	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	1,000	4,000	10	1,231	0,106	0,531	1,020
	F	0,667	0,400	0,286	0,667	0,500	1,000	0,333	1,000	0,500	2,000	10	0,621	0,054	0,268	0,992
	G	2,000	1,500	0,667	2,000	1,500	3,000	1,000	3,000	1,500	5,500	10	1,840	0,159	0,794	1,010
	H	0,667	0,400	0,286	0,667	0,500	1,000	0,333	1,000	0,500	2,000	10	0,621	0,054	0,268	0,992
	I	1,500	0,667	0,500	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	1,000	4,000	10	1,231	0,106	0,531	1,020
	L	0,333	0,200	0,154	0,333	0,250	0,500	0,182	0,500	0,250	1,000	10	0,315	0,027	0,136	0,981
TOTALE		13,17	7,33	4,86	13,17	9,58	18,50	6,35	18,50	9,58	36,00					
TOTALE												11,571	1,000		10,033	

AUTOVALORE $[\sum(X_i \cdot \text{totale} Y_j) / \sum X_i]$	=	10,033
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(\text{autovalore}-n)/(n-1)]$ }	=	0,004
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 1.4 Attendibilità e livello del costo di realizzazione
 Commissario n. 5

TABELLA n. 21

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	0,667	1,500	0,667	2,000	0,500	1,500	0,667	3,500	10	1,045	0,092	0,529	1,026
	B	1,500	1,000	0,667	2,000	1,500	2,500	0,667	2,000	1,500	5,000	10	1,540	0,136	0,779	1,033
	C	1,500	1,500	1,000	2,000	1,500	2,500	0,667	2,500	1,500	5,500	10	1,724	0,152	0,872	1,012
	D	0,667	0,500	0,500	1,000	0,667	1,500	0,500	1,500	0,667	3,000	10	0,871	0,077	0,440	1,012
	E	1,500	0,667	0,667	1,500	1,000	2,000	0,667	2,000	0,667	4,000	10	1,217	0,107	0,616	1,029
	F	0,500	0,400	0,400	0,667	0,500	1,000	0,333	0,667	0,500	2,500	10	0,612	0,054	0,310	0,995
	G	2,000	1,500	1,500	2,000	1,500	3,000	1,000	2,500	1,500	6,000	10	1,977	0,175	1,000	0,971
	H	0,667	0,500	0,400	0,667	0,500	1,500	0,400	1,000	0,500	2,500	10	0,712	0,063	0,360	1,009
	I	1,500	0,667	0,667	1,500	1,500	2,000	0,667	2,000	1,000	4,500	10	1,335	0,118	0,675	1,028
	L	0,286	0,200	0,182	0,333	0,250	0,400	0,167	0,400	0,222	1,000	10	0,296	0,026	0,150	0,979
TOTALE		11,12	7,60	6,65	13,17	9,58	18,40	5,57	16,07	8,72	37,50					
TOTALE													11,328	1,000		10,095

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,095
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,011
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,007

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione
 Commissario n. 1

TABELLA n. 22

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n ($a_{ij} \dots a_{ij}$)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	B	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	C	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	D	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	E	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	F	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	G	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	H	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	I	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	L	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
TOTALE		13,00	8,67	13,00	13,00	8,67	8,67	8,67	8,67	13,00	8,67					
TOTALE												10,193	1,000		10,000	

AUTOVALORE $[\sum(X_i \cdot \text{totale} Y_j) / \sum X_i]$	=	10,000
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(\text{autovalore}-n)/(n-1)]$ }	=	0,000
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,000

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione
 Commissario n. 2

TABELLA n. 23

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n ($a_{ij} \dots a_{ij}$)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	B	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	C	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	D	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	E	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	F	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	G	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	H	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	I	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	L	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
TOTALE		13,00	8,67	13,00	13,00	8,67	8,67	8,67	8,67	13,00	8,67					
TOTALE												10,193	1,000			10,000

AUTOVALORE $[\sum(X_i \cdot \text{totale} Y_j) / \sum X_i]$	=	10,000
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(\text{autovalore}-n)/(n-1)]$ }	=	0,000
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,000

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione
 Commissario n. 3

TABELLA n. 24

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,500	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,816	0,080	0,640	1,009
	B	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	10	1,275	0,124	1,000	0,996
	C	0,667	0,667	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	10	0,694	0,068	0,544	0,983
	D	1,000	0,667	1,500	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,816	0,080	0,640	1,009
	E	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	10	1,275	0,124	1,000	0,996
	F	1,500	0,667	1,500	1,500	0,667	1,000	0,667	1,000	1,500	0,667	10	1,000	0,098	0,784	1,041
	G	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	10	1,275	0,124	1,000	0,996
	H	1,500	0,667	1,500	1,500	0,667	1,000	0,667	1,000	1,500	0,667	10	1,000	0,098	0,784	1,041
	I	1,000	0,667	1,500	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,816	0,080	0,640	1,009
	L	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	10	1,275	0,124	1,000	0,996
TOTALE		12,67	8,00	14,50	12,67	8,00	10,67	8,00	10,67	12,67	8,00					
TOTALE												10,245	1,000		10,077	

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj)/\sum Xi]$	=	10,077
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,009
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,006

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione
 Commissario n. 4

TABELLA n. 25

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n ($a_{ij} \dots a_{ij}$)	Pi= Xi/totaleXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	B	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	C	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	D	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	E	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	F	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	G	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	H	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	I	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
	L	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10	1,000	0,100	1,000	1,000
TOTALE		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
TOTALE												10,000	1,000			10,000

AUTOVALORE $\{\sum(X_i \cdot \text{totale } Y_j) / \sum X_i\}$	=	10,000
CI {INDICE DI CONSISTENZA $\{(\text{autovalore}-n)/(n-1)\}}$	=	0,000
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,000

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione
 Commissario n. 5

TABELLA n. 26

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	B	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	C	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	D	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	E	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	F	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	G	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	H	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
	I	1,000	0,667	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,000	0,667	10	0,784	0,077	0,667	1,000
	L	1,500	1,000	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	1,000	10	1,176	0,115	1,000	1,000
TOTALE		13,00	8,67	13,00	13,00	8,67	8,67	8,67	8,67	13,00	8,67					
TOTALE												10,193	1,000		10,000	

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,000
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,000
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,000

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.2 modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione
 Commissario n. 1

TABELLA n. 27

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	10	1,275	0,123	0,789	1,008
	B	0,667	1,000	1,500	0,667	1,000	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,101	0,644	1,024
	C	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
	D	1,500	1,500	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,616	0,156	1,000	0,990
	E	0,667	1,000	1,500	0,667	1,000	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,101	0,644	1,024
	F	0,667	1,000	1,500	0,667	1,000	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,101	0,644	1,024
	G	1,000	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	10	1,275	0,123	0,789	1,008
	H	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
	I	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
	L	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
TOTALE	8,17	10,17	13,50	6,33	10,17	10,17	8,17	13,50	13,50	13,50						
TOTALE												10,338	1,000		10,056	

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,056
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,006
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,004

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 2.2 modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione
Commissario n. 2

TABELLA n. 28

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	10	1,275	0,123	0,789	1,008
	B	0,667	1,000	1,500	0,667	1,000	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,101	0,644	1,024
	C	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
	D	1,500	1,500	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,616	0,156	1,000	0,990
	E	0,667	1,000	1,500	0,667	1,000	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,101	0,644	1,024
	F	0,667	1,000	1,500	0,667	1,000	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,101	0,644	1,024
	G	1,000	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	10	1,275	0,123	0,789	1,008
	H	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
	I	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
	L	0,667	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,762	0,074	0,471	0,995
TOTALE	8,17	10,17	13,50	6,33	10,17	10,17	8,17	13,50	13,50	13,50						
TOTALE												10,338	1,000		10,056	

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,056
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,006
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,004

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 2.2 modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione

Commissario n. 3

TABELLA n. 29

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	2,000	0,667	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,490	0,141	0,922	1,013
	B	0,667	1,000	1,500	0,667	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,000	0,095	0,619	1,012
	C	0,500	0,667	1,000	0,500	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	1,000	10	0,699	0,066	0,432	0,994
	D	1,500	1,500	2,000	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,616	0,153	1,000	0,971
	E	0,667	1,500	2,000	0,667	1,000	1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	10	1,320	0,125	0,816	1,043
	F	0,667	1,000	1,500	0,667	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,000	0,095	0,619	1,012
	G	0,667	1,500	2,000	0,667	1,000	1,500	1,000	2,000	2,000	2,000	10	1,320	0,125	0,816	1,043
	H	0,500	0,667	1,000	0,500	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	1,000	10	0,699	0,066	0,432	0,994
	I	0,500	0,667	1,000	0,500	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	1,000	10	0,699	0,066	0,432	0,994
	L	0,500	0,667	1,000	0,500	0,500	0,667	0,500	1,000	1,000	1,000	10	0,699	0,066	0,432	0,994
TOTALE		7,17	10,67	15,00	6,33	8,33	10,67	8,33	15,00	15,00	15,00					
TOTALE												10,541	1,000			10,072

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,072
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,008
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,005

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 2.2 modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione

Commissario n. 4

TABELLA n. 30

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	10	1,328	0,129	0,846	1,007
	B	0,667	1,000	1,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,500	1,500	1,500	10	1,000	0,097	0,637	1,033
	C	0,667	0,667	1,000	0,667	0,667	0,667	0,667	1,500	1,500	1,500	10	0,885	0,086	0,564	1,029
	D	1,500	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,570	0,152	1,000	0,988
	E	0,667	1,500	1,500	0,667	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	10	1,176	0,114	0,749	1,025
	F	0,667	1,500	1,500	0,667	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	10	1,176	0,114	0,749	1,025
	G	0,667	1,000	1,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,500	1,500	1,500	10	1,000	0,097	0,637	1,033
	H	0,667	0,667	0,667	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,732	0,071	0,466	0,991
	I	0,667	0,667	0,667	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,732	0,071	0,466	0,991
	L	0,667	0,667	0,667	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	10	0,732	0,071	0,466	0,991
TOTALE		7,83	10,67	12,00	6,50	9,00	9,00	10,67	14,00	14,00	14,00					
TOTALE												10,331	1,000			10,112

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,112
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,012
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,008

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP

punto 2.2 modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione
Commissario n. 5

TABELLA n. 31

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	2,000	0,667	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,490	0,142	0,896	1,019
	B	0,667	1,000	1,500	0,667	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	2,000	10	1,162	0,111	0,699	1,035
	C	0,500	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,500	10	0,771	0,074	0,463	1,005
	D	1,500	1,500	2,000	1,000	1,500	2,000	1,500	2,000	2,000	2,000	10	1,663	0,159	1,000	0,978
	E	0,667	0,667	1,500	0,667	1,000	1,500	0,667	1,500	1,500	1,500	10	1,041	0,099	0,626	1,027
	F	0,667	0,667	1,500	0,500	0,667	1,000	0,667	1,500	1,500	1,500	10	0,933	0,089	0,561	1,038
	G	0,667	1,500	1,500	0,667	1,500	1,500	1,000	1,500	1,500	2,000	10	1,260	0,120	0,758	1,022
	H	0,500	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,500	10	0,771	0,074	0,463	1,005
	I	0,500	0,667	1,000	0,500	0,667	0,667	0,667	1,000	1,000	1,500	10	0,771	0,074	0,463	1,005
	L	0,500	0,500	0,667	0,500	0,667	0,667	0,500	0,667	0,667	1,000	10	0,619	0,059	0,372	0,974
TOTALE		7,17	9,33	13,67	6,17	10,33	11,67	8,50	13,67	13,67	16,50					
TOTALE													10,482	1,000		10,109

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleY) / \sum Xi]$	=	10,109
CI $\{INDICE DI CONSISTENZA [(autovalore-n)/(n-1)]\}$	=	0,012
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR $\{RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)\}$	=	0,008

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.3 qualità del servizio e modalità della sua prestazione
 Commissario n. 1

TABELLA n. 32

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	6,000	2,000	10	2,132	0,184	1,000	0,982
	B	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	C	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	D	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	E	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	F	0,667	2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	5,000	2,000	5,000	2,000	10	1,896	0,164	0,889	1,020
	G	0,167	0,333	0,333	0,250	0,250	0,200	1,000	0,333	1,000	0,333	10	0,348	0,030	0,163	0,990
	H	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	I	0,167	0,333	0,333	0,250	0,250	0,200	1,000	0,333	1,000	0,333	10	0,348	0,030	0,163	0,990
	L	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
TOTALE		5,33	11,67	11,67	8,17	8,17	6,23	33,00	11,67	33,00	11,67					
TOTALE												11,585	1,000		10,027	

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleY)]/\sum Xi$	=	10,027
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.3 qualità del servizio e modalità della sua prestazione
 Commissario n. 2

TABELLA n. 33

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	6,000	2,000	10	2,132	0,184	1,000	0,982
	B	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	C	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	D	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	E	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	F	0,667	2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	5,000	2,000	5,000	2,000	10	1,896	0,164	0,889	1,020
	G	0,167	0,333	0,333	0,250	0,250	0,200	1,000	0,333	1,000	0,333	10	0,348	0,030	0,163	0,990
	H	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	I	0,167	0,333	0,333	0,250	0,250	0,200	1,000	0,333	1,000	0,333	10	0,348	0,030	0,163	0,990
	L	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
TOTALE		5,33	11,67	11,67	8,17	8,17	6,23	33,00	11,67	33,00	11,67					
TOTALE													11,585	1,000		10,027

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,027
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.3 qualità del servizio e modalità della sua prestazione
 Commissario n. 3

TABELLA n. 34

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
D	A	1,000	2,500	2,500	2,500	2,500	1,500	6,000	3,000	6,000	3,000	10	2,678	0,230	1,000	0,982
	B	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	2,500	1,500	2,500	1,500	10	1,109	0,095	0,414	1,013
	C	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	2,500	1,500	2,500	1,500	10	1,109	0,095	0,414	1,013
	D	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	2,500	1,500	2,500	1,500	10	1,109	0,095	0,414	1,013
	E	0,400	1,000	1,000	1,000	1,000	0,500	2,500	1,500	2,500	1,500	10	1,109	0,095	0,414	1,013
	F	0,667	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	4,500	2,500	4,500	2,500	10	2,056	0,177	0,768	1,015
	G	0,167	0,400	0,400	0,400	0,400	0,222	1,000	0,500	1,000	0,500	10	0,434	0,037	0,162	0,988
	H	0,333	0,667	0,667	0,667	0,667	0,400	2,000	1,000	2,000	1,000	10	0,798	0,069	0,298	0,995
	I	0,167	0,400	0,400	0,400	0,400	0,222	1,000	0,500	1,000	0,500	10	0,434	0,037	0,162	0,988
	L	0,333	0,667	0,667	0,667	0,667	0,400	2,000	1,000	2,000	1,000	10	0,798	0,069	0,298	0,995
TOTALE		4,27	10,63	10,63	10,63	10,63	5,74	26,50	14,50	26,50	14,50					
TOTALE												11,635	1,000			10,018

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleY) / \sum Xi]$	=	10,018
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,002
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,001

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 2.3 qualità del servizio e modalità della sua prestazione
 Commissario n. 4

TABELLA n. 35

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	6,000	2,000	10	2,132	0,184	1,000	0,982
	B	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	3,500	1,000	3,500	1,000	10	1,061	0,092	0,498	1,015
	C	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	3,500	1,000	3,500	1,000	10	1,061	0,092	0,498	1,015
	D	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	E	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	F	0,667	1,500	1,500	1,500	1,500	1,000	5,000	1,500	5,000	1,500	10	1,690	0,146	0,792	1,007
	G	0,167	0,286	0,286	0,250	0,250	0,200	1,000	0,286	1,000	0,286	10	0,327	0,028	0,153	0,987
	H	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	3,500	1,000	3,500	1,000	10	1,061	0,092	0,498	1,015
	I	0,167	0,286	0,286	0,250	0,250	0,200	1,000	0,286	1,000	0,286	10	0,327	0,028	0,153	0,987
	L	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,667	3,500	1,000	3,500	1,000	10	1,061	0,092	0,498	1,015
TOTALE		5,33	11,07	11,07	8,17	8,17	6,90	35,00	11,07	35,00	11,07					
TOTALE												11,583	1,000			10,039

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,039
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,004
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,003

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
punto 2.3 qualità del servizio e modalità della sua prestazione
Commissario n. 5

TABELLA n. 36

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totalXi	coeffic.= Pi/Pmax	auto-valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	2,000	2,000	1,500	1,500	1,500	6,000	2,000	6,000	2,000	10	2,132	0,184	1,000	0,982
	B	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	C	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	D	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	E	0,667	1,500	1,500	1,000	1,000	0,667	4,000	1,500	4,000	1,500	10	1,431	0,124	0,671	1,009
	F	0,667	2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	5,000	2,000	5,000	2,000	10	1,896	0,164	0,889	1,020
	G	0,167	0,333	0,333	0,250	0,250	0,200	1,000	0,333	1,000	0,333	10	0,348	0,030	0,163	0,990
	H	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
	I	0,167	0,333	0,333	0,250	0,250	0,200	1,000	0,333	1,000	0,333	10	0,348	0,030	0,163	0,990
	L	0,500	1,000	1,000	0,667	0,667	0,500	3,000	1,000	3,000	1,000	10	1,000	0,086	0,469	1,007
TOTALE		5,33	11,67	11,67	8,17	8,17	6,23	33,00	11,67	33,00	11,67					
TOTALE												11,585	1,000		10,027	

AUTOVALORE $[\sum(Xi \cdot totaleY_j) / \sum Xi]$						=	10,027
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }						=	0,003
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA						=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}						=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
punto 3 modalità di aggiornamento della tariffa
Commissario n. 1

TABELLA n. 37

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	3,500	7,000	7,000	10	2,363	0,195	1,000	0,982
	B	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	C	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	D	0,400	0,500	0,500	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,897	0,074	0,380	1,024
	E	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	F	0,400	0,500	0,500	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,897	0,074	0,380	1,024
	G	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	H	0,286	0,400	0,400	0,667	0,400	0,667	0,400	1,000	2,000	2,000	10	0,648	0,053	0,274	0,988
	I	0,143	0,200	0,200	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,324	0,027	0,137	0,988
	L	0,143	0,200	0,200	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,324	0,027	0,137	0,988
TOTALE		5,04	7,30	7,30	13,83	7,30	13,83	7,30	18,50	37,00	37,00					
TOTALE													12,124	1,000		10,011

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleY) / \sum Xi]$	=	10,011
CI $\{INDICE DI CONSISTENZA [(autovalore-n)/(n-1)]\}$	=	0,001
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR $\{RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)\}$	=	0,001

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 3 modalità di aggiornamento della tariffa
 Commissario n. 2

TABELLA n. 38

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	2,000	2,000	2,500	1,500	2,500	1,500	3,500	7,000	7,000	10	2,503	0,207	1,000	0,974
	B	0,500	1,000	1,000	1,500	0,667	1,500	0,667	2,500	4,500	4,500	10	1,381	0,114	0,552	1,048
	C	0,500	1,000	1,000	1,500	0,667	1,500	0,667	2,500	4,500	4,500	10	1,381	0,114	0,552	1,048
	D	0,400	0,667	0,667	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,950	0,079	0,380	1,008
	E	0,667	1,500	1,500	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,809	0,150	0,723	0,992
	F	0,400	0,667	0,667	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,950	0,079	0,380	1,008
	G	0,667	1,500	1,500	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,809	0,150	0,723	0,992
	H	0,286	0,400	0,400	0,667	0,400	0,667	0,400	1,000	2,000	2,000	10	0,648	0,054	0,259	0,991
	I	0,143	0,222	0,222	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,331	0,027	0,132	0,985
	L	0,143	0,222	0,222	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,331	0,027	0,132	0,985
TOTALE		4,70	9,18	9,18	12,83	6,63	12,83	6,63	18,50	36,00	36,00					
TOTALE												12,093	1,000			10,032

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleY) / \sum Xi]$	=	10,032
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,004
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,002

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 3 modalità di aggiornamento della tariffa
 Commissario n. 3

TABELLA n. 39

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	2,000	3,500	1,500	3,000	2,000	3,500	7,000	7,000	10	2,636	0,212	1,000	0,959
	B	0,667	1,000	1,500	3,000	0,667	2,500	1,500	3,000	5,500	5,500	10	1,920	0,154	0,728	1,044
	C	0,500	0,667	1,000	2,000	0,667	2,000	0,667	2,000	4,000	4,000	10	1,342	0,108	0,509	1,025
	D	0,286	0,333	0,500	1,000	0,333	0,667	0,400	1,000	2,000	2,000	10	0,665	0,053	0,252	0,989
	E	0,667	1,500	1,500	3,000	1,000	2,500	1,500	3,000	6,000	6,000	10	2,119	0,170	0,804	1,005
	F	0,333	0,400	0,500	1,500	0,400	1,000	0,500	1,500	2,500	2,500	10	0,846	0,068	0,321	1,029
	G	0,500	0,667	1,500	2,500	0,667	2,000	1,000	2,500	4,500	4,500	10	1,558	0,125	0,591	1,053
	H	0,286	0,333	0,500	1,000	0,333	0,667	0,400	1,000	2,000	2,000	10	0,665	0,053	0,252	0,989
	I	0,143	0,182	0,250	0,500	0,167	0,400	0,222	0,500	1,000	1,000	10	0,345	0,028	0,131	0,985
	L	0,143	0,182	0,250	0,500	0,167	0,400	0,222	0,500	1,000	1,000	10	0,345	0,028	0,131	0,985
TOTALE		4,52	6,76	9,50	18,50	5,90	15,13	8,41	18,50	35,50	35,50					
TOTALE												12,442	1,000			10,062

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleY) / \sum Xi]$	=	10,062
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,007
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA $(CI/Indice\ medio\ di\ consistenza)$ }	=	0,005

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 3 modalità di aggiornamento della tariffa
 Commissario n. 4

TABELLA n. 40

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (aij*...aij)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L					
OFFERTE	A	1,000	1,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	3,500	7,000	7,000	10	2,363	0,193	1,000	0,974
	B	0,667	1,000	0,667	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,602	0,131	0,678	1,022
	C	0,667	1,500	1,000	2,000	1,500	2,000	1,500	3,000	6,000	6,000	10	1,990	0,163	0,842	1,004
	D	0,400	0,500	0,500	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,897	0,073	0,380	1,015
	E	0,667	1,000	0,667	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,602	0,131	0,678	1,022
	F	0,400	0,500	0,500	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,897	0,073	0,380	1,015
	G	0,667	1,000	0,667	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,602	0,131	0,678	1,022
	H	0,286	0,400	0,333	0,667	0,400	0,667	0,400	1,000	2,000	2,000	10	0,636	0,052	0,269	0,989
	I	0,143	0,200	0,167	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,318	0,026	0,135	0,989
	L	0,143	0,200	0,167	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,318	0,026	0,135	0,989
TOTALE		5,04	7,80	6,17	13,83	7,80	13,83	7,80	19,00	38,00	38,00					
TOTALE												12,224	1,000			10,040

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,040
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,004
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,003

CALCOLO COEFFICIENTI METODO AHP
 punto 3 modalità di aggiornamento della tariffa
 Commissario n. 5

TABELLA n. 41

		OFFERTE										numero offerte	Xi=rad.n (ajj*...ajj)	Pi= Xi/totaleX	coeffic.= Pi/Pmax	auto- valore
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J					
OFFERTE	A	1,000	1,500	1,500	2,500	1,500	2,500	1,500	3,500	7,000	7,000	10	2,363	0,195	1,000	0,982
	B	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	C	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	D	0,400	0,500	0,500	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,897	0,074	0,380	1,024
	E	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	F	0,400	0,500	0,500	1,000	0,500	1,000	0,500	1,500	3,000	3,000	10	0,897	0,074	0,380	1,024
	G	0,667	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,500	5,000	5,000	10	1,668	0,138	0,706	1,004
	H	0,286	0,400	0,400	0,667	0,400	0,667	0,400	1,000	2,000	2,000	10	0,648	0,053	0,274	0,988
	I	0,143	0,200	0,200	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,324	0,027	0,137	0,988
	L	0,143	0,200	0,200	0,333	0,200	0,333	0,200	0,500	1,000	1,000	10	0,324	0,027	0,137	0,988
TOTALE		5,04	7,30	7,30	13,83	7,30	13,83	7,30	18,50	37,00	37,00					
TOTALE												12,124	1,000			10,011

AUTOVALORE $[\sum(Xi*totaleYj) / \sum Xi]$	=	10,011
CI {INDICE DI CONSISTENZA $[(autovalore-n)/(n-1)]$ }	=	0,001
INDICE MEDIO DI CONSISTENZA	=	1,490
CR {RAPPORTO DI CONSISTENZA (CI/Indice medio di consistenza)}	=	0,001

COEFFICIENTI CRITERIO QUALITATIVO 1

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 1.1 Rispondenza del progetto preliminare allo studio di fattibilità									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	0,312	1,000	1,000	0,713	0,713	1,000	1,000	0,312	0,713	0,156
2	0,312	1,000	1,000	0,713	0,713	1,000	1,000	0,312	0,713	0,156
3	0,344	0,843	0,648	0,554	1,000	0,843	0,843	0,276	0,648	0,147
4	0,192	0,750	1,000	0,612	0,612	0,855	0,855	0,266	0,612	0,133
5	0,256	1,000	0,821	0,565	0,656	0,821	0,821	0,192	0,656	0,130
Media coefficienti	0,283	0,919	0,894	0,631	0,739	0,904	0,904	0,271	0,668	0,144
Coefficiente max	0,919									
Coefficienti riparam.	0,308	1,000	0,973	0,687	0,804	0,984	0,984	0,296	0,727	0,157
Punti max sottocriteri	10,000									
Punti attribuiti	3,0832	10,0000	9,7286	6,8730	8,0413	9,8375	9,8375	2,9553	7,2744	1,5721

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 1.2 Aspetti funzionali, estetici, strutturali, impiantistici e completezza del progetto preliminare									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	0,520	0,717	0,520	0,784	0,370	0,370	1,000	0,520	0,257	0,130
2	0,520	0,717	0,520	0,784	0,370	0,370	1,000	0,520	0,257	0,130
3	0,377	0,689	0,520	0,915	0,377	0,298	1,000	0,520	0,255	0,131
4	0,512	0,804	1,000	0,804	0,373	0,373	0,659	0,659	0,263	0,132
5	0,542	0,704	0,466	0,807	0,370	0,370	1,000	0,542	0,268	0,130
Media coefficienti	0,494	0,726	0,605	0,819	0,372	0,356	0,932	0,552	0,260	0,131
Coefficiente max	0,932									
Coefficienti riparam.	0,530	0,779	0,650	0,879	0,399	0,383	1,000	0,593	0,279	0,140
Punti max sottocriteri	10,000									
Punti attribuiti	5,3039	7,7938	6,4965	8,7898	3,9938	3,8250	10,0000	5,9269	2,7924	1,4012

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 1.3 Compatibilità ambientale, idraulica, geologica e sismica									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	0,134	1,000	0,525	0,525	0,382	0,134	0,800	0,686	0,268	0,134
2	0,134	1,000	0,520	0,525	0,382	0,134	0,800	0,686	0,268	0,134
3	0,157	1,000	0,450	0,629	0,526	0,157	0,898	0,723	0,304	0,157
4	0,139	0,842	1,000	0,530	0,391	0,139	0,693	0,693	0,275	0,139
5	0,188	1,000	0,535	0,535	0,386	0,132	0,793	0,680	0,311	0,132
Media coefficienti	0,150	0,968	0,606	0,549	0,413	0,139	0,797	0,694	0,285	0,139
Coefficiente max	0,968									
Coefficienti riparam.	0,155	1,000	0,626	0,567	0,427	0,144	0,823	0,716	0,294	0,144
Punti max sottocriteri	10,000									
Punti attribuiti	1,5509	10,0000	6,2585	5,6671	4,2694	1,4359	8,2301	7,1637	2,9436	1,4359

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 1.4 Attendibilità e livello del costo di costruzione									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	0,519	0,782	0,914	0,432	0,629	0,304	1,000	0,304	0,629	0,155
2	0,534	0,815	0,815	0,432	0,629	0,310	1,000	0,310	0,629	0,157
3	0,446	0,769	0,649	0,368	0,906	0,221	1,000	0,155	0,524	0,155
4	0,382	0,699	1,000	0,382	0,531	0,268	0,794	0,268	0,531	0,136
5	0,529	0,779	0,872	0,440	0,616	0,310	1,000	0,360	0,675	0,150
Media coefficienti	0,482	0,769	0,850	0,411	0,662	0,282	0,959	0,279	0,598	0,151
Coefficiente max	0,959									
Coefficienti riparam.	0,503	0,802	0,886	0,429	0,691	0,295	1,000	0,291	0,624	0,157
Punti max sottocriteri	5,000									
Punti attribuiti	2,5139	4,0088	4,4321	2,1442	3,4540	1,4729	5,0000	1,4565	3,1183	0,7853

CALCOLO COEFFICIENTI

TABELLA n. 43

COEFFICIENTI CRITERIO QUALITATIVO 2

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 2.1 Qualità e completezza dello schema di convenzione									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	0,667	1,000	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	1,000
2	0,667	1,000	0,544	0,667	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	1,000
3	0,640	1,000	0,544	0,640	1,000	0,784	1,000	0,784	0,640	1,000
4	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
5	0,667	1,000	0,667	0,667	1,000	1,000	1,000	1,000	0,667	1,000
Media coefficienti	0,728	1,000	0,684	0,728	1,000	0,957	1,000	0,957	0,728	1,000
Coefficiente max	1,000									
Coefficienti riparam.	0,728	1,000	0,684	0,728	1,000	0,957	1,000	0,957	0,728	1,000
Punti max sottocriteri	10,000									
Punti attribuiti	7,280	10,000	6,844	7,280	10,000	9,568	10,000	9,568	7,280	10,000

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 2.2 Modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	0,789	0,644	0,471	1,000	0,644	0,644	0,789	0,471	0,471	0,471
2	0,789	0,644	0,432	1,000	0,644	0,644	0,789	0,471	0,471	0,471
3	0,922	0,619	0,432	1,000	0,816	0,619	0,816	0,432	0,432	0,432
4	0,846	0,637	0,564	1,000	0,749	0,749	0,637	0,466	0,466	0,466
5	0,896	0,699	0,463	1,000	0,626	0,561	0,758	0,463	0,463	0,471
Media coefficienti	0,848	0,649	0,473	1,000	0,696	0,644	0,758	0,461	0,461	0,463
Coefficiente max	1,000									
Coefficienti riparam.	0,848	0,649	0,473	1,000	0,696	0,644	0,758	0,461	0,461	0,463
Punti max sottocriteri	7,000									
Punti attribuiti	5,939	4,541	3,309	7,000	4,873	4,505	5,305	3,226	3,226	3,238

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	SOTTOCRITERIO 2.3 Qualità del servizio e modalità della sua prestazione									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	1,000	0,469	0,469	0,671	0,671	0,889	0,163	0,469	0,163	0,469
2	1,000	0,469	0,469	0,671	0,671	0,889	0,163	0,469	0,163	0,469
3	1,000	0,414	0,414	0,414	0,414	0,768	0,162	0,298	0,162	0,298
4	1,000	0,498	0,498	0,671	0,671	0,792	0,153	0,498	0,153	0,498
5	1,000	0,469	0,469	0,671	0,671	0,889	0,163	0,469	0,163	0,469
Media coefficienti	1,000	0,464	0,464	0,620	0,620	0,845	0,161	0,441	0,161	0,441
Coefficiente max	1,000									
Coefficienti riparam.	1,000	0,464	0,464	0,620	0,620	0,845	0,161	0,441	0,161	0,441
Punti max sottocriteri	3,000									
Punti attribuiti	3,000	1,391	1,391	1,859	1,859	2,536	0,483	1,322	0,483	1,322

COEFFICIENTI CRITERIO QUALITATIVO 3

COMMISSARI	COEFFICIENTI ATTRIBUITI DAI COMMISSARI ALLE OFFERTE									
	CRITERIO 3 Modalità di aggiornamento della tariffa									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	1,000	0,706	0,706	0,380	0,706	0,380	0,706	0,274	0,137	0,137
2	1,000	0,552	0,552	0,380	0,723	0,380	0,723	0,259	0,132	0,132
3	1,000	0,728	0,509	0,252	0,804	0,321	0,591	0,252	0,131	0,131
4	1,000	0,678	0,842	0,380	0,678	0,380	0,678	0,269	0,135	0,135
5	1,000	0,706	0,706	0,380	0,706	0,380	0,706	0,274	0,137	0,137
Media coefficienti	1,000	0,674	0,663	0,354	0,723	0,368	0,681	0,266	0,134	0,134
Coefficiente max	1,000									
Coefficienti riparam.	1,000	0,734	0,722	0,386	0,787	0,400	0,741	0,289	0,146	0,146
Punti max sottocriteri	2,000									
Punti attribuiti	2,000	1,467	1,443	0,771	1,574	0,801	1,482	0,578	0,293	0,293

TABELLA n. 44

DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 1 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.									
OFFERTE	PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI				SOMMA PUNTI	MAX PUNTI ATTRIB.	COEFF.	PUNTI MAX CRITERIO	PUNTI ATTR.
	1.1	1.2	1.3	1.4					
A	3,083	5,304	1,551	2,514	12,452	33,068	0,377	35	13,179
B	10,000	7,794	10,000	4,009	31,803		0,962		33,661
C	9,729	6,497	6,258	4,432	26,916		0,814		28,489
D	6,873	8,790	5,667	2,144	23,474		0,710		24,846
E	8,041	3,994	4,269	3,454	19,758		0,598		20,913
F	9,837	3,825	1,436	1,473	16,571		0,501		17,540
G	9,837	10,000	8,230	5,000	33,068		1,000		35,000
H	2,955	5,927	7,164	1,456	17,502		0,529		18,525
I	7,274	2,792	2,944	3,118	16,129		0,488		17,071
L	1,572	1,401	1,436	0,785	5,195		0,157		5,498

DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 2 TRAMITE RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI 2.1, 2.2 e 2.3									
OFFERTE	PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI				SOMMA PUNTI	MAX PUNTI	COEFF.	PUNTI MAX CRITERIO	PUNTI ATTR.
	2.1	2.2	2.3						
A	7,280	5,939	3,000		16,220	16,732	0,969	20	19,388
B	10,000	4,541	1,391		15,932		0,952		19,044
C	6,844	3,309	1,391		11,544		0,690		13,799
D	7,280	7,000	1,859		16,139		0,965		19,292
E	10,000	4,873	1,859		16,732		1,000		20,000
F	9,568	4,505	2,536		16,609		0,993		19,854
G	10,000	5,305	0,483		15,788		0,944		18,872
H	9,568	3,226	1,322		14,116		0,844		16,874
I	7,280	3,226	0,483		10,989		0,657		13,136
L	10,000	3,238	1,322		14,559		0,870		17,403

DETERMINAZIONE PUNTI ATTRIBUITI PER IL CRITERIO 3									
OFFERTE	PUNTI ATTRIBUITI PER I SOTTOCRITERI				SOMMA PUNTI	MAX PUNTI	COEFF.	PUNTI MAX CRITERIO	PUNTI ATTR.
	3								
A	2,000				2,000	2,000	1,000	2	2,000
B	1,467				1,467		0,734		1,467
C	1,443				1,443		0,722		1,443
D	0,771				0,771		0,386		0,771
E	1,574				1,574		0,787		1,574
F	0,801				0,801		0,400		0,801
G	1,482				1,482		0,741		1,482
H	0,578				0,578		0,289		0,578
I	0,293				0,293		0,146		0,293
L	0,293				0,293		0,146		0,293

Stazione appaltante

CONCESSIONE

CLASSIFICA FINALE

TABELLA n. 45

OFFERTE	DETERMINAZIONE PUNTI CRITERIO 4 (Ribasso tariffa oraria)					DETERMINAZIONE PUNTI CRITERIO 5 (Riduzione durata concessione)				
	RIB.OFF.	RIBASSO MEDIO	COEFF.	MAX PUNTI	PUNTI ATTR.	RIB.OFF.	RIDUZ. MEDIA	COEFF.	MAX PUNTI	PUNTI ATTR.
A	10,000	11,300	0,885	8	7,080	15,000	14,800	1,000	35	35,000
B	10,000		0,885		7,080	15,000		1,000		35,000
C	11,000		0,973		7,788	10,000		0,885		30,973
D	20,000		1,000		8,000	10,000		0,885		30,973
E	8,000		0,708		5,664	15,000		1,000		35,000
F	10,000		0,885		7,080	20,000		1,000		35,000
G	3,000		0,265		2,124	25,000		1,000		35,000
H	20,000		1,000		8,000	3,000		0,265		9,292
I	14,000		1,000		8,000	10,000		0,885		30,973
L	7,000		0,619		4,956	25,000		1,000		35,000

OFFERTE	CLASSIFICA FINALE					TOTALE PUNTI	GRADUA-TORIA
	1	2	3	4	5		
A	13,179	19,388	2,000	7,080	35,000	76,647	7
B	33,661	19,044	1,467	7,080	35,000	96,252	1
C	28,489	13,799	1,443	7,788	30,973	82,492	5
D	24,846	19,292	0,771	8,000	30,973	83,882	3
E	20,913	20,000	1,574	5,664	35,000	83,151	4
F	17,540	19,854	0,801	7,080	35,000	80,274	6
G	35,000	18,872	1,482	2,124	35,000	92,478	2
H	18,525	16,874	0,578	8,000	9,292	53,269	10
I	17,071	13,136	0,293	8,000	30,973	69,473	8
L	5,498	17,403	0,293	4,956	35,000	63,150	9

OFFERTE	CLASSIFICA FINALE PUNTEGGI TECNICI E QUALITATIVI					TOTALE PUNTI	GRADUA-TORIA
	1	2	3	4	5		
A	13,179	19,388	2,000	7,080		41,647	8
B	33,661	19,044	1,467	7,080		61,252	1
C	28,489	13,799	1,443	7,788		51,519	4
D	24,846	19,292	0,771	8,000		52,909	3
E	20,913	20,000	1,574	5,664		48,151	5
F	17,540	19,854	0,801	7,080		45,274	6
G	35,000	18,872	1,482	2,124		57,478	2
H	18,525	16,874	0,578	8,000		43,977	7
I	17,071	13,136	0,293	8,000		38,500	9
L	5,498	17,403	0,293	4,956		28,150	10

SCALA DI SAATY			
Scala dell'importanza relativa			
Intensità di importanza (i/j)	Intensità di importanza (j/i)	Definizione	Spiegazione
a_{ij}	a_{ji}		
1	1	Importanza uguale	I due elementi contribuiscono ugualmente all'obiettivo
3	$1/3 = (0,333)$	Importanza moderata	Leggermente favorito l'elemento i rispetto all'elemento j
5	$1/5 = (0,200)$	Importanza forte	La valutazione è fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
7	$1/7 = (0,143)$	Importanza molto forte	La valutazione è ancora più fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
9	$1/9 = (0,111)$	Importanza estrema	La valutazione è estremamente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j
1,5; 2; 2,5; 3,5; 4; 4,5; 5,5; 6; 6,5; 7,5; 8; 8,5	$1/1,5 (0,667)$; $1/2 (0,500)$; $1/2,5 (0,400)$; $1/3,5 (0,286)$; $1/4 (0,250)$; $1/4,5 (0,222)$; $1/5,5 (0,182)$; $1/6 (0,166)$; $1/6,5 (0,154)$; $1/7,5 (0,133)$; $1/8 (0,125)$; $1/8,5 (0,118)$	Valori intermedi tra due giudizi	Quando è necessario un compromesso

Determinazione n. 2 dell'11 Marzo 2010

Problematiche relative alla disciplina applicabile all'esecuzione del contratto di concessione di lavori pubblici.

Premessa

Sono state sottoposte all'attenzione dell'Autorità alcune questioni interpretative attinenti la disciplina applicabile ai rapporti tra amministrazione concedente ed impresa concessionaria nella fase di esecuzione dei lavori previsti nel contratto di concessione di lavori pubblici.

In particolare, è stato chiesto se si debbano applicare integralmente le norme riguardanti la contabilizzazione dei lavori attualmente previste dal d.P.R. n. 554/99 (nel seguito "Regolamento") in materia di appalti.

A tal fine, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 163/2006 (nel seguito "Codice"), l'Autorità ha predisposto un documento riassuntivo delle tematiche di maggior rilievo riguardanti la fase di esecuzione dei lavori previsti in una concessione, quali l'assetto delle funzioni di controllo contabile e di vigilanza e, più in particolare, la figura e le funzioni del direttore dei lavori, del responsabile della sicurezza, del responsabile del procedimento e del collaudatore.

Sulla base di tale documento l'Autorità ha avviato una formale procedura di consultazione preventiva *online* e un'audizione per garantire la partecipazione delle amministrazioni e delle categorie interessate.

A seguito di tale consultazione, l'Autorità ha adottato la seguente determinazione con una consapevole valutazione di impatto positivo sotto il profilo di una maggiore certezza dei rapporti, di una più accentuata garanzia delle procedure, di una migliore efficienza delle relazioni di mercato.

1. Gli elementi distintivi della concessione di lavori pubblici rispetto al contratto d'appalto.

Al fine di fornire una risposta alle problematiche citate in premessa, occorre preliminarmente delineare la natura giuridica del contratto di concessione di lavori pubblici evidenziandone le principali caratteristiche.

Il Codice definisce (art. 3, comma 11) le concessioni come contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che "presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo" (in sostanziale continuità con la previgente legge n. 109/1994, ove all'art. 19, comma 2, era stabilito che "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati", ammettendo la possibilità di riconoscere un prezzo, fissato in sede di gara, solo qualora necessario al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento in relazione alla qualità ed ai costi del servizio).

Caratteristica peculiare dell'istituto concessorio è l'assunzione da parte del concessionario del rischio connesso alla gestione dei servizi cui è strumentale l'intervento realizzato, in relazione alla tendenziale capacità dell'opera di autofinanziarsi, ossia di generare un flusso di cassa derivante dalla gestione che consenta di remunerare l'investimento effettuato.

Nella concessione di lavori pubblici l'imprenditore, di regola, progetta ed esegue l'opera ed attraverso la gestione e lo sfruttamento economico dell'opera stessa ottiene in cambio i proventi a titolo di corrispettivo per la costruzione, eventualmente accompagnato da un prezzo.

Occorre precisare che ai sensi di quanto previsto dall'art.143, comma 9, del Codice rientrano a pieno titolo nella nozione di concessione tanto le ipotesi dove il concessionario assume, oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda (modello autostrade), quanto le concessioni in cui al rischio di costruzione si aggiunge il c.d. rischio di disponibilità (modello ospedali, carceri ecc.), sul quale si tornerà più diffusamente oltre.

In assenza di alea correlata alla gestione, non si configura la concessione bensì l'appalto, nel quale vi è unicamente il rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell'esecuzione dell'opera. Nella concessione, al rischio proprio dell'appalto, si aggiunge il rischio di mercato dei servizi cui è strumentale l'opera realizzata e/o il c.d. rischio di disponibilità, sui quali si tornerà nel prosieguo.

La Commissione europea, nella Comunicazione interpretativa del 12 aprile 2000, delinea proprio nel senso sopra evidenziato i criteri distintivi tra concessione e appalto: si afferma che il tratto peculiare delle concessioni di lavori pubblici consiste nel conferimento di un diritto di gestione dell'opera che permette al concessionario di percepire proventi dall'utente a titolo di controprestazione della costruzione dell'opera (ad esempio, in forma di pedaggio o di canone) per un determinato periodo di tempo. Il diritto di gestione implica anche il trasferimento della relativa responsabilità che investe gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell'opera. Al contrario, si è in presenza di un appalto pubblico di lavori quando il costo dell'opera grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice ed il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti.

La pratica dimostra che, in certi casi, il concedente interviene parzialmente nel rischio economico assunto dal concessionario. Accade, così, che la pubblica amministrazione sostenga in parte il costo di costruzione e/o quello di gestione della concessione al fine di contenere il corrispettivo delle prestazioni a carico dell'utente finale. Tale intervento può avvenire secondo diverse modalità nella fase di costruzione con pagamenti prestabiliti in corso di esecuzione e in fase di gestione con pagamenti in forma forfettaria garantita, o in funzione del numero di utenti e non conduce necessariamente alla modifica della natura del contratto. Sempre secondo la Commissione, se il prezzo versato copre solo parzialmente il costo dell'opera, il concessionario dovrà sempre assumere una parte significativa dei rischi connessi alla gestione. La corresponsione di somme in conto gestione è conseguenza del fatto che il concessionario deve, per ragioni attinenti all'interesse generale, praticare "prezzi sociali" e riceve pertanto a questo titolo una compensazione da parte della amministrazione, in un unico versamento o in più versamenti scaglionati nel tempo. Tale partecipazione dell'amministrazione al costo di funzionamento non solleva il concessionario da una parte significativa del rischio di gestione.

Elemento imprescindibile della concessione di lavori pubblici è, quindi, l'attitudine dell'opera oggetto della stessa a realizzare un flusso di cassa che può consentire di ripagare totalmente o parzialmente l'investimento. Proprio in relazione a questa attitudine, si usa classificare le opere in tre tipologie: opere calde, fredde e tiepide.

Calde sono quelle opere dotate di un'intrinseca capacità di generare reddito attraverso ricavi da utenza, in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell'arco della vita della concessione; fredde sono, invece, le opere per le quali il privato che le realizza e gestisce fornisce direttamente servizi alla Pubblica Amministrazione e trae la

propria remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa. A tali opere fa riferimento l'articolo 143, comma 9 del Codice, sopra citato. Tra queste due tipologie di opere, si pongono in posizione mediana quelle i cui ricavi da utenza non sono sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico (c.d. opere tiepide).

La concessione di lavori pubblici, come è stato definitivamente chiarito all'articolo 3, comma 15 *ter*, introdotto nel Codice dal terzo decreto correttivo, ricade tra i contratti di partenariato pubblico privato (nel seguito "PPP"), nei quali è previsto in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico dei privati.

Tale articolo richiama la decisione di Eurostat 11 febbraio 2004 avente la finalità di stabilire le condizioni in base alle quali la realizzazione di un'opera è da intendersi a carico del bilancio pubblico o del settore privato. La decisione si applica, quindi, solo qualora lo Stato sia il principale acquirente dei beni e servizi forniti dall'infrastruttura, sia che la domanda venga originata dalla stessa parte pubblica che da terze parti. È questo il caso, ad esempio, di servizi pubblici, come la sanità o l'istruzione, nei quali, per un meccanismo di sostituzione, le prestazioni erogate ai cittadini sono pagate dalla Pubblica Amministrazione o di infrastrutture stradali, i cui pedaggi sono pagati dalla parte pubblica attraverso sistemi di *shadow tolls* (c.d. pedaggi ombra). Si tratta di "opere fredde" che prevedono oneri finanziari a carico dello Stato distribuiti negli anni.

L'Eurostat individua tre principali forme di rischio nei rapporti di PPP per individuare se un'opera incida o meno sul bilancio pubblico:

1. rischio di costruzione (è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a *standard* inadeguati);
2. rischio di disponibilità (è il rischio legato alla *performance* dei servizi che il *partner* privato deve rendere);
3. rischio di domanda (è il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il *partner* privato deve soddisfare).

In particolare, nella decisione summenzionata, un'opera realizzata con il PPP non inciderà sui bilanci pubblici solo se il *partner* privato sostiene il rischio di costruzione ed almeno uno degli altri due rischi (rischio di disponibilità o rischio di domanda). Diversamente, le opere realizzate con il PPP ricadono sui bilanci pubblici con ovvie conseguenze in termini di impatto sul *deficit*.

Tale decisione conferma che un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato si distingue in modo sostanziale dall'appalto, in relazione alla allocazione dei rischi in capo al *partner* privato.

2. La disciplina della concessione di lavori pubblici nel Codice

L'affidamento della concessione di lavori pubblici, indipendentemente dalla specificità dell'oggetto del contratto, può avvenire secondo le modalità previste all'articolo 144 e ss. ed all'articolo 153 (c.d. finanza di progetto).

A prescindere dalle modalità di affidamento della concessione, il concessionario può eseguire i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi; il concedente può imporre che almeno il 30% dei lavori siano affidati a terzi ovvero chiedere che, in sede di offerta, il concessionario indichi il valore dei lavori che intende appaltare a terzi (cfr. art. 146 del Codice).

La disciplina delineata dal Codice e dal Regolamento per la materia delle concessioni di lavori pubblici, mentre risulta dettagliata per i profili inerenti l'affidamento della concessione, non lo è altrettanto per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori.

Ciò in quanto la disciplina prevista dal Codice per la fase esecutiva dei lavori è dettata principalmente per la realizzazione di appalti pubblici di lavori.

Con riguardo alle concessioni di lavori pubblici, il tema trattato trova la sua disciplina, seppur sintetica, in due articoli del Codice: l'articolo 142 per le concessioni affidate sulla base di un progetto preliminare e l'articolo 152 per le concessioni affidate sulla base degli studi di fattibilità.

Al fine di esaminare la disciplina applicabile all'esecuzione dei contratti di concessione di lavori pubblici, occorre considerare alcuni elementi peculiari di tali contratti rispetto all'appalto. Anzitutto, va rammentato che la concessione di lavori pubblici coinvolge sia i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario sia l'eventuale rapporto tra concessionario e appaltatore terzo, poiché il concessionario, come sopra specificato può eseguire i lavori direttamente ovvero affidarli a terzi. Il concessionario, a sua volta, rivestire la natura di soggetto privato oppure di amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, il concedente può prevedere un contributo pubblico - prezzo - finalizzato a garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione

L'articolo 142 del Codice prevede una regolamentazione differenziata in relazione alla natura giuridica del concessionario, amministrazione aggiudicatrice o soggetto privato.

Nel primo caso, secondo l'art. 142, comma 3, agli appalti di lavori affidati a terzi si applicano tutte le disposizioni del Codice, salvo non siano derogate dal Capo II del Titolo III della Parte II che detta la disciplina specifica delle concessioni.

Nel secondo caso, il comma 4 del medesimo articolo 142, prevede che i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici sono tenuti ad applicare per gli appalti affidati a terzi gli articoli 149-151, e in quanto compatibile e non specificatamente derogati, la normativa in materia di pubblicità e termini, requisiti generali, qualificazione degli operatori economici, progettazione, contenzioso, ecc. e, per la fase di esecuzione, subappalto, collaudo e piani di sicurezza. Non vi è un richiamo espresso alla normativa sulla direzione dei lavori; tuttavia, occorre rammentare, per esempio, l'articolo 64 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai sensi del quale l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, il quale con il costruttore, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, assume la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni esecutive del progetto, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera.

Il concessionario è quindi tenuto alla nomina di un direttore/responsabile tecnico dei lavori che abbia la responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche.

In virtù della previsione dell'art. 142, comma 3 del Codice, risulta, quindi, pacifica l'applicazione delle norme del d.lgs. n. 163/2006 agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici. In altri termini, se il concessionario è riconducibile alla categoria delle amministrazioni aggiudicatrici, il richiamo integrale alle norme del Codice porta a ritenere chiara per gli appalti affidati a terzi l'applicazione delle norme in materia di direzione lavori e di contabilità pubblica. Peraltro, l'art. 148 dispone espressamente che i concessionari che siano

amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni del Codice non solo per l'affidamento, ma anche per l'esecuzione degli appalti affidati a terzi.

La disciplina sopra delineata si pone in sostanziale continuità con l'assetto previgente alla entrata in vigore del Codice: l'Autorità, con deliberazione n. 191 del 16/05/2001, relativamente alla normativa contenuta nella legge 109/94, aveva affermato che è compito esclusivo del concessionario, qualora proceda all'esecuzione dei lavori affidandoli in appalto ad imprese terze, l'adozione di provvedimenti ritenuti opportuni nei confronti dell'appaltatore in relazione alle problematiche che riguardano il rapporto contrattuale con il concessionario stesso, come, ad esempio, l'introduzione di nuovi prezzi, il rispetto dei tempi stabiliti per l'esecuzione, la verifica della corretta esecuzione. Spetta, invece, al concedente la verifica nei confronti del concessionario della rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto approvato, alle normative vigenti ed alle regole di esecuzione.

Per quanto riguarda le concessioni affidate mediante lo strumento della finanza di progetto, occorre fare riferimento al Capo III ("Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori") del medesimo Titolo III del Codice. In particolare, l'art. 152 stabilisce che a tali procedure di affidamento si applicano i principi e disposizioni comuni, la programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori, il contenzioso, le disposizioni di coordinamento, finali e transitorie. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della disciplina della finanza di progetto, le norme di cui al Titolo I ovvero al Titolo II della Parte II (in relazione alla soglia di importo dell'investimento).

La previsione normativa ha posto dubbi in quanto, nella sua formulazione letterale, sembra prevedere l'applicazione della disciplina in materia di direzione e contabilità dei lavori con riferimento "alle procedure di affidamento", e non agli appalti a valle.

Occorre però tenere presente che, come sopra già affermato, anche le procedure disciplinate dall'articolo 153 portano all'affidamento di una concessione di lavori pubblici; d'altra parte, la "finanza di progetto", cui si riferisce il suddetto articolo del Codice, è una tecnica di finanziamento utilizzata dagli operatori economici anche per le concessioni di lavori pubblici affidate secondo la procedura individuata dall'articolo 142 e ss..

Pertanto, indipendentemente dalle modalità di affidamento (art. 143 ed art. 153 del Codice), all'esecuzione delle concessioni di lavori pubblici ed in particolare agli appalti a terzi non può che logicamente applicarsi una disciplina uniforme.

Di conseguenza, il concessionario non amministrazione aggiudicatrice non è tenuto ad applicare le norme del Regolamento relative alla contabilità dei lavori pubblici ai lavori eseguiti sia direttamente - ovvero attraverso proprie controllate come specificato dall'articolo 149, commi 3 e 4 del Codice - che tramite appalti a terzi.

Con riguardo agli ulteriori aspetti della disciplina dei rapporti concedente - concessionario, sia che la concessione sia stata affidata secondo la procedura ordinaria ovvero tramite project finance, l'opera realizzata in regime di concessione deve essere sottoposta - per espressa previsione normativa - sia al collaudo finale dell'opera (art. 142 del Codice) sia al collaudo in corso d'opera (art. 141 del Codice), come disciplinati dalla materia dei lavori pubblici.

Occorre, poi, considerare che l'art. 141 "collaudo dei lavori pubblici" (situato nel Capo I del Titolo III) stabilisce nei casi di affidamento dei lavori in concessione l'attribuzione al responsabile del procedimento delle funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

Conseguentemente, l'art. 8, comma 1, lett. r) del Regolamento (riprodotto nell'art. 10 dello schema di regolamento attuativo del Codice) prevede tra le funzioni del responsabile del procedimento quella "di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali" e il successivo art. 86 (l'individuazione di tali poteri in sede contrattuale risulta confermata all'art. 115 dello schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti, in corso di approvazione) stabilisce che il contratto di concessione deve contemplare i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri di vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento. Ciò in linea con quanto disposto dall'art. 119 del Codice secondo cui il responsabile del procedimento svolge in fase di esecuzione dei contratti pubblici (e quindi anche delle concessioni) il ruolo di "Direttore dell'esecuzione".

Dunque, nel caso di affidamento della realizzazione dell'opera in regime di concessione, la normativa vigente non definisce a priori le concrete modalità di svolgimento della funzione di vigilanza da parte del responsabile del procedimento, ma stabilisce che queste, comunque obbligatorie anche nell'ipotesi di affidamento a terzi della realizzazione dei lavori da parte del concessionario, vadano precisate principalmente nell'ambito del contratto, giacché in quest'ultimo documento è possibile identificare maggiori o minori poteri riservati al committente e, pertanto, diverse conseguenti modalità di vigilanza alle quali il responsabile del procedimento deve attenersi.

Peraltro, è utile rammentare che, secondo la disciplina del Codice, l'atto attorno al quale ruota il rapporto concessorio è proprio il contratto tra concedente e concessionario, come è ricavabile dalla definizione di concessione citata nel primo paragrafo, dall'articolo 86 del d.P.R. n. 554/1999 e dalla ricostruzione dell'istituto della concessione quale complesso di diritti ed obblighi delle parti che si ricava dal comma 1 dell'articolo 143.

Ne discende l'opportunità, al fine di garantire la piena tutela del concedente rispetto alla fase realizzativa dell'opera pubblica, di prevedere nel contratto di concessione in maniera dettagliata i compiti di vigilanza attribuiti al responsabile del procedimento, come si specificherà meglio oltre. Tale previsione, comunque finalizzata ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, nonché il rispetto dei tempi di esecuzione previsti, dovrà essere fatta in relazione alla specifica fattispecie concreta, tenendo conto altresì della previsione o meno, nell'ambito della concessione, di un contributo pubblico. Il potere di controllo da parte del concedente nella fase esecutiva dell'opera ha la finalità non solo di accertare che l'esecuzione avvenga a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni contrattuali e progettuali ma anche di avere contezza, attraverso idonei strumenti contabili, del relativo valore quale indice di congruità della tariffa posta a carico dell'utenza nonché di efficiente gestione e manutenzione dell'opera da parte del concessionario.

3. Indicazioni per una efficiente e corretta regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario

Sulla base del quadro normativo prima delineato, è opportuno ricostruire l'assetto dei rapporti tra concedente e concessionario che deve essere contenuto nel contratto di concessione.

In questo contratto, a differenza di quello di appalto ove il costo dell'opera è a carico del committente, non è di regola prevista la corresponsione di un contributo da erogarsi da parte dell'amministrazione concedente, ma la controprestazione del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i lavori realizzati.

Nel caso in cui sia previsto un contributo pubblico – prezzo, finalizzato a garantire l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, il citato articolo 86 del

Regolamento stabilisce, alla lettera i) del comma 1, che il contratto deve prevedere le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo.

In proposito vale richiamare la distinzione, sopra delineata, nell'ambito delle opere suscettibili di essere realizzate attraverso l'istituto della concessione di costruzione e gestione, tra le opere c.d. calde, fredde e tiepide. Nel caso delle opere fredde l'amministrazione concedente è tenuta a pagare al privato concessionario non soltanto l'eventuale prezzo – in beni immobili o in denaro – ma a corrispondere periodicamente il c.d. canone di disponibilità ed i canoni per i servizi resi all'amministrazione. In tal caso l'esborso effettuato dall'amministrazioni concedente è rilevante e costante non soltanto durante il periodo di realizzazione dell'infrastruttura ma anche nel periodo di gestione.

Tuttavia tale esborso, affinché siano effettivamente trasferiti i rischi dedotti nel contratto, aspetto essenziale che differenzia la concessione dall'appalto, è subordinato all'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del privato concessionario. Ciò richiede una costante ed efficace attività di controllo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice non soltanto sulla corretta attuazione del contratto, ma anche sulla tenuta della contabilità dei lavori eseguiti e della gestione, come sopra specificato.

Si conferma, quindi, come rilevante per l'amministrazione concedente la contabilità dei lavori espletati nell'ambito di un contratto di concessione di lavori pubblici, quando è previsto un prezzo a carico dell'amministrazione concedente, evento che si manifesta sempre nel caso delle opere fredde e nelle opere tiepide. È necessario pertanto che nel contratto di concessione sia stabilito il tipo di rendicontazione da tenere, al fine di consentire alla stessa amministrazione di esercitare in maniera corretta il potere di controllo e vigilanza ad essa spettante, soprattutto ai fini dell'erogazione del contributo pubblico.

Del pari, non appare coerente con l'istituto della concessione, né probabilmente utile ad un effettivo controllo, un'applicazione puntuale della normativa pubblicistica in materia di contabilità dei lavori. In altri termini, la necessità di introdurre nel contratto di concessione, che costituisce l'elemento centrale di regolamentazione dei rapporti tra concedente e concessionario, apposite clausole volte a consentire al concedente di controllare la realizzazione dell'opera oggetto della concessione - anche attraverso la redazione di una contabilità - non comporta l'applicazione della normativa sulla contabilizzazione dei lavori pubblici dettata dal legislatore ad altri e diversi fini.

Se, invece, il concessionario è riconducibile alla categoria delle amministrazioni aggiudicatrici, è pacifica l'applicazione delle norme in materia di contabilità pubblica limitatamente agli appalti affidati a terzi.

Per il settore delle concessioni autostradali, le considerazioni finora svolte con riguardo alla normativa generale che regola la disciplina delle concessioni di lavori pubblici devono essere integrate alla luce della disciplina speciale di settore, di recente rivisitata ai sensi dell'art. 2, commi 82 e ss. del d.l. n. 262/2006 convertito dalla legge n. 286/2006 e delle direttive contenute nella delibera CIPE 15 giugno 2007, n.39. La finalità sottesa a tali disposizioni è quella di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti tra concedente e concessionario ed una migliore qualità delle infrastrutture e dei servizi, in termini di economicità ed efficienza dei procedimenti nel corso del rapporto concessorio. A tal fine si è previsto che deve essere stipulata tra Anas ed ogni concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione in essere successiva all'entrata in vigore della nuova legislazione, una convenzione unica che deve, tra l'altro, assicurare modalità di controllo del rispetto degli impegni contrattuali e sanzioni in caso di inadempimento; in particolare, le clausole contenute nella convenzione unica contemplano l'obbligo dei concessionari relativo alla tenuta della contabilità, in

modo puntuale ed analitico, sia in fase di costruzione sia in fase di gestione. Le funzioni di vigilanza e controllo, attribuite al responsabile del procedimento, sono svolte da ANAS attraverso un apposito Ufficio interno (Ispettorato per la vigilanza sui concessionari autostradali - IVCA).

Si osserva, quindi, che anche con riferimento al settore autostradale appare fondamentale la convenzione fra concedente e concessionario.

Sul piano operativo, alla luce delle considerazioni sopra svolte, si ritiene essenziale per una corretta esecuzione del contratto di concessione che la convenzione disciplini in modo esaustivo i rapporti tra concedente e concessionario sia nella fase di costruzione che nella fase di gestione individuando in modo dettagliato diritti ed obblighi delle parti.

In particolare, si ritiene che il contratto di concessione, come già indicato dall'Autorità nella determinazione n. 3 del 2009 in relazione all'art. 153, deve prevedere, tra l'altro:

- a) le modalità di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- b) la specificazione delle modalità di esecuzione dei lavori;
- c) la specificazione dei poteri di controllo e di approvazione del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in fase di redazione dei progetti definitivi ed esecutivi;
- d) la specificazione dei poteri di controllo del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in fase di esecuzione dei lavori in modo da garantire il monitoraggio dei tempi e dei costi;
- e) le modalità di erogazione del contributo pubblico ove previsto;
- f) la specificazione dei poteri di controllo del concedente, tramite il responsabile del procedimento, in materia di sicurezza;
- g) la specificazione delle caratteristiche dei servizi da prestare e della loro gestione;
- h) le modalità di revisione del Piano economico finanziario;
- i) i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
- j) la specificazione dei poteri di controllo del concedente durante la fase di gestione dell'intervento;
- k) quadro sinottico di tutti i rischi, di qualsiasi natura, suscettibili di verificarsi nel corso dell'intervento complessivo (dalla stipula del contratto al termine della concessione), con l'indicazione del soggetto (concedente o concorrente) che dovrà farsi carico del singolo rischio, nel caso in cui esso si avveri;
- l) la durata della concessione;
- m) l'obbligo di consegnare l'intervento realizzato al termine della concessione in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella materiale disponibilità della amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per la stessa;
- n) l'eventuale obbligo di affidare a terzi appalti, ferma restando la facoltà del concorrente di aumentare tale percentuale.

Tali aspetti devono essere integrati con quanto previsto dalla legge, ad esempio in materia di cauzioni e garanzie, nonché dai contenuti previsti dall'articolo 86 del d.P.R. n. 554/99.

Nel merito dei punti sopra elencati, si sottolinea che dato il ruolo fondamentale che assume il responsabile del procedimento nella realizzazione dell'intervento, il concedente deve nominare un tecnico dotato di adeguate competenze professionali. Ciò in quanto, tra l'altro, va affidata al RUP la vigilanza sulla realizzazione dei lavori e, nel caso sia previsto un prezzo, anche l'attività di controllo di natura contabile necessaria per la corresponsione dello stesso, compiti che, come detto, devono essere specificati e previsti nel contratto di concessione.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che nel contratto, inoltre, devono essere specificate le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo in fase di gestione e le modalità di erogazione dei canoni da parte dell'amministrazione, previsti nel caso di opere fredde.

Come sopra specificato, l'attività di vigilanza e controllo del concedente è estesa alla fase successiva all'esecuzione dell'opera al fine di assicurare la qualità del servizio, la manutenzione dell'opera ed il rispetto delle condizioni stabilite nella convenzione, al quale è subordinato l'esborso dell'amministrazione.

Nel contratto devono essere anche previste, come richiesto dall'articolo 86 del Regolamento, le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali in materia di qualità progettuale e di specifiche tecniche. Gli impegni di norma devono essere corredati dalla presenza di penali o di specifiche garanzie. Nello stesso contratto di concessione si prevedono, in assenza degli atti contabili pubblicistici, le modalità di inoltro e di risoluzione di eventuali contestazioni da parte del concessionario nei confronti del concedente, anche facendo riferimento alla normativa degli appalti di lavori pubblici, come l'accordo bonario. Deve essere previsto, inoltre, che qualsiasi variante, da apportare al progetto, necessita di approvazione da parte del concedente.

Coerente con tale impianto normativo è la nomina, da parte del concedente, della commissione di collaudo (o del collaudatore) in corso d'opera, la cui funzione si configura quale necessario supporto a quella di controllo rimessa al responsabile del procedimento, sia in termini qualitativi e tecnici sia quantitativi, dell'esecuzione dell'oggetto della concessione.

Per quanto riguarda, inoltre, la nomina del direttore dei lavori, si ritiene che essa spetti al concessionario, tenuto anche conto delle specifiche responsabilità stabilite dalle disposizioni in materia di realizzazione di opere in c.a., ai sensi dell'art. 64 del T.U. in materia edilizia, sopra citato. Può prevedersi nel contratto di concessione che il concedente debba esprimere il gradimento sulle relative nomine.

Non può che essere rimesso al concessionario l'adempimento delle funzioni in materia di sicurezza, con riguardo alla nomina del coordinatore in fase di progettazione – che può avvenire contestualmente alla stipula della convenzione, tenuto conto che i piani di sicurezza sono parte integrante della progettazione esecutiva, di regola oggetto del contratto di concessione - e del coordinatore in fase di esecuzione, in ragione della necessità di un rapporto costante con le imprese esecutrici per valutare eventuali modifiche ed interventi diretti a migliorare la sicurezza in cantiere. I coordinatori per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008, recante il t.u. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel caso di opere di notevole complessità tecnica o economica, si può valutare l'opportunità di affiancare il responsabile del procedimento con uno specifico Organo di Alta Vigilanza nominato dal concedente che esercita, a cura del concedente, la funzione di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei lavori e tutte le funzioni indicate negli articoli della convenzione. Un esempio di tale assetto può ritrovarsi nella Convenzione tipo nel settore sanità elaborata dall'Unità tecnica finanza di progetto (cfr. UTFP, "Partenariato Pubblico-Privato per la realizzazione di strutture ospedaliere. Un modello di convenzione di concessione di lavori", marzo 2008, in: www.utfp.it).

Sulla base delle considerazioni sopra esposte

Il Consiglio

Ritiene che:

1. nel contratto di concessione debbono essere stabilite le modalità di rendicontazione e di contabilizzazione dei lavori, in relazione alla fattispecie concreta, al fine di consentire al concedente di esercitare in maniera efficace il potere di controllo e vigilanza spettantegli. Non è obbligatorio ai fini di tale rendicontazione applicare le norme previste dal d.P.R. n. 554/99 per la contabilizzazione dei lavori affidati in appalto;
2. il concessionario che riveste la natura di amministrazione aggiudicatrice è tenuto ad applicare per gli appalti affidati a terzi le norme del d.P.R. n. 554/99 relative alla contabilità dei lavori pubblici;
3. il contratto di concessione deve specificare i compiti del responsabile del procedimento, la loro estensione e le relative modalità di esercizio, così come debbono essere previsti gli ulteriori aspetti rilevanti sul piano esecutivo, quali le sanzioni per il mancato rispetto degli standard progettuali e tecnici, l'approvazione di possibili varianti, nonché gli ulteriori aspetti elencati nella presente determinazione;
4. spetta al concedente la nomina dei collaudatori il cui costo può essere posto a carico del concessionario;
5. spetta al concessionario la nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza; può prevedersi nel contratto di concessione che il concedente esprima il gradimento sulla nomina di tali soggetti.

Firmato:

Il Relatore: Alessandro Botto

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 marzo 2010.

Il Segretario: Maria Esposito



PROMO P.A.
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Segreteria Organizzativa

Promo P.A. Fondazione

Viale Luporini 37,57 - 55100 Lucca

Tel. +39 0583 582783

Fax +39 0583 317352

info@promopa.it

www.promopa.it

Destinatari

Il Convegno è rivolto alle imprese, ai professionisti e operatori della PA che a vario titolo seguono progetti di partenariato pubblico-privato

Attestato

Su richiesta sarà rilasciato lo specifico attestato di partecipazione

Sede del convegno

Firenze, Hotel Baglioni - Piazza Unita Italiana 6

15 novembre 2010 - ore 9.30 - 14.00

Partecipazione gratuita

*iscrizione necessaria sul sito **www.promopa.it***

chiusura iscrizioni giovedì 11 novembre 2010

Crediti Formativi

E' stato richiesto il rilascio dei Crediti per la Formazione Professionale Continua degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Firenze



PROMO P.A.
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Promo PA Fondazione

Viale Luporini 37,57 - 55100 Lucca

Tel. +39 0583 582783

www.promopa.it

ANCE Toscana

Via Valfonda, 9

50123 Firenze

Tel. +39 055 280096

www.ancetoscana.it





PROMO P.A.
FONDAZIONE

RICERCA, ALTA FORMAZIONE E PROGETTI
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Promo PA Fondazione

Viale Luporini 37,57 - 55100 Lucca

Tel. +39 0583 582783

www.promopa.it

ANCE Toscana

Via Valfonda, 9

50123 Firenze

Tel. +39 055 280096

www.ancetoscana.it

